



CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

AL PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE PER IL TRAMITE DEL SEGRETARIO GENERALE ROMA

Oggetto: relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2025 nel Distretto della Corte di Appello di Firenze.

Con riferimento alla nota della Prima Presidente della Corte di cassazione del 31 luglio 2025 avente ad oggetto la richiesta di informazioni ai fini della predisposizione della relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2025, trasmetto i dati e le considerazioni circa il funzionamento degli Uffici giudiziari nel distretto della Corte d'Appello di Firenze.

PREMESSA

Si ritengono necessarie brevi note di premessa, prima di procedere alla redazione della relazione sullo stato della amministrazione della giustizia nel distretto fiorentino.

Raccogliendo le sollecitazioni contenute nella nota della Prima Presidente della Corte la relazione esaminerà le indicazioni tematiche che la Presidente ha posto alla riflessione dei Dirigenti delle Corti di Appello e, tramite loro, dei Dirigenti degli Uffici giudicanti di primo grado, dando specifica risposta a ciascuna, e così tentando di fornire quel contributo di valutazioni e di proposte richiesto.

Saranno opportunamente tenuti distinti il settore civile da quello penale, essendo caratterizzati da problemi affatto differenti e richiedendo, quantomeno allo stato, soluzioni differenziate. È sufficiente rilevare come il processo di informatizzazione del processo civile sia oramai dato acquisito, mentre il processo penale telematico, regolamentato solo di recente, è stato avviato in primo grado con notevoli criticità dovute alla mancanza di una fase di sperimentazione adeguata prima dell'entrata a regime.

La complessità delle condizioni socioeconomiche delle realtà territoriali del distretto, che inevitabilmente si riproduce nella diversità di accesso alla giurisdizione, sia civile che penale, nei vari Tribunali, impone di tenere differenziata per ciascun tribunale la valutazione esperienziale, al fine di poter fornire, sinteticamente, un raffronto da cui possa trarsi una conclusione più aderente alla realtà territoriale.

Verranno trattati infine i dati relativi all'Ufficio del Giudice di Pace, Tribunale di Sorveglianza e Tribunale per i Minorenni a ragione delle specifiche competenze.

La specificità della giurisdizione relativa alle impugnazioni impone inoltre una trattazione separata dello stato della giurisdizione con riferimento all'ufficio della Corte di Appello, sia per il settore civile che penale, il quale ultimo soffre di un forte arretratezza dei sistemi informatici.

Il dato complessivo sarà poi oggetto di una riflessione da parte di questo Dirigente distrettuale sullo stato complessivo della giustizia nel Distretto.

GIURISDIZIONE CIVILE

1. Valutazione sull'impatto dei più recenti interventi riformatori sui singoli Tribunali del Distretto

Tribunale di Firenze

La dottoressa Governatori, Presidente della Prima Sezione Civile, in merito ai procedimenti di volontaria giurisdizione segnala che, ad opera della riforma Cartabia è stata introdotta la possibilità di introdurre un unico procedimento contenente domanda contestuale per la separazione e per il divorzio, sia contenzioso sia consensuale, andando ciò a determinare un'apparente riduzione del numero delle iscrizioni a ruolo. Circa tale innovazione, evidenzia che «il lavoro non è significativamente diminuito, in quanto nell'ambito di un unico procedimento iscritto a ruolo vengono resi tutti quei provvedimenti che in precedenza venivano resi in due procedimenti distinti. Si rileva che le statistiche riportano come provvedimenti definitivi unicamente il provvedimento finale relativo al divorzio, mentre le sentenze di separazione non risultano quali provvedimenti definitivi (a differenza di quanto avviene ed avveniva nei procedimenti con la sola domanda di separazione)».

Relativamente alle ricadute in ambito processuale delle recenti riforme riferisce quanto segue: «l'introduzione della possibilità di svolgere udienze cartolari ha significativamente accelerato i tempi di trattazione e definizione dei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto. In particolare, il termine per la fissazione delle udienze relative alle separazioni consensuali risulta attualmente contenuto entro un massimo di 30 giorni, con una frequente anticipazione a 15-20 giorni. In numerosi casi, laddove le parti rinuncino alla comparizione, il procedimento viene definito anche entro una settimana. Analoga celerità si riscontra nei procedimenti di divorzio consensuale, che vengono generalmente fissati entro un mese, con numerose definizioni anticipate a 15-20 giorni. Anche in questo ambito, la rinuncia alla comparizione da parte dei coniugi consente una definizione del procedimento in tempi estremamente rapidi, spesso entro sette giorni. Lo stesso trattamento celere è riservato ai ricorsi congiunti presentati da coppie di fatto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Particolare attenzione è dedicata ai ricorsi per ordine di protezione e ai procedimenti connessi a situazioni di violenza domestica in quanto tali istanze vengono assegnate ed esaminate il giorno stesso della loro iscrizione a ruolo. Le udienze vengono fissate con la massima tempestività, generalmente entro 15 giorni, soprattutto nei casi in cui siano stati adottati provvedimenti inaudita altera parte, per i quali si procede alla conferma, modifica o revoca».

Evidenzia, infine, che «complessivamente sono stati iscritti nel periodo dal 1.7.2024 al 30.6.2025 n. 1411 procedimenti di Vg (rispetto a 862 dell'anno precedente) e sono stati definiti 1491 procedimenti, rispetto ai 994 dell'anno precedente con definizione ampiamente superiore alle iscrizioni a ruolo».

Il dott. Ghelardini, Presidente della Seconda e della Terza Sezione Civile, sezioni competenti per i diritti reali, le locazioni, la responsabilità extracontrattuale e la materia contrattuale, ha evidenziato la necessità di una preliminare valutazione circa l'impatto operativo delle recenti riforme processuali di cui alla legge Cartabia e al cosiddetto decreto correttivo. A tal proposito riferisce: «allo stato appare condivisibile in particolare l'introduzione del modello di rito semplificato di cognizione (artt. 281 decies e ss. c.p.c.), con cui è stato sostanzialmente sostituito il precedente rito sommario di cognizione di cui all'articolo 702 bis cpc, oggi abrogato, eliminando alcune criticità connesse alla vecchia disciplina. Trattasi di istituto che ha trovato buon riscontro negli operatori pratici, così come si evince dai dati statistici che evidenziano un maggior numero di tali procedure rispetto al recente passato».

Inoltre, circa le recentissime misure introdotte con il decreto-legge numero 117 dell'8 agosto 2025, con le quali il legislatore ha inteso fornire strumenti operativi concreti, mediante l'erogazione di incentivi ai magistrati, per favorire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza si è espresso in questi termini: «merita attenzione soprattutto il programma straordinario, che dovrebbe portare a breve all'applicazione "da remoto" di numero 19 giudici da destinarsi al settore civile, risorse da utilizzarsi in via esclusiva per la decisione di cause mature per la decisione. Ciò al fine evidente di aumentare i dati della definizione dei procedimenti contenziosi in modo tale da raggiungere l'obiettivo, altrimenti ben difficilmente raggiungibile, inerente alla riduzione del disposition time (rapporto tra pendenza a fine anno e definizioni nell'anno) rispetto a quello del 2019. Poiché la procedura di selezione e reclutamento di tali magistrati è in corso, non è allo stato possibile sapere se i 19 posti previsti dalla delibera attuativa del CSM saranno tutti coperti, e quindi è anche difficile valutare il concreto impatto che tale misura straordinaria potrà in concreto avere». Conclude segnalando che «presso la seconda e la terza sezione civile pendono attualmente circa 900 procedimenti maturi per la decisione, cause che ben potrebbero essere definite entro il primo semestre del 2026, ove si concretizzasse il programma di applicazioni in corso».

Il dott. Monteverde, Magistrato Coordinatore della Quarta Sezione Civile, specializzata in Immigrazione e Protezione Internazionale, sul punto rileva che «l'entrata in vigore della Riforma Cartabia non ha apportato particolari difficoltà nelle cause in materia di immigrazione poiché al rito camerale ex art 737 c.c. c.p.c. non sono stati apportati cambiamenti per le procedure di protezione internazionale e avverso decreti dell'Unità Dublino, mentre per le procedure che sono passate dal rito sommario ex art 702 bis c.p.c. anteriforma al rito semplificato ex art 281 decies c.p.c. le questioni che sinora si sono poste, ed essenzialmente quella della compatibilità tra il rito semplificato e la trattazione scritta e orale delle cause collegiali, sono state risolte nel senso della piena e completa ammissibilità in riunioni di Sezione, con scambio di contributi scritti e modelli di provvedimenti redatti nell'ottica di una interpretazione delle norme coerente con la ratio riformatrice ed orientata al rispetto del contraddittorio insieme alla rapida definizione dei processi certamente portata e richiesta dalla Legge Cartabia. Poche sono le cause di competenza della Sezione, soprattutto come Sezione IV, introdotte col nuovo 'rito ordinario'».

La dottoressa Governatori, in qualità di Presidente della Quinta Sezione Civile, con riferimento al contenzioso presso il Tribunale delle Imprese e al contenzioso ordinario assegnato al Collegio della Concorsualità, rappresenta che l'impatto più evidente determinato dall'entrata in vigore della recente riforma del processo deriva dalla particolare tempistica di studio delle cause di nuova iscrizione, aggravata dalla sovrapposizione a quella del rito applicabile ai processi già pendenti. A tal proposito rileva che «nel rito anteriore la distribuzione delle cause nel calendario era interamente rimessa al giudice, che poteva così organizzare le udienze e i tempi di lavoro tenendo conto dei procedimenti già calendarizzati, del relativo carico di difficoltà e di impegno per lo studio, l'ammissione dei mezzi istruttori, la redazione degli atti e delle sentenze, l'urgenza dei provvedimenti da adottare; la riforma, invece, impone l'anticipazione e contrazione dei momenti di studio della causa in tempi estremamente ravvicinati e tutti concentrati nella fase iniziale del processo: prima con le verifiche preliminari (le cui scadenze, per aggravio, non sono adeguatamente evidenziate nell'applicativo Consolle del Magistrato), automaticamente discendenti dalla data dell'udienza indicata in citazione e non eludibili poiché, qualora fossero omesse, l'udienza di prima comparizione resterebbe quella fissata in citazione e tutte le decadenze per le parti sarebbero computate con riferimento a essa con il rischio di far iniziare il processo, con il deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter cpc, senza neppure aver controllato la regolarità del contraddittorio o motivi di nullità della citazione o aver verificato se vi sono chiamate di terzo, e di dover quindi ricominciare da capo dopo aver fatto svolgere ai difensori

attività processuale inutile – allungando, anziché riducendo, i tempi del processo; poi con la prima udienza di comparizione, nella quale devono essere adottati i provvedimenti istruttori, e la cui data dovrebbe essere quella stessa indicata in citazione o differita dal giudice in tempi molto contenuti, a meno di ritenere detto termine ordinatorio e derogabile, soprattutto ove si voglia che il giudice sia il dominus del processo, realmente in grado di dirigerlo e di svolgere le delicate funzioni riservate alla prima udienza, il che sarebbe impossibile in udienze piene di cause affastellate una sull'altra. Si tratta quindi, in buona parte, di termini decisi dal difensore della parte attrice, che, indicando nel suo atto di citazione la data di udienza, impone un cronoprogramma non solo alle altre parti ma anche al giudice, il quale, nella delicata fase iniziale del processo, non ha più la gestione piena del suo calendario e non ha la possibilità di modulare i suoi tempi di lavoro né in relazione alla calendarizzazione delle altre cause, essendo ben possibile – e già avvenuto – che la nuova iscrizione di una o più cause, anche di grandissima complessità (sia per le questioni da trattare, sia per il numero di parti, frequenti al TI quelle con decine di convenuti), imponga il suo studio preliminare in settimane nelle quali possono essere chiamate in udienza altre cause che già comportano un notevolissimo impegno o l'adozione di provvedimenti urgenti né in relazione alle esigenze personali del giudice stesso, tenuto a procedere perfino se l'intero periodo a lui riservato dalla legge per le verifiche preliminari coincide, per esempio, con il proprio congedo ordinario. Inoltre, i tempi di studio imposti non possono neppure essere anticipati da quel magistrato che, per ipotesi, si trovasse in un periodo di scarso impegno: poiché nessuna verifica preliminare può essere compiuta prima della costituzione dei convenuti, e nessuna misura istruttoria può essere adottata prima delle istanze delle parti. Questo sistema crea, quindi, un effetto di ingolfamento da sovrapposizione di cause da studiare, non evitabile se non riducendo l'approfondimento di ciascuna di esse o dilatando i tempi della risposta giudiziale (per esempio, sulle istanze istruttorie), esattamente all'opposto di quella che sarebbe la finalità della riforma; la quale, al contempo, non pare poter avere alcun effetto di abbreviazione dei tempi complessivi del processo perché, alla fine, la quantità delle cause definibili con sentenza dipende sempre dal rapporto tra numero di giudici e numero di cause da decidere, sul quale la riforma non incide, mentre la redazione di una sentenza può essere continuamente interrotta dalla necessità di compiere verifiche preliminari su cause sopravvenute (oltre che dal sopraggiungere di procedimenti cautelari, numerosi e onerosi al TI). La possibilità di definire cause con modalità diverse dalla sentenza dipende dalla capacità del giudice di formulare proposte conciliative (direttamente, o tramite l'invio in mediazione) tanto più convincenti quanto più approfondito è lo studio della controversia: il che avveniva anche prima della riforma, ma con i tempi stabiliti dal giudice stesso nel contemperamento dei vari suoi impegni.

Tribunale di Arezzo

Per il primo grado di giudizio la novità più rilevante introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 (cosiddetta "Riforma Cartabia") è costituita dall'introduzione delle verifiche preliminari del giudice istruttore (art. 171 bis del Codice di procedura civile), che hanno sostituito le attività previste nella prima udienza dal precedente articolo 183 del Codice di procedura civile. La finalità della riforma era sicuramente quella di imprimere un'accelerazione ai tempi di celebrazione del processo; ed infatti, nel nuovo assetto le memorie delle parti (un tempo regolate dall'articolo 183, comma 6, e oggi disciplinate dall'articolo 171-ter del Codice di procedura civile) anticipano (e non succedono) la prima udienza e vanno redatte e depositate entro termini più ristretti.

Questa finalità, per quanto in linea astratta certamente condivisibile, avrebbe dovuto maggiormente considerare l'impatto, quanto meno iniziale, con la consistenza specifica dei ruoli dei magistrati. Invero, per quanto sul piano tecnico-giuridico le tempistiche di

adempimento di alcuni passaggi cruciali nella vita del processo (costituzione in giudizio del convenuto, verifiche preliminari del giudice istruttore, deposito delle memorie integrative) possano essere contratte, nel caso in cui il magistrato si trovi a gestire un ruolo troppo carico, come accade nella gran parte degli uffici giudiziari, risulta per lui inevitabile rinviare la prima udienza (fisiologicamente anche oltre i 45 giorni previsti dal penultimo comma dell'articolo 171-bis del codice di procedura civile), così finendo per frustrare l'obiettivo riformatore.

Se dunque l'introduzione delle verifiche preliminari non può aver con certezza determinato una concentrazione delle tempistiche processuali, invece la scomparsa della prima udienza "in presenza" delle parti sicuramente non ha agevolato la gestione della causa. Dalle statistiche risulta infatti che il tentativo di conciliazione del magistrato risulta più efficace quando ancora le carte sono ancora "coperte", mentre invece dopo il deposito delle memorie, che comprendono anche tutte le richieste probatorie, le possibilità di addivenire ad una transazione della causa sono inevitabilmente minori.

Allo stesso modo, la causa può presentare questioni (anche di natura non strettamente processuale) che può essere più agevole ed opportuno sciogliere con un confronto verbale con le parti (come del resto sostenuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 96 del 3 giugno 2024), mentre invece un confronto meramente "cartolare" finisce per appesantire il giudizio.

Oltretutto, se in epoca antecedente la riforma la prima udienza (prima delle memorie, dunque) era la sede nella quale l'attore poteva chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo, nel nuovo assetto ciò avviene nella prima memoria con la conseguenza, però, che il terzo eventualmente chiamato si troverà a costituirsi quando tutte le altre parti avranno già depositato le memorie. Questo risulta palesemente disfunzionale, sia da un punto di vista delle tempistiche del processo che dal punto di vista del corretto e veloce sviluppo del contraddittorio.

L'introduzione delle verifiche preliminari, peraltro, non pare essere stata coordinata perfettamente con altri istituti giuridici. Solo per citare alcuni esempi, l'articolo 183-bis del Codice di procedura civile prevede che il giudice possa convertire il rito da ordinario a semplificato solo "all'udienza di trattazione", quando però, secondo il nuovo rito, sono già state depositate le memorie e sono già state svolte le verifiche preliminari, e quindi già si sono celebrati gli unici due passaggi che differenziano i due riti. E ancora, non sembrano perfettamente coordinati i richiami della "prima udienza" contenuti nel decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (pur riformato dopo la cosiddetta "Riforma Cartabia") e l'articolo 171-bis del Codice di procedura civile.

Di certo risulta di scarsa utilità che le parti si soffermino sulle condizioni di procedibilità nelle memorie previste dall'articolo 171-ter del Codice di procedura civile (come pare invece richiedere il primo comma del precedente articolo 171-bis) giacché l'eventuale tentativo di definizione alternativa della controversia dovrebbe precedere, e non seguire, l'articolazione delle difese a cura delle parti.

Tra le altre principali novità introdotte dall'intervento riformatore al rito di primo grado, non pare particolarmente utile il meccanismo decisionale delineato dall'articolo 189 del Codice di procedura civile, anch'esso, con ogni probabilità, ispirato dalla logica astratta dell'accelerazione. Ed infatti, non è ben chiara l'utilità dell'udienza di rimessione della causa in decisione successiva al deposito degli scritti conclusionali.

In merito alla previsione di cui all'articolo 183, comma 4, del codice di procedura civile, secondo la quale già nelle fasi iniziali del processo il giudice dovrebbe (predisporre ndr) un calendario delle udienze, è relativamente semplice osservare questo precetto nei procedimenti meramente documentali o con istruttoria orale minima, rispetto ai quali, dunque, può essere fin da subito programmata, oltre all'eventuale udienza finalizzata all'assunzione dei mezzi di prova, anche l'udienza per l'assunzione della causa in decisione.

Mentre negli altri casi il calendario del processo è inevitabilmente condizionato alle variabili (soprattutto istruttorie, ma anche di altro genere) del singolo giudizio.

Ad esempio, il giudice potrebbe convincersi ad espletare una consulenza tecnica d'ufficio o a disporre un ordine di esibizione solo dopo aver assunto i mezzi di prova orali e, ancora, solo dopo l'assunzione delle prove il giudice potrebbe decidere di avanzare una proposta conciliativa, così vanificando la data preventivata per la decisione, per cui nei procedimenti più impegnativi programmare fin dalla prima udienza un calendario attendibile non è facile. Inoltre, il calendario eventualmente predisposto potrebbe subire variazioni a fronte di eventi tutt'altro che infrequenti ma non prevedibili ex ante, come la mancata comparizione di testimoni all'udienza programmata, il mancato ottemperamento a un ordine di esibizione, la richiesta di proroga dei termini di conclusione delle attività da parte del consulente tecnico d'ufficio, la richiesta di rinvio per trattative delle parti. Quindi il calendario, anche qualora predisposto, nella maggior parte delle volte potrebbe rivelarsi completamente inattendibile, e la sua redazione si risolve in un adempimento che complica non poco la gestione dell'agenda del magistrato (costretto a continue rimodulazioni), senza apportare effettivi benefici gestionali.

Apprezzabile, invece, è la trasformazione del vecchio rito sommario di cognizione nel nuovo rito semplificato, sia perché costituisce un rito piuttosto flessibile e quindi adattabile alle caratteristiche delle cause di facile-media difficoltà, sia perché si conclude con sentenza e non più con ordinanza. Infine, da salutarsi con favore è l'introduzione del nuovo terzo comma all'art. 281-sexies.

Tribunale di Grosseto

È ancora presto per stilare un bilancio sul concreto impatto della Riforma Cartabia in primo grado. Ciò in considerazione del fatto che l'entrata in vigore del D.L. 149/2022 (poi modificato dal D.Lgs. 164/2024) ha senza dubbio preoccupato il foro, comportando un incremento esponenziale delle iscrizioni nel periodo precedente al 28.2.2023 e, di riflesso, un sensibile calo delle iscrizioni in quello immediatamente successivo. La conseguenza è che in tutti i procedimenti del contenzioso civile, inclusa la materia della famiglia, le prime udienze hanno iniziato di fatto a celebrarsi dal mese di ottobre 2023.

Pur nella consapevolezza di non offrire un quadro propriamente valido, si riportano comunque i dati forniti dalla Cancelleria inerenti alle iscrizioni avvenute nell'ultimo triennio:

- Dal 1.7.2022 al 30.6.2023: Processo ordinario di cognizione 598; Processo sommario di cognizione/semplificato 146
- Dal 1.7.2023 al 30.6.2024: Processo ordinario di cognizione 425; Processo sommario di cognizione/semplificato 133
- Dal 1.7.2024 al 30.6.2025: Processo ordinario di cognizione 460; Processo sommario di cognizione/semplificato 167

Senz'altro lodevole è stato l'intento normativo di stimolare la conciliazione delle parti all'udienza di prima comparizione e trattazione (art. 183 c.p.c.). Com'è noto, infatti, il Legislatore ha dato un nuovo volto all'udienza di prima comparizione e trattazione (art. 183 c.p.c.). In passato tale udienza seguiva il deposito degli atti introduttivi e all'esito il Giudice, assolti i preliminari adempimenti, di regola assegnava su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. per la completata definizione del thema decidendum e del thema probandum, fissando un'udienza successiva per assumere i mezzi istruttori ritenuti ammissibili e rilevanti.

La riforma in commento, viceversa, nella prospettiva di concentrazione del processo, ha anticipato l'ingresso in campo del giudice alla fase introduttiva, attraverso le notifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c., ma ha posticipato l'udienza di prima comparizione e trattazione ad avvenuto scambio delle memorie istruttorie (art. 171-ter c.p.c.),

prescrivendone la comparizione personale delle parti per l'interrogatorio libero finalizzato ai chiarimenti e al tentativo di conciliazione.

Epperò, su detto intervento normativo vanno ribadite le tre considerazioni già compiute nella Relazione del 2024:

- in primo luogo, l'esposizione compiuta delle difese delle parti prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., pur consentendo al giudice – almeno sulla carta – di tentare la conciliazione della lite con una più adeguata conoscenza dei termini della controversia, ha reso in certi casi meno invogliante per le parti la strada della composizione bonaria, vista la ridimensionata alea processuale e l'incremento dei costi e dei tempi giudiziali;
- in secondo luogo, l'obbligo imposto al Giudice di tentare la conciliazione in prima udienza, impone allo stesso di arrivarci con una preparazione meticolosa della vicenda processuale, a pena di svilire il tentativo di conciliazione; ma al riguardo deve osservarsi che non sono stati così infrequenti ipotesi di mancata comparizione delle parti e dei loro difensori all'udienza, ovvero di una richiesta di rinvio per la pendenza di trattative o, ancora, di incidenti processuali (come ad esempio, l'interruzione del processo), con inevitabile vanificazione del sacrificio compiuto dal Giudice nello studio non solo degli atti introduttivi, ma anche delle memorie istruttorie;
- in terzo luogo, l'anticipazione della trattazione scritta regolata dall'art. 171-ter c.p.c. per tutte le cause ha talvolta condotto a un aggravamento non sempre utile delle attività processuali quantomeno per le controversie definibili sulla base di questioni preliminari di pronta soluzione (es. incompetenza, difetto di giurisdizione, opposizione a decreto ingiuntivo tardiva), con conseguente mortificazione dei principi di concentrazione e di speditezza perseguiti dalla riforma stessa.

In linea generale, comunque, può rilevarsi come la riforma non abbia considerato che i tempi di definizione dei giudizi sono condizionati, non tanto dal modello di introduzione e di trattazione della causa prescelto o dalla minore o maggiore ampiezza dei termini processuali assegnati alle parti (tanto valeva, altrimenti, abrogare tout court il rito ordinario e affidarsi integralmente a quello lavoro o al processo sommario di cognizione), quanto piuttosto dal carico dei ruoli degli uffici giudiziari.

Il vero problema della lunghezza dei tempi di definizione del giudizio è, infatti, il c.d. "collo di bottiglia" che si viene a creare nella fase di decisione della causa, poiché il dato quantitativo delle cause pronte per la decisione è comunemente di gran lunga superiore al numero delle cause che un giudice è in condizioni di decidere, tenuto conto dello spazio temporale necessario per lo studio del fascicolo, la valutazione del materiale probatorio raccolto e la redazione della sentenza.

Non può allora negarsi che, nonostante la concentrazione della fase introduttiva e di trattazione della causa e la riduzione dei termini processuali, la rimessione della causa in decisione, anche dopo la riforma in commento, è in concreto condizionata dal ruolo di cause del singolo giudice: tanto più carico è tale ruolo tanto più lunghi sono i rinvii dell'udienza di rimessione della causa in decisione disposti dal giudice al fine di individuare il momento che gli consentirà di redigere la sentenza nel termine prescritto dalla legge.

In questa prospettiva, sembra allora difficile ipotizzare che la riforma comporterà l'abbattimento dei tempi di definizione del giudizio nelle percentuali auspiccate dal PNNR.

Tribunale di Livorno

Le principali novità legislative hanno riguardato l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (il 14 luglio 2022) e la riforma del processo civile (per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023), nonché, in materia di lavoro, la modifica degli artt. 445 bis e 441 bis c.p.c.

Quanto al codice della crisi (C.C.I.I.), i procedimenti unitari pervenuti corrispondono sostanzialmente al numero dei procedimenti prefallimentari sommato ai concordati preventivi e alle procedure da sovraindebitamento (salvo un incremento delle procedure di sovraindebitamento). Analogamente, le aperture di liquidazioni giudiziali non sono variate in modo sensibile rispetto alle dichiarazioni di fallimento. Pochi (senza variazioni rilevanti) sono i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione, così come le procedure di Concordato Semplificato. Tale situazione, già segnalata nella relazione dell'anno passato, è rimasta sostanzialmente invariata. La modifica normativa, che non prevede più il cd. automatic stay (ovvero il divieto automatico di inizio/prosecuzione delle azioni esecutive in caso di deposito di domanda di accesso ad uno strumento alternativo di risoluzione della crisi), ma il cd. stay on demand, impone al giudice un lavoro supplementare dovendo decidere in merito alla conferma delle misure protettive che, per il momento, non sono numericamente rilevanti (meno di una decina nell'anno). Sono invece aumentate le procedure di sovraindebitamento: 20 nel 2020; 25 nel 2021; 29 nel 2022, 28 nel 2023; 55 nel 2024; già oltre 35 nei primi 8 mesi del 2025. In particolar modo sono aumentati i procedimenti di liquidazione controllata, introdotti ad istanza del debitore, che nell'ultimo anno (dal 1.7.2024 al 30.6.2025) sono stati 45, mostrando un netto incremento rispetto all'anno precedente (dal 1.7.2023 al 30.6.2024) quando furono 29.

In relazione alla riforma del procedimento civile, pur essendo ancora limitato il tempo trascorso dal 28.2.2023, si può affermare che, sostanzialmente, la riforma non ha inciso positivamente sui tempi di definizione dei procedimenti civili. Anzi, si devono segnalare le seguenti criticità:

- il nuovo rito ordinario ha una fase iniziale che dilata il tempo che decorre tra la introduzione del giudizio e la comparizione delle parti di fronte al giudice.
- Inoltre, essendo la comparizione delle parti dinanzi al giudice prevista in una udienza nella quale si sono già verificate le preclusioni assertive e istruttorie, inevitabilmente le parti tendono a redigere atti sempre più corposi, per rendere difese il più complete possibile. Ciò determina la conseguenza che il giudice, già in sede di verifiche preliminari e poi, ancor di più, in sede di decisioni istruttorie si trova a dover effettuare uno sforzo maggiore rispetto al passato, il che, paradossalmente, porta ad allungare i tempi del processo.
- Al momento le parti non hanno fatto un diffuso ricorso al procedimento semplificato di cognizione valendosi del dettato dell'art. 281 decies co. 2 c.p.c.
- L'estensione dell'unico rito famiglia anche alle modifiche delle condizioni di separazione/affidamento figli, con necessità di garantire i più lunghi termini di comparizione previsti dalle nuove norme, sta paradossalmente rallentando le decisioni dei moltissimi casi, i quali, in precedenza, potevano essere risolti più celermente, essendo sottoposti al più snello rito camerale. In generale, i tempi di comparizione delle parti appaiono troppo ampi per le esigenze delle famiglie, soprattutto nella fase iniziale della crisi familiare. Ciò comporta il ricorso massiccio alla richiesta di "provvedimenti indifferibili" di cui all'art. 473 bis.15, procedura utilizzata quasi sempre in modo improprio, senza che ne sussistano i presupposti (pregiudizio imminente e irreparabile o rischio di pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti). Questo, inevitabilmente, crea un circolo vizioso in quanto il giudice, dovendo fissare udienza per la procedura urgente, è costretto a spostare in avanti i tempi di fissazione dell'udienza di comparizione ordinaria, determinando un ulteriore aumento dei ricorsi ex art. 473 bis.15.
- Sia per quanto riguarda il rito ordinario che il rito famiglia, la posticipazione della comparizione delle parti dinanzi al giudice ad un momento in cui sono state già esplicitate tutte le difese e avanzati tutti i mezzi di prova rende molto più difficoltosa la possibilità di trovare una soluzione conciliativa alla controversia, visto anche che, a quel punto, è

già stata svolta la parte più importante dell'attività difensiva, con evidente impatto sulle spese di lite.

- L'aver disciplinato analiticamente il procedimento in materia di violenza domestica, con l'inserimento anche di prescrizioni in tema di gestione dell'udienza e tutela delle parti (art. 473 bis.42: "Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.") determina la necessità di ripensare l'organizzazione delle modalità di tenuta dell'udienza, prevedendo il rafforzamento dei presidi di sicurezza all'interno dell'edificio del Tribunale, oltre a zone in cui le vittime possano attendere senza rischio per la loro incolumità e meccanismi, all'interno del processo telematico, che consentano la possibilità di secretare – sempre a garanzia della sicurezza della vittima (o anche dei minori coinvolti) – alcuni atti di parte o provvedimenti del giudice.
- Non si registrano, al momento, rinvii pregiudiziali alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c.
- Per quanto riguarda il contenzioso bancario nel periodo 1.7.2024 – 30.6.2025 si è registrata una riduzione delle iscrizioni a ruolo rispetto al periodo 1.7.2023 – 30.6.2024. Infatti, le nuove iscrizioni in tali materie sono state rispettivamente nel periodo 1.7.2023 – 30.6.2024 n. 71 e nel periodo 1.7.2024 – 30.6.2025 n. 63, come risulta dai dati estraibili dal pacchetto ispettori.
- Di largo utilizzo è lo strumento della proposta conciliativa da parte del giudice ex art 185 bis c.p.c., la cui portata operativa è stata ampliata dalla riforma ad opera del D. lgs 149/2022. A seguito di ciò vi è stato un aumento delle conciliazioni giudiziali passate da 41 del periodo 1.7.2023 – 30.6.2024 a 70 nel periodo 1.7.2023 – 30.6.2024, essendo rimasti stabili a 51 quelle nel settore lavoro.

Tribunale di Lucca

Sebbene appaia ancora difficoltoso formulare giudizi sulle ricadute della riforma in termini di maggiore efficienza e di reale contrazione dei tempi di decisione, atteso il breve tempo decorso, si possono effettuare alcune valutazioni di carattere generale sull'impatto dei recenti interventi riformatori nel settore civile.

Al riguardo, si rileva che appare ancora limitato il ricorso al procedimento semplificato di cognizione (art. 281 decies c.p.c.), informato a maggior snellezza e semplificazione rispetto al rito ordinario e che potrebbe rappresentare un'efficace misura per una più rapida definizione delle cause, anche grazie al termine a comparire ridotto rispetto a quello ordinario. Il suo utilizzo è certamente maggiore dell'abrogato procedimento ex art. 702 bis c.p.c.: rispetto ai 136 procedimenti ex art. 702 bis c.p.c. su 5451 iscrizioni totali nell'anno giudiziario 20-21, nell'anno giudiziario 23-24 i procedimenti semplificati sono stati 225 su 4224 iscrizioni, nel 24-25 162 su 3846 iscrizioni.

L'ambito di applicazione indicato nell'art. 281 decies citato copre astrattamente la maggioranza delle controversie, per cui si dovrebbe probabilmente invertire il rapporto tra le due procedure, e prevedere l'attuale rito semplificato come rito ordinario, lasciando l'attuale rito ordinario come opzione per le controversie più complesse. Le modifiche introdotte con il D.L.vo n. 164 del 31.10.2024 si muovono in questa direzione, e molto probabilmente determineranno l'auspicato maggior ricorso al rito semplificato.

Con riferimento agli istituti delineati agli artt. 183 ter e 183 quater c.p.c., deve prendersi atto del loro scarsissimo utilizzo, al pari della previsione di cui all'art. 186 quater c.p.c.; strumento processuale, quest'ultimo, divenuto di fatto del tutto marginale. Al contrario, diffusa ed estremamente apprezzata dalla classe forense è la trattazione cartolare ex art.

127 ter c.p.c., che riduce gli accessi in tribunale ed ottimizza i tempi di lavoro; e lo stesso è a dirsi per la cd. trattazione da remoto ex art. 127 bis c.p.c.

L'entrata in vigore del D.L.vo n. 149 del 10.10.2022 ha anche imposto l'adozione di una serie di provvedimenti tabellari in grado di affrontare il mutato quadro normativo di riferimento sul piano dell'organizzazione dell'ufficio.

Tra le riforme più impattanti non vi è dubbio che vi sia quella che ha introdotto il rito unico "per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario" ex art. 473 bis c.p.c. – ricomprendendovi sia i procedimenti contenziosi di separazione e divorzio (art. 473 bis.47) sia quelli a domanda congiunta (art. 473 bis.51) – con l'abolizione della fase cd. bifasica e, conseguentemente, dell'udienza presidenziale, luogo deputato alla conciliazione che svolgeva un importante ruolo deflattivo. Tali importanti novità, unitamente alle altre rilevanti modifiche apportate al rito della famiglia (fra le quali quelle relative alle modalità di trattazione dei procedimenti con allegazione di violenza domestica di cui agli artt. 473 bis.40 e ss. c.p.c., quelle relative all'adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili, alla fissazione dell'udienza nei 15 giorni per quelli resi inaudita altera parte ex art. 473 bis.15, le modifiche relative al tentativo di conciliazione) hanno richiesto l'adozione di provvedimenti organizzativi con l'obiettivo, tra gli altri, di porre rimedio all'incontestabile aggravio di lavoro dei magistrati destinati alla trattazione della materia della famiglia e che hanno trovato sbocco nella variazione tabellare n. 8 del 28.2.2023.

Tribunale di Pisa

Il periodo oggetto della presente relazione ha visto l'applicazione integrale della riforma Cartabia e ciò ha comportato notevoli conseguenze nei vari settori di attività della Sezione. L'entrata in vigore, il primo marzo 2023, della riforma processuale civile c.d. Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149) favorisce indubbiamente la contrazione dei tempi processuali, almeno per i procedimenti in cui non è necessaria istruttoria o è sufficiente un'istruttoria poco complessa: infatti, in tali casi la trattazione si esaurisce o alla prima udienza o al massimo entro quella successiva ed è possibile avviare velocemente il procedimento alla fase decisionale, di tal che in linea teorica un procedimento potrebbe ad oggi essere definito in un paio di udienze (delle quali la seconda, quella di assegnazione della causa a sentenza, del tutto superflua e infatti viene solitamente svolta con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.).

Tale contrazione delle precedenti fasi processuali, alla prova dei fatti, non ha tuttavia condotto ancora alla sperata velocizzazione e ciò per la notoria ragione che l'allungamento dei tempi di definizione solo in minima parte sono da ascrivere alle lungaggini connesse alle pregresse e abrogate fasi processuali (le memorie di cui al previgente art. 183 c.p.c.), ma è imputabile quasi esclusivamente al carico di lavoro che grava sui singoli magistrati. Per quanto riguarda poi il particolare momento storico, infine, bisogna ricordare che gli obiettivi del PNRR impongono di concentrarsi sulla definizione dell'arretrato ultra-triennale (che ha fortemente condizionato e condiziona tuttora questo Ufficio e che ovviamente non segue il rito Cartabia).

Da un punto di vista più generale, l'aver anticipato lo scambio delle memorie prima dell'inizio del processo vero e proprio a discapito della trattazione orale del processo, ormai quasi inesistente, ha di fatto eliminato quella dialettica orale giudice/parti e in particolare la possibilità per il giudice di chiedere chiarimenti alle parti e di esercitare il suo potere di indirizzo del processo, anche questo ormai praticamente del tutto scomparso.

Altro profilo critico attiene poi alla prima udienza di trattazione, la cui celebrazione richiede il previo studio dei già numerosi atti del procedimento (atti introduttivi, tre memorie ex art. 172 ter c.p.c. e relative produzioni documentali, il tutto moltiplicato per il numero delle parti

in giudizio) e se si combina tale esigenza con il termine di 45 gg. previsto dalla legge per la fissazione, se ne trae che non sempre è agevole fissare per ogni udienza un numero di procedimenti adeguato alle esigenze di studio e necessario approfondimento.

Le fasi successive, istruttoria vera e propria e decisoria, non presentano rispetto al rito precedente, particolari novità. Permane la difficoltà di reperire consulenti, specialmente in alcune materie (soprattutto i medici per le cause di responsabilità sanitaria ma anche in altri settori), e persiste il problema della durata, talora eccessiva, delle consulenze d'ufficio.

Da una verifica statistica, emerge che il ricorso al rito semplificato è in crescita rispetto alle prime fasi iniziali di applicazione della riforma, si tratta di un rito deformalizzato e veloce che certamente favorisce la celere definizione delle controversie, ma che continua ad essere utilizzato più che altro per cause semplici (poche parti, poche domande) e di facile istruzione. Il primo bilancio è inferiore alle aspettative.

Nella sezione civile nessun Giudice ha fatto sinora ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione previsto dall'art. 363 bis c.p.c., ma sono stati seguiti e discussi nelle riunioni indette dalla Presidente della Sezione civile i ricorsi sollevati da altri Uffici e le sentenze della Corte di cassazione che li hanno decisi, esaminandone il contenuto.

Ampio ricorso viene fatto alla possibilità di sostituire l'udienza con il deposito di note di trattazione scritta (art. 127 ter c.p.c.) e alla possibilità di svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi (art. 127 bis c.p.c.): tali modalità di sostituzione o celebrazione dell'udienza si piegano alle esigenze più variegate, basti pensare ai problemi di salute del magistrato, degli avvocati o delle parti, alla distanza logistica che talvolta separa le parti o i loro difensori dal tribunale o comunque alla superfluità di un'udienza in presenza allorché si tratti unicamente di presentare conclusioni già versate in atti o comunque che saranno o sono già state motivate nelle specifiche memorie. Occorre naturalmente evitare che per il tramite di tali strumenti processuali si finisca col ridurre i tribunali a luoghi silenziosi e deserti e il processo civile a un mero scambio di memorie scritte e pertanto ogni singolo giudice deve usarli con prudenza e moderazione nei soli casi previsti dalla norma e avuto riguardo alla peculiarità del caso, aspetti questi che sono stati ampiamente discussi in sede di riunione di sezione.

Tribunale di Pistoia

L'esame dei dati trasmessi dall'Ufficio Statistico in relazione al settore civile per il periodo 01/07/2024-30/06/2025 evidenzia l'esistenza di un arretrato di procedimenti pendenti che risulta pari a n. 2433 (avuto riguardo al totale delle Macroaree, da cui restano escluse solo le tutele, curatele e le amministrazioni di sostegno, gli ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata) in sostanziale equilibrio rispetto al precedente periodo dove risultavano 2477.

L'arretrato ultra-triennale del settore contenzioso civile (ordinario, famiglia, lavoro, VG e procedimenti speciali) risulta in diminuzione (n. 60 rispetto ai 98 del periodo precedente) e i procedimenti ultradecennali sono anch'essi in diminuzione (n. 7 rispetto agli n. 8 dello scorso periodo) corrispondenti rispettivamente al 2,59% ed al 0,39 % dei pendenti totali che sono n.2433.

In materia di lavoro non risulta nessun ultradecennale mentre gli ultra-triennali sono n. 6 in linea con i dati del periodo precedente rappresentando meno del 2,19% dei pendenti totali che sono n. 526.

I dati rilevati al 30.06.2025 (relativi, pertanto, all'annualità di riferimento, solo parzialmente coincidente con quella del programma di gestione) evidenziano allo stato un sostanziale rispetto degli obiettivi fissati nel programma di gestione. In particolare, si riportano di seguito i dati delle sopravvenienze e delle definizioni nel periodo di riferimento così come comunicate dall'Ufficio Statistico ai fini della presente relazione. L'ufficio risulta aver definito

nel suddetto periodo n. 4961 procedimenti di cui n. 1714 con sentenza e n. 3181 in altro modo. A fronte di un totale di n. 4835 sopravvenuti l'ufficio ha definito n. 4961 procedimenti con una pendenza totale finale di n. 2433 in lieve diminuzione rispetto al precedente periodo ove risultava di n. 2477.

Avuto riguardo ai dati statistici complessivi – in considerazione quindi anche delle macroaree SIECIC – l'ufficio risulta d'altra parte aver definito nel periodo n. 6722 procedimenti di cui n. 1831 con sentenza, ciò a fronte di un totale di procedimenti sopravvenuti di n. 6690 con conseguente pendenza totale finale di n. 4165 procedimenti. In tale prospettiva, l'indice di ricambio dell'ufficio nel periodo di riferimento si è positivamente mantenuto sopra l'unità essendo pari all'1,02 laddove l'indice di smaltimento risulta pari allo 0,67 e il DT pari a 203. I dati disaggregati delle pendenze degli affari più rilevanti e delicati risultano, al 30 giugno 2025, pressoché tutti in diminuzione o comunque stabili. In lieve diminuzione risulta il numero delle sopravvenienze nel settore del contenzioso civile (dopo un periodo di ulteriore riduzione a seguito dell'introduzione a marzo 2023 della Riforma Cartabia), mentre per i settori dei procedimenti speciali (relativamente ai procedimenti di ingiunzione) e delle esecuzioni mobiliari, si registra nell'anno di riferimento un incremento delle sopravvenienze. Viene altresì confermata la positiva tendenza emergente già negli anni precedenti in ordine al numero di procedure mobiliari ed immobiliari definite, ancorché l'anno sia stato caratterizzato dall'aumento del numero di procedure mobiliari iscritte.

Tribunale di Prato

L'art. 3 commi 1-11 del d.lgs. 149/2022, attuativo della l. n. 206 del 2021 interviene a modificare, a dimostrazione dell'importanza della riforma nell'intenzione del legislatore, parte delle disposizioni generali del Codice di procedura civile:

- l'art. 7 c.p.c., elevando a diecimila euro il limite generale di valore della competenza del giudice di pace, con riguardo alle cause relative a beni mobili, ed innalzando a venticinquemila euro il limite di valore per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli (comma 1);
- l'art. 37 c.p.c., limitando la possibilità di rilevare, anche d'ufficio, il difetto di giurisdizione "in ogni stato e grado e del processo";
- l'art. 40 c.p.c., quanto alla disciplina la connessione tra cause assoggettate a riti diversi, che prevede la prevalenza del rito semplificato di cognizione nei casi in cui si determina una connessione "forte" tra una causa sottoposta a tale rito e una causa invece da trattarsi con rito speciale diverso da quelli di cui agli artt. 409 e 422 c.p.c. (comma 2) con la finalità di operare un coordinamento fra l'eventuale coesistenza del nuovo rito semplificato di cognizione e altri riti speciali diversi da quelli in materia lavoristica e di locazione;
- l'art. 47 c.p.c. che introduce modifiche acceleratorie al procedimento del regolamento di competenza;
- l'art. 50 bis c.p.c., sottraendo alla competenza del tribunale in composizione collegiale le cause, aventi ad oggetto l'impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché quelle di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società di persone, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi e le cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima (comma 4). Rimangono, invece, collegiali le cause aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere e le azioni di responsabilità riguardanti organi di società di capitali, in quanto rientranti nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa;

- sono state abrogate le disposizioni relative al curatore speciale del minore, introdotte dalla l. n. 206 del 2021, trasponendo tale disciplina nell'ambito del nuovo Titolo IV bis del Libro II che disciplina il procedimento in materia di persone minorenni e famiglia (comma 5);
- l'art. 96 c.p.c., prevedendo che nei casi di responsabilità aggravata sia possibile comminare alla parte soccombente una sanzione pecuniaria, da versarsi a favore della cassa delle ammende, a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione della giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo (comma 6);
- l'art. 101 c.p.c., introducendo la precisazione per la quale il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, è tenuto ad adottare i provvedimenti opportuni (comma 7);
- l'art. 118 c.p.c. con la previsione di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende della parte che si rifiuti di eseguire un ordine di ispezione a persone o cose comminato dal giudice nel corso dell'istruttoria (comma 8);
- l'art. 121 c.p.c. che afferma i principi di chiarezza e sinteticità degli atti di parte e del giudice (comma 9);
- la disciplina generale delle udienze, introducendo una specifica normativa per lo svolgimento di udienze mediante collegamenti audiovisivi (comma 10), nonché introducendo la possibilità di sostituire l'udienza con lo scambio di note scritte;
- la disciplina relativa alle notificazioni adeguandola alle nuove tecnologie (comma 11).

Si rileva che la riforma consente senz'altro una trattazione più rapida dei procedimenti civili, imponendo alle parti un'allegazione completa sin dall'inizio del procedimento.

Con il c.d. Correttivo Cartabia (d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164):

- è stato riformulato l'art. 171-bis c.p.c., così da rendere più chiara la successione degli adempimenti posti a carico del giudice nella fase introduttiva del processo, per evitare che lo stesso debba ritornare a una fase precedente, in un'ottica di semplificazione e accelerazione delle attività giudiziarie;
- viene favorito e ampliato, nel perimetro della legge delega n. 206/2021, l'utilizzo del rito di cognizione semplificato, che consente di ridurre i tempi del processo;
- è agevolato il recupero dei crediti tramite il decreto ingiuntivo;
- viene ampliata pure ai procedimenti già pendenti la possibilità di emettere ordinanze anticipatorie di accoglimento delle domande manifestamente fondate (art. 183-ter c.p.c.).

Tribunale di Siena

Le principali novità legislative hanno riguardato l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (il 14 luglio 2022) e la riforma del processo civile (per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, salvo eccezioni).

Quanto al codice della crisi (C.C.I.I.), per il momento, i procedimenti unitari pervenuti corrispondono sostanzialmente al numero di prefallimentari sommati ai concordati preventivi e alle procedure da sovraindebitamento. Analogamente, le aperture di liquidazioni giudiziali non sono variate in modo sensibile rispetto alle dichiarazioni di fallimento. Pochissimi (senza variazioni rilevanti) sono i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione. La modifica normativa che non prevede più il cd. automatic stay (ovvero il divieto automatico di inizio/prosecuzione delle azioni esecutive in caso di deposito di domanda di strumento alternativo di risoluzione della crisi) impone al giudice lavoro supplementare dovendo decidere in merito alla conferma delle misure protettive che, però, per il momento, non sono numericamente rilevanti (meno di una decina in tutto). È opportuno che le prossime estrazioni statistiche ministeriali rilevino, con maggiore chiarezza rispetto a quanto è avvenuto nel periodo in esame, anche le procedure di

sovraindebitamento (per i soggetti non sottoponibili a liquidazione giudiziale) che assumono portata statistica crescente.

In relazione alla riforma del procedimento civile, il limitato tempo trascorso non consente di esprimere valutazioni affidabili sull'impatto sul lavoro della sezione. Certamente sono sin d'ora da segnalare le seguenti criticità:

- il nuovo rito ordinario appare troppo farraginoso nella sua fase iniziale. Nel periodo sta aumentando il numero dei procedimenti introdotti con rito semplificato (sensibilmente superiore al precedente rito ex art. 702-bis c.p.c.), che dovrebbe contribuire a snellire i procedimenti civili meno articolati. Essendo di molto differita nel tempo la comparizione delle parti dinanzi al giudice, e successiva alla scadenza delle preclusioni di allegazione ed istruttorie, inevitabilmente le parti tendono a redigere atti sempre più corposi, per rendere difese il più complete possibile. Ciò determina la conseguenza che il giudice, già in sede di verifiche preliminari e poi, ancor di più, in sede di decisioni istruttorie si trova a dover effettuare uno sforzo maggiore rispetto al passato, il che, paradossalmente, porta ad allungare i tempi del processo. È auspicabile che sia utilizzata in modo non restrittivo la possibilità, data dal nuovo art. 648 u.c. c.p.c., di discutere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo prima dell'udienza di trattazione.
- l'estensione di un unico rito famiglia anche alle modifiche delle condizioni di separazione/affidamento figli, con necessità di garantire i più lunghi termini di comparizione previsti dalle nuove norme, sta paradossalmente rallentando le decisioni dei molti casi all'attenzione del Tribunale (che, in precedenza, potevano essere risolti più celermente, essendo sottoposti al più snello rito camerale). In generale, i tempi di comparizione delle parti appaiono troppo ampi per le esigenze delle famiglie, soprattutto nella fase iniziale della crisi familiare. Ciò comporta il ricorso massiccio ai "Provvedimenti indifferibili" di cui all'art. 473 bis.15, procedura utilizzata quasi sempre in modo improprio, senza che ne sussistano i presupposti (pregiudizio imminente e irreparabile o rischio di pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti). Questo, inevitabilmente, crea un circolo vizioso in quanto il giudice, dovendo fissare udienza per la procedura urgente, è costretto a spostare in avanti i tempi di fissazione dell'udienza di comparizione ordinaria, determinando un ulteriore aumento dei ricorsi ex art. 473 bis.15.
- sia per quanto riguarda il rito ordinario che il rito famiglia, la posticipazione della comparizione delle parti dinanzi al giudice ad un momento in cui sono state già esplicitate tutte le difese e avanzati tutti i mezzi di prova, rende molto più difficoltosa la possibilità di trovare una soluzione conciliativa alla controversia, visto anche che, a quel punto, è già stata svolta la parte più importante dell'attività difensiva, con evidente impatto sulle spese di lite. Appare auspicabile la revisione della normativa, prevedendo un'udienza di comparizione delle parti, magari a fini conciliativi o qualora vi siano questioni di rito tali da poter decidere il giudizio, anche prima dell'ordinaria udienza ex art. 183 c.p.c.
- l'aver disciplinato analiticamente il procedimento in materia di violenza domestica, con l'inserimento anche di prescrizioni in tema di gestione dell'udienza e tutela delle parti (art. 473 bis.42: "Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.") determina la necessità di ripensare l'organizzazione delle modalità di tenuta dell'udienza, prevedendo il rafforzamento dei presidi di sicurezza all'interno dell'edificio del Tribunale, oltre a zone in cui le vittime possano attendere senza rischio per la loro incolumità e meccanismi, all'interno del processo telematico, che consentano la possibilità di secretare – sempre a garanzia della sicurezza della vittima (o anche dei minori coinvolti) – alcuni atti di parte o provvedimenti del giudice.
- Non si registrano, al momento, rinvii pregiudiziali alla Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c.

- La riforma – e, in particolare, l'introduzione dell'art. 473-bis.51 c.p.c. che consente la sostituzione dell'udienza con le note scritte di partecipazione, previa rinuncia delle parti alla comparizione personale – ha senz'altro avuto impatto positivo sulla riduzione dei tempi di definizione delle procedure consensuali/congiunte, che trovano esito nel giro di tre mesi dall'introduzione.
- Continua ad apparire di difficile attuazione (ad esempio ove funzionale all'adozione di provvedimenti urgenti) il disposto dell'art. 473-bis.27 c.p.c. (Intervento dei servizi Sociali e Sanitari) attesa la strutturale carenza delle professionalità addette che non riescono a far fronte con celerità alle richieste d'intervento e di relazione, nella maggior parte dei casi oggetto di sollecito.
- Allo stesso modo vi è carenza, negli albi di riferimento, di professionisti psicologi (resisi sempre più importanti per l'ascolto del minore anche in relazione a singoli provvedimenti da adottare nei procedimenti sopra richiamati), di mediatori familiari o altre figure, come quella del coordinatore genitoriale, che non è espressamente nominato nella riforma, pur se può farsi rientrare nella previsione dell'art. 473-bis.26 c.p.c.

2. Andamento dei carichi di lavoro e alle ricadute delle riforme, con specifico focus su alcune materie

Tribunale di Firenze

a) Minori e famiglia

La Sezione sta dando piena attuazione alla normativa che prevede la nomina di un curatore speciale nei procedimenti in cui si prospettano provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. Tale prassi garantisce il rispetto del contraddittorio e la tutela effettiva del best interest of the child. L'ascolto diretto dei minori è divenuto prassi consolidata e viene effettuato con regolarità, prevalentemente in orario pomeridiano, al fine di favorire la partecipazione consapevole del minore al procedimento.

I magistrati della Sezione fanno ampio ricorso alle udienze cartolari nei casi previsti dalla normativa, in particolare per il conferimento degli incarichi ai Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) e per la precisazione delle conclusioni. Tale modalità consente una significativa riduzione dei tempi procedurali: il termine tra l'ammissione della CTU e il conferimento dell'incarico è attualmente contenuto entro una settimana, e comunque non oltre i 15 giorni.

La Sezione rispetta rigorosamente il termine di 90 giorni per la fissazione della prima udienza, come previsto dal rito familiare introdotto dalla riforma Cartabia (in vigore dal 1° marzo 2023), salvo i casi in cui il termine ricomprenda il periodo feriale o siano necessarie notifiche all'estero. I giudici privilegiano la discussione orale in prima udienza, con immediata trattazione collegiale e deposito di sentenze definitive entro un termine medio di cento giorni dal deposito del ricorso.

Si segnala un significativo incremento dei procedimenti di vigilanza sui minori, di competenza dei Giudici Tutelari: da 52 nel periodo 1/07/2023 – 30/06/2024 a 92 nel periodo 1/07/2024 – 30/06/2025. Si tratta di un aumento riferibile alla tendenza dei magistrati a definire i provvedimenti contenziosi in caso di problematiche relazionali e personali dei membri della famiglia non risolvibili in tempi brevi, rimettendo al giudice tutelare di seguire l'andamento dei percorsi di sostegno familiare.

Si rileva un incremento percentuale dei casi in cui il Tribunale è chiamato a intervenire in situazioni familiari caratterizzate da:

- disagio psichico dei genitori o dei minori;
- rifiuto del minore di relazionarsi con uno dei genitori;
- rifiuto della frequenza scolastica e difficoltà nei rapporti con i pari;
- dipendenze (sostanze stupefacenti, alcol, ludopatia) sia dei genitori che dei minori.

Tali situazioni richiedono una stretta collaborazione con i servizi territoriali, la cui competenza è apprezzata, ma si evidenzia una carenza di risorse rispetto all'aumento dei casi problematici.

La riforma Cartabia in materia di famiglia e minori è valutata positivamente dalla Sezione. Essa ha consentito una maggiore rapidità nella definizione dei procedimenti, garantendo al contempo la pienezza del contraddittorio e valorizzando la specializzazione della Sezione nella trattazione delle controversie familiari.

b) Crisi d'impresa

La Presidente della Quinta Sezione Civile relaziona in tal senso:

I dati forniti dalla cancelleria evidenziano una riduzione delle nuove iscrizioni (dalle 443 dell'anno 1.7.2022 – 30.6.2023 alle 379 dell'anno 1.7.2023 – 30.6.2024 a 249 nel periodo 1.7.2024-30-6-2025) nella misura del 19,4 % rispetto all'anno precedente riferibile presumibilmente ad un incremento delle procedure negoziate. Al contempo si registra una diminuzione delle definizioni (da 397 nel 2024 a 371), che si attribuisce sia alle difficoltà interne della Sezione – da ottobre 2023 orfana del presidente di sezione fino al novembre del 2024 e con un componente del TI adibito a compiti di coordinamento e alla presenza nel collegio concorsuale di ben 3 magistrati che fruiscono di esonero parziale – sia dalle più farraginose e meno efficienti modalità di gestione del processo, già sopra riferite. Tuttavia, le definizioni superano di gran lunga le sopravvenienze (371 contro 249) con un indice di ricambio soddisfacente del 1,49% (migliorato rispetto al di 1,28). La produttività media dei magistrati si attesta su 92,75 definizioni, adeguata tenuto conto della complessità dei procedimenti.

Circa le procedure concorsuali evidenzia che l'entrata in vigore del CCII ha provocato un deciso aumento del carico di lavoro, dacché è stato introdotto (artt. 12 e ss.) l'istituto della composizione negoziata che, seppur stragiudiziale, prevede in alcuni casi l'intervento giudiziale andando ciò a determinare, in primo luogo, per il caso di richiesta di misure protettive e cautelari – che quasi automaticamente accompagna ogni procedura di negoziazione e la quale impone al giudice tempi di risposta strettissimi sia nella fissazione dell'udienza che nella decisione – la necessità di ricalendarizzare le udienze al fine di trattare in via prioritaria la richiesta stessa, essendo frequente la necessità di convocare un numero elevato di creditori; in secondo luogo, per il caso in cui debitore chieda provvedimenti cautelari "atipici", un conseguente aumento della complessità della decisione nonché la necessità di svolgimento di lavoro aggiuntivo da parte dei magistrati.

Ancora nell'ambito della composizione negoziata, il giudice è chiamato a rilasciare autorizzazioni per una serie di atti (art. 22 CCII) che spesso richiedono complesse e celeri decisioni, da prendere anche ad horas. Inoltre, sono state modificate le procedure da sovraindebitamento, con l'introduzione, in particolare, della procedura di liquidazione controllata (art. 268 CCII) alla quale sempre più spesso ricorrono i debitori, per gli indubbi vantaggi che essa presenta e che la rende preferibile anche rispetto alle ordinarie procedure

esecutive – il che lascia prevedere un “travaso” di procedure dall’esecuzione individuale a quella concorsuale, con aggravio del carico di lavoro del collegio.

c) Rapporti bancari

Il Presidente della Terza Sezione Civile rappresenta che:

Allo stato appare condivisibile in particolare l'introduzione del modello di rito semplificato di cognizione (artt. 281 decies e ss. c.p.c.), con cui è stato sostanzialmente sostituito il precedente rito sommario di cognizione di cui all'articolo 702 bis cpc, oggi abrogato, eliminando alcune criticità connesse alla vecchia disciplina. Trattasi di istituto che ha trovato buon riscontro negli operatori pratici, così come si evince dai dati statistici che evidenziano un maggior numero di tali procedure rispetto al recente passato. Sottolinea che negli ultimi tempi vi è stato un notevole impiego di tale istituto soprattutto in materia di contenzioso bancario, essendo state promosse nel corso del 2025 numerose cause con natura documentale e con caratteristiche di serialità.

d) Immigrazione/protezione internazionale

Il Magistrato Coordinatore della Quarta Sezione Civile, specializzata in Immigrazione e Protezione Internazionale, rileva che la Sezione tratta materie eterogenee e di notevole impegno, spesso caratterizzate da urgenza (art. 8 L. 24/2017 e 696-bis cpc, decreti ingiuntivi) ma non c'è dubbio che le competenze di maggiore rilievo sociale sono proprio quelle relative all'immigrazione.

In particolare, i ricorsi ex art. 35 cit. sono presentati da soggetti in situazioni di grave disagio e vulnerabilità. L'allungamento abnorme dei tempi per l'esame delle tante domande, sia in sede amministrativa, che in quella giurisdizionale comporta una situazione “bloccata” di migliaia e migliaia di soggetti che permangono nel territorio senza poter avviare una vera integrazione. La situazione è critica per gli uffici amministrativi, per gli uffici giurisdizionali, per gli operatori in genere e soprattutto per i richiedenti asilo. Il protrarsi di questa situazione, oltretutto, comporta notevoli spese a carico dello Stato.

Come già segnalato nelle precedenti relazioni, non è cessata l'esigenza di concreti interventi di integrazione delle risorse per chi si occupa di tale materia, per le evidenti ricadute, anche sociali, del permanere dell'arretrato. Si ribadisce infatti che dal 2022, in maniera ancor più significativa nel 2023 e ancor più nel 2024 e 2025 i flussi di iscrizione di procedimenti di immigrazione sono in forte risalita rispetto agli anni precedenti (è ripresa a pieno ritmo dopo il periodo pandemico l'attività delle Commissioni per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze e di Livorno) e che, se solo si considera l'attuale situazione nazionale sul fronte degli sbarchi e delle modifiche legislative, è assolutamente prevedibile un ancor più significativo incremento dei procedimenti giudiziari conseguenti alle impugnazioni delle decisioni negative della P.A., anche per l'interpretazione di molte disposizioni di legge. Il che pone un problema specifico sul disposition time, obiettivo PNRR destinato anch'esso, come di fatto si è già verificato aumentando il DT, nella materia “Stato della persona e diritti della personalità” di cui si occupa la sezione, da quota 549 nel 2022 a 835 nel 2023 per poi balzare a quota 1213 nel 2024 (ultimo dato disponibile).

e) Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale

La riforma "Cartabia" ha riguardato solo marginalmente il rito lavoro. Vi è stata l'introduzione del Capo I-bis "Delle controversie relative ai licenziamenti" del Titolo IV del cpc, modifica che, di fatto, ha avuto un impatto relativo sul contenzioso in materia di licenziamenti. A tal proposito il Presidente della Sezione Lavoro relaziona:

Il nuovo art. 441 bis cpc non ha avuto riflessi sulla fissazione delle udienze, che hanno continuato ad essere separate rispetto al restante contenzioso (in effetti l'organizzazione della Sezione contemplava già udienze dedicate ai licenziamenti da trattarsi con lo speciale rito previsto dall'art 1 commi 47 e ss. l. 42/12 (cd "rito Fornero"), mentre sui tempi di definizione è possibile effettuare una prima analisi. Si osserva infatti che nel periodo in considerazione sono stati iscritti n. 142 procedimenti ex art. 414 e 441bis c.p.c. e definiti, nello stesso arco di tempo, n. 100 procedimenti. Il dato relativo al tempo di definizione dà una durata media (tendenziale) di gg. 209 e un DT pari a mesi 16,5 che in proiezione restituisce un tempo stimato di definizione oltremodo ragionevole e in linea con le aspettative della riforma.

Ciò sembra inoltre confermare quanto previsto già nella precedente relazione riguardo al fatto che l'abrogazione del rito Fornero (che, come è noto, prevedeva la scissione del procedimento di primo grado in due fasi, una a cognizione sommaria e una a cognizione piena, che, – per regola tabellare–, venivano trattate da giudici diversi) avrebbe potuto produrre ricadute sui carichi di lavoro quanto meno nell'ambito dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti a tutela reintegratoria. Per il resto, come è stato già rappresentato nella precedente relazione, le ulteriori modifiche introdotte in materia di licenziamenti individuali (441 ter rubricato "Licenziamenti del socio della cooperativa" e 441 -quater, rubricato "Licenziamento discriminatorio") hanno codificato principi giurisprudenziali già consolidati nelle decisioni della sezione.

Tribunale di Arezzo

a) Minori e famiglia

A livello strettamente organizzativo, l'introduzione di un rito contenzioso anche per i procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio e di modifica dei provvedimenti in materia di famiglia, in precedenza soggetti al rito camerale di cui all'articolo 747 del codice di procedura civile, ne ha imposto la gestione da parte della cancelleria del contenzioso civile anziché della volontaria giurisdizione, rendendo necessaria, anche in tempi brevi e con notevoli disagi, una diversa distribuzione ed un diverso impiego del personale.

A livello strettamente processuale, invece, la previsione dei termini pur ordinatori di cui all'articolo 473 bis.14 del codice di procedura civile molto spesso non si concilia con domande di carattere oggettivamente e soggettivamente urgente, avanzate nello stesso ricorso introduttivo, rendendo così necessario spesso un massiccio ricorso ai provvedimenti di urgenza di cui all'articolo 473 bis.15 del codice di procedura civile. Ciò si è verificato in particolare nell'ultimo periodo di sospensione dei termini processuali, notoriamente caratterizzato dall'aumento di domande relative alla scelta della scuola per i figli minorenni.

Deve rilevarsi inoltre come l'introduzione di una specifica disciplina in ordine alle richieste istruttorie delle parti abbia spesso indotto i difensori a ritenere quasi obbligatoria un'attività istruttoria, soprattutto orale, da parte del giudice, senza però tener conto che non tutti i

mezzi di prova (soprattutto quella testimoniale) previsti nel nostro ordinamento sono compatibili con la particolare natura dei diritti oggetto, invece, di questi giudizi.

Così come la previsione dell'obbligo di ascoltare il minore, in caso di rifiuto ad incontrare un genitore, ha indotto talvolta l'equivoco per cui l'ascolto sarebbe comunque obbligatorio a prescindere dai presupposti generali per l'ascolto del minore di cui, oggi all'articolo 473 bis. 4 del codice di procedura civile.

b) Crisi d'impresa

Dinanzi al Tribunale di Arezzo non hanno trovato particolare spazio i nuovi istituti di regolazione della crisi contemplati dal cosiddetto "Codice della crisi" entrato in vigore il 15 luglio 2022 e per il vero neppure quelli tradizionali (in particolar modo gli accordi di ristrutturazione e i concordati preventivi), pur rimodellati e resi per certi versi più accessibili da parte delle imprese, i quali sono stati poco utilizzati, come si evince agevolmente dai dati di iscrizione a ruolo.

Si registra, inoltre, la prosecuzione del trend di calo delle liquidazioni giudiziali, che anche sul piano qualitativo risultano mediamente meno complesse rispetto alle procedure degli anni passati (probabilmente perché il ricorso da parte del creditore, il più delle volte, giunge quando ormai lo stato di decozione si è tradotto nella cessazione dell'impresa, con dismissione "in proprio" degli asset attivi).

A questo trend riduttivo, tuttavia, si associa una tendenza al rialzo delle liquidazioni controllate, mentre invece gli altri istituti concernenti il fenomeno del sovraindebitamento (concordato minore e accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore) non stanno avendo particolare fortuna.

Da ultimo, va segnalato che nell'ultimo anno si è assistito a un sensibile aumento dei ricorsi volti alla conferma di misure protettive da parte di imprese che hanno intrapreso il percorso della composizione negoziata, istituto introdotto nel nostro ordinamento in tempi relativamente recenti e che finalmente anche nel circondario aretino sta cominciando a essere applicato in maniera significativa.

Sul piano più prettamente organizzativo, è opportuno evidenziare che l'introduzione del procedimento unitario non sempre ha agevolato la trattazione dei ricorsi, forse anche a causa di una certa rigidità del S.I.E.C.I.C.

c) Rapporti bancari

Da un punto di vista normativo, non si è assistito a novità di rilievo per il settore in esame, fatta eccezione per le modifiche apportate dalla cosiddetta "Riforma Cartabia" al rito processuale civile le quali, tuttavia, hanno investito tutte le controversie in materia civile.

Particolarmente impattante dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro è stata, tuttavia, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 9479 del 6 aprile 2023. Al fine di darne effettiva attuazione, i giudici tabellarmente competenti in materia, d'intesa con i Giudici di Pace, hanno concordato di richiedere alla parte ricorrente che abbia agito in sede monitoria nei confronti del consumatore le seguenti integrazioni, ai sensi dell'articolo 640 del codice di procedura civile:

- la produzione del contratto ed il certificato di residenza dell'ingiunto;

- di specificare sulla base di quali clausole contrattuali si fonda il credito fatto valere in via monitoria per capitale, interessi, penali, onere accessori ecc. da indicare separatamente nei rispettivi importi;
- di specificare in particolare se nel contratto siano contenute le seguenti clausole e se il credito fatto valere si fonda su tali clausole:
 - a) clausola derogatoria della competenza e della giurisdizione; clausola penale ed eventuali ragioni per le quali la stessa non sia di importo "manifestamente eccessivo";
 - b) clausola che disciplina gli interessi moratori ed eventuali ragioni per le quali tali interessi non debbano ritenersi di importo "manifestamente eccessivo";
 - c) clausola contenente i presupposti per la decadenza dal beneficio del termine in deroga all'articolo 1186 del codice civile ed eventualmente il ricorrere in fatto dei presupposti previsti dall'articolo 1186 del codice civile.

d) Immigrazione/protezione internazionale

Nulla da segnalare in quanto la competenza in materia di immigrazione e protezione internazionale è distrettuale e quindi non appartiene al Tribunale di Arezzo.

e) Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale

La novità più rilevante è stata quella del rito unico per il licenziamento (l'abrogazione del cosiddetto "rito Fornero"), la quale però – allo stato – non ha inciso in maniera significativa sulle tempistiche di trattazione.

Tribunale di Grosseto

a) Minori e famiglia

Le modifiche legislative inerenti al giudizio ordinario di cognizione hanno interessato anche il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis e ss. c.p.c.), nel tentativo di concentrare la fase introduttiva e di trattazione della causa e di ridurre i termini processuali (art. 473-bis. 17 e 21), con l'inevitabile estensione anche in tale ambito delle criticità summenzionate.

In proposito, in ogni caso, deve riscontrarsi un effetto sicuramente positivo del disposto:

- dell'art. 473-bis.6 che, imponendo al giudice di procedere senza ritardo all'ascolto del minore (in caso di rifiuto a incontrare uno o entrambi i genitori o in caso di allegazioni di condotte ostacolanti), ha in concreto permesso, mediante il sollecito intervento equilibratore del Tribunale, di prevenire la cronicizzazione di situazioni di pregiudizio per la prole, permettendo anche di giungere all'immediata conciliazione della lite;
- dell'art. 473-bis.8 che, allo stesso modo, ha permesso nei fatti al giudice – in presenza di una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte dei genitori – di avere una più compiuta rappresentazione della condizione e degli interessi della prole e di disinnescare, a tutto vantaggio di quest'ultima (in particolar modo mediante l'attribuzione al curatore di specifici poteri di rappresentanza sostanziale), il rischio di un aggravamento del conflitto genitoriale in atto;

- dell'art. 473-bis.10 che ha consentito alle parti, seppure quasi sempre dopo un ampio confronto con l'autorità giudiziaria, di comprendere e sfruttare i benefici – anche e soprattutto per la prole – di una ricomposizione extragiudiziale del conflitto;
- dell'art. 473-bis.26, che in alcune occasioni ha permesso – anche in questo caso all'esito di una diffusa opera di sensibilizzazione dell'autorità giudiziaria in merito ai benefici di una spontanea ricomposizione del conflitto genitoriale e a fronte della effettiva presa di coscienza delle parti della opportunità di acquisire migliori competenze per la gestione della crisi familiare – di disinnescare il possibile aggravarsi del conflitto genitoriale in atto;
- degli artt. 473bis.40 e ss. c.p.c. che permettendo una trattazione prioritaria ai giudizi connotati da violenza di genere o domestica, di fatto, ha garantito la possibilità di interrompere sollecitamente situazioni di particolare pregiudizio per la prole e per il partner più fragile.

È di tutta evidenza, però, che il sollecito ascolto del minore nei casi di cui all'art. 473-bis.6 c.p.c., la prioritaria trattazione dei fascicoli sopra citati e lo svolgimento – in particolare nel corso della prima udienza – di una seria e consistente attività di sensibilizzazione delle parti (nel preminente interesse della prole) all'avvio di percorsi di implementazione delle competenze genitoriali nella gestione del conflitto, non possano che imporre al giudice uno consistente impegno di risorse, producendo il rischio di un possibile rallentamento della definizione dei giudizi di più risalente iscrizione.

Sempre in materia di minori, neppure sembra aver dato frutti rilevanti l'attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 149/22, in quanto risultano trasmesse alla cancelleria del Tribunale soltanto tre autorizzazioni notarili, che tuttavia riguardano la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene non solo un minore, ma anche un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno.

b) Crisi d'impresa

Secondo quanto già illustrato nella precedente relazione, l'entrata in vigore, il 15 luglio 2022, del codice della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) e dei successivi decreti correttivi hanno introdotto una profonda e radicale innovazione della disciplina concorsuale, anche attuando la c.d. direttiva Insolvency.

In estrema sintesi, gli obiettivi fondamentali della suddetta riforma sono rappresentati, da un lato, dalla tempestiva emersione della crisi e, dall'altro, dalla maggiore efficienza delle procedure concorsuali. Ciò richiede una sempre maggiore specializzazione dei magistrati e dei professionisti che operano nelle procedure, l'efficienza nella liquidazione dell'attivo, l'effettiva apertura al mercato delle procedure competitive, l'efficacia dell'azione di accertamento delle responsabilità, favorita dal miglioramento dei flussi informativi tra professionisti, giudice delegato e Procura della Repubblica attraverso l'adozione di protocolli d'intesa e circolari.

Inoltre con l'introduzione di nuovi procedimenti con caratteristiche cautelari tipizzate, da esaurire in tempi molto brevi, quali i procedimenti relativi a misure protettive e cautelari nell'ambito della composizione negoziata della crisi di impresa (art 19 CCI) e le misure cautelari e protettive in genere (art. 54 CCI) la materia concorsuale, già di per sé caratterizzata dall'urgenza, richiede agli uffici un apparato organizzativo tale da garantire

tempistiche di svolgimento dell'attività giurisdizionale quanto più contenute possibile, trattandosi di procedimenti funzionalmente volti ad intercettare tempestivamente l'insolvenza delle imprese per prevenire l'aggravamento dei dissesti, conservare – laddove possibile – gli asset aziendali e assicurare un miglior soddisfacimento ai creditori.

Va, infine, evidenziato che l'introduzione di numerosi procedimenti di regolazione della crisi alternativi alla liquidazione giudiziale e al concordato preventivo, nonché la previsione di altrettanti procedimenti anche per i soggetti non fallibili sovra indebitati, ha determinato un'impennata nelle iscrizioni al ruolo rispetto agli anni precedenti, con evidenti ricadute sul carico di lavoro del settore delle procedure concorsuali e della gestione del ruolo da parte del magistrato assegnatario del ruolo.

c) Rapporti bancari

Nulla da rilevare, salve le considerazioni compiute sul nuovo rito.

d) Immigrazione/protezione internazionale

La materia non rientra nelle competenze del Tribunale di Grosseto.

e) Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale

Com'è noto, la riforma Cartabia ha positivizzato e, di fatto, istituzionalizzato nuove modalità di gestione dell'udienza nelle forme già previste nel contesto della legislazione emergenziale. Nel rito del lavoro si registra presso questo Tribunale un generale incremento delle udienze in trattazione scritta (art. 127-bis c.p.c.), forma riservata in special modo a quelle seriali con una parte pubblica e a quelle, in genere, ove le parti ne fanno espressa e congiunta richiesta, non risultando peraltro mai pervenute opposizioni nel periodo in esame alla modalità cartolare disposta dal Giudice.

L'art. 9 del D.Lgs. 149/2022 ha poi inserito il nuovo art. 2-ter al D.L. 132/2014, secondo cui le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita per le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale (al contrario di quanto avviene per le altre materie espressamente indicate all'art. 3 D.L. 132/2014). Aspetto che ha certamente inciso sulla circostanza oggettiva per cui tale novum non ha avuto effetti concreti sulla riduzione del contenzioso.

Contenzioso che ha invece subito un generale incremento in materia di lavoro, visto che le sopravvenienze del periodo 1.7.2023 - 30.6.2024 sono state di 967 fascicoli, ben 185 in più rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente alla Riforma. Tale incremento è relativo soprattutto al contenzioso tra il mondo del precariato scolastico (relativo al personale docente e non docente) e il Ministero dell'istruzione.

Si conferma l'aumento delle cause di impugnativa di licenziamento, sia di quelle ove non è avanzata domanda di reintegra che, in specie, di quelle di cui all'art. 441-bis c.p.c. (norma introdotta dalla riforma Cartabia e in vigore dal 28 febbraio 2023).

Come già segnalato nella relazione del 2024, l'incremento appare motivato dalla previsione generale del carattere prioritario nella trattazione di tali cause rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, introdotto dall'art. 441-bis c.p.c. per tutte le controversie aventi a oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro.

Tribunale di Livorno

a) Minori e famiglia

L'estensione dell'unico rito famiglia anche alle modifiche delle condizioni di separazione/affidamento figli, con necessità di garantire i più lunghi termini di comparizione previsti dalle nuove norme, sta paradossalmente rallentando le decisioni dei moltissimi casi, i quali, in precedenza, potevano essere risolti più celermente, essendo sottoposti al più snello rito camerale. In generale, i tempi di comparizione delle parti appaiono troppo ampi per le esigenze delle famiglie, soprattutto nella fase iniziale della crisi familiare. Ciò comporta il ricorso massiccio alla richiesta di "provvedimenti indifferibili" di cui all'art. 473 bis.15, procedura utilizzata quasi sempre in modo improprio, senza che ne sussistano i presupposti (pregiudizio imminente e irreparabile o rischio di pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti). Questo, inevitabilmente, crea un circolo vizioso in quanto il giudice, dovendo fissare udienza per la procedura urgente, è costretto a spostare in avanti i tempi di fissazione dell'udienza di comparizione ordinaria, determinando un ulteriore aumento dei ricorsi ex art. 473 bis.15.

Sia per quanto riguarda il rito ordinario che il rito famiglia, la posticipazione della comparizione delle parti dinanzi al giudice ad un momento in cui sono state già esplicitate tutte le difese e avanzati tutti i mezzi di prova rende molto più difficoltosa la possibilità di trovare una soluzione conciliativa alla controversia, visto anche che, a quel punto, è già stata svolta la parte più importante dell'attività difensiva, con evidente impatto sulle spese di lite.

L'aver disciplinato analiticamente il procedimento in materia di violenza domestica, con l'inserimento anche di prescrizioni in tema di gestione dell'udienza e tutela delle parti (art. 473 bis.42: "Il giudice e i suoi ausiliari tutelano la sfera personale, la dignità e la personalità della vittima e ne garantiscono la sicurezza, anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti.") determina la necessità di ripensare l'organizzazione delle modalità di tenuta dell'udienza, prevedendo il rafforzamento dei presidi di sicurezza all'interno dell'edificio del Tribunale, oltre a zone in cui le vittime possano attendere senza rischio per la loro incolumità e meccanismi, all'interno del processo telematico, che consentano la possibilità di secretare – sempre a garanzia della sicurezza della vittima (o anche dei minori coinvolti) – alcuni atti di parte o provvedimenti del giudice.

b) Crisi d'impresa

Quanto al codice della crisi (C.C.I.I.), i procedimenti unitari pervenuti corrispondono sostanzialmente al numero dei procedimenti prefallimentari sommati ai concordati preventivi e alle procedure da sovraindebitamento (salvo un incremento delle procedure di sovraindebitamento). Analogamente, le aperture di liquidazioni giudiziali non sono variate in modo sensibile rispetto alle dichiarazioni di fallimento. Pochi (senza variazioni rilevanti) sono i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione, così come le procedure di Concordato Semplificato. Tale situazione, già segnalata nella relazione dell'anno passato, è rimasta sostanzialmente invariata.

La modifica normativa, che non prevede più il cd. automatic stay (ovvero il divieto automatico di inizio/prosecuzione delle azioni esecutive in caso di deposito di domanda di accesso ad uno strumento alternativo di risoluzione della crisi), ma il cd. stay on demand, impone al giudice un lavoro supplementare dovendo decidere in merito alla conferma delle misure protettive che, per il momento, non sono numericamente rilevanti (meno di una decina nell'anno).

Sono invece aumentate le procedure di sovraindebitamento: 20 nel 2020; 25 nel 2021; 29 nel 2022, 28 nel 2023; 55 nel 2024; già oltre 35 nei primi 8 mesi del 2025. In particolar modo sono aumentati i procedimenti di liquidazione controllata, introdotti ad istanza del debitore, che nell'ultimo anno (dal 1.7.2024 al 30.6.2025) sono stati 45, mostrando un netto incremento rispetto all'anno precedente (dal 1.7.2023 al 30.6.2024) quando furono 29.

c) Rapporti bancari

Per quanto riguarda il contenzioso bancario nel periodo 1.7.2024 – 30.6.2025 si è registrata una riduzione delle iscrizioni a ruolo rispetto al periodo 1.7.2023 – 30.6.2024. Infatti, le nuove iscrizioni in tali materie sono state rispettivamente nel periodo 1.7.2023 – 30.6.2024 n. 71 e nel periodo 1.7.2024 – 30.6.2025 n. 63, come risulta dai dati estraibili dal pacchetto ispettori.

d) Immigrazione/protezione internazionale

Nessun dato specifico riportato.

e) Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale

Per quanto riguarda l'ufficio lavoro non sono ancora apprezzabili gli effetti sulle pendenze della modifica ad opera del D.L. 8.8.2025 del 4° comma all'art. 445 bis c.p.c.

Parimenti non sono ancora apprezzabili gli effetti sul contenzioso previdenziale del D. Lgs. 62/2024, che modificando la L. 104/92 ha introdotto, da un lato, un procedimento valutativo di base per accertare la disabilità e, dall'altro, la definizione di accomodamento ragionevole.

Si può evidenziare, infine, che viene garantita la trattazione prioritaria delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, come previsto dall'art 441 bis c.p.c., fissando entro massimo 60 giorni la prima udienza e concentrando anche la fase istruttoria e quella decisionale.

Tribunale di Lucca

a) Minori e famiglia

Ogni considerazione rischia di rivelarsi effimera, tenuto conto della imminente costituzione dei nuovi Tribunali per le persone, le famiglie e i minori, che determinerà la concentrazione delle competenze in un'unica autorità giudiziaria e conseguenti stravolgimenti organizzativi.

Ciò che può in ogni caso affermarsi – allo stato dell'arte – è che la riforma in vigore ha già comportato una diversa distribuzione del carico di lavoro negli uffici giudiziari, conseguente all'introduzione del rito unico. Invero, nei tribunali di medie dimensioni come quello di Lucca, il filtro dell'udienza presidenziale costituiva una risorsa rilevante sia ai fini di una prospettiva conciliativa sia ai fini di una riduzione del carico lavorativo gravante sui magistrati della sezione. A seguito della riforma, i colleghi del settore famiglia si trovano a dover organizzare diversamente il calendario d'udienza, per fare spazio alla prima udienza di comparizione dei coniugi, prima trattata dal presidente; udienza destinata a rilevante durata al fine di valorizzare gli spazi di una possibile definizione conciliativa della causa.

Condivisibile e giustificata appare la previsione relativa alla forma dei provvedimenti decisorii in materia di famiglia, presentando gli stessi profili di complessità analoghi alle cause ordinarie; si tratta, infatti, di procedimenti destinati ad essere conclusi con sentenza.

La specializzazione dei magistrati assegnati alla materia della famiglia, trattata esclusivamente dal Collegio I, costituisce un elemento positivo nella resa dell'ufficio ed in vista della istituzione dei Tribunali per le persone, le famiglie e i minori.

Per quanto concerne l'auspicato effetto deflattivo correlato all'introduzione del cd. doppio binario in materia di autorizzazioni ex art. 374 c.c. (giudice tutelare o notaio), va rilevato che la nuova competenza notarile alternativa introdotta dall'art. 21 del D.L.vo n. 149/2022 ha trovato scarsissima applicazione, rimanendo costantemente elevato il numero delle parti che – per evidenti ragioni di carattere economico – preferiscono adire il giudice tutelare.

b) Crisi d'impresa

Dopo una riduzione dei procedimenti concorsuali sopravvenuti negli anni 2020 e 2021 e nei primi mesi del 2022, conseguente alle norme emergenziali emanate in occasione della pandemia Covid 19, da settembre 2022 vi è stato un graduale aumento delle istanze di liquidazione giudiziale e di accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi d'impresa, nonché del ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, che si è poi consolidato nello scorso biennio.

Come era prevedibile, l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa ha avuto significative ricadute sul lavoro giudiziario.

A titolo meramente esemplificativo:

1. nella legge fallimentare la domanda di concordato preventivo, anche con riserva, determinava il cd. automatic stay delle azioni esecutive e cautelari (art. 168 legge fall.), mentre nel CCII è necessario apposito procedimento, simil-cautelare, di conferma delle misure protettive richieste;
2. la legge fallimentare non prevedeva gli istituti della composizione negoziata della crisi d'impresa o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, in relazione ai quali l'autorità giudiziaria è chiamata a vario titolo ad intervenire;
3. nella legge fallimentare e in quella sul sovraindebitamento l'esdebitazione andava richiesta dal debitore, mentre nel CCII in diversi casi (e anche in relazione alle società) essa va disposta d'ufficio, previa attivazione di apposito subprocedimento;
4. la nuova liquidazione controllata ha un ambito applicativo ben più esteso della vecchia liquidazione giudiziale.

In termini generali, anche per effetto delle novità in tema di concordato in continuità aziendale con la possibilità di ristrutturazione trasversale dei debiti e di procedure di composizione della crisi del consumatore/professionista/impresa minore, si può dire che il CCII determina un significativo aumento dell'area di intervento giurisdizionale nel settore della crisi d'impresa.

Va segnalato il sensibile aumento del ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, passate da 32 a 59, in stragrande maggioranza liquidazioni controllate.

c) Rapporti bancari

Non è agevole fornire un quadro completo di tali controversie utilizzando i codici oggetto ministeriali, in quanto alle 74 cause iscritte come "bancari" e "contratti bancari" bisognerebbe aggiungere tutte le opposizioni all'esecuzione mobiliare ed immobiliare, le azioni revocatorie ed altre tipologie di azioni se relative a rapporti bancari.

Va comunque evidenziato l'effetto deflattivo dei recenti arresti della Corte di Cassazione in materia, che hanno determinato il venir meno di intere tipologie di cause seriali, riguardanti soprattutto il mutuo fondiario.

d) Immigrazione/protezione internazionale

Non pertinente.

e) Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale

In proposito va detto che alcune novità normative nel settore della scuola pubblica, non riconducibili tuttavia alla cd. riforma Cartabia, hanno dato luogo a numerose controversie seriali, quali – ad esempio – la cd. "carta docente" e la nuova disciplina delle supplenze scolastiche.

Da segnalare invece, più propriamente, il nuovo testo dell'art. 441 bis c.p.c., finalizzato ad assicurare una trattazione prioritaria delle controversie di impugnazione di licenziamenti nelle quali sia proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro; nella stessa norma si prevedono meccanismi diretti alla più spedita definizione dei procedimenti (ad es. in tema di domande connesse o riconvenzionali). Al riguardo, è stato adottato uno specifico provvedimento organizzativo cui ha fatto seguito l'individuazione di apposite udienze mensili dedicate alla trattazione delle cause di licenziamento, al fine di operare, come già avvenuto per le cause introdotte con il rito Fornero, una concentrazione ed una riduzione dei tempi di definizione.

La semplificazione introdotta dal legislatore nel 2022, che ha ripristinato l'unicità del rito, va sicuramente apprezzata: tutte le controversie in materia di licenziamento sono ora assoggettate alla disciplina di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c., con conseguente abrogazione dello speciale procedimento previsto dalla L. n. 92/2012.

La modalità di svolgimento da remoto ex art. 127 bis c.p.c. è stata proficuamente usata dai magistrati del lavoro, consentendo siffatta modalità l'oralità e la piena articolazione della dialettica processuale. Il significativo incremento delle cause in materia di lavoro potrebbe suggerire, quanto meno per certe tipologie di controversie, l'introduzione della mediazione obbligatoria.

Tribunale di Pisa

a) Minori e famiglia

La riforma nei procedimenti di famiglia ha apportato una notevole velocizzazione soprattutto nei procedimenti semplici, in particolare separazioni e divorzi in cui il contenzioso si concentra sulle statuizioni patrimoniali. L'eliminazione della fase presidenziale ha consentito un risparmio di energie processuali, evitando la reiterazione di attività analoghe e la possibilità di ulteriori memorie dopo la prima udienza. Nei procedimenti documentali o

contumaciali, il procedimento può esaurirsi in una sola udienza, andando in decisione senza neppure le memorie conclusionali.

Nei procedimenti riguardanti minori, in cui emergano inadeguatezze genitoriali o situazioni di pregiudizio (in crescita, anche per la trasmissione al Tribunale dei procedimenti già iscritti al Tribunale per i Minorenni), la fase urgente e cautelare dei provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis 16 c.p.c. o dei procedimenti con allegazioni di violenza intra familiare, spesso espletata anche inaudita altera parte e con termini estremamente contratti, ha assunto grande rilievo sia in termini numerici sia per la mole di lavoro istruttorio e decisorio da effettuare in tempi ristretti. In tali casi, si rende spesso necessaria un'attività istruttoria d'ufficio intensa, come l'ascolto dei minori (obbligatorio per i minori che abbiano compiuto dodici anni, ma anche per i minori di dodici anni con capacità di discernimento), con incarichi ai Servizi Sociali e Sanitari.

Il bilancio della riforma in materia di famiglia e minori è positivo: la valorizzazione dei poteri ufficiosi del giudice e le modifiche apportate dal Titolo IV bis del II Libro del codice di rito stanno consentendo una migliore capacità di risoluzione delle problematiche intra familiari e minorili. Tuttavia, ciò si traduce spesso in un allungamento dei tempi processuali per la decisione finale (ora sempre in forma di sentenza), anche se la regolamentazione dei rapporti (affido dei figli, disciplina delle frequentazioni parentali, ecc.) viene data quasi sempre già in sede di prima udienza o nella fase cautelare precedente.

Si segnala inoltre l'aumento delle nomine di curatori speciali dei minori, figura valorizzata e implementata dalla riforma (artt. 473-bis 7 e 8 c.p.c.), con la previsione di obbligatorietà della nomina a pena di nullità degli atti processuali. Il Tribunale di Pisa ha adottato una giurisprudenza che pone a carico dei genitori, e non dell'Erario, il compenso del curatore speciale del minore.

b) Crisi d'impresa

Si registra un notevole aumento delle sopravvenienze in materia di Liquidazione Controllata, procedura concorsuale più semplice e informale della Liquidazione Giudiziale, a cui accedono sempre più soggetti (soprattutto persone fisiche) che aspirano all'esdebitazione. È prevedibile un aumento esponenziale di tali procedimenti.

Per gli altri procedimenti previsti dal CCII si evidenzia il pressoché totale venir meno del ricorso al Concordato preventivo, mentre è in crescita il numero di Accordi di Ristrutturazione, Piani di ristrutturazione e Ristrutturazione dei debiti del consumatore. In aumento anche le richieste di misure protettive nell'ambito di procedure di composizione negoziata della crisi.

Le domande di apertura della liquidazione controllata sono in esponenziale aumento, soprattutto su istanza del sovraindebitato. Tale incremento è favorito dalla presenza di due OCC e di professionisti specializzati nel circondario. Il massiccio aumento di tali domande, la cui istruttoria è relativamente semplice, ha determinato un aggravio dell'attività dell'ufficio.

c) Rapporti bancari

Si è mantenuto il trend in crescita del contenzioso bancario, avente ad oggetto crediti bancari, anche oggetto di cessioni a società di cartolarizzazione e recupero crediti. Il contenzioso interessa vari tipi di procedimenti (decreti ingiuntivi, esecuzioni, opposizioni ai

decreti ingiuntivi) ed è connotato da specifiche criticità: questioni di diritto bancario tecniche e soggette a continue evoluzioni giurisprudenziali, difficoltà di prova delle cessioni (spesso plurime), difficoltà di prova del titolo del credito (contratti risalenti nel tempo).

Le eccezioni e doglianze sollevate, articolandosi in complesse questioni tecnico-contabili, rendono spesso indispensabile il ricorso a consulenze tecniche, impedendo la pronta definizione. La complessità è aggravata dalla recente giurisprudenza comunitaria in materia di tutela del consumatore, che ha comportato il superamento del principio dell'intangibilità del giudicato quando il consumatore non abbia fruito di un effettivo controllo di legalità, anche in presenza di decreti ingiuntivi o altri provvedimenti apparentemente passati in giudicato. Da ciò derivano ricadute anche in sede esecutiva, con la sospensione della procedura esecutiva e l'apertura di parentesi di cognizione prima non proponibili (opposizioni tardive ai decreti ingiuntivi, opposizioni alle esecuzioni).

d) Immigrazione/protezione internazionale

Non risultano dati specifici o rilievi particolari per il settore immigrazione/protezione internazionale nella relazione esaminata.

e) Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale

Si è registrato un incremento della produttività, anche a seguito della presa di possesso del secondo giudice del lavoro, che ha coperto il posto rimasto vacante in organico dal 13.09.2024. Si rileva una leggera diminuzione del numero dei procedimenti pervenuti e un forte incremento del numero dei procedimenti definiti, con contestuale abbattimento della pendenza (da 2128 a 1934). Migliorano sia l'indice di ricambio sia l'indice di smaltimento.

Tribunale di Pistoia

a) Minori e famiglia

Il settore del contenzioso famiglia vede al 30 giugno 2025 pendenti n.148 procedimenti, costituenti il 7,9% del totale delle pendenze, rispetto ai 208 procedimenti del 2023, costituenti il 10,1% del totale e ai 163 procedimenti del 2024, costituenti l'8,8% del totale: si evidenzia pertanto una positiva tendenza di riduzione dell'arretrato anche grazie all'impegno previsto in tabella di gruppo specializzato composto da due magistrati. Le sopravvenienze rispetto al 2024 risultano sostanzialmente stabili.

In ordine al settore minori il dato statistico non evidenzia incrementi particolari nell'ambito della materia complessiva del giudice tutelare. L'esame comparativo dei dati statistici del settore Volontaria Giurisdizione - Giudice tutelare, evidenzia come, nell'anno di riferimento, si assista, in controtendenza rispetto al precedente, ad un aumento delle sopravvenienze complessivamente pari al 15%, laddove risultano corrispondentemente anche aumentate del 10% le definizioni. Il settore nel suo complesso evidenzia d'altra parte una riduzione delle pendenze pari al 10% rispetto all'anno precedente.

b) Crisi d'impresa

Per quanto attiene al settore delle procedure concorsuali, relativamente alle procedure per sovraindebitamento, si registra un aumento delle sopravvenienze di oltre il 25%. I dati SIECIC trasmessi relativi al settore della crisi d'Impresa confermano in ogni caso il sostanziale equilibrio del settore, che continua a mantenersi con andamento positivo grazie

anche agli interventi organizzativi adottati già dal 2018, con previsione di due magistrati per tabella assegnati al settore in questione, comprensivo anche delle esecuzioni e supportato da due magistrati onorari dedicati.

La gestione delle procedure, anche nell'applicazione in concreto delle novità normative (crisi d'impresa) ed in considerazione della necessitata evoluzione dei gestionali, ha visto uno scambio continuativo e proficuo tra magistrati e personale amministrativo.

c) Rapporti bancari

Nulla di particolare da segnalare oltre alle considerazioni generali sul nuovo rito e sulla gestione delle controversie bancarie già riportate nelle sezioni precedenti.

d) Immigrazione/protezione internazionale

Non risultano dati specifici o rilievi particolari per il settore immigrazione/protezione internazionale.

e) Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale

Il settore lavoro e previdenza evidenzia una sopravvenienza rispettivamente di n.946 e 105 procedure nel corso dell'anno di riferimento in stabile aumento già registratosi nel corso del precedente anno. In ogni caso le pendenze rispetto all'obiettivo 2026 risultano contenute in 37 procedure di lavoro e 23 di previdenza da definire entro il 2026 secondo obiettivi PNRR.

Tribunale di Prato

a) Minori e famiglia

Sono state risolte definitivamente le problematiche relative all'unificazione di tutti i procedimenti riguardanti le c.d. "famiglie di fatto" nell'ambito dei procedimenti contenziosi. L'introduzione di un rito unico, con attrazione dei procedimenti contenziosi prima iscritti al registro generale della volontaria giurisdizione (es. ricorsi su affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, ricorsi per modifica ex artt. 710 c.p.c. e 9, legge n. 898/1970) al registro generale degli affari civili contenziosi ha determinato una rilevante semplificazione. Allo stesso tempo, è stato gestito il passaggio dei procedimenti di separazione e divorzio congiunto alla volontaria giurisdizione.

I procedimenti vengono tutti trattati dal giudice assegnatario del fascicolo, a seguito di delega alla trattazione ai sensi dell'art. 473 bis n. 1, sia che si tratti di procedimenti contenziosi che di procedimenti congiunti. Nei procedimenti a domanda congiunta, si è cercato di rendere più agevole e veloce la trattazione, delimitando il perimetro della documentazione da acquisire, sia quanto agli aspetti economici che quanto alle indicazioni inerenti alla prole (ai sensi dell'art 473 bis 51 comma II) facendo sempre salva la possibilità di maggiori approfondimenti istruttori, ove richiesti dalla particolarità di specifici procedimenti. Di norma, e solo nei procedimenti a domanda congiunta, la comparizione personale delle parti viene sostituita dalle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., (salva richiesta delle parti) e non si procede all'ascolto dei minori ai sensi dell'art 473 bis 4 (salva diversa valutazione da parte del giudice designato). Per tali procedimenti, l'impatto della riforma risulta estremamente positivo in quanto, l'assenza della fase presidenziale e la duttilità del procedimento di norma applicato consente la definizione in tempi rapidi di sempre più numerosi procedimenti (di regola non superiori al mese).

Per quanto concerne i procedimenti contenziosi, nell'ambito del diritto di famiglia, la necessità di studiare la nuova riforma e risolvere alcune questioni interpretative ha aumentato il confronto tra magistratura e avvocatura e, in generale la professionalità degli operatori del settore. I procedimenti sono trattati in tempi contenuti; la comparizione personale dei coniugi è fissata nei cento giorni dal deposito del ricorso e l'audizione dei minori, viene sempre effettuata in presenza, nell'apposita aula specificamente approntata per l'ascolto dei minori.

L'attrazione al tribunale ordinario dei procedimenti di cui al primo comma dell'art. 38 disp. att. c.p.c., prima di competenza del tribunale per i minorenni, in pendenza di un procedimento di separazione, divorzio o relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale, ha determinato un aumento del grado di complessità delle controversie, ma indubbiamente ha eliminato le difficoltà che si riscontravano in passato nello scambio di informazioni tra i due uffici, spesso lasciato alla buona volontà dei singoli.

b) Crisi d'impresa

Il periodo in esame copre quasi perfettamente il III° anno di vigenza del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, entrato in vigore il 15.7.2022, consentendo di delineare le principali tendenze che si stanno radicando fra gli operatori del settore.

In particolare, occorre osservare i seguenti dati:

- 1.7.2022 – 30.6.2023, sono stati definiti n. 61 procedimenti unitari, i quali hanno dato luogo all'apertura di n.33 Liquidazione Giudiziarie e di n.5 Liquidazioni Controllate;
- 1.7.2023 – 30.6.2024, sono stati definiti n. 136 procedimenti unitari, i quali hanno dato luogo all'apertura di n.78 Liquidazione Giudiziarie e di n.20 Liquidazioni Controllate;
- 1.7.2024 – 30.6.2025, sono stati definiti n. 148 procedimenti unitari, i quali hanno dato luogo all'apertura di n.79 Liquidazione Giudiziarie e di n.20 Liquidazioni Controllate.

Dalla mera visione di tali dati è evidente come vi sia una crescita costante e sostenuta negli anni dei ricorsi finalizzati all'apertura di una procedura concorsuale, elemento ascrivibile a circostanze sia di rilievo nazionale (fine della disciplina emergenziale Covid che ha permesso una sterilizzazione degli obblighi di ricapitalizzazione delle società con patrimonio eroso dalle perdite), sia di rilievo internazionale (conflitto Russo-Ucraina e relativo aumento dei costi energetici).

Sempre guardando al dato aggregato si deve osservare come sia assolutamente preponderante la iniziativa del creditore per l'apertura delle procedure di liquidazione giudiziale rispetto a quelle del debitore in proprio, con un rapporto poco superiore al 2 a 1; diversamente, la richiesta di liquidazione controllata sia pressoché esclusiva di ricorsi introdotti dagli stessi debitori, i quali sono nella maggioranza dei casi persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale.

c) Rapporti bancari

Le ripercussioni maggiori del settore si riconnettono alle riforme introdotte nel testo unico bancario e nella disciplina a tutela del consumatore e della concorrenza, nonché agli effetti derivanti dal superamento delle incertezze interpretative inerenti in particolare le cd nullità di protezione che, da una parte, dovrebbero, in prospettiva, consentire un sensibile aumento

delle conciliazioni e, al contempo, l'aumento del numero delle controversie in considerazione della più penetrante incidenza sul contenuto dei contratti bancari e di finanziamento, nonché in materia di fideiussioni.

Significative appaiono le ricadute anche agli effetti dell'aumento del contenzioso delle questioni inerenti alla nullità totale o parziale delle fideiussioni bancarie in relazione alla conformità delle clausole allo schema ABI, già oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n 55 del 2 maggio 2005, in violazione dell'art 2, comma 2, lettera A legge 287/1990, in linea con l'orientamento espresso dalla S.C.

d) Immigrazione/protezione internazionale

Non pertinente.

e) Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale

La riforma c.d. Cartabia non ha avuto un impatto diretto sulla materia del lavoro, salvo un'importante eccezione relativa al settore licenziamenti, prevedendo l'abrogazione del Rito Fornero e l'introduzione nel Codice di procedura civile dell'art. 441 bis c.p.c., che delinea un criterio programmatico di priorità delle cause che prevedano, tra le domande, la reintegra nel posto di lavoro.

La previsione del ritorno ad un rito speciale quale quello dell'art. 409 c.p.c. ha determinato quantomeno una semplificazione, mediante la definitiva risoluzione di tutte le questioni processuali concernenti il rito speciale Fornero, anche in punto di unitarietà del procedimento, ove il ricorso contenga anche domande diverse dall'impugnativa in senso stretto del licenziamento.

Tribunale di Siena

a) Minori e famiglia

L'estensione di un unico rito famiglia anche alle modifiche delle condizioni di separazione/affidamento figli, con necessità di garantire i più lunghi termini di comparizione previsti dalle nuove norme, sta rallentando le decisioni dei molti casi all'attenzione del Tribunale (che, in precedenza, potevano essere risolti più celermente, essendo sottoposti al più snello rito camerale). In generale, i tempi di comparizione delle parti appaiono troppo ampi per le esigenze delle famiglie, soprattutto nella fase iniziale della crisi familiare. Ciò comporta il ricorso massiccio ai "Provvedimenti indifferibili" di cui all'art. 473 bis.15, procedura utilizzata quasi sempre in modo improprio, senza che ne sussistano i presupposti (pregiudizio imminente e irreparabile o rischio di pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti). Questo, inevitabilmente, crea un circolo vizioso in quanto il giudice, dovendo fissare udienza per la procedura urgente, è costretto a spostare in avanti i tempi di fissazione dell'udienza di comparizione ordinaria, determinando un ulteriore aumento dei ricorsi ex art. 473 bis.15.

Sia per quanto riguarda il rito ordinario che il rito famiglia, la posticipazione della comparizione delle parti dinanzi al giudice ad un momento in cui sono state già esplicitate tutte le difese e avanzati tutti i mezzi di prova, rende molto più difficoltosa la possibilità di trovare una soluzione conciliativa alla controversia, visto anche che, a quel punto, è già stata svolta la parte più importante dell'attività difensiva, con evidente impatto sulle spese di lite.

b) Crisi d'impresa

Le principali novità legislative hanno riguardato l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (il 14 luglio 2022). Quanto al codice della crisi (C.C.I.I.), per il momento, i procedimenti unitari pervenuti corrispondono sostanzialmente al numero di prefallimentari sommato ai concordati preventivi e alle procedure da sovraindebitamento. Analogamente, le aperture di liquidazioni giudiziali non sono variate in modo sensibile rispetto alle dichiarazioni di fallimento. Pochissimi (senza variazioni rilevanti) sono i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione.

La modifica normativa che non prevede più il cd. automatic stay (ovvero il divieto automatico di inizio/prosecuzione delle azioni esecutive in caso di deposito di domanda di strumento alternativo di risoluzione della crisi) impone al giudice lavoro supplementare dovendo decidere in merito alla conferma delle misure protettive che, però, per il momento, non sono numericamente rilevanti (meno di una decina in tutto).

c) Rapporti bancari

Nulla di specifico da segnalare oltre alle considerazioni generali già riportate.

d) Immigrazione/protezione internazionale

Nessun dato specifico riportato.

e) Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale

Non sono riportati dati specifici o rilievi particolari per il settore lavoro e previdenza sociale nella sezione estratta.

3. Il "nuovo" istituto processuale del rinvio pregiudiziale

Tribunale di Firenze

Il Presidente della Sezione Lavoro, in tema di rinvio pregiudiziale afferma che: «è stata già evidenziata l'incidenza che può avere e di fatto ha già avuto in occasione dell'intervento chiarificatore della Suprema Corte previsto dall'art 363 bis c.p.c. in relazione al contenzioso relativo alla riconoscibilità ai docenti non di ruolo del beneficio costituito dalla C.d. "carta docente", rispetto al quale la pronuncia che ne è seguita (Cass. 29961/2023) ha consentito un'accelerazione nella trattazione delle relative controversie quasi sempre di natura seriale (attraverso la fissazione di udienze monotematiche e l'ausilio degli addetti all'UPP per la verifica dei ruoli e la predisposizione di bozze di sentenza), con riduzione dei relativi tempi di definizione».

Il Magistrato Coordinatore della Quarta Sezione Civile, specializzata in Immigrazione e Protezione Internazionale, relaziona in tal senso: «la sezione non ha ancora presentato rinvii pregiudiziali interpretativi in Cassazione, giova però segnalare un altro rinvio, depositato dalla Sezione Specializzata Immigrazione del Tribunale di Roma, ma rivolto all'esame di un contrasto giurisprudenziale sorto proprio tra i due Collegi della Sezione Specializzata di Firenze.

Espressioni dirette del dibattito fra contenimento dei flussi e tutela dei diritti possono trovarsi nei provvedimenti emanati dal legislatore con il c.d. decreto "Cutro"; con lo sviluppo della vicenda relativa ai Paesi di origine sicura ed alla procedura accelerata ad essi collegata, fino

all'emanazione del DL 158/2024 e della L 187/2024; con il Protocollo fra Italia e Albania per la detenzione amministrativa in quest'ultimo Stato di persone raccolte in acque internazionali o migrate in Italia, anch'esse sottoposte per ciò solo a procedura accelerata. Questioni tutte che hanno trovato approfondito esame e puntuale applicazione nella giurisprudenza delle sezioni specializzate e fra queste certamente quella di Firenze e, infine, la forte ed argomentata conclusione contenuta nelle sentenze Cass. n. 3398/2024 e CGUE Grande Sezione cause riunite C-758.24 (Alace) C-759.24 (Canpelli) del 1° agosto 2025, pronunciate su rinvii pregiudiziali del Tribunale di Roma per dubbi interpretativi sorti anche a seguito delle decisioni fra loro dissonanti adottate dalla sezione fiorentina.

Circa il rinvio pregiudiziale interpretativo presso la Corte di Giustizia Europea segnala «due rinvii di tale tipologia depositati da Giudici, in composizione collegiale, della Sezione Immigrazione, nello specifico, sulle ricadute procedurali dell'applicabilità del Decreto 'Paesi Sicuri' del DMAE (procedimento. RG. 2458 e 3303 del 2024)».

Tribunale di Pisa

Nella sezione civile nessun Giudice ha fatto sinora ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione previsto dall'art. 363-bis c.p.c., ma sono stati seguiti e discussi nelle riunioni indette dalla Presidente della Sezione civile i ricorsi sollevati da altri Uffici e le sentenze della Corte di Cassazione che li hanno decisi, esaminandone il contenuto.

Altri Tribunali

Nessun giudice della sezione civile ha sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 363-bis c.p.c.

4. Valutazione sugli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione

Tribunale di Firenze

La Presidente della Prima Sezione Civile, evidenzia che «la prima sezione civile ha adottato un metodo di confronto periodico con l'avvocatura che ha portato a riunioni sezionali sugli orientamenti giurisprudenziali i cui risultati sono stati quindi discussi e condivisi con l'avvocatura, e riportati sul sito del consiglio dell'Ordine degli avvocati, ciò che agevola il lavoro dei legali nell'impostazione dei ricorsi e facilita le soluzioni concordate delle controversie in materia di famiglia».

Il Presidente della seconda e terza sezione civile valuta «positivamente il recente potenziamento dell'istituto della mediazione, essendo stata estesa l'obbligatorietà dell'esperimento del relativo procedimento, a pena di improcedibilità della domanda, su materie di significativo impatto sul contenzioso di competenza della terza sezione civile (ad es. in materia di contratti di somministrazione e società di persone)». Aggiunge, in conclusione, che «è presto per valutare l'effettiva ricaduta della riforma in termini di minori sopravvenienze di cause su tali materie».

La Presidente della Quinta Sezione Civile rileva sul punto: «nel settore societario e concorsuale, le definizioni su accordo delle parti passano per lo più da proposte del giudice ai sensi dell'art. 185 bis CPC o da trattative private condotte con il coinvolgimento di terzi estranei alla causa, spesso compagnie di assicurazione, banche finanziatrici, società di riferimento delle parti, creditori, soggetti interessati a partecipazioni sociali. Questo perché gli interessi economici che stanno dietro le cause sono spesso ramificati e vanno ben oltre il singolo rapporto dedotto in

giudizio. Per questo stesso motivo è più raro che una definizione concordata passi attraverso una procedura di mediazione delegata dal giudice».

Il Presidente della Sezione Lavoro, sul punto, riferisce che «in materia di lavoro e previdenza l'introduzione dell'art. 2-ter d.l. n. 132 del 2014 previsto dall'art. 9 decreto legislativo n. 149 del 2022 la giustapposizione dello strumento di mediazione assistita, anche mediante l'intervento di nuove figure come i consulenti del lavoro, rispetto agli istituti di negoziazione sindacale già esistenti non sembra avere prodotto significative variazioni sulle modalità di definizione del contenzioso in via conciliativa».

Tribunale di Arezzo

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149, a partire dal 30 giugno 2023 si è registrato un ampliamento significativo delle materie per le quali la mediazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

In questo contesto normativo rinnovato, si è ritenuto opportuno condurre un monitoraggio sistematico al fine di valutare gli effetti concreti della riforma sull'attività giurisdizionale.

L'analisi ha riguardato il periodo compreso tra il mese di settembre 2024 e il mese di agosto 2025, prendendo in esame l'attività di sette magistrati civili dell'area contenziosa. In particolare, sono state distinte le cause in funzione della loro riconducibilità a materie soggette o meno all'obbligo di mediazione.

Lo studio si è poi concentrato esclusivamente sulle controversie rientranti nel primo gruppo, suddivise in tre categorie:

- cause in cui è stata effettivamente esperita la mediazione obbligatoria;
- cause in cui, pur vertendosi in materia obbligatoria, la mediazione non è stata svolta in quanto si trattava di opposizioni a decreto ingiuntivo (escluse dall'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28);
- cause in cui la mediazione non è stata svolta, pur essendo obbligatoria.

Dall'esame del campione complessivo di 1.929 cause iscritte tra il mese di settembre 2024 e il mese di agosto 2025 presso i giudici esaminati, emerge che:

- Le mediazioni obbligatorie effettivamente esperite sono state 100, pari al 57,8% delle controversie in materie soggette all'obbligo.
- I casi in cui l'obbligo era astrattamente presente ma escluso per effetto della natura del procedimento (opposizioni a decreto ingiuntivo) ammontano a 50, con una netta prevalenza nelle controversie bancarie.
- I casi di mancata attivazione della mediazione obbligatoria senza giustificazione apparente risultano 23, concentrati prevalentemente nelle materie dei diritti reali e dei contratti d'opera.

L'analisi conferma una marcata eterogeneità comportamentale, sia sotto il profilo soggettivo (tra le parti processuali e gli operatori del diritto), sia con riferimento alle singole materie oggetto di mediazione.

È tuttavia possibile trarre alcune considerazioni generali:

- La materia bancaria si distingue per l'elevata incidenza di opposizioni a decreto ingiuntivo, il che spiega il numero significativo di procedimenti esclusi dall'obbligo di mediazione. Tale dato, pur conforme al dettato normativo, evidenzia una persistente preferenza per l'accesso diretto alla tutela giudiziale, pur in presenza di strumenti alternativi.
- In materie "nuove" rispetto al perimetro originario della mediazione obbligatoria – come contratti d'opera – si osserva una fase di graduale assimilazione della novità normativa. L'andamento attuale sembra indicare una curva di apprendimento in via di stabilizzazione, con segnali incoraggianti di maggiore aderenza all'obbligo.
- I casi di mancata attivazione della mediazione obbligatoria senza giustificazione apparente, pari a 23, risultano concentrati prevalentemente nelle materie dei diritti reali e dei contratti d'opera. Con riferimento specifico al campione delle controversie in materia di diritti reali, si rileva che una parte significativa di tali procedimenti concerne azioni di usucapione in cui il convenuto non risulta identificato al momento della proposizione della domanda. In tali ipotesi, accade che, in sede di prima udienza, venga chiesta l'autorizzazione alla notifica dell'invito alla mediazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28. Questa dinamica determina una posticipazione dell'attivazione della mediazione rispetto alla fase introduttiva del giudizio, facendo apparire inizialmente non rispettato l'obbligo previsto dalla normativa.

In conclusione, la fase iniziale di attuazione della riforma Cartabia in materia di mediazione si presenta ancora in uno stadio dinamico e in via di consolidamento, caratterizzata da un processo di adattamento graduale da parte degli operatori del diritto.

Sebbene non manchino elementi di disomogeneità nei comportamenti e nelle prassi applicative, i dati analizzati mostrano segnali incoraggianti di progressivo assestamento e una tendenza positiva verso una maggiore conformità agli obblighi normativi introdotti.

Quanto agli effetti della mediazione demandata in corso di causa, pur non potendosi fornire numeri di dettaglio, può affermarsi che nei casi in cui il giudice ordina di ricorrere alla mediazione sulla base di una sua valutazione discrezionale, il tasso di accordo è più elevato rispetto all'invio in mediazione obbligatoria.

Le ragioni di questa differenza vanno ricercate nella sinergia tra l'autorevolezza del giudice, che persuade le parti sull'utilità di avviare una trattativa, e la professionalità del mediatore.

L'innovazione che risulta di maggiore impatto sembra essere, sotto il profilo operativo e sistematico, l'introduzione dell'indennità di primo incontro; questa novità, se da un lato comporta maggiori oneri a carico delle parti nella fase introduttiva della mediazione, dall'altro lato e parimenti rafforza l'effettività della mediazione, correttamente valorizzando il ruolo del mediatore nell'ambito di tutto il procedimento (e così anche nel primo incontro), con il verosimile side effect di potenziare anche i risultati dell'istituto.

Tribunale di Grosseto

Non sono immediatamente verificabili gli effetti dei potenziati strumenti di definizione conciliativa e di mediazione, in quanto i procedimenti interessati dalla riforma sono in fase embrionale e non si hanno dati statistici complessivi sulla definizione stragiudiziale di potenziali cause.

Ciò nonostante, e pur nella consapevolezza di offrire anche in tale contesto un quadro parziale dell'attività di mediazione svolta a livello locale, è doveroso riportare i dati forniti dall'Ordine degli Avvocati di Grosseto sull'andamento delle mediazioni tenutesi nell'ultimo triennio presso l'Organismo di Mediazione Forense ivi gestito.

- Mediazioni iscritte dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023: 206 (di cui 33 delegate)
- Mediazioni definite con accordo positivo (4 riunite): 56 (di cui 9 delegate)
- Mediazioni annullate o rinunziate: 70
- Mediazioni chiuse senza accordo: 80
- Mediazioni iscritte dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024: 201 (di cui 34 delegate)
- Mediazioni definite con accordo positivo (4 riunite): 44 (di cui 10 delegate)
- Mediazioni annullate o rinunziate: 75
- Mediazioni chiuse senza accordo: 76
- Mediazioni riunite: 2
- Mediazioni in corso: 4
- Mediazioni iscritte dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025: 164 (di cui 32 delegate)
- Mediazioni definite con accordo positivo (4 riunite): 19 (di cui 3 delegate)
- Mediazioni annullate o rinunziate: 77
- Mediazioni chiuse senza accordo: 51
- Mediazioni riunite: 1
- Mediazioni in corso: 16

Tribunale di Livorno

Di largo utilizzo è lo strumento della proposta conciliativa da parte del giudice ex art 185 bis c.p.c., la cui portata operativa è stata ampliata dalla riforma ad opera del D. lgs 149/2022. A seguito di ciò vi è stato un aumento delle conciliazioni giudiziali passate da 41 del periodo 1.7.2023 – 30.6.2024 a 70 nel periodo 1.7.2024 – 30.6.2025, essendo rimasti stabili a 51 quelle nel settore lavoro.

Sono sicuramente aumentate le estinzioni a seguito della proposta del giudice (preferendo talvolta le parti trovare una soluzione stragiudiziale sulla base della proposta del giudice, che formalizzare un verbale di conciliazione). Tuttavia, il dato non può essere indicato numericamente non avendo prima del 31.3.2025 la cancelleria provveduto a scaricare l'evento proposta di conciliazione ex art 185 bis c.p.c.

Da quanto risulta dai dati estratti dal nuovo Datalake, comunicati dalla Direzione Generale di statistica ed analisi organizzativa D.I.T – Ministero della Giustizia, nel periodo 1.7.2024 – 30.6.2025 le mediazioni delegate dal Tribunale di Livorno per improcedibilità sono il 7,2% delle

intere mediazioni relative al circondario di Livorno mentre quelle delegate per materie per le quali la mediazione non è obbligatoria sono pari allo 0,6%.

Tribunale di Lucca

Molto valorizzato dai magistrati della sezione civile è il ricorso agli strumenti di definizione conciliativa delle varie cause, anche mediante la previsione di specifiche e plurime udienze, se necessarie, destinate a tali importanti adempimenti.

È di ausilio il nuovo testo dell'art. 185 bis c.p.c., che prevede il dovere per il giudice, ove possibile, di formulare una proposta conciliativa in ogni fase del giudizio, senza alcuna conseguenza in termini di astensione e ricusazione.

Dai dati statistici emergono nel periodo considerato 45 verbali di conciliazione giudiziale, rispetto ai 53 dell'anno giudiziario precedente; a questi andrebbero aggiunti i verbali delle conciliazioni raggiunte dinanzi al CTU e dichiarate esecutive ai sensi dell'art. 696 bis comma 3 c.p.c., che i nostri sistemi informatici allo stato non consentono di rilevare.

Con specifico riferimento all'attività di mediazione, nel circondario sono presenti un organismo presso la Camera di Commercio ed uno presso l'Ordine degli Avvocati di Lucca, davanti ai quali sono stati introdotti in totale 800 procedimenti, di cui 185 con esito positivo.

Tribunale di Pisa

In questo settore deve ritenersi ancora del tutto non incisiva la capacità deflattiva degli istituti in parola.

I procedimenti definiti con conciliazione nell'ambito del contenzioso civile ammontano a n. 15 nel periodo compreso tra il 01.07.2024 e il 30.06.2025.

Per ciò che concerne invece la mediazione non è possibile estrarre statisticamente i dati relativi in quanto non esiste uno specifico evento SICID, né uno stato in cui mettere il fascicolo durante il periodo dedicato alla stessa. Tuttavia, da una ricognizione informale effettuata presso le cancellerie civili risulta che i fascicoli inviati a mediazione sono numericamente assai bassi.

Tribunale di Pistoia

Merita d'altra parte segnalare in tale prospettiva l'apporto l'istituto della media-conciliazione sulle controversie civili, con l'organismo conciliativo dell'Avvocatura di Pistoia che ha ricevuto nel periodo in esame n. 226 richieste di procedure con n. 30 definizioni con esito positivo e di n. 38 attivati dall'Organismo Privato di Mediazione con sede a Montecatini Terme e conclusi n. 45 di cui 7 con esito positivo.

Tribunale di Prato

Come già l'anno precedente, al fine di rendere praticabili e adeguati alla realtà socioeconomica del circondario gli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione, restano in atto i Protocolli di Intesa tra:

- il Comune di Prato, l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Prato, l'Ordine degli avvocati di Prato e il Tribunale di Prato allo scopo di "favorire e creare le condizioni affinché i debitori individuali possano ricevere una primaria informazione in ordine alle diverse procedure di sovraindebitamento, previste dalla L. n. 3/2012, in modo

da consentire da un lato agli utenti di valutare procedure alternative all'esecuzione civile, che consentano, preferibilmente, di giungere all'esdebitazione dei medesimi, e dall'altro lato di perseguire una riduzione delle procedure esecutive immobiliari e mobiliari pendenti presso il Tribunale di Prato;

- il Tribunale di Prato, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze, l'Ordine degli Avvocati di Prato, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Prato, la Camera di Commercio di Pistoia-Prato e il Palazzo delle Professioni per promuovere le attività di ricerca e formazione sulla mediazione delle controversie in materia bancaria e i rapporti con le procedure di sovraindebitamento.
- il Tribunale e l'Ordine degli avvocati di Prato per promuovere regole di condotta, soluzioni e prassi condivise che contribuiscano ad accelerare ed a rendere maggiormente efficienti i procedimenti di separazione personale dei coniugi, di divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e, in genere, ogni altro procedimento in materia di famiglia, promosso davanti al Tribunale di Prato.

Gli strumenti di conciliazione e mediazione vigenti hanno contribuito principalmente alla riduzione del contenzioso civile ordinario.

Tribunale di Siena

In relazione alla riforma del procedimento civile, il limitato tempo trascorso non consente di esprimere valutazioni affidabili sull'impatto sul lavoro della sezione.

Certamente sono sin d'ora da segnalare le seguenti criticità:

[...]

c) sia per quanto riguarda il rito ordinario che il rito famiglia, la posticipazione della comparizione delle parti dinanzi al giudice ad un momento in cui sono state già esplicitate tutte le difese e avanzati tutti i mezzi di prova, rende molto più difficoltosa la possibilità di trovare una soluzione conciliativa alla controversia, visto anche che, a quel punto, è già stata svolta la parte più importante dell'attività difensiva, con evidente impatto sulle spese di lite. Appare auspicabile la revisione della normativa, prevedendo un'udienza di comparizione delle parti, magari a fini conciliativi o qualora vi siano questioni di rito tali da poter decidere il giudizio, anche prima dell'ordinaria udienza ex art. 183 c.p.c.

[...]

f) La riforma – e, in particolare, l'introduzione dell'art. 473-bis.51 c.p.c. che consente la sostituzione dell'udienza con le note scritte di partecipazione, previa rinuncia delle parti alla comparizione personale – ha senz'altro avuto impatto positivo sulla riduzione dei tempi di definizione delle procedure consensuali/congiunte, che trovano esito nel giro di tre mesi dall'introduzione.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

Non sono pervenuti dati specifici dai Tribunali di Arezzo, Lucca, Livorno, Grosseto e Prato.

Ufficio del Giudice di Pace di Firenze

Organico L'organico del GDP sconta una grave carenza essendo presenti, a fronte di un organico teorico di n. 61 magistrati, soltanto 17 giudici (12 addetti al settore civile e 5 al settore penale), a fronte dell'assegnazione nel corso del primo semestre dell'anno 2025 di nuovi 8 giudici (con cessazione dell'applicazione di 2 GOP del Tribunale): di questi 6 sono stati assegnati al settore civile, ma uno di loro si è dimesso, e 2 al settore penale. L'ufficio presenta un contesto di grande sofferenza per la mancanza di personale di cancelleria in tutte le aree professionali, ed insufficienza del numero dei magistrati – anche considerate le limitazioni normative e regolamentari al loro pieno impiego – a far fronte al crescente carico di lavoro.

Valutazione sull'impatto dei recenti interventi riformatori ed analisi dei flussi di lavoro

Nel periodo dal 1.7.2024 al 30.6.2025 risultano iscritti 13.967 procedimenti, mentre dal 1.7.2023 al 30.6.2024 risultavano iscritti n. 13.600 procedimenti, e dal 1.7.2022 al 30.6.2023 erano stati iscritti n. 11.472 procedimenti (contro 9687 al 30.6.2022) con un consistente aumento delle iscrizioni, del 21,74% rispetto al periodo anteriore alla riforma Cartabia, imputabile evidentemente all'aumento della competenza del GDP. Nel periodo dal 1.7.2024 al 30.6.2025 sono stati definiti 11.486 procedimenti, mentre dal 1.7.2023 al 30.6.2024 erano stati definiti n. 10.407 procedimenti e dal 1.7.2022 al 30.6.2023 erano stati definiti n. 9246 procedimenti, con un aumento delle definizioni del 27,47% rispetto al periodo anteriore alla riforma, e del 10,36% rispetto allo scorso anno, purtroppo insufficiente per fare fronte efficacemente alle sopravvenienze, essendoci uno scarto di circa 2.481 fascicoli. Le pendenze sono aumentate di conseguenza a 13.690 fascicoli, contro gli 11209 procedimenti dello scorso anno, già molto aumentati rispetto al numero di 8016 al 30.6.2023.

Grazie alla misura adottata di assegnazione a tutti i GDP civilisti dei procedimenti in materia di espulsione, rispetto al precedente assetto che prevedeva l'assegnazione ad un solo giudice, si è ottenuto l'abbattimento delle pendenze di tali procedimenti da 144 a 22, nonostante l'iscrizione di 250 procedimenti durante l'anno.

Senza l'assegnazione di nuovi magistrati (che tuttavia non si prevede a breve, dovendo il Tribunale concentrare il proprio impegno e risorse, anche di magistrati onorari, per conseguire gli obiettivi PNRR, smaltendo il gravoso arretrato in materia di immigrazione) la situazione è destinata a peggiorare. Si deve pertanto auspicare che non entri in vigore la preannunciata riforma con aumento della competenza del Giudice di Pace, che comporterebbe di fatto, diniego di giustizia per coloro che dovessero adire tale ufficio, e tempistiche inaccettabili.

Diversi magistrati addetti al civile (in particolare 3) hanno maturato nel tempo significativi ritardi nel deposito dei provvedimenti, ciò che influisce negativamente sull'indice di ricambio e di smaltimento. Complessivamente si ritiene opportuno evidenziare che – come già riportato nell'ambito delle relazioni ex art. 37 DL n.98/2011 del dicembre 2024 relative alle sezioni civili 2-3 del Tribunale – sono diminuite le iscrizioni a ruolo per effetto dello spostamento di competenza, con correlato aggravio dei Giudici di Pace, come da dati sopra riportati.

La situazione si presenta particolarmente grave per i decreti ingiuntivi: si era già segnalato lo scorso anno come si fosse passati da 1.056 istanze nel primo trimestre del 2022, a 1.270 nel medesimo periodo del 2023 a ben 2995 istanze nel primo trimestre del 2024, con un aumento rispetto al 2022 quasi del 65%. Complessivamente dal 1.7.2024 al 30.6.2025 sono pervenuti

7.987 ricorsi per decreto ingiuntivi rispetto al numero di 7780 pervenuti dal 1.7.2023 al 30.6.2024, un carico davvero pesante per i giudici presenti.

I carichi di lavoro e le carenze di organico, oltre alle modifiche normative relative all'impegno esigibile e alle modalità ed entità della retribuzione, hanno peraltro comportato che vari giudici di pace addetti al settore civile si sono venuti a trovare impegnati in piani di rientro per l'eliminazione di numerosi e non lievi ritardi nel deposito dei provvedimenti definitivi (oltre che relativamente alle riserve, situazione questa che si è riusciti a migliorare parzialmente).

In tale quadro, le tempistiche di fissazione delle prime udienze nei procedimenti di nuovo rito e nella trattazione, nonché nella emissione dei decreti ingiuntivi (situazione aggravata da un sistema informatico che ha frequenti malfunzionamenti e lentezze), sono risultati insoddisfacenti, provocando non rari solleciti di avvocati (i quali, peraltro, si sono dimostrati pazientemente comprensivi della situazione di difficoltà, che, tuttavia, impatta su una porzione non irrilevante di domanda di giustizia da parte dei cittadini) per la fissazione delle udienze o la pronuncia sulle istanze monitorie.

Per ovviare a tale situazione si era proceduto all'applicazione di giudici onorari al settore civile, che sono stati individuati (a seguito di apposita procedura tabellare) tra i GOP della terza sezione civile del Tribunale, con applicazione cessata nel maggio del 2025, e subentro dei nuovi giudici di pace. SI era infatti rilevato che le iscrizioni a ruolo, in particolare presso la terza sezione civile (che tratta la materia contrattuale), e particolarmente per quanto riguarda i procedimenti di competenza dei giudici onorari (o di quelli che i giudici togati trattano con i GDP: valore inferiore ad € 50.000) erano significativamente diminuiti, tanto che nel primo trimestre del 2024 a ciascuno erano stati assegnati circa 12 procedimenti (ossia 4 al mese), ciò che aveva consentito un ridimensionamento dei ruoli (situazione che non si verifica nelle altre sezioni del Tribunale).

Di fatto i giudici onorari in servizio in Tribunale "avevano seguito" il contenzioso spostatosi dal Tribunale al GDP per effetto della riforma Cartabia, per contenere l'impatto negativo sulla Giustizia di Pace delle misure normative adottate per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. Purtroppo, come sopra già esposto, per poter conseguire tali obiettivi presso il Tribunale, sembra che non sarà possibile apportare le nuove necessarie risorse all'ufficio del Giudice di Pace.

Tabella riepilogativa dei flussi, relativi al settore civile del GDP di Firenze, fornita da parte della cancelleria.

Materia	Pendenti 30.6.24	Sopravvenuti 1.7.24-30.6.25	Definiti 1.7.24- 30.6.25	Pendenti 30.6.25
OSA	3331	2717	1458	4590
CAUSE ORD.	3401	2581	1639	4343
RIS. DANNI	2352	432	232	2552
DECRETI ING.	1981	7987	7785	2183
ESPULSIONI	144	250	372	22
TOTALI	11209	13967	11486	13690

Il ricorso alla mediazione

Benché l'ufficio si sia impegnato e si stia impegnando per stimolare il ricorso alla mediazione e soluzioni conciliative (con il cd progetto Athena), deve segnalarsi il peso delle Opposizioni a

sanzioni amministrative, non definibili con tali modalità, che registra un marcato aumento delle pendenze da 3331 a 4590, on ben 2717 sopravvenienze e una definizione di soli 1458 procedimenti. Al contempo non può sottacersi che il rilievo delle spese legali sulle cause del GDP in relazione al valore non rilevante delle liti, rende poco proficuo il ricorso alla mediazione o conciliazione.

In merito agli strumenti di definizione conciliativa e di mediazione il Direttore dell'Area Civile ha segnalato di come Il Progetto Athena abbia evidenziato che «la presenza di figure di supporto all'Ufficio potrebbe avere un effetto decisamente risolutivo nella definizione delle pendenze all'attivo e, più in generale, al miglioramento dell'organizzazione del lavoro, in risposta alla pressante domanda di giustizia dell'intera collettività. Si è osservato, peraltro, come l'introduzione di uno strumento tendenzialmente deflattivo del contenzioso, quale la mediazione demandata, necessiterebbe di uno spazio temporale più ampio, per poter essere elaborato ed assimilato nella quotidianità dell'attività dei Giudici di Pace».

Livello di attuazione del processo civile telematico

Il processo civile telematico è stato avviato, non senza difficoltà tecniche, dal 30.6.2023. Il programma si presenta meno funzionale ed evoluto rispetto al PCT del processo civile ordinario, in specie lato consolle del Giudice di pace. Consta alla sottoscritta che sul territorio nazionale varie richieste di intervento sugli applicativi (ne ho seguite diverse anche per il distretto di Firenze ed Empoli) e di modifiche anche evolutive.

Si segnala per il settore civile l'aumento della competenza conseguente alla riforma Cartabia con aumento delle iscrizioni a ruolo, ed un significativo aumento delle richieste monitorie di cui si è sopra riferito, la cui trattazione informatica, con l'attuale programma, allunga per i magistrati il tempo di studio del ricorso ed allegati e la tempistica di redazione dei provvedimenti.

Settore Penale

Il settore penale sconta le carenze di organico sopra evidenziate. Tuttavia, la situazione è migliorata con l'assegnazione di due nuovi magistrati onorari al settore penale, ed uno all'Ufficio GIP.

Valutazione sull'impatto dei recenti interventi riformatori.

L'aggravamento della competenza penale del GDP per effetto della legge Cartabia è destinato a riverberare effetti negativi sull'ufficio, tanto più ove si considerino, da un lato le gravi carenze di organico, e, dall'altro, i limiti all'attività giurisdizionale dei magistrati penalisti – ex legge Orlando – considerato che i giudici penalisti sono tutti non esclusivisti.

Il Direttore Amministrativo competente per l'area penale del Giudice di Pace di Firenze ha rappresentato che «avuto riguardo alle novità che hanno interessato il settore penale in ambito sia sostanziale che processuale, permane l'effetto deflattivo dei procedimenti pendenti, dovuto alla pronuncia definitiva dei procedimenti interessati dalla previsione normativa introdotto dall'art. 420-quater c.p.p. Tuttavia, come evidenziato nella precedente relazione, tale modifica normativa, ha notevolmente inciso sull'organizzazione dell'ufficio a causa della gestione e permanenza negli uffici dei fascicoli definiti in attesa di ricerca dell'imputato e della necessaria creazione di un nuovo procedimento con i relativi adempimenti in caso di rintraccio. Inoltre, si presenta necessario il continuo ricorso all'assistenza tecnico-informatica, per il corretto allineamento dei fascicoli iscritti a ruolo prima dell'aggiornamento al SICP, avvenuto a marzo

2024, che incide inevitabilmente sul corretto andamento della cancelleria, creando rallentamenti e disagi sulla gestione del servizio. La novità relativa all'ampliato ambito di operatività della querela e all'ampliata competenza del Giudice di Pace non sembra poter ancora essere oggetto di relazione in attesa dei termini fisiologici di fissazione delle udienze e della conseguente iscrizione del fascicolo».

Analisi dei flussi di lavoro

Nel periodo dal 1.7.2024 al 30.6.2025 sono pervenuti 1733 procedimenti penali mentre nell'anno precedente erano pervenuti 1601 procedimenti.

Nel periodo 1.7.2024 al 30.6.2025 sono stati definiti 1944 procedimenti penali laddove nell'anno precedente erano stati definiti 2.267 procedimenti, con un decremento delle definizioni, ma, tuttavia, una diminuzione delle pendenze da 2624 a 2413. Il ruolo penale si presenta particolarmente oneroso, con difficile aggressione dell'arretrato. In ordine alle impugnazioni, segnala il Direttore dell'Area Penale, che «per l'anno 2025 (dal giugno 2024 al giugno 2025) sono state presentate 57 impugnazioni, dato numerico pressoché in linea con l'anno precedente».

Tabella riepilogativa dei flussi, relativi al settore penale del GDP di Firenze, fornita da parte della cancelleria.

GDP FIRENZE DIB. PENALE/GIP	Pendenti 30.6.24	Sopravvenuti 1.7.24-30.6.25	Definiti 1.7.24-30.6.25	Pendenti 30.6.25
Dibattimento penale	2624	1733	1944	2413
GIP	115	384	336	163

Ufficio del Giudice di Pace di Empoli

L'Ufficio di Empoli, riattivato nel 2016, opera con un organico ridotto: solo due magistrati in servizio (uno civile e uno penale) e quattro unità amministrative. È stato richiesto ai Comuni associati un incremento del personale, in vista dell'aumento delle competenze previsto dalla riforma.

Nel settore civile, l'ufficio ha mostrato una buona capacità di gestione: sono stati definiti oltre 2.000 procedimenti, a fronte di 1.714 sopravvenienze, con una riduzione delle pendenze a 357 fascicoli. I decreti ingiuntivi sono stati trattati con efficienza, superando le definizioni rispetto alle iscrizioni.

Nel settore penale, la riforma ha avuto un impatto positivo sulla definizione dei procedimenti, ma ha anche generato un aumento delle istanze di liquidazione per difensori di irreperibili, con conseguenti ritardi nei pagamenti. Le pendenze penali sono scese da 97 a 57 fascicoli.

Dal punto di vista tecnologico, il Processo Civile Telematico è pienamente operativo, mentre il deposito penale avviene ancora via PEC o in formato cartaceo, poiché l'ufficio non è integrato nel sistema PST.

Il Presidente del Tribunale di Firenze evidenzia come entrambi gli uffici siano chiamati a gestire un carico crescente con risorse limitate. L'Ufficio del G.D.P. di Firenze soffre maggiormente per l'impatto della riforma e per la carenza strutturale di organico, mentre l'Ufficio del G.D.P. Empoli, pur con mezzi ridotti, riesce a mantenere una buona efficienza. In entrambi i casi, il rischio è che l'ulteriore ampliamento delle competenze del Giudice di Pace possa compromettere la qualità e la tempestività della giustizia.

Ufficio del Giudice di Pace di Pisa

Nel circondario di Pisa, gli Uffici del Giudice di Pace di Pisa, Pontedera, Volterra e San Miniato presentano una situazione fortemente disomogenea, con criticità strutturali sia sul piano dell'organico magistratuale che su quello amministrativo.

L'Ufficio del Giudice di Pace di Pisa, pur essendo il principale, opera con solo 4 giudici su 14 previsti, due dei quali sono applicati al Tribunale ordinario. Il funzionamento è garantito grazie all'applicazione settimanale di giudici da Pontedera. Anche il personale amministrativo è gravemente carente, con 6 unità su 11 previste e assenza del Funzionario Giudiziario.

Nel settore civile, si registrano flussi elevati: 3.385 procedimenti sopravvenuti e 2.784 definiti, con 1.918 decreti ingiuntivi emessi. Le opposizioni a sanzioni amministrative e i procedimenti per danni da circolazione costituiscono una parte significativa del carico. Nel settore penale, le pendenze sono in crescita, con difficoltà di smaltimento.

L'Ufficio del Giudice di Pace di San Miniato è stato chiuso da giugno 2025 per mancanza di personale comunale. È in corso una riattivazione tramite convenzione con una cooperativa, ma il personale è ancora in formazione.

Gli Uffici del Giudice di Pace di Pontedera e Volterra mostrano una buona operatività, con flussi civili e penali gestiti in modo efficiente, pur con risorse limitate. Volterra, in particolare, ha un solo dipendente comunale e un giudice supplente, ma riesce a mantenere un buon livello di definizione.

Il Processo Civile Telematico è attivo in tutte le sedi, con buon gradimento da parte del Foro, mentre il Processo Penale Telematico non è ancora operativo.

Ufficio del Giudice di Pace di Pistoia

L'Ufficio del Giudice di Pace di Pistoia opera con 4 giudici su 6 previsti, in un contesto di carenza di organico che ha inciso negativamente sui flussi di lavoro.

Nel settore civile, si registra un aumento delle sopravvenienze (1.443) e una flessione delle definizioni (894), con una sostanziale stabilità nei decreti ingiuntivi (2.426). Le definizioni con sentenza sono rimaste stabili, ma l'arretrato è aumentato.

Nel settore penale, si evidenzia un forte incremento delle sopravvenienze (+96,6%) e una diminuzione delle definizioni, con conseguente aumento delle pendenze finali. L'indice di ricambio è migliorato nel monocratico, ma peggiorato nel collegiale.

Il Presidente del Tribunale di Pistoia segnala che l'Ufficio ha risentito dell'ampliamento delle competenze previsto dalla riforma Cartabia, senza un corrispondente rafforzamento

dell'organico. Il Processo Civile Telematico è attivo, mentre il penale è ancora in fase di implementazione.

Nel complesso, l'Ufficio del Giudice di Pace di Pistoia ha mostrato buona tenuta, ma necessita di interventi urgenti per evitare un ulteriore peggioramento, soprattutto nel settore penale.

Ufficio del Giudice di Pace di Siena

Gli Uffici del Giudice di Pace di Siena e Montepulciano operano in condizioni di grave carenza di organico: Siena ha 2 giudici su 7, uno dei quali in regime non esclusivo; Montepulciano è privo di giudici.

Nonostante ciò, le performance sono positive, soprattutto a Montepulciano, dove l'indice di ricambio è superiore a 1. Siena, invece, ha un indice di ricambio pari a 0,96 nel civile e 0,65 nel penale, evidenziando difficoltà di smaltimento.

Nel settore penale, l'aumento delle sopravvenienze (+35%) non è stato compensato dalle definizioni, con pendenze in crescita. Tuttavia, l'impatto delle riforme è stato positivo: si registra un buon utilizzo dell'udienza predibattimentale e della nuova regola processuale sull'archiviazione.

Il Processo Civile Telematico è pienamente operativo, mentre il Processo Penale Telematico è in fase avanzata di implementazione, con uso diffuso dell'applicativo APP.

Il Presidente del Tribunale di Siena evidenzia che, pur in presenza di forti criticità strutturali, gli Uffici GDP riescono a garantire una buona operatività, grazie all'impegno dei magistrati e del personale. Si auspica una copertura almeno parziale dell'organico per evitare il collasso operativo.

GIURISDIZIONE CIVILE

ANALISI COMPARATIVA SULL'IMPATTO DEI RECENTI INTERVENTI RIFORMATORI IN PRIMO GRADO

1. Accelerazione e semplificazione: obiettivi condivisi, risultati condizionati

- **Obiettivo generale:** Tutti i tribunali riconoscono che la riforma Cartabia e i successivi correttivi mirano a una maggiore rapidità e semplificazione del processo civile, sia con l'introduzione di nuovi riti (semplificato di cognizione, unitario famiglia), sia con la digitalizzazione e la trattazione cartolare/remota.
- **Effetti reali:** L'accelerazione è percepita soprattutto nei procedimenti consensuali (separazioni, divorzi, VG), dove le udienze cartolari e la possibilità di rinunciare alla comparizione consentono definizioni in tempi molto rapidi (Firenze, Lucca, Livorno, Siena). Tuttavia, nei procedimenti contenziosi, la rapidità è spesso frenata dal carico di lavoro dei magistrati e dalla complessità delle cause.

2. Rito semplificato di cognizione: apprezzato ma sottoutilizzato

- **Diffusione:** Il rito semplificato (art. 281 decies c.p.c.) è generalmente apprezzato per la sua flessibilità e velocità, ma il suo utilizzo resta inferiore al potenziale. In alcuni tribunali (Lucca, Grosseto, Livorno) si nota una crescita rispetto al passato, ma la maggior parte

delle cause continua a essere trattata con il rito ordinario, anche quando il semplificato sarebbe più adatto.

- **Motivi:** La scelta del rito dipende spesso dalla prassi locale, dalla tipologia delle controversie e dalla cultura del foro. In alcuni uffici (Lucca, Siena) si auspica che il rito semplificato diventi la regola per le cause meno complesse.

3. Trattazione cartolare e da remoto: efficienza e rischi

- **Vantaggi:** La trattazione cartolare (note scritte) e da remoto (collegamenti audiovisivi) sono molto apprezzate per la riduzione degli accessi in tribunale e l'ottimizzazione dei tempi di lavoro (Firenze, Lucca, Pisa, Livorno). Consentono di definire rapidamente le cause consensuali e di gestire le udienze in modo più flessibile.
- **Criticità:** Il rischio, segnalato da più sedi, è che il processo civile si riduca a uno scambio di memorie scritte, perdendo la dialettica orale e la possibilità per il giudice di indirizzare il processo e favorire la conciliazione.

4. Carico di lavoro e "collo di bottiglia" decisionale

- **Problema trasversale:** In tutti i tribunali, il vero ostacolo alla rapidità non è tanto il modello processuale quanto il carico di lavoro dei magistrati. Il numero di cause pronte per la decisione supera di gran lunga quello che ciascun giudice può effettivamente decidere, creando un "collo di bottiglia" nella fase decisoria (Grosseto, Arezzo, Firenze, Pisa).
- **Effetti:** Anche con la concentrazione delle fasi introduttive e la riduzione dei termini, la rimessione in decisione è condizionata dal ruolo del singolo giudice, e i rinvii si allungano.

5. Rito unico famiglia: impatto su tempi e organizzazione

- **Novità:** L'introduzione del rito unico per separazioni, divorzi e modifiche delle condizioni familiari ha comportato la fine della fase bifasica e dell'udienza presidenziale, con effetti deflattivi e maggiore uniformità.
- **Effetti pratici:** In molti tribunali (Firenze, Livorno, Siena, Lucca), l'estensione del rito unico ha rallentato le decisioni nei casi di crisi familiare, con tempi di comparizione troppo ampi e ricorso massiccio ai provvedimenti urgenti (art. 473 bis.15 c.p.c.), spesso in modo improprio.

Sintesi e possibili correttivi

- **Accelerazione e semplificazione** sono obiettivi condivisi, ma la loro realizzazione dipende dal carico di lavoro e dall'organizzazione locale.
- Il **rito semplificato** è apprezzato e in crescita, ma il suo utilizzo dovrebbe essere incentivato come regola per le cause meno complesse.
- La **trattazione cartolare e da remoto** offre efficienza, ma va bilanciata con la necessità di mantenere la dialettica processuale e la possibilità di conciliazione.
- Il **rito unico famiglia** ha portato uniformità, ma anche rallentamenti e ricorso improprio ai provvedimenti urgenti.
- La **programmazione delle udienze** e la gestione dei carichi restano le principali criticità, insieme alla necessità di rivedere alcuni aspetti normativi e organizzativi per garantire effettiva celerità e qualità delle decisioni
-

ANALISI COMPARATIVA RISPETTO AGLI ARGOMENTI EVIDENZIATI

Rito unico famiglia: Tutti i tribunali hanno dovuto riorganizzare la gestione dei procedimenti familiari per effetto dell'introduzione del rito unico, che ha comportato la fine della fase presidenziale e l'attrazione dei procedimenti di "famiglie di fatto" e modifiche delle condizioni di separazione/affidamento figli nel registro contenzioso. Questo ha portato a una semplificazione procedurale, ma anche a una maggiore complessità e carico di lavoro per i magistrati della sezione famiglia. In particolare, si segnala l'aumento della fase cautelare e un allungamento dei tempi di definizione ordinaria: si anticipa la fase decisoria al cautelare, criticando i lunghi termini e il disvelamento totale delle difese.

- **Ascolto del minore:** L'obbligo di ascolto diretto del minore è ormai prassi consolidata, con attenzione alla partecipazione consapevole e alla tutela del best interest of the child (Firenze, Grosseto, Prato, Pisa)
- **Curatore speciale:** La nomina del curatore speciale è valorizzata e implementata, con obbligatorietà a pena di nullità degli atti processuali (Firenze, Pisa)
- **Provvedimenti urgenti:** In tutti i tribunali si registra un ricorso massiccio ai provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., a volte in modo improprio, che genera un circolo vizioso e rallenta la fissazione delle udienze ordinarie (Livorno, Siena, Arezzo). Si segnala l'aumento dei procedimenti di violenza di genere o domestica.
- **Collaborazione con servizi territoriali:** La gestione dei casi problematici richiede una stretta collaborazione con i servizi sociali e sanitari, ma si evidenzia una carenza di risorse rispetto all'aumento dei casi (Firenze, Pisa, Lucca)

Crisi d'impresa: crescita delle procedure di sovraindebitamento e liquidazione controllata

- **Aumento delle procedure di sovraindebitamento:** Tutti i tribunali segnalano una crescita significativa delle procedure di liquidazione controllata, con sempre più soggetti (soprattutto persone fisiche) che accedono a questa forma per l'esdebitazione (Firenze, Livorno, Lucca, Prato, Pisa)
- **Composizione negoziata:** L'istituto della composizione negoziata della crisi, introdotto dal CCII, è sempre più utilizzato, con impatto sul carico di lavoro dei magistrati e necessità di decisioni rapide su misure protettive e cautelari (Firenze, Arezzo, Lucca, Prato)
- **Specializzazione:** La gestione delle procedure concorsuali richiede una crescente specializzazione dei magistrati e dei professionisti coinvolti (Grosseto, Lucca, Prato)

Rapporti bancari: trend stabile o in crescita, maggiore complessità

- **Rito semplificato:** Il modello di rito semplificato di cognizione è apprezzato e trova crescente impiego nelle controversie bancarie, soprattutto per cause documentali e seriali (Firenze, Lucca, Pisa)
- **Contenzioso bancario:** Il trend è stabile o in crescita, con problematiche tecniche e giurisprudenziali sempre più complesse (Pisa, Prato, Lucca)
- Si segnala la rilevanza della giurisprudenza della S.C. a fini deflattivi

Immigrazione/protezione internazionale: carico crescente e criticità

- **Aumento dei procedimenti:** Dove la materia è di competenza, si registra un forte aumento dei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale, con impatto negativo sul disposition time e necessità di interventi organizzativi e di risorse (Firenze)

- **Arretrato:** Il protrarsi dell'arretrato genera difficoltà per i richiedenti asilo e costi per lo Stato (Firenze)

Lavoro e previdenza sociale: priorità ai licenziamenti, incremento del contenzioso

- **Rito unico licenziamenti:** L'abrogazione del rito Fornero e l'introduzione del rito unico per i licenziamenti ha semplificato la gestione e garantito la trattazione prioritaria delle cause di reintegra (Firenze, Lucca, Grosseto, Livorno, Prato)
- **Incremento del contenzioso:** In diversi tribunali si registra un aumento delle cause di lavoro, soprattutto nel settore scolastico e nei licenziamenti (Grosseto, Lucca, Pisa, Pistoia) **Trattazione cartolare/remota:** L'uso della trattazione scritta e da remoto è diffuso e apprezzato, soprattutto per le cause seriali (Grosseto, Lucca)

Sintesi e possibili correttivi

- La riforma ha prodotto effetti trasversali su carichi di lavoro e organizzazione, con impatti positivi sulla semplificazione e la rapidità nei procedimenti semplici, ma anche criticità legate all'aumento della complessità e alla necessità di risorse e specializzazione.
- Il rito unico famiglia e la liquidazione controllata sono i principali motori di cambiamento, ma richiedono aggiustamenti organizzativi e investimenti in personale e formazione.
- La collaborazione con i servizi territoriali e la valorizzazione delle figure specialistiche (curatore speciale, OCC) sono essenziali per la gestione dei casi problematici.
- La priorità alle cause di licenziamento e l'uso della trattazione cartolare/remota sono strumenti efficaci, ma vanno bilanciati con la necessità di mantenere la qualità della decisione e la tutela dei diritti.
- Sarebbe auspicabile monitorare costantemente l'andamento dei carichi di lavoro, di investire nella formazione e nella specializzazione, e di promuovere protocolli di collaborazione tra magistrati, personale amministrativo e professionisti esterni.

ANALISI COMPARATIVA: STRUMENTI DI DEFINIZIONE CONCILIATIVA E DI MEDIAZIONE NEI TRIBUNALI DEL DISTRETTO

Crescita della cultura della mediazione e della conciliazione

- **Diffusione della mediazione:** In quasi tutti i tribunali si registra una crescente attenzione alla mediazione, sia per effetto dell'estensione dell'obbligatorietà a nuove materie (contratti di somministrazione, società di persone, diritti reali, contratti d'opera, ecc.), sia per la valorizzazione della mediazione demandata dal giudice
- **Proposta conciliativa del giudice:** L'utilizzo della proposta ex art. 185 bis c.p.c. è ormai prassi consolidata e centrale nella strategia di riduzione del contenzioso, con aumento delle conciliazioni giudiziali in diversi tribunali (Livorno, Lucca, Grosseto)
- **Monitoraggio e protocolli:** Diverse sedi hanno avviato monitoraggi sistematici (Arezzo) e protocolli di intesa tra tribunale, ordini professionali e enti locali (Prato) per promuovere la cultura della mediazione e della conciliazione.

Effetti ancora in fase di consolidamento

- **Dati eterogenei:** L'effetto deflattivo della riforma è ancora difficile da misurare. In molte sedi (Firenze, Grosseto, Pisa, Siena) si segnala che è "presto per valutare" l'impatto reale sulla riduzione delle sopravvenienze e sulla definizione stragiudiziale delle controversie

- **Tendenza positiva:** Dove il monitoraggio è più strutturato (Arezzo, Lucca), si osserva una tendenza positiva verso una maggiore conformità agli obblighi normativi e una progressiva integrazione della mediazione nella prassi

Materie più coinvolte e criticità

- **Materie bancarie:** Elevata incidenza di opposizioni a decreto ingiuntivo, che escludono l'obbligo di mediazione e mantengono una preferenza per l'accesso diretto alla tutela giudiziale (Arezzo, Lucca, Pisa)
- **Materie "nuove":** In materie come contratti d'opera e diritti reali si osserva una fase di graduale assimilazione della novità normativa, con una curva di apprendimento in via di stabilizzazione
- **Mediazione demandata:** Il tasso di accordo è più elevato quando la mediazione è demandata dal giudice rispetto a quella obbligatoria, grazie all'autorevolezza del giudice e alla professionalità del mediatore

Sintesi e possibili correttivi

- **Arezzo, Firenze, Lucca, Livorno** mostrano una crescente attenzione e strutturazione della mediazione/conciliazione, con dati e prassi consolidate, anche se l'effetto deflattivo non è ovunque già evidente.
- **Grosseto, Pistoia, Prato** adottano protocolli e monitoraggi, ma il successo concreto delle mediazioni è ancora limitato.
- **Pisa e Siena** evidenziano criticità: a Pisa la mediazione è poco praticata, a Siena la riforma processuale ha reso più difficile la conciliazione nelle cause contenziose.
- **Tendenza generale:** la cultura della mediazione e della conciliazione si sta rafforzando, ma la reale incidenza sulla riduzione del contenzioso e sui tempi processuali è ancora in fase di consolidamento e varia sensibilmente tra i diversi tribunali.

GIURISDIZIONE PENALE

Segue la disamina divisa per argomenti, come sopra illustrato, del Settore Penale dei singoli Tribunali del Distretto. A ulteriore seguito le considerazioni finali.

1. Valutazione di ordine generale sui recenti interventi riformatori (in materia di diritto penale sostanziale e processuale), sul loro susseguirsi, con eventuali questioni di diritto intertemporale, e sul loro impatto negli uffici di primo grado.

Tribunale di Firenze

Le Presidenti delle sezioni penali dibattimentali, circa le novità normative introdotte dal d. lgs. 150/2022, segnalano che con disposizione tabellare si è previsto che siano i giudici professionali ad occuparsi della celebrazione delle udienze predibattimentali anche per i processi concernenti i reati trattati dai giudici onorari. Nelle udienze predibattimentali celebrate nel periodo hanno trovato spazio sia, come auspicabile, attività di contenuto decisorio che hanno condotto alla definizione del fascicolo, realizzando la funzione cd. filtro dell'udienza, sia attività valutative che invece hanno veicolato il procedimento verso l'iter dibattimentale (non essendosi ravvisati i presupposti per un proscioglimento nel merito e non avendo l'imputato optato per un rito alternativo).

Non si riporta in questa sede il dato numerico delle definizioni complessive in udienza predibattimentale in quanto solo la prima sezione penale è in possesso di un'attendibile

rilevazione dei dati (che infatti sono stati inseriti nella parte della relazione riferita specificamente alla sezione), mentre i dati statistici indicati nelle schede del lavoro semestrale della seconda e terza sezione (ufficiali allo stato solo per il secondo semestre 2024, ma visionati anche per il primo semestre 2025) sono palesemente incongruenti. Pertanto, ci si riserva di sollecitare le relative cancellerie affinché adottino una corretta procedura di annotazione, raccolta e rilevazione dei dati.

La Presidente della Corte di Assise e del Collegio per le Misure di Prevenzione, in merito all'Ufficio Misure di Prevenzione, con riferimento ai "recenti interventi riformatori di diritto penale e sostanziale", evidenzia che negli ultimi anni la materia è stata interessata da continui ampliamenti del codice antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 sia per quanto riguarda l'ambito applicativo sia per gli adempimenti gestori. In particolare, dal 2017 ad oggi si registra un significativo e continuo ampliamento della categoria di pericolosità qualificata disciplinata dall'art. 4 lett. iter d.lgs.159/2011 avente ad oggetto i reati riconducibili al cd. codice rosso, che è stata introdotta con legge 161/2017 e che la legge 168/2023 ha ampliato introducendo altresì norme procedurali di potenziamento (art. 2 L. 168/2023 che modifica anche gli artt. 6, 8 e 9 d.lgs. 159/2011, art. 14 che modifica art 299 cpp e art. 15 che modifica art 165 c.p.), così da fare delle misure di prevenzione quasi un "sistema parallelo" a tutela della sicurezza pubblica e delle vittime di questa tipologia di reati.

Rileva in merito: «tali scelte normative hanno avuto negli ultimi anni rilevanti conseguenze, in primo luogo, sui flussi e sui carichi di lavoro delle sezioni/collegi specializzati, così ponendo concreti problemi organizzativi per garantire lo svolgimento dei procedimenti nei tempi rapidi previsti dal codice antimafia. La questione si segnala peraltro in questa sede soprattutto ai fini di una riflessione sugli ulteriori effetti che un tale ampliamento applicativo può comportare rispetto ad una disciplina nata a tutela della collettività e non dei singoli, che non ha carattere sanzionatorio (sono misure di sicurezza) e che è riferita ai reati che maggiormente mettono in pericolo la convivenza civile ed in questi limiti è stata riconosciuta conforme ai canoni costituzionali.

Per comprendere l'impatto della L.168/2023 va considerato che la categoria di pericolosità qualificata di cui all'art 4 i ter d.lgs. 159/2011 introdotta con L. 161/2017 era in origine riferita al solo reato di cui all'art. 612bis c.p. ed è stata estesa con L. 69/2019 al reato di cui all'art 572 c.p. (peraltro la stessa legge ha introdotto tra le ipotesi di pericolosità qualificata anche il delitto di cui all'art. 640bis c.p.). L'ultimo intervento di cui alla legge 24 novembre 2023 n. 168, estende ulteriormente la categoria di pericolosità ai "delitti, consumati e tentati, di cui agli artt. 575, 583 nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art 577, primo comma numero 1 e secondo comma, 583 quinquies, 609bis c.p." Secondo l'attuale previsione dell'art. 4 lett. iter i soggetti pericolosi potenzialmente destinatari di misure di prevenzione sono, sia gli indiziati dei delitti di maltrattamenti e atti persecutori di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p., sia i soggetti indiziati dei delitti, consumati o tentati, di omicidio (art. 575 c.p.), lesioni personali gravi o gravissime commessi nell'ambito di violenza domestica o di relazione affettiva (artt. 583 e 577 c.p.), deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) e violenza sessuale (art. 609-bis c.p.). La portata innovativa di tali previsioni è rappresentata dallo svincolo dei limiti di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) D.lgs. n.15911 (in cui precedentemente la giurisprudenza talvolta inquadrava casi particolarmente gravi), per cui non è oggi più richiesto, ai fini del c.d. "giudizio constatativo", il requisito della "dedizione».

Aggiunge, inoltre, che la stessa legge L. 168/2023:

- modifica l'art. 9 co. 2 D.lgs.159/2011 prevedendo per questa fattispecie di pericolosità che i provvedimenti di urgenza del presidente del collegio di prevenzione applichino altresì il divieto di avvicinamento alle presunte persone offese nonché le particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale (c.d. braccialetto elettronico);

- modifica l'art. 6 co. 2 d.lgs.159/2011 imponendo in questi casi di applicare sempre le modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis c.p.p. (cd. braccialetto elettronico), con tutti i conseguenti oneri gestori e con complesse modalità esecutive/di coordinamento ove lo stesso dispositivo sia già stato applicato con la misura cautelare disposta nel processo penale ed ancora in essere;
- modifica l'art 165 c.p. che oggi sancisce che ove il giudice penale disponga la sospensione condizionale della pena e conseguentemente dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare, la cancelleria debba dare comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione ai fini delle tempestive valutazioni concernente l'eventuale proposta di applicazione delle misure stesse; in questo caso "sulla proposta di applicazione delle misure di prevenzione personali ... il tribunale competente provvede con decreto entro 10 giorni dalla richiesta";
- modifica l'articolo 299 c.p.p. che prevede analoga comunicazione nelle ipotesi di estinzione, inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282 bis 282 ter 283, 284, 285 e 286 c.p.p.

Il Tribunale ha già registrato l'aumento dei flussi delle richieste di misure personali relative alla fattispecie di pericolosità di cui all'art 4 lett. iter dlgs159/2011 per effetto delle normative citate (dato che peraltro è stato bilanciato quest'anno dal minor numero di proposte avanzate per altre categorie di pericolosità). Allo stato non è possibile avanzare prognosi future anche se deve essere segnalato il rischio che le norme citate determinino un incremento esponenziale dei procedimenti di prevenzione in entrata ove fossero interpretate dalle autorità titolari del potere di proposta con criteri di automatismo, come già adombrato in alcune sedi. Si ricorda che a norma dell'art. 5 CAM la titolarità del potere di proposta per le categorie di pericolosità di cui all'art 4 co. 1 lett. C i), ibis) e iter) – e quindi per tutte le ipotesi di pericolosità generica e per alcune di quelle qualificata tra cui i reati del cd codice rosso – è attribuita alla Direzione Nazionale antimafia, alla Procura distrettuale, a tutti gli uffici di Procura del distretto, nonché alla Direzione investigativa Antimafia e altresì a tutte le Questure.

Segnala, ulteriormente:

- le procedure di amministrazione e di controllo giudiziario di aziende ex artt. 34 e 34-bis d.lgs. n.159/2011 che rappresentano una assoluta novità introdotta dalla L. 161/2017 e che pongono anche una serie di problematiche di interferenza con la Interdittiva Antimafia del Prefetto di cui all'art. 94 d.lgs. n.159/2011; le ultime novità normative che hanno ampliato i provvedimenti di "prevenzione collaborativa" davanti alle Prefetture hanno inciso, diminuendolo, sul flusso di questa tipologia di provvedimenti davanti al Tribunale;
- l'incremento dei sub-procedimenti di verifica della pericolosità a seguito della sentenza della Corte Cost. 162/2024;
- la previsione normativa dell'intervento nella fase di merito dei terzi che risultano proprietari o comproprietari dei beni sequestrati e confiscati nonché dei titolari di diritti reali o personali di godimento e di diritti reali di garanzia sui beni in sequestro (art. 23), con la conseguente sospensione delle cause civili (art. 55 co3) e le correlative questioni di diritto civile che si pongono nelle procedure di prevenzione;
- le fasi sub procedurali della verifica dei crediti per le quali sono necessarie competenze civilistiche (art 52 ss).

Il Presidente Aggiunto f.f. della Sezione Gip/Gup rileva che, nel periodo in esame, 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, «sono state emesse 1.224 ordinanze di misure cautelari personali coercitive (a fronte di 1.171, +4,5%). Di esse circa un terzo hanno riguardato le materie comprese nel c.d. codice rosso (n° 426) ed in particolare maltrattamenti, atti persecutori e violenze sessuali. Le

misure cautelari in questione, nonostante la grave carenza di giudici, sono state evase nel tempo medio di una settimana e, salvo minoritarie eccezioni, tutte in trenta giorni».

La Presidente del Tribunale del Riesame, sul punto, riepiloga i più rilevanti interventi normativi intercorsi:

«tra le più importanti riforme intervenute nel periodo d'interesse sono indubbiamente da annoverare quelle introdotte con la Legge 09.08.2024 n. 114 c.d. Riforma Nordio recante "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" che è stata pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2024 ed è entrata in vigore il 25 agosto 2024. La legge è composta da 9 articoli l'art. 1 abroga il delitto di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 c.p. e modifica l'art. 346 bis c.p. che disciplina il reato di traffico di influenze illecite. In particolare, con riferimento a quest'ultimo reato viene ristretto l'ambito di applicazione.

Le modifiche al codice di procedura penale sono finalizzate a rafforzare la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni del difensore prevedendo il divieto dell'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa fra l'imputato ed il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato ; l'estensione del divieto di acquisizione delle comunicazioni da parte dell'autorità giudiziaria anche ad ogni altra forma di comunicazione, diversa dalla corrispondenza, intercorsa fra l'imputato ed il suo difensore; l'interruzione immediata delle operazioni di intercettazione, se risulta che la conversazione o la comunicazione rientrano tra quelle vietate; assicurare una maggiore tutela al terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate.

A tal fine:

- È introdotto il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni in tutti i casi in cui quest'ultimo non sia riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel dibattimento;
- È escluso il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori;
- È previsto il divieto di riportare nei verbali di trascrizione delle intercettazioni espressioni che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti;
- È introdotto l'obbligo per il pubblico Ministero di stralciare dai c.d. brogliacci espressioni lesive della reputazione o riguardanti dati sensibili di soggetti diversi dalle parti; garantire il diritto della persona sottoposta alle indagini preliminari in caso di eventuale applicazione di misura cautelare, prevedendo l'obbligatorietà dell'interrogatorio preventivo, che deve essere documentato integralmente mediante riproduzione audiovisiva o fonografica; limitare il potere del pubblico ministero di proporre appello, escludendolo avverse sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550 commi 1 e 2 c.p.p. (ovvero reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica).

Su di essi riferisce che «l'introduzione delle illustrate modifiche ha avuto una ricaduta nei procedimenti trattati da questo Tribunale soprattutto in materia di intercettazioni e di interrogatorio preventivo, laddove, con riferimento alle prime, sono state sollevate questioni relative all'utilizzabilità di alcune intercettazioni e, riguardo al secondo, questioni circa la ravvisabilità del pericolo di fuga a fronte del quale è possibile non procedere all'interrogatorio preventivo».

Aggiunge poi che «altre modifiche importanti sono state introdotte dal d.l. 11 aprile 2025 conv. Nella l. 9 giugno 2025 n. 80 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. Si tratta di

disciplina che ha introdotto nuove fattispecie incriminatrici sia all'interno del Codice penale (art. 270 quinquies.3 c.p.; art. 415 bis c.p.; art. 634 bis c.p.) sia nell'ambito della legislazione complementare (art. 17 ultimo periodo d.l. 4 ottobre 2018 n. 113, conv. con modif. nella L. 1° dicembre 2018, n. 132; art. 14, comma 7.1, d.lgs. n. 286 del 1998), anche attraverso la criminalizzazione di fattispecie di illecito amministrativo pecuniario già oggetto di precedente depenalizzazione (art. 1 bis, comma 1, primo e secondo periodo, d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66).

La modifica in peius di titoli di reato preesistenti, realizzata a vario titolo mediante:

- l'estensione della portata applicativa (art. 583 quater, comma primo, c.p.; artt. 5 e 6 legge 13 dicembre 1956, n. 1409; art. 1099, ultimo comma, cod. nav.; art. 1100, primo comma, ultimo periodo, cod. nav.);
- l'introduzione al loro interno, di nuove fattispecie incriminatrici (art. 435, ultimo comma, c.p.; art. 600 octies, nuovo secondo comma, c.p.);
- l'aumento delle pene (art. 600 octies, comma primo, c.p.);
- l'introduzione di nuove circostanze aggravanti, comuni (art. 61 n. 11 decies c.p.) e speciali (art. 336, ultimo comma, c.p.; art. 339, ultimo comma, c.p.; 635 comma terzo ultimo periodo c.p.; art. 639, secondo comma ultimo periodo e terzo comma ultimo periodo c.p.; 640, terzo comma, c.p.);
- la penalizzazione di talune condotte nell'ambito della filiera produttiva della canapa industriale (art. 1 e 2 legge 2 dicembre 2016 n. 242);

Si tratta di svariate modifiche orientate ad un ricorso accentuato allo strumento penale declinato nelle due forme dell'inasprimento dei trattamenti sanzionatori esistenti e dell'introduzione di nuove fattispecie di reato aventi natura sostanziale di sfavore con conseguente loro applicabilità irretroattiva ai soli reati commessi a partire dal 12 aprile 2025, data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza, poi convertito in legge senza modificazioni. In particolare, attraverso l'introduzione dell'art. 270 quinquies 3 c.p. si è inteso anticipare la tutela penale rispetto a condotte già punite e sanzionate dall'art. 270 quinquies c.p., fattispecie introdotta con il d.l. 27 luglio 2005 n. 144, conv. con modificazioni nella legge 31 luglio 2005 n. 155, al fine di contrastare il terrorismo a livello nazionale e internazionale.

L'attuale formulazione dell'art. 270 quinquies c.p. ha esteso la punibilità anche al soggetto auto-addestrato cioè a colui che autonomamente apprende tecniche necessarie al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo; si tratta di una norma che ha inteso garantire una tutela anticipata al bene giuridico protetto, tanto da configurarsi come reato di pericolo concreto, con l'introduzione della nuova fattispecie descritta dall'art. 270 quinquies.3 c.p. la soglia di punibilità sembra essere ulteriormente anticipata, posto che assume rilevanza penale anche il semplice procurarsi o la passiva detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanza chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodi per compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo, la profonda anticipazione della soglia di punibilità porta ad escludere la configurabilità del tentativo.

È stato poi modificato l'art. 435 c.p. introducendo un secondo comma che incrimina la fabbricazione o detenzione di materie esplodenti. Anche in questo caso l'intervento normativo è finalizzato a rendere rilevanti penalmente condotte prodromiche rispetto alla realizzazione di atti di rilevante gravità, poste in essere anche da persone non inserite in circuiti criminali organizzati a tal fine, attraverso l'anticipazione della soglia di punibilità. In base al limite edittale non è consentita la custodia cautelare in carcere».

Tribunale di Arezzo

Per rispondere correttamente ai punti indicati dalla Presidente della Corte di Cassazione sembra opportuno riportare nella premessa della presente relazione, benché non espressamente richiesto come accaduto fino a due anni fa, l'analisi dei flussi e quindi i dati numerici attinenti al periodo in considerazione per raffrontarli con l'anno precedente proprio al fine di illustrare l'effetto deflattivo avuto dai nuovi istituti normativi introdotti con la riforma di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 sullo smaltimento dei procedimenti penali di questo tribunale.

Questi dati sono pervenuti dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della Giustizia

Analisi dei flussi di lavoro: Periodo 01.07.2024 – 30.06.2025

Ufficio Dibattimento		
	COLLEGIO	MONOCRATICO
Pendenti al 30.6.2024	31	1.705
Iscritti	30	1.287
Definiti	35	1.646
Pendenti al 30.6.2025	26	1.344
Percentuale	- 16,1%	- 21,2%
Indice di ricambio	1,17	1,28
Indice di smaltimento	0,57	0,55
Indice di durata	271	298
Riduzione durata	- 79,5%	- 52,2%

Ufficio G.I.P. / G.U.P.	
	NOTI
Pendenti al 30.6.2024	209
Iscritti	3.674
Definiti	3.590
Pendenti al 30.6.2025	260
Percentuale	+ 24,4%
Indice di ricambio	0,98
Indice di smaltimento	0,93
Indice di durata	26
Riduzione durata	- 92,7%

Da questi dati si rileva che nel periodo interessato il Collegio ha quasi interamente azzerato la pendenza, residuando un ruolo fisiologico di soli 26 procedimenti. I procedimenti a rito monocratico sono invece diminuiti da 1.705 a 1.344 (-21,2%). Questi risultati sono stati raggiunti, peraltro, nonostante l'assenza di fatto per l'intero periodo di due dei sei magistrati addetti all'ufficio dibattimento (percentuale di scopertura del 33%), entrambi in congedo per maternità. I loro ruoli sono stati interamente e equamente distribuiti all'interno della Sezione tra i magistrati rimasti in servizio e i due Giudici Onorari di Pace. L'Ufficio G.I.P. / G.U.P., che già non aveva alcun arretrato (209 procedimenti), ha quindi lavorato sul corrente con un indice di durata di soli 26 giorni. È rimasta quindi invariata la tendenza positiva degli anni precedenti, considerando che anche per il trascorso periodo di riferimento per entrambi gli uffici non è dato riscontrare alcun arretrato patologico e le pendenze sono comunque ottimali e commisurate alla dotazione organica della sezione.

Passando ad un esame più specifico della situazione dell'ufficio dibattimento, è opportuno procedere ad una illustrazione separata per rito collegiale e rito monocratico. Dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 sono stati iscritti 35 nuovi procedimenti a rito collegiale, rispetto ai soli 19 iscritti nel periodo precedente (+ 84%). Sempre nel periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 sono stati definiti 40 procedimenti con rito collegiale e la pendenza al 30 giugno 2025 si è quindi ridotta a 26 procedimenti (– 6,45%). Il dato include anche i procedimenti di competenza della Corte di Assise che rappresenta un'articolazione del collegio e non un ufficio autonomo. Nel settore collegiale si sono iniziati a raccogliere i frutti della programmazione avviata già a partire dall'anno 2020, quando le udienze di ciascuno dei due collegi furono aumentate da due udienze mensili a quattro udienze mensili. Si è dunque registrato un notevole abbattimento dell'arretrato, in parte facilitato dalla contingenza contestuale per cui vi è stata una parallela diminuzione delle sopravvenienze. Sia l'indice di ricambio (1,17) che l'indice di smaltimento (0,57) sono stati positivi. Dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 sono stati iscritti 1287 nuovi procedimenti a rito monocratico, rispetto ai 1256 iscritti nel periodo precedente (+ 2,5%). Sempre nel periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 sono stati definiti 1646 procedimenti con rito monocratico e la pendenza al 30 giugno 2025 si è quindi ridotta a 1.344 procedimenti, rispetto ai 1.705 dell'anno precedente (– 21,2%). Il lavoro svolto dai magistrati addetti all'ufficio, unitamente al dato oggettivo della riduzione delle sopravvenienze rispetto agli anni precedenti e al mantenimento costante dei flussi nell'ultimo anno, ha consentito di realizzare un indice di ricambio pari a 1,28 e un indice di smaltimento pari a 0,55, riferito al settore monocratico.

Nel complesso, sommando rito collegiale e monocratico, nel periodo oggetto della relazione si sono registrati n. 1317 procedimenti di nuova iscrizione, a fronte dei 1275 dell'anno precedente. L'indice di ricambio complessivo è stato pari a 1,28. Il numero di procedimenti complessivamente pendenti nell'ufficio alla data del 30 giugno 2025 è pari a 1.370, a fronte dei 1736 del 30 giugno 2024. L'indice di smaltimento complessivo è stato di 0,55.

Quanto al dato della produttività media dei magistrati, tenuto conto che l'ufficio è organizzato in un'unica articolazione con flussi unitari, con un ragionevole grado di approssimazione, considerando la situazione peculiare dell'assenza per maternità di due magistrati e la circostanza che il Presidente di Sezione ha concorso nella misura del 50% alla definizione dei procedimenti si può sostenere approssimativamente numero di 200 sentenze per ciascun magistrato.

Passando all'Ufficio G.I.P. / G.U.P., nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 ed il 30 giugno 2025, i procedimenti penali di nuova iscrizione nel registro noti sono stati 3.674, laddove nel periodo precedente (1° luglio 2023 – 30 giugno 2024), le sopravvenienze erano state di 3.577 fascicoli.

Nel periodo di interesse i procedimenti penali contro noti esauriti sono stati 3.590, laddove nel periodo precedente erano stati esauriti 3.545 procedimenti contro noti. Il numero dei procedimenti pendenti al 30 giugno 2025 (260) è rimasto perciò pressoché invariato e l'Ufficio versa comunque in una situazione numerica ottimale, in cui la pendenza è quasi meramente fisiologica, con indice di ricambio 0,97, indice di smaltimento 0,93, e indice di durata 26 giorni.

In relazione al tipo di definizione, i procedimenti definiti con decreto di archiviazione noti sono stati 2.527, i procedimenti definiti con sentenze di rito alternativo 234, i procedimenti definiti con decreto penale di condanna 233 e quelli definiti con decreti che dispongono il giudizio (senza considerare i giudizi immediati) sono stati 92. Sono stati inoltre definiti 6.447 procedimenti contro ignoti, rispetto ai 6.578 del periodo precedente. I magistrati addetti all'ufficio hanno avuto ciascuno una produttività media di 1.200 procedimenti contro noti, di cui 842 definiti mediante decreto di archiviazione, 78 con sentenza di rito alternativo; 78 con decreto penale di condanna e 30 con decreto che dispone il giudizio.

Le cause della sensibile riduzione dei procedimenti e dei tempi di definizione dibattimentali sono molteplici e possono indicarsi: nel corso dei due ultimi anni, anche per effetto della nuova regola introdotta dall'articolo 408 del codice di procedura penale, il Pubblico Ministero ha utilizzato in maniera più ampia il potere di archiviazione, evitando l'instaurazione di procedimenti in cui poteva già ex ante prevedersi che vi fossero poche possibilità di ottenere la condanna dell'imputato; Il Giudice per l'Udienza Preliminare e il Giudice dell'Udienza Predibattimentale hanno esercitato un filtro estremamente efficace; notevole è stato il contributo che hanno dato i Funzionari dell'Ufficio per il Processo, sia nello studio dei procedimenti che nella redazione delle bozze delle motivazioni dei provvedimenti, grazie anche alla loro organizzazione in affiancamento ai magistrati e nei gruppi di lavoro che sono stati istituiti; vi è stato da parte dei difensori un maggior ricorso alle definizioni dei procedimenti con rito alternativo, e soprattutto alla messa alla prova (articolo 168 bis del codice penale), che consente di estinguere il reato senza iscrizione nel casellario penale; vi è stata una sensibile incidenza del mutato regime di procedibilità di determinati reati, incidenza che si è vista a monte dalla verifica del minor numero di rinvii a giudizio per i reati procedibili a querela. Prendendo i dati più significativi, sono stati rinviati a dibattimento molti meno furti aggravati (38 in meno rispetto all'anno precedente) e lesioni stradali colpose (44 in meno rispetto all'anno precedente); vi è stata una riduzione delle impugnazioni grazie all'applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 20 bis c.p. e grazie altresì all'effetto premiale della riduzione di un ulteriore sesto della pena comminata con le definizioni in ipotesi di scelta del rito abbreviato; si sono visti i frutti della programmazione effettuata con le relazioni contenenti i programmi di gestione, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 6 luglio 2011 n. 98.

Quindi gli interventi riformatori compresi nel del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.150 hanno senz'altro avuto un effetto deflattivo favorevole sia in ordine alle pendenze (per l'effetto acceleratorio determinato da istituti come la messa alla prova, ovvero per l'applicazione dell'articolo 131 bis del codice penale, per la stimolazione prodotta sull'imputato al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 162 ter del codice penale, che conduce ad una pronuncia di estinzione del reato) sia in ordine alle sopravvenienze, per la riduzione delle richieste di citazione diretta o di rinvio a giudizio grazie all'ampliamento della facoltà da parte del pubblico ministero di richiedere l'archiviazione.

Tribunale di Grosseto

Il settore penale è stato di recente oggetto di significativi interventi di riforma in materia di diritto penale sostanziale e processuale, a partire dalla riforma introdotta con il decreto legislativo n. 150 del 2022, entrato in vigore il 30.12.2022 (c.d. riforma Cartabia), e successivamente emendato dal decreto legislativo 19 marzo 2024 n. 31 (c.d. correttivo Cartabia). La filosofia di fondo che ispira la novella normativa è quella di dar vita a un processo penale moderno che possa assicurare al contempo la qualità dei provvedimenti e la ragionevole durata del giudizio, al fine di tutelare le legittime aspettative degli utenti e le esigenze di un sistema economico sempre più sensibile ai tempi della giustizia.

La modernità del processo presuppone anzi tutto la digitalizzazione della giustizia penale: di qui le importanti innovazioni che riguardano il deposito telematico degli atti, le attività di video/registrazione delle deposizioni testimoniali e degli interrogatori, la possibilità di collegamenti da remoto in linea con una prassi ampiamente collaudata durante il regime emergenziale per la pandemia da Covid. Un progetto senz'altro ambizioso, ma non più rinviabile, che ha registrato anche alcune criticità, soprattutto per quanto riguarda il funzionamento dell'applicativo APP.

A seguito della modifica al D.M. n. 217 del 29.12.2023, apportata dall'art. 1, Decreto del Ministero della Giustizia n. 206 del 27.12.2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è stato introdotto l'obbligo del deposito telematico degli atti, documenti, memorie e richieste. L'improvvisa e inattesa introduzione di tale obbligo, in difetto di una preventiva fase di sperimentazione, ha reso necessaria l'adozione da parte del Dirigente dell'Ufficio di un decreto di autorizzazione al deposito degli atti anche con modalità non telematica, ai sensi dell'art. 175 bis c.p.p., in relazione alle molteplici carenze e/o criticità dell'applicativo, che avrebbero diversamente comportato la paralisi dell'attività giurisdizionale in diversi settori e comunque in generale un inaccettabile rallentamento della stessa. Nonostante gli aggiornamenti e le implementazioni del titolario dell'applicativo via via apportati, si è resa comunque necessaria la proroga del regime c.d. del doppio binario, permanendo a tutt'oggi diverse criticità. Nello specifico: ▪ difetta la possibilità di trattare telematicamente interi settori del procedimento penale, quali gli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace, gli incidenti di esecuzione (in relazione ai quali non è chiaro, alla luce della lettera del nuovo DM, se l'obbligo di deposito telematico decorra dal 1 gennaio 2025 oppure dal 1 gennaio 2027, secondo il combinato disposto dell'art. 3, commi 8 e 5); ▪ manca la generazione del flusso riguardo ai fascicoli non regolarmente registrati su sicp, con la necessità di verificare, di volta in volta, la problematica presente su sicp, spesso di non immediata individuazione, e con conseguente impossibilità di svolgere in modo celere l'attività giurisdizionale; ▪ non vi è la possibilità di formare in via telematica il fascicolo per il dibattimento, con riferimento ai decreti di citazione diretta a giudizio; parimenti, con riferimento ai decreti che dispongono il giudizio, non è possibile per la cancelleria del GUP formare telematicamente il fascicolo per il dibattimento; ▪ difetta la possibilità di trattare su APP l'adozione delle ordinanze di ammissione e di rigetto delle richieste di incidente probatorio (con la conseguenza che la richiesta inoltrata dal PM tramite APP rimane pendente), nonché di trattare i procedimenti provenienti dalla Procura Distrettuale. Gravemente critica resta la questione delle produzioni documentali durante l'udienza, poiché l'esigenza di garantire il contraddittorio sulla prova risulta allo stato non idoneamente gestibile con gli strumenti informatici disponibili, per diverse ragioni: ▪ le dotazioni informatiche attuali non consentono ai difensori l'accesso al portale deposito atti penali anche durante l'udienza; ▪ non è prevista, per i soggetti abilitati esterni, la possibilità di visualizzare in tempo reale le produzioni documentali delle altre parti; ▪ per il Pubblico Ministero, APP non prevede un flusso che consenta il deposito di documenti nel fascicolo processuale; ▪ il contraddittorio sulla prova, in assenza di documenti cartacei, richiederebbe la possibilità per le parti e per il Giudice di visualizzare le produzioni documentali nel corso dell'udienza, con necessità di uno o più monitor di grande formato, ad oggi non disponibili.

Peraltro, oltre ai malfunzionamenti strutturali del sistema sopra evidenziati, in questo primo periodo di sperimentazione si sono registrate frequenti problematiche tecniche nell'utilizzo dell'applicativo, per cui è stato chiesto l'intervento dell'assistenza sistemistica, nonché improvvise interruzioni o rallentamenti del servizio, tali da determinare un rallentamento dell'attività giudiziaria, che, in alcune circostanze (ad esempio, durante l'udienza o per il deposito di atti in scadenza), non è sostenibile.

Per tali ragioni, benché l'applicativo APP venga costantemente utilizzato da tutti i giudici e dal personale amministrativo del Tribunale di Grosseto, per tutte le funzioni per le quali il programma è abilitato, come confermato dal Magrif nell'ultima relazione indicata, nondimeno si è resa fino ad oggi necessaria la proroga del regime del doppio binario, al fine di scongiurare il rischio di paralizzare e/o rallentare gravemente lo svolgimento delle attività giurisdizionali e di cancelleria.

Gli obiettivi della riforma, come già anticipato, non sono naturalmente soltanto quelli di dar vita a un processo paperless, ma di cercare di coniugare qualità e quantità delle decisioni, sì da assicurare la ragionevole durata del processo, anche nella prospettiva degli obiettivi fissati dal

PNRR. Di qui tutta una serie di interventi riformatori, tanto in campo sostanziale che procedurale, volti, da un lato, a soddisfare un'esigenza di deflazione processuale e, dall'altro, a dare attuazione al principio di effettività della pena.

Ciò premesso, si passa ora a trattare nel dettaglio gli istituti di cui al punto 2 (lettere a-i) della nota 1.8.2025 suddetta. Dal momento che gli istituti coinvolti presentano aspetti comuni sia all'ufficio Gip/Gup sia al settore dibattimentale è preferibile una trattazione unitaria, con indicazione dei dati specifici riguardanti l'impatto dei nuovi istituti sui rispettivi uffici.

Tribunale di Livorno

In ambito processuale penale la più significativa innovazione introdotta dalla riforma Cartabia è l'interposizione di un'udienza-filtro tra l'esercizio dell'azione penale e la celebrazione dei dibattimenti nei procedimenti monocratici a citazione diretta. Nel periodo di interesse si sono tenute presso la sezione penale del Tribunale di Livorno 59 udienze predibattimentali, nelle quali è stato trattato un totale di 836 processi e sono state emesse n. 129 sentenze predibattimentali, pari all'8,35% delle 1544 sentenze complessivamente pronunciate dal Tribunale in composizione monocratica.

Le sentenze predibattimentali risultano così suddivise:

- N.L.P. in quanto l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita – N 21
- N.L.P. per estinzione del reato – N 49
- N.L.P. per non aver commesso il fatto – N 8
- N.L.P. per prognosi negativa di condanna – N 23
- N.L.P. per il fatto non sussiste – N 14
- N.L.P. per l'imputato non è punibile – N 9
- N.L.P. perché il fatto non costituisce reato – N 1
- N.L.P. per il fatto non è previsto dalla legge come reato – N 4

Il dato testé riportato non esaurisce il numero dei processi definiti in fase predibattimentale e dunque non illustra compiutamente gli effetti deflattivi della nuova architettura del processo monocratico a citazione diretta, perché alle sentenze di non luogo a procedere si devono aggiungere quelle pronunciate con i riti alternativi e quelle di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Come riferito dall'assistenza tecnica, tali ultimi provvedimenti non possono essere estratti autonomamente per mancanza di una query specifica e, pertanto, si confondono con quelli emessi nella fase dibattimentale nei giudizi immediati o conseguenti ad opposizione al decreto penale di condanna. Si auspica che in futuro i sistemi informatici siano adeguatamente aggiornati per consentire anche l'estrazione di tali dati.

Incidono sul numero delle definizioni e sulla durata media dei procedimenti anche le sospensioni con messa alla prova ex art. 464 quater c.p.p. – invero assai numerose – che postergano la data di conclusione del processo. Un indice dell'impatto sostanziale del nuovo istituto processuale si ricava disaggregando dal numero totale delle sentenze predibattimentali di non luogo a procedere quello delle sentenze determinate dalla prognosi negativa di condanna o da motivi di

merito immediatamente apprezzati dal giudice sulla base della disamina del fascicolo delle indagini preliminari, numeri evidenziati in grassetto nel prospetto sopra riportato.

Mentre, infatti, le cause di improcedibilità o di estinzione del reato sarebbero state apprezzate dal giudice del dibattimento anche in assenza dell'udienza-filtro, così come egualmente avrebbe trovato spazio la scelta di accedere a riti alternativi e alla messa alla prova, i proscioglimenti nel merito maturati nella nuova fase processuale, prima del dibattimento, realizzano un effettivo risparmio di attività processuale e determinano una consistente contrazione dei tempi di pendenza del processo.

Accanto alle 23 sentenze di non luogo a procedere per prognosi negativa di condanna, pari all'1,48% delle monocratiche totali, vanno, dunque, considerate le altre 36 sentenze predibattimentali di merito, il 2,33% del totale, così che il diretto impatto deflattivo della riforma, per quanto riguarda il Tribunale di Livorno e il periodo in esame, può quantificarsi in una importante riduzione dei tempi di definizione del 3,81% dei processi monocratici.

Gli effetti del nuovo istituto processuale, tuttavia, non sono riducibili a questo solo dato statistico.

Deve tenersi conto del fatto che sui ruoli monocratici è ancora pendente un numero rilevante di processi introdotti con decreto di citazione diretta emesso prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 152/2023, per i quali l'udienza predibattimentale non è stata celebrata. Va, poi, tenuto presente che le udienze predibattimentali – celebrate solo da giudici professionali – hanno consentito di ridurre in misura rilevante il numero dei processi pendenti innanzi ai tre giudici onorari di pace assegnati alla sezione penale, con conseguente miglioramento della situazione dei loro ruoli. Inoltre, tra i vantaggi apportati dalla novità legislativa deve segnalarsi quello di rendere più spedite le udienze dibattimentali, le quali, alleggerite dalle decisioni sulle questioni preliminari e dalla celebrazione dei giudizi definiti con riti alternativi, giungono più velocemente a sentenza.

Continua ad essere rilevante, seppure in diminuzione, anche l'effetto deflattivo determinato dalla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, prevista dal novellato art. 420 quater c.p.p. Dopo l'elevato numero di tale tipologia di sentenze registrato nel corso dell'anno giudiziario 2022/2023 (n. 313 sentenze in sede dibattimentale e n. 62 sentenze da parte dei giudici dell'udienza preliminare), determinato soprattutto dal richiamo sul ruolo dei processi in precedenza sospesi, il dato ha registrato una consistente flessione nell'anno 2023/2024, nel corso del quale sono state emesse n. 180 sentenze dai giudici del dibattimento e n. 29 sentenze dai giudici dell'udienza preliminare. Il trend diminutivo è proseguito con decisione nell'anno giudiziario 2024/2025, con un totale di 51 sentenze ex art. 420 quater c.p.p. emesse dai giudici del dibattimento e di 6 sentenze dello stesso tipo emesse dall'ufficio Gip/Gup. Solo in 10 casi (6 al dibattimento e 4 al Gip/Gup) sono state emesse sentenze di revoca della sospensione per rintraccio dell'imputato ai sensi dell'art. 420 sexies c.p.p.

Si tratta di dati relativi a procedimenti interamente iniziati dopo la rivisitazione della disciplina dell'assenza e che, pertanto, possono considerarsi indicativi di quanto, in media, si riscontrerà anche in futuro.

L'impossibilità di una puntuale estrazione statistica del dato impedisce di valutare l'incidenza deflattiva della nuova procedibilità a querela prevista per una serie di reati, altro strumento potenzialmente idoneo a ridurre l'approdo dei processi alla fase dibattimentale.

Prosegue, invece, l'efficace applicazione dell'istituto della messa alla prova, che ha originato 126 sentenze di estinzione del reato in sede di Gip/Gup (nel periodo precedente: n. 118) e 122 sentenze da parte dei giudici del dibattimento (nel periodo precedente 128).

Appare in netta diminuzione l'applicazione dell'istituto del proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ex art. 131bis c.p.p., essendo state emesse dai giudici del dibattimento 34 sentenze, a fronte delle 64 del periodo precedente, e 1 sola sentenza dai giudici dell'ufficio Gip/Gup.

Anche il numero di sentenze di non doversi procedere per condotta riparatoria o risarcitoria si è drasticamente ridotto, passando da 7 a 0 nel settore dibattimento. Non vi è adeguata rilevazione dell'incidenza delle condotte riparatorie sull'esito dei procedimenti Gip/Gup, per il quale la specifica causa di estinzione del reato potrebbe trovarsi aggregata ad altre sotto le voci "altre sentenze di non doversi procedere" e "altre sentenze di non luogo a procedere". Né è possibile stabilire se essa sia risultata di più ricorrente applicazione nella fase del procedimento che precede l'esercizio dell'azione penale, in quanto confusa nella categoria statistica residuale degli "altri motivi" che hanno determinato l'archiviazione di un totale di 739 procedimenti registro noti (cod. ricerca 5_7b: collaborazione fiscale, morte del reo, adempimento prescrizioni nei reati ambientali e di lavoro, etc.).

Le modifiche introdotte in materia di riti alternativi avevano condotto nel precedente anno giudiziario ad una diminuzione delle sentenze di applicazione di pena e ad un aumento delle sentenze rese all'esito del giudizio abbreviato. In particolare, in sede di GIP/GUP le sentenze di applicazione di pena erano diminuite da 168 a 135 (-19,64%) quelle emesse all'esito del giudizio abbreviato erano aumentate da 200 a 230 (+ 15%); analogamente, in sede di dibattimento vi era stata una diminuzione del numero delle sentenze di patteggiamento (da 103 a 77: -25,24%) e un aumento delle sentenze emesse con rito abbreviato (da 257 a 284: + 10,50%).

Nel più recente periodo, i dati sono ritornati in linea con le statistiche anteriforma. Per quanto riguarda l'ufficio Gip/Gup, il numero di sentenze di patteggiamento è risalito da 135 a 167 (+ 23,7%) e il numero di sentenze emesse con rito abbreviato è sceso da 284 a 235 (- 17,25%); quanto all'ufficio dibattimento, i giudizi abbreviati esauriti sono stati 228 (- 19,71% rispetto ai 284 dell'anno precedente) e le sentenze di applicazione pena sono state 71 (- 7,79% rispetto alle 77 dell'anno precedente).

Per ciò che attiene all'applicazione del nuovo canone della ragionevole prevedibilità della condanna, quale motivazione della richiesta di archiviazione, si segnala l'inadeguatezza dei sistemi operativi ai fini dell'estrazione di un dato differenziale, che individui quanti procedimenti archiviati in base alla nuova formulazione dell'art. 408 c. 1 c.p.p. avrebbero trovato uguale definizione se la nozione di infondatezza della notizia di reato non fosse variata. Si evidenzia, comunque, che nel periodo di interesse è stato emesso un totale di 1.618 decreti di archiviazione per infondatezza della notizia di reato in procedimenti contro soggetti noti.

Volendo valutare l'incidenza trasversale del nuovo parametro di giudizio, recepito nella disciplina delle archiviazioni come in quella dell'udienza preliminare e dell'udienza predibattimentale, si ritiene utile evidenziare che, oltre alle già segnalate 23 sentenze di non luogo a procedere per prognosi negativa di condanna emesse all'esito dell'udienza predibattimentale, risultano pronunciate n. 9 sentenze di proscioglimento da parte del Giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 425 c. 3 c.p.p.

Per ciò che attiene al nuovo istituto della rinuncia all'impugnazione a seguito di giudizio abbreviato, con conseguente riduzione di 1/6 della pena, previsto dall'art. 442 comma 2-bis c.p.p., si sono registrati n. 86 casi, in deciso aumento rispetto ai 23 del periodo precedente.

Infine, le sentenze di condanna con pena sostitutiva, previste dall'art. 545 bis c.p.p., sono complessivamente aumentate tenuto conto che, a fronte di una contrazione di quelle emesse dai giudici del dibattimento (8 in luogo delle 15 dell'anno precedente) sono incrementate quelle emesse da parte dell'ufficio Gip/Gup, passate da 31 a 86.

Tribunale di Lucca

Anche con riferimento al settore penale vale la considerazione preliminare già operata circa il breve arco temporale di effettiva attuazione della riforma che, unitamente al dato statistico non sempre attendibile, condiziona la valutazione di carattere generale richiesta.

In ogni caso, come confermano i dati di seguito indicati, non si può che apprezzare positivamente l'operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale predisposti dal legislatore, registrandosi un congruo numero di sentenze di non doversi procedere per mancanza e remissione della querela e di non punibilità per la speciale tenuità del fatto, così come un aumento delle definizioni dei procedimenti per buon esito della sospensione con messa alla prova dell'imputato.

Si registra inoltre un adeguato e crescente ricorso alle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi.

Apprezzabili anche gli effetti – seppur non significativi – delle limitazioni alle impugnazioni, così come quelli degli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nell'ipotesi del giudizio abbreviato.

Positivi gli effetti deflattivi connessi all'introduzione dell'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta.

Sul piano squisitamente organizzativo, la riforma del processo penale di cui al D.L.vo n. 150/2022 ha imposto di adeguare la struttura e l'organizzazione dell'Ufficio sia con riferimento all'introduzione delle nuove udienze di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta (art. 554 bis c.p.p.) sia in relazione alle nuove udienze destinate all'eventuale riapertura dei procedimenti definiti con sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato (artt. 420 quater c.p.p. e 132 ter disp. att. c.p.p.).

Tribunale di Pisa

L'impatto dei nuovi istituti della Riforma Cartabia si sta decisamente esaurendo, per quanto attiene alle sentenze di n.d.p. per difetto di querela e alle sentenze emesse ex art.420 quater c.p.:

Sentenze di n.d.p per difetto e remissione di querela:

A.G. 2023/2024	552
A.G. 2024/2025	362

Sentenze emesse ex art 420 quater c.p.p.:

A.G. 2023/2024 252 (7,29% sul totale delle definizioni)

A.G. 2024/2025 98 (3,29% sul totale delle definizioni)

Sostanzialmente costanti, non risultando scostamenti di rilievo, gli istituti della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art 131 bis c.p. e della messa alla prova ex art 468 bis c.p.

Sentenze di non punibilità per art 131 bis c.p.:

A.G. 2023/2024 88 (2,55% sul totale delle definizioni)

A.G. 2024/2025 90 (3,02% sul totale delle definizioni)

Sentenze n.d.p. per esito positivo messa alla prova:

A.G. 2023/2024 193 (5,58% sul totale delle definizioni)

A.G. 2024/2025 169 (5,6% sul totale delle definizioni)

Sentenze n.d.p. per condotta risarcitoria ex art 162 ter c.p.:

A.G. 2023/2024 17 (0,49% sul totale delle definizioni)

A.G. 2024/2025 24 (0,80 sul totale delle definizioni)

Per quanto attiene all'ultimo punto (le riduzioni di pena incentivanti la semplificazione processuale) si veda ultra sub D) trattandosi della stessa richiesta.

Tribunale di Pistoia

Ufficio Dibattimento

Il dato statistico sotto riportato rileva una produttività/performance complessiva realizzata dall'Ufficio del dibattimento penale che si attesta su un numero di **1543** procedimenti definiti nel settore monocratico e di **107** definiti in quello collegiale, con una leggera flessione nella produttività per il settore monocratico in linea con la sensibile riduzione delle sopravvenienze (1195 a fronte delle 2006), laddove, viceversa, risulta immutata la produttività nel settore collegiale (a fronte di aumento delle sopravvenienze).

Le pendenze al 30 giugno 2025 risultano rispettivamente attestarsi in **226** procedimenti a cognizione collegiale (a fronte dei 200 dell'anno precedente) e in **1735** procedimenti a cognizione monocratica (rispetto ai 2088 dell'anno precedente); e ciò a fronte di sopravvenienze che risultano pari a **1195** procedimenti che sono stati iscritti nel settore monocratico (con un calo rispetto ai 2006 viceversa pervenuti lo scorso anno) e a **135** procedimenti collegiali (con un aumento rispetto ai 125 dello scorso anno).

A fronte dei dati così richiamati, l'indice di ricambio risulta registrare nel settore monocratico un risultato di **1,29** (con un incremento significativo del 22,6% rispetto all'1,05 dello scorso anno) e in quello collegiale dello **0,82** (con lieve flessione del 7,6% rispetto allo 0,86 dello scorso anno).

L'indice di smaltimento si è attestato rispettivamente sullo **0,47** nel settore monocratico (a fronte dello 0,50 dell'anno precedente), in lieve calo del 6,5%, e sullo **0,32** nel settore collegiale (rispetto allo 0,35 dello scorso anno), anche in questo caso con un lieve calo dell'8,7 %.

Il confronto con l'andamento del periodo precedente evidenzia, d'altra parte, una riduzione delle sopravvenienze monocratiche del 40,4% ed un aumento di quelle collegiali del 7,2%, alle quali si collegano un aumento del 22,6% dell'indice di ricambio nel settore monocratico, con conseguente riduzione della relativa pendenza del 16,8%, e viceversa una riduzione dell'indice di ricambio nel settore collegiale del 7,6%, con un aumento delle pendenze in tale ambito del 13,6%.

In ordine alla durata dei procedimenti penali in fase dibattimentale emerge dai dati estrapolati dall'Ufficio statistico un aumento percentuale dell'indice di durata dell'ordine del 7% nel settore monocratico e in quello collegiale (a fronte della definizione di molti risalenti procedimenti del 144%).

Invero, i procedimenti collegiali definiti con una durata del processo superiore ai due anni rappresentano lo 02% del totale (19 su 108) e quelli monocratici il 7,0% del totale.

Si richiamano infine i seguenti ulteriori dati di rilievo segnalabili, così come emergenti dall'estrazione dei dati effettuata dall'Ufficio.

Le definizioni mediante **riti alternativi** (abbreviato, applicazione pena, immediato e direttissimo) si sono attestate nel settore collegiale su una percentuale del **22,47%** del totale, ed in quello monocratico sul **20,92%** del totale.

L'incidenza delle sentenze per prescrizione si è attestata su un percentuale del **6,2%** del totale delle definizioni (nella specie il 2,8% nel settore collegiale e il 6,4% nel settore monocratico).

I processi definiti con **sentenza ex art.420 quater** c.p.p. sono stati nel corso del 2023 pari a 335, laddove nel periodo di riferimento ne risultano solo 77, in tal senso ritenendosi esauriti i benefici effetti della riforma c.d Cartabia in merito.

Le **sentenze di assoluzione ex art.131 bis c.p.**, nel periodo di riferimento, risultano pari a 65 sul totale delle 1670 definizioni effettuate.

I procedimenti di **Messa alla Prova** sono stati nel periodo di riferimento nel complesso 74.

Inoltre, dai dati ricavati dalla cancelleria le **pene sostituite** applicate in sentenza nel periodo di riferimento, con sentenza divenuta irrevocabile sono solo 10.

Ufficio GIP/GUP

Riguardo alla sezione Gip/Gup i dati statistici evidenziano un lieve aumento delle sopravvenienze noti, che si attestano al 30 giugno su **3423** (a fronte di 3381 dello scorso anno), con una variazione percentuale in aumento dell'1,2%.

La produttività della sezione Gip/Gup — sempre riferita ai procedimenti Noti — evidenzia una flessione nei dati rispetto allo scorso anno del 15,6%, passandosi dalle 3314 definizioni dello scorso anno alle 2798 di quest'anno.

Le pendenze finali risultano aver subito di contro un aumento del 37,5%, attestandosi quest'anno sui **1909** procedimenti pendenti finali, a fronte dei 1388 procedimenti pendenti dello scorso anno.

L'indice di ricambio con riguardo ai procedimenti Noti risulta pari allo **0,82** con una flessione del 16,6% rispetto all'annualità precedente.

L'indice di smaltimento, sempre con riguardo ai procedimenti Noti, risulta pari allo **0,59** (rispetto allo 0,70 dell'anno precedente) con una flessione in percentuale del 15,7%.

L'indice di durata dei procedimenti a carico di Noti risulta quest'anno pari a **249**, e dunque positivamente in calo del 30,4% rispetto allo scorso anno.

I risultati così evidenziabili, sulla base dei dati trasmessi dall'Ufficio statistico della Corte d'Appello di cui si è dato conto, appaiono complessivamente in linea con gli obiettivi del programma di gestione redatto per il 2025 con positiva riduzione percentuale dell'indice di durata dei procedimenti nella fase dell'udienza preliminare.

Si riporta la seguente tabella che evidenzia un dato di sostanziale equilibrio; infatti, gli esauriti nel periodo con provvedimento definitivo sono in numero pressoché pari ai sopravvenuti:

MOVIMENTO dei PROCEDIMENTI REGISTRO NOTI NUMERO

Procedimenti pendenti all'inizio del periodo	1388
Procedimenti sopravvenuti nel periodo	3423
Procedimenti esauriti nel periodo con provvedimento definitivo	2798
Procedimenti pendenti alla fine del periodo	1909

MOVIMENTO dei PROCEDIMENTI REGISTRO IGNOTI NUMERO

Procedimenti pendenti all'inizio del periodo	282
Procedimenti sopravvenuti nel periodo	2833
Procedimenti esauriti nel periodo con provvedimento definitivo	2878
Procedimenti pendenti alla fine del periodo	235

Con riguardo ai procedimenti del registro ignoti, il dato rileva un significativo aumento dei procedimenti esauriti rispetto a quelli sopravvenuti nel periodo, con un aumento pari a 45 procedimenti esauriti, con IR pari a 1,02.

Si riportano in sintesi i dati tratti da console:

Decreti Penali

DP emessi 623

Opposizione a DP 141

Si riportano gli ulteriori dati da console:

Sentenze Totali 526

di cui per Prescrizione 4 GIP e 11 GUP

di cui 420 quater c.p.p. 114

Misure Cautelari

Personalì 551

Realì 61

Attività Gup

Richieste RaG pervenute 393

Tempo medio tra richiesta del PM e l'udienza del Gup 64,56

Decreti che dispongono il giudizio mono 222

Decreti che dispongono il giudizio collegiale 91

Totale decreti che dispongono il giudizio 313

Riti Alternativi

abbreviato 74 GIP 165 GUP

patteggiamenti 122

Messa alla Prova

Ordinanza di Ammissione 67

Sentenze MAP 37

L'andamento generale del settore penale del Tribunale appare complessivamente gestibile in una situazione di equilibrio. Positivi in particolare i risultati ottenuti nel settore monocratico, nel quale l'indice di ricambio, superiore all'unità ed in incremento rispetto allo scorso anno, ha portato a definire più della sopravvenienza con costante e continua erosione dell'arretrato. Maggiormente in sofferenza appare viceversa il settore collegiale, anche a seguito di un aumento delle sopravvenienze con particolare riguardo ai reati di c.d. codice rosso, di delicata e articolata gestione in fase dibattimentale dinanzi al collegio. Analogamente, l'Ufficio GIP/GUP risulta risentire della carenza di una mezza unità nell'organico dal settembre 2024 che ha determinato una complessiva flessione della produttività relativamente ai fascicoli Noti, pur mantenendosi positivo il trend di riduzione della durata.

Gli effetti deflattivi legati ai nuovi istituti introdotti in tema di ampliata operatività della procedibilità a querela, di speciale non punibilità per particolare tenuità del fatto e di estinzione per esito positivo per MAP continuano ad espletare i loro effetti già evidenziatesi positivamente in particolare con riguardo all'accesso alla MAP e alla estesa procedibilità a querela dei reati; minori i casi di pronunce assolutorie per 131 bis c.p., peraltro in aumento a seguito della Riforma Cartabia e dell'operatività dell'udienza predibattimentale e la possibilità di immediata pronuncia con applicazione della causa di non punibilità.

Appaiono riscontrabili, inoltre, una positiva applicazione della nuova regola processuale relativamente ai casi di non ragionevole previsione di condanna da parte dell'Ufficio del P.M., con riduzione delle percentuali di proscioglimento in sede di udienza predibattimentale (inizialmente nel corso del 2023 attestatasi sul 18-20%) ed riduzione delle sopravvenienze monocratiche.

Limitati i casi di applicazione delle pene sostitutive con relative non significative conseguenze in termini di riduzione delle impugnazioni; analogamente per i casi di riduzione del sesto a seguito di mancato appello conseguente a giudizio abbreviato.

Assolutamente non significativi i dati sul rinvio preliminare per questioni sulla competenza.

Tribunale di Prato

Il preciso obiettivo, fissato dal P.N.R.R. e concordato con la Commissione Europea, è di ridurre i tempi del processo penale del 25% entro il 2026.

In ordine alla dotazione di risorse umane, materiali e tecnologiche, il processo penale rimane però impermeabile ad ogni forma di intervento che, peraltro, sarebbe imposto dall'art. 110 della Costituzione a prescindere dai finanziamenti europei, ma in entrambi i d.lgs attuativi della legge delega sono contenute clausole di invarianza finanziaria.

Ogni riforma richiede investimenti capaci di sostenerne l'impatto, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica, condizione essenziale per restituire efficienza ed efficacia operativa al processo penale e credibilità alla Magistratura.

Nell'anno oggetto di esame, i giudici del dibattimento presenti rappresentavano il 50% dell'organico previsto, tanto che il CSM si è determinato a disporre l'applicazione extradistrettuale di due magistrati.

Nonostante le numerose richieste, il personale amministrativo del Tribunale di Prato vede una copertura del 45 %, con conseguente difficoltà di celebrazione delle udienze e di espletamento delle attività postdibattimentali (attestazioni di irrevocabilità non ancora eseguite in numero di 11.028, di cui 2.155 condanne); le problematiche sono già state ripetutamente segnalate al Ministero e sono state oggetto di una richiesta dell'Ispettorato, a cui sono stati forniti i necessari chiarimenti.

Nel contesto sopra descritto, non è stato possibile in molti casi assicurare la ragionevole durata del processo.

A differenza del pct, ormai del tutto implementato, nel penale telematico si è avviata la preliminare migrazione del sistema TIAP a quello Mercurio, non ancora completata.

Nel gennaio 2025 è stato stipulato un Protocollo di Intesa per l'inoltro in via telematica degli atti a mezzo TIAP al Tribunale del Riesame da parte della Procura della Repubblica e Tribunale di Prato al Tribunale del riesame.

Sempre in tema di processo telematico, grande impatto ha avuto il D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 - Modifiche evolutive APP; l'introduzione di APP ha creato non poche difficoltà applicative, solo in parte risolte grazie al confronto costante con la Procura della Repubblica e l'avvocatura; allo scopo è stata costituita una commissione con tutte le componenti interessate ed è in corso di firma un Protocollo operativo.

Riguardo agli impianti di audio videoregistrazione e al loro funzionamento, vi è piena attuazione all'ufficio Gip\GUP e al dibattimento.

L'assunzione a tempo determinato dei funzionari AUPP ha comportato un significativo onere di formazione a carico dell'ufficio giudiziario, di cui solo in parte si vedono i benefici; ed infatti, l'incertezza sulla loro stabilizzazione ha portato al progressivo esodo delle risorse migliori verso altre amministrazioni, che garantiscono un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In questo Tribunale, che soffre di assai gravi e risalenti carenze di organico amministrativo, è stato inevitabile valorizzare in modo particolare le mansioni di "raccordo con la cancelleria" e

destinare gli AUPP all'assistenza alle udienze che, diversamente, non avrebbero potuto essere tenute nel numero previsto per tabella.

Mediante diversi ordini di servizio è stata disciplinata l'attività e la destinazione degli addetti all'ufficio per il processo immessi nell'esercizio delle funzioni il 21 febbraio 2022 (n. 12 FUPP, dei quali n. 2 dimissionari) e, a seguito di scorrimento della graduatoria di concorso, il 22 giugno 2022 (n. 16 FUPP dei quali n. 2 dimissionari). Il contingente FUPP, in origine determinato dall'amministrazione centrale in n. 40 unità, è pari pertanto a n. 22. Dal mese di giugno 2024 il contingente penale è stato aumentato di nove unità. Diversi FUPP, tuttavia, sono ancora risultati vincitori di altri concorsi ed hanno lasciato l'ufficio ed altri tre lasceranno a breve.

È utile premettere alle valutazioni e informazioni di cui alla nota in oggetto, qualche osservazione in ordine ad altre modifiche, di particolare rilievo nell'esercizio della giurisdizione presso questo Tribunale.

- **La notifica telematica** diventa la regola generale e si procede a quella tradizionale, in via sussidiaria, solo se ricorra un caso previsto dalla legge (art. 148 comma 4 c.p.p.); se vi sia assenza o inidoneità del domicilio digitale del destinatario; se ostino impedimenti tecnici. Le novità confermano la preferenza digitale anche in combinato disposto con quelle introdotte in tema di forma dell'atto processuale informatico e/o di deposito telematico di cui agli artt. 110 e ss. c.p.p.
- La soluzione di ndp per **mancata conoscenza del processo** consente, in astratto, un limitato risparmio nelle notifiche di atti all'imputato ma comporta un aggravio nell'organizzazione degli uffici giudiziari, che dovranno fissare annualmente delle udienze dibattimentali aggiuntive senza che vi sia certezza che in queste vengano trattati processi permanendo comunque aleatorio il rintraccio dell'imputato non reperibile. Peraltro, una di tali udienze, quella del primo giorno non festivo del mese di settembre, verrebbe celebrata nel periodo cd. "cuscinetto" in cui, a norma delle circolari consiliari vigenti, potrebbero essere fissate udienze solo in ipotesi di urgenza. La disciplina ex art. 420 quater c.p.p. sembra controproducente sia per l'allungamento dei termini di prescrizione per gli irreperibili sia per il previsto meccanismo decisionale, farraginoso e defaticante anche in relazione all'art. 420 sexies cpp.
- I centri di **giustizia riparativa (art. 129 bis cpp)** non risultano costituiti nel distretto, sebbene si tratti di uno dei punti qualificanti della riforma che ha archiviato la cd. "visione carcerocentrica" del sistema. Si era prospettata la possibilità di riunioni con l'UEPE, la SDS di Prato ed i rappresentanti della associazione Aletheia, proprio al fine di acquisire informazioni in ordine ai programmi, ai centri, alle iniziative ministeriali e alle risorse disponibili, nella prospettiva di una revisione ed ampliamento, anche in funzione dell'attuazione della norma del protocollo sottoscritto in materia di assistenza alle vittime di reato. Il Ministero, tuttavia, si è riservata l'azione per la individuazione dei livelli essenziali di prestazione e la designazione gli enti da accreditare sul territorio per realizzare programmi di giustizia riparativa. Sono state effettuate riunioni con i Comuni ma, al momento, per mancanza di fondi, probabilmente Prato fruirà del centro di Firenze.

Tribunale di Siena

I dati registrati portano a concludere che vi è stata da parte del P.M. un'ampia applicazione della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna.

Analogamente, un ottimo impatto deflattivo ha avuto l'istituto dell'udienza predibattimentale: pur in assenza di rilevazioni ufficiali, da quanto emerso dalle statistiche estratte in sede locale si evince che circa il 20-21% dei processi monocratici è definito all'udienza predibattimentale.

Forte è stato anche l'effetto conseguente all'applicazione dell'istituto ex art. 442 c. 2-bis c.p.p., con inevitabile vantaggio per il secondo grado di giudizio.

Ed infatti dalla verifica dei dati risulta che i procedimenti definiti con sentenza di condanna ex artt. 442-553 c.p.p., nel periodo di riferimento sono risultati pari a n. 66 per l'Ufficio G.i.p./G.u.p. n. 27 per il Dibattimento, per un totale complessivo di n. 93.

Ebbene 30 sono stati i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 442 co. 2 bis c.p.p. con una incidenza sostanziale del 33%.

Non vi sono dati sufficienti per poter rispondere compiutamente sugli altri punti indicati nella lettera del Presidente della Corte d'Appello, o perché i numeri non hanno portata statistica rilevante (ad esempio per ciò che concerne gli appelli avverso sentenze del giudice di pace, in numero sostanzialmente irrilevante), o perché le statistiche ministeriali non sono in grado di rilevare alcuni dati (ad esempio l'applicazione di sanzioni sostitutive, per le quali, da un conteggio manuale, si può affermare che abbiano avuto un'incidenza del 10-15% sul totale delle sentenze di condanna).

L'Ufficio, infine, prosegue nel suo percorso virtuoso di riduzione dell'arretrato e di diminuzione dei tempi di decisione.

Dai dati statistici emerge, infatti, che nel periodo sono state emesse solo 4 sentenze per intervenuta prescrizione al dibattimento monocratico e una all'Ufficio g.i.p.

Per gli affari dibattimentali monocratici, nel periodo in esame, il 42,06% dei processi (pari a 220) registra una definizione entro sei mesi, mentre il 40,7% (pari a 310) entro l'anno. Il 53,7% dei procedimenti collegiali è definito entro un anno.

2. Analisi degli specifici istituti

Tribunale di Firenze

a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliato ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali

Le Presidenti delle sezioni penali dibattimentali, che hanno fatto pervenire relazione congiunta, sul punto, rilevano:

«Sul piano strutturale dell'andamento del processo penale si collocano le valutazioni sugli istituti ormai collaudati della sospensione del processo con messa alla prova e della particolare tenuità del fatto e quelle sui nuovi istituti di deflazione processuale e sostanziale introdotti dalla Riforma Cartabia. Quanto alla "messa alla prova", come già evidenziato nelle precedenti relazioni sull'amministrazione della giustizia, a ricorrere a questo istituto sono prevalentemente gli imputati italiani per reati "stradali", per violazioni della legge sugli stupefacenti, delitti contro il patrimonio e contro l'incolumità individuale.

Le definizioni con sentenze di estinzione del reato per esito positivo della prova sono tuttavia in diminuzione rispetto agli anni precedenti: n. 684 definizioni per MAP nel periodo 1/7/2021-30/6/2022, n. 686 nel periodo 1/7/2022-30/6/2023, n. 570 nel periodo 1/7/2023-30/6/2024, n. 492 nel periodo 1/7/2024-30/6/2025. La riduzione è da ricondursi, in particolare, alla limitazione delle udienze predibattimentali ai soli giudici professionali (quando invece in precedenza gli smistamenti dei processi a citazione diretta coinvolgevano anche tutti i giudici onorari) e quindi al minor afflusso di fascicoli dalla Procura per questo tipo di procedimenti.»

In merito alla particolare tenuità del fatto rilevano che «i dati complessivi delle tre sezioni continuano ad essere trascurabili e persino in ulteriore diminuzione rispetto agli anni passati, anche se occorre considerare che tale dato è da ricondursi alla stessa motivazione appena esposta (minor afflusso di sopravvenienze per citazione diretta): n. 214, a fronte di n. 269 definizioni per particolare tenuità del fatto nel periodo 1/7/2023-30/6/2024 e n. 338 nel periodo 1/7/2022-30/6/2023. Nel periodo considerato, ma si tratta di un dato costante anche delle precedenti relazioni, non si può non rimarcare il dato relativo all'eccessivo numero di assoluzioni rispetto a quello delle definizioni con il rito monocratico, seppur in ulteriore calo rispetto agli anni passati: 1.406 sentenze di assoluzione (nel merito, considerati i vari riti) contro 5.599 definizioni complessive, circa il 25%.»

Infine, in merito alle sentenze di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo ex art. 420 quater c.p.p., rilevano:

«nei processi monocratici sono state n. 408 su 5.599 definizioni complessive. La sentenza di non doversi procedere è destinata ad essere revocata ove la persona nei cui confronti è stata emessa venga rintracciata, e in effetti sono stati effettuati numerosi rintracci dopo l'emissione delle sentenze di non doversi procedere (accompagnati da parecchi risvolti problematici per quanto concerne le notificazioni relative alle sentenze e alle revoche delle sentenze, e le relative traduzioni nei confronti di soggetti stranieri). In particolare, i processi monocratici riaperti nei confronti di imputati rintracciati sono stati n. 151 (nessun processo collegiale).»

In conformità agli obiettivi generali di deflazione processuale e sostanziale perseguiti dalla riforma, è stato previsto un notevole ampliamento delle ipotesi di reato perseguibili a querela, ma il dato disaggregato delle definizioni per mancanza o remissione di querela non è estraibile con i programmi informatici a disposizione.

Sul punto segnalano che «Il mutato regime che avrebbe dovuto incentivare le condotte riparatorie e risarcitorie precedenti alla celebrazione del dibattimento, così da determinare l'estinzione del processo nella fase preliminare attraverso la remissione della querela, di fatto ha prodotto solo un leggero incremento delle definizioni di questo tipo, peraltro in diminuzione rispetto all'anno passato. Al 30.6.2025 le sentenze di non doversi procedere per condotta riparatoria erano n. 68, mentre nel periodo precedente erano state n. 91.»

b) Le verifiche sull'applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna

Le Presidenti delle sezioni penali dibattimentali, sul punto, fanno presente quanto segue:

«Non è noto il dato delle archiviazioni richieste dal pubblico ministero alla luce della nuova regola processuale. Pur ravvisando l'opportunità di rinviare una valutazione più attendibile allorché sarà

trascorso un lasso di tempo più congruo; tuttavia, sin d'ora si segnala l'ingresso di nuovi processi monocratici all'udienza predibattimentale nelle materie specialistiche in virtù delle disposizioni operative concordate nelle riunioni con il Procuratore della Repubblica, finalizzate a dare attuazione ai criteri di priorità previsti nelle tabelle organizzative del Tribunale.»

La Presidente della Corte di Assise, in tal senso, fa presente che il flusso di entrata in Corte di Assise è aumentato nell'anno di riferimento ed aggiunge che «l'eventuale deflazione può essere apprezzata soltanto con i dati disponibili dagli uffici Gip/Gup dei tre tribunali (Firenze, Prato, Pistoia per i quali ha competenza territoriale la Corte di Assise di Firenze) che conoscono i dati dei procedimenti archiviati».

Per la fase G.U.P., si segnala una contrazione delle sentenze di non luogo a procedere. Tali sentenze nel corso dell'ultimo periodo considerato (1.07.2024-30.06.2025) sono state 314 mentre quelle del corrispondente periodo del 2023-2024 erano state 568.

Tuttavia, permane un alto tasso di definizione dei processi in udienza preliminare, dove le definizioni con sentenza (425, 444 e 447 c.p.p.) sono decisamente maggiori dei rinvii a giudizio: nell'anno 2024-2025 ci sono state 703 sentenze (di cui 314 non luogo a procedere, 252 sentenze in rito abbreviato e 137 di applicazione pena) a fronte di 423 decreti di rinvio a giudizio.

A tal proposito il Presidente Aggiunto f.f. della Sezione Gip/Gup osserva:

«si ritiene che il dato comunque importante, pur in contrazione rispetto all'anno precedente, sia riconducibile alla c.d. Riforma Cartabia che, come noto, ha riformato l'art. 425 del c.p.p. prevedendo che, all'esito dell'udienza preliminare, debba essere emessa una sentenza di non luogo a procedere "quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna", in analogia a quanto previsto dall'art. 408 del p.p. che prevede l'archiviazione "quanto gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna" e dall'art. 554 ter c.p.p. che prevede che, all'esito dell'udienza predibattimentale, "Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna".

I giudici di questa Sezione, infatti, in accordo con i giudici del dibattimento e con la Procura della Repubblica hanno adottato fin dal 2023 i seguenti criteri interpretativi:

la previsione di condanna è la previsione che il giudice del dibattimento possa ritenere l'imputato colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio;

l'inserimento dell'aggettivo "ragionevole", aggiunto nella redazione finale del decreto legislativo, non induce a diversa interpretazione: il carattere ragionevole della previsione a ben vedere sembra riferito al fatto che il giudice che opera il "filtro" è comunque un giudice diverso da quello che deciderà nel prosieguo;

il criterio di decisione non è dissimile da quello del giudizio dell'abbreviato.

Tale riforma ha quindi comportato una diminuzione di oltre un quinto dei rinvii a giudizio, realizzando, sembra, uno degli scopi più importanti.»

c) Le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità)

Le Presidenti delle sezioni penali dibattimentali, sul punto, rilevano

«come già evidenziato nella relazione per il periodo precedente, l'ufficio sentenze e l'ufficio impugnazione sono impossibilitati ad estrarre il dato poiché gli estrattori statistici Consolle e Siri non dispongono di specifiche query».

d) Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto

Le Presidenti delle sezioni penali dibattimentali, sul punto, rilevano che

«nel periodo considerato risultano n. 307 istanze di rideterminazione pena a seguito di rinuncia all'appello avverso sentenze di condanna con rito abbreviato, su un totale di 414 sentenze di condanna con rito abbreviato».

La Presidente della Corte di Assise rappresenta che «nei due processi definiti ai sensi dell'art 442 co. 6 ter cpp, con applicazione della riduzione di pena all'esito del dibattimento, la difesa non ha proposto appello ed ha conseguito gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione».

Il Presidente Aggiunto f.f. della Sezione Gip/Gup, segnala che «il numero dei decreti penali è sensibilmente aumentato, passando da 448 a 1.376 (+207%), complice la decisione della Procura di esercitare in tal modo l'azione penale per i casi di guida in stato di ebbrezza anziché col decreto di citazione diretta a giudizio; corrispondentemente le opposizioni a d.p. sono passate da 146 a 448 (dato che indica come mediamente l'opposizione sia proposta per un decreto ogni tre, dato costante anche nell'anno precedente, quando si era registrata una diminuzione rispetto al 50% del 2022-2023)».

Rileva inoltre, che «i ricorsi in appello siano passati dai 305 del periodo Luglio 2023-Giugno 2024 ai 947 del periodo Luglio 2024-Giugno 2025, con un aumento percentuale pari al 210%, dato che quindi non è andato nel senso auspicato, a fronte del quale però si segnala come sia rilevante il numero delle rinunce ad impugnare le sentenze rese con rito abbreviato, ben 238 (a fronte di 136 casi nel periodo 2023-2024, con un aumento del 75%)».

e) I riti semplificati

Le Presidenti delle sezioni penali dibattimentali, sul punto, rappresentano che

«le definizioni monocratiche a seguito di riti semplificati (abbreviato e applicazione pena concordata) da parte dei giudici delle sezioni dibattimentali ammontano in totale a n. 792, a fronte di n. 897 dello scorso anno (valgono le stesse motivazioni già esposte in merito alla riduzione dei flussi in entrata dei procedimenti a citazione diretta)».

Il Presidente Aggiunto f.f. della Sezione Gip/Gup, in merito, segnala che ci sono state 252 sentenze in rito abbreviato e che «il numero delle rinunce ad impugnare le sentenze rese con rito abbreviato è di ben 238 (a fronte di 136 casi nel periodo 2023-2024, con un aumento del 75%)».

f) Le sanzioni sostitutive

Le Presidenti delle sezioni penali dibattimentali, sul punto, segnalano che

«il dato numerico non è disponibile, dall'esperienza di tutte e tre le sezioni si evince un dato assolutamente irrisorio di richieste sia nel lavoro collegiale che in quello monocratico».

g) Il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza

Allo stato attuale, per le tre sezioni penali dibattimentali dell'Ufficio, non è stata registrata alcuna applicazione dell'istituto, né nel rito collegiale né in quello monocratico.

h) Le questioni collegate alle modifiche normative susseguitesi negli anni e relative al regime di prescrizione o improcedibilità dei reati

Le Presidenti delle sezioni penali dibattimentali, sul punto, relazionano in tal senso:

«percentualmente stabile è il numero delle definizioni di procedimenti per prescrizione: 483 nel rito monocratico delle tre sezioni, contro n. 667 definizioni monocratiche nel precedente periodo, neanche il 10% del numero totale dei procedimenti monocratici esauriti. Solo 1 processo nel rito collegiale è stato definito con sentenza di prescrizione.

L'ufficio impugnazioni ha comunicato di aver estratto dall'applicativo SIRIS il numero delle impugnazioni trasmesse nel periodo e il tempo medio di trasmissione (determinato applicando la formula ispettiva): giorni 44 su un totale di 1.301 impugnazioni inviate nel medesimo periodo, contro giorni su un totale di n. 1.070 impugnazioni inviate nel periodo 1.7.2023 – 30.6.2024».

Tribunale di Arezzo

a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliato ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali

Il dato numerico dei procedimenti estinti dall'Ufficio Dibattimento Penale per sopravvenuto difetto di querela conseguente al mutamento della procedibilità con riguardo a determinate tipologie criminose non è statisticamente rilevabile. Comunque, il numero di sentenze è ridotto perché, vigendo la norma già nel precedente periodo oggetto di valutazione, la deflazione dei procedimenti per questa causa si è già verificata l'anno precedente, mentre è evidente che per il periodo di interesse il vaglio circa la sussistenza della condizione di procedibilità è stato effettuato a monte dalla Procura della Repubblica, la quale in caso di assenza della condizione di procedibilità ha avanzato richiesta di archiviazione.

Diversamente, consistente è il numero di sentenze emesse a norma dell'articolo 131 bis del codice penale (non punibilità per particolare tenuità del fatto), pari a 42, e anche il numero di sentenze di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ex articolo 168 bis del codice penale, pari a 146, mentre le sentenze di estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'articolo 162 ter del codice penale sono state soltanto 5. Il numero così ridotto di queste sentenze si spiega agevolmente con la circostanza che i reati per cui interviene il risarcimento danni sono procedibili a querela e quando viene ristorata del danno la parte lesa rimette la

querela, sicché prioritaria diventa l'intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'articolo 152 del codice penale.

L'Ufficio G.I.P. / G.U.P., ha emesso:

12 sentenze per remissione di querela o mancanza della condizione di procedibilità;
2 sentenze per esclusione di punibilità, ai sensi dell'articolo 131 bis del codice penale;
27 sentenze di estinzione per esito positivo della messa alla prova;
0 sentenze per condotte riparatorie a norma dell'articolo 162 ter del codice penale;
1 sentenza per estinzione del reato per oblazione.

b) verifiche sull'applicazione da parte del pubblico ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano una ragionevole previsione di condanna

L'impatto della riforma sul punto è stato importante registrandosi, come evincibile dai dati statistici riportati, una sensibile riduzione delle richieste di rinvio a giudizio e di citazioni dirette a giudizio e un accrescimento del numero delle richieste di archiviazione sia per processi contro noti che contro ignoti.

c) Le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità)

Nel periodo in oggetto sono sopravvenute 255 impugnazioni per l'Ufficio dibattimento e 40 impugnazioni per l'Ufficio G.I.P. / G.U.P.

Tanto premesso, per fornire dati precisi in merito alla riduzione del numero delle impugnazioni rispetto al precedente periodo per effetto delle riforme, attesa la diversità delle situazioni da cui scaturisce l'inappellabilità della sentenza per le cause specificate dalla Presidente della Cassazione, occorre distinguere le varie tipologie di pene applicate in forza dell'articolo 593, comma 3, del codice di procedura penale.

Su questo punto è stato necessario estrarre i dati manualmente con consultazione cartacea non essendo possibile un'estrazione attraverso gli strumenti informatici, in assenza di voci specifiche del programma ministeriale.

Il dato di maggior rilievo ed interesse attiene alle sentenze nelle quali è stata applicata una pena poi convertita in lavori di pubblica utilità, a norma dell'articolo 20 bis del codice penale in relazione all'articolo 545 bis del codice di procedura penale.

Sul punto specifico risultano per l'Ufficio Dibattimento Penale 7 sentenze recanti pene sostituite ai sensi dell'articolo 20 bis del codice penale e 13 sentenze per l'Ufficio G.I.P. / G.U.P.

Eguale sono inappellabili le sentenze di condanna alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità irrogata ai sensi dell'articolo 9 bis, 186 e 187 del Codice della Strada: 30 sentenze per l'Ufficio Dibattimento e 53 sentenze per l'Ufficio G.I.P. / G.U.P.

Quanto alle sentenze applicative della pena della sola ammenda deve considerarsi che per i reati puniti con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda solitamente interviene decreto penale di condanna non opposto. Quindi il Tribunale emette solitamente sentenza solo se vi è opposizione: il numero delle sentenze emesse è in ogni caso pari a 20.

d) Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione delle ipotesi di giudizio abbreviato e di giudizio per decreto

Questo dato è statisticamente rilevabile dai dati forniti dalla Cancelleria in via deduttiva dal numero di incidenti di esecuzione effettuati per la riduzione della pena conseguente alla rinuncia all'impugnazione.

Dall'Ufficio Dibattimento Penale sono state emesse 8 sentenze all'esito di giudizio abbreviato non impugnate con riduzione di 1/6 della pena inflitta in fase esecutiva.

Dall'Ufficio G.I.P. / G.U.P. sono state emesse 5 sentenze in esito a rito abbreviato non impugnate con riduzione di 1/6 della pena inflitta in fase esecutiva.

111 sono stati i decreti penali di condanna non opposti (su 233 decreti emessi).

e) Riti semplificati

Di seguito il numero dei provvedimenti adottati nel periodo di riferimento:

Per l'Ufficio Dibattimento Penale

- 131 sentenze di patteggiamento, ai sensi degli articoli 444 – 447 del codice di procedura penale;
- 148 sentenze emesse all'esito di giudizio abbreviato;
- 146 sentenze di estinzione del reato per buon esito della messa in prova.

Per l'Ufficio G.I.P. / G.U.P.

- 154 sentenze di patteggiamento, ai sensi degli articoli 444 – 447 del codice di procedura penale;
- 80 sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato;
- 9 decreti di giudizio immediato (cui non ha fatto seguito richiesta di rito alternativo);
- 233 decreti penali di condanna;
- 1 sentenza ai sensi dell'articolo 13, comma 13 quater del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;
- 0 sentenze ai sensi della legge 17 dicembre 2021 n. 215.

f) Le sanzioni sostitutive

Il numero di sentenze emesse in cui è stata sostituita la pena con le pene indicate all'articolo 20 bis del codice penale è stato già fornito con riferimento al punto 2C): 21 sentenze per l'Ufficio Dibattimento, e 15 sentenze per l'Ufficio G.I.P. / G.U.P.

Il numero ridotto di queste sentenze si spiega in ragione del fatto che in molti casi, considerata l'entità della pena inflitta, contenuta nei due anni di reclusione o di arresto, ricorrono le condizioni per concedere il beneficio della sospensione condizionale.

g) il rinvio pregiudiziale per questioni di competenza

Non vi sono stati rinvii pregiudiziali per questioni di competenza.

h) le questioni collegate alle modifiche normative susseguitesi negli anni e relative al regime di prescrizione o improcedibilità dei reati

h1. Numero delle dichiarazioni di improcedibilità o di prescrizione

Per l'Ufficio Dibattimento Penale:

- 89 sentenze emesse ai sensi dell'articolo 420 quater del codice di procedura penale;
- 118 sentenze di prescrizione del reato.

Per l'Ufficio G.I.P. / G.U.P.:

- 32 sentenze emesse ai sensi dell'articolo 420 quater del codice di procedura penale;
- 2 sentenze per improcedibilità ai sensi dell'articolo 72 bis del codice di procedura penale;
- 1 sentenza per intervenuta prescrizione;
- 91 decreti di archiviazione per intervenuta prescrizione.

h2. Tempi di trasmissione dei fascicoli da parte dei Tribunali

Secondo i dati forniti dalla Cancelleria, occorrono in media:

Per l'Ufficio Dibattimento Penale:

60 giorni per la trasmissione dei fascicoli in Corte di Appello o in Corte di cassazione e minimo 30 giorni se l'imputato è sottoposto a misura cautelare detentiva e non (calcolati dal giorno del deposito dell'atto di impugnazione al giorno di invio materiale del fascicolo).

Per l'Ufficio G.I.P. / G.U.P.:

30 giorni per la trasmissione dei fascicoli in Corte di Appello o in Corte di cassazione (calcolati dal giorno del deposito dell'atto di impugnazione al giorno di invio materiale del fascicolo).

60 giorni per la trasmissione dei fascicoli dall'Ufficio GIP all'Ufficio del dibattimento.

h3. Tempi di invio alla Corte di cassazione dei procedimenti in cui la sentenza d'appello sia stata impugnata:

Non pertinente

i) Le misure adottate in materia penitenziaria

Non pertinente

Tribunale di Grosseto

a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliato ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali

- a.1) Ampliamento del regime di procedibilità a querela.**

La riforma Cartabia ha operato un significativo ampliamento del regime di procedibilità a querela, al fine di soddisfare l'esigenza deflattiva sopra indicata. È stato anche introdotto un regime transitorio che consentiva alla persona offesa di proporre querela entro il 30 marzo 2023, in relazione a quei reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore della riforma. La disciplina transitoria ha posto la questione se, scaduto il termine suddetto, il Pm potesse procedere alla contestazione di una nuova aggravante idonea a determinare la procedibilità d'ufficio. Sulla questione si registra tuttora un contrasto nella giurisprudenza di legittimità. I magistrati di questo Ufficio hanno trattato la questione specifica nel corso di una riunione convocata dal Presidente di sezione, condividendo la posizione secondo cui il Pm può contestare l'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio, a condizione che tale iniziativa sia adottata alla prima udienza utile; altrimenti il giudice deve prendere atto del difetto della condizione di procedibilità.

In generale, rispetto al periodo precedente alla riforma l'ampliamento della rosa dei reati procedibili a querela ha avuto un riscontro positivo in questo Ufficio, essendosi registrato un tendenziale aumento di definizioni, sebbene nel periodo di riferimento (1° luglio 2024-30 giugno 2025) sia stato registrato un numero inferiore rispetto a quello precedente (1.7.2023 – 30.6.2024). Ciò è spiegabile in relazione al fatto che nell'anno precedente, immediatamente successivo alla riforma, il diverso regime di procedibilità ha inciso su tutti i procedimenti pendenti, anche su quelli più risalenti, mentre nel nuovo periodo gli effetti si sono prodotti sostanzialmente sulle sopravvenienze. Si riportano di seguito i dati relativi ai due periodi.

DIBATTIMENTO: sentenze NDP per assenza querela e remissione espressa

01/07/2024 – 30/06/2025	Periodo precedente	Variazione percentuale
193	254	- 24,02%

Quanto all'ufficio dibattimento, l'impatto più significativo è stato registrato in relazione ai reati di cui all'art. 590 bis c.p. (divenuti procedibili a querela, fatta eccezione per alcune ipotesi di specifico aggravamento), e in relazione ai reati di furto e di minaccia (in relazione a quest'ultimo delitto, la mera contestazione dell'aggravante della minaccia grave non comporta più la procedibilità d'ufficio).

UFFICIO GIP/GUP: SENTENZE NDP per assenza querela e remissione espressa

01/07/20234 – 30/06/2025	Periodo precedente	Variazione percentuale
16	14	+ 14,29%

- a.2) Remissione tacita di querela ex art. 152 c.p.**

La riforma Cartabia ha anche previsto una nuova figura di remissione tacita, nella ipotesi in cui il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone. Si tratta di un istituto finalizzato a impedire la celebrazione di processi riguardanti reati procedibili a querela in cui la persona offesa dimostri disinteresse per la definizione dello stesso giudizio. Quanto all'applicazione in concreto di tale istituto nell'Ufficio non si hanno dati oggettivi disponibili, ma da una consultazione con i colleghi del settore dibattimentale è emerso che l'istituto è stato più volte applicato, portando alla definizione del processo per estinzione del reato.

- **a.3) La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)**

La riforma Cartabia ha inoltre ampliato l'ambito applicativo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ponendo come limite edittale la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni (anziché la pena massima di cinque anni, come in precedenza). Le sezioni unite della Cassazione hanno inoltre chiarito che l'esimente è applicabile anche in relazione a quei reati per i quali sia prevista una soglia minima di punibilità. Tale ultima precisazione ha offerto la possibilità di applicare l'istituto in questione anche con riferimento ai reati di guida in stato di ebbrezza e a quelli di omesso versamento dei contributi previdenziali, che incidono percentualmente in maniera significativa sulle sopravvenienze nel settore penale monocratico.

In occasione di una delle riunioni con l'ufficio della Procura, è stato raggiunto un accordo di massima circa il riconoscimento della esimente nei casi di valori alcolemici compresi tra 0,81 e 0,89 g/l, sempreché naturalmente non si tratti di recidivi.

UFFICIO DIBATTIMENTO: SENTENZE ex art. 131 bis cod. pen.

01/07/2024 – 30/06/2025	Periodo precedente	Variazione percentuale
20	62	- 67,74%

UFFICIO GIP/GUP: SENTENZE ex art. 131 bis cod. pen.

01/07/2024 – 30/06/2025	Periodo precedente	Variazione percentuale
0	NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE

- **a.4) L'istituto della messa alla prova.**

La messa alla prova va senz'altro annoverato tra gli istituti di recente introduzione che hanno avuto maggiore applicazione pratica, portando alla definizione di un significativo numero di procedimenti.

Si riportano di seguito i dati relativi, rispettivamente, alle ordinanze di ammissione e alle sentenze di NDP per estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova.

UFFICIO DIBATTIMENTO: ordinanze di messa alla prova

01/07/2024 – 30/06/2025	Periodo precedente	Variazione percentuale
67	47	+42,55%

UFFICIO GIP/GUP: ordinanze di messa alla prova

01/07/20234 – 30/06/2025	Periodo precedente	Variazione percentuale
53	34	+ 55,88%

I dati precedenti dimostrano un significativo aumento delle ordinanze di messa alla prova, tanto in dibattimento che presso l'ufficio Gip/Gup, a dimostrazione dell'efficacia dell'istituto in termini sia di deflazione processuale sia di riabilitazione dell'autore del reato.

UFFICIO DIBATTIMENTO: SENTENZE NDP per esito positivo messa alla prova

01/07/2024 30/06/2025	-Periodo precedente	Variazione percentuale
70	91	- 23,08%

UFFICIO GIP/GUP: SENTENZE NDP per esito positivo messa alla prova

01/07/2024 30/06/20245	-Periodo precedente	Variazione percentuale
49	49	nessuna

- **a.5) Estinzione del reato per condotte riparatorie (162 ter c.p.)**

Nel periodo di riferimento, risultano emesse nell'ufficio dibattimento soltanto due sentenze ai sensi dell'art. 162 ter c.p., a dimostrazione della scarsa incidenza di tale istituto nella prassi applicativa.

Non risultano emesse sentenze di questo tipo nell'ufficio Gip/Gup.

- **a.6) le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali.**

Ulteriore innovazione normativa degna di nota è quella riguardante la possibilità di usufruire di uno sconto della pena pecuniaria nella misura di un quinto in caso di contestuale rinuncia all'opposizione al decreto penale, ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p. Da un riscontro effettuato presso la cancelleria Gip è emerso che nel periodo di riferimento in **16** casi la persona condannata si è avvalsa del pagamento in misura ridotta, con contestuale rinuncia all'opposizione avverso il decreto penale, su un complessivo numero di 146 decreti emessi.

Quanto invece alla riduzione di 1/6 in caso di mancata impugnazione avverso la sentenza resa all'esito di rito abbreviato, si rinvia al successivo paragrafo d).

b) verifiche sull'applicazione da parte del Pubblico Ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano una ragionevole previsione di condanna.

La verifica in merito all'applicazione da parte del Pm della nuova regola processuale in punto di valutazione sull'esercizio o meno dell'azione penale non può che essere condotta attraverso la

comparazione del numero delle sopravvenienze del periodo in esame con quelle riguardanti il periodo precedente.

c) Le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità)

Nel periodo di riferimento, nell'ufficio Gip/Gup risultano emesse 50 sentenze con applicazione dei lavori di pubblica utilità. All'interno di tale dato, tuttavia, è opportuno distinguere tra i lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9 bis, codice della strada (n. 28 sentenze) e la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo introdotta dalla riforma Cartabia (n. 22 sentenze). Nello stesso periodo, nell'ufficio dibattimento sono state emesse n. 28 sentenze con applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Per ulteriori considerazioni sulle pene sostitutive si rinvia al successivo paragrafo f).

d) Incentivi alla rinuncia all'impugnazione avverso sentenza in rito abbreviato

Sempre in un'ottica di deflazione processuale, l'art. 442 c.p.p. prevede la riduzione di un sesto della pena applicata all'esito del giudizio abbreviato in caso di rinuncia alla impugnazione. La riduzione dev'essere disposta d'ufficio dal giudice dell'esecuzione. Nel periodo di riferimento, risultano emesse n. 34 ordinanze dall'ufficio Gip (sostanzialmente raddoppiate rispetto all'anno precedente) e n. 24 ordinanze nell'ufficio dibattimento.

Ulteriore innovazione normativa degna di nota è quella riguardante la possibilità di usufruire di uno sconto della pena pecuniaria nella misura di un quinto in caso di contestuale rinuncia all'opposizione al decreto penale, ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p. Da un riscontro effettuato presso la cancelleria Gip è emerso che nel periodo di riferimento in **16** casi la persona condannata si è avvalsa del pagamento in misura ridotta, con contestuale rinuncia all'opposizione avverso il decreto penale, su un complessivo numero di 146 decreti emessi.

e) I riti semplificati

Si riportano di seguito i dati estratti dal Consolle in uso all'Ufficio relativi ai procedimenti penali definiti con sentenza, distinti per rito, nel periodo di riferimento.

Ufficio Dibattimento monocratico:

RITO	N° SENTENZE MONOCRATICHE
ORDINARIO	727
DIRETTISSIMO	56
APPLICAZIONE PENA SU RICHIESTA	68
IMMEDIATO	14
ABBREVIATO	53
OPPOSIZIONE DECRETO PENALE	13
TOTALE	931
INCIDENZA DEI RITI ALTERNATIVI	21,92%

Quanto al settore penale monocratico, la definizione tramite riti alternativi ha inciso per il 21,92% sul totale dei procedimenti definiti.

Ufficio Gip/Gup:

Nell'ufficio Gip/Gup sono state emesse nel periodo 22 sentenze per rito abbreviato, 80 sentenze di applicazione pena su richiesta, 71 decreti penali di condanna esecutivi.

Le definizioni dei procedimenti con riti alternativi sono state n. **173** (lo scorso anno erano state 168, mentre nell'anno ancora precedente erano state 284).

f) le sanzioni sostitutive

Una delle più importanti novità introdotte dalla riforma Cartabia è stata senz'altro la previsione di nuove pene sostitutive della pena detentiva, attraverso una completa rivisitazione della disciplina di cui alla legge n. 689 del 1981, consentendone l'applicazione in sede cognitiva (anziché in sede esecutiva) e in via alternativa alla concessione della sospensione condizionale, al duplice fine di ridurre il sovraffollamento carcerario e deflazionare al contempo il lavoro della magistratura di sorveglianza. Le quattro pene sostitutive – pecuniaria, lavoro di pubblica utilità, detenzione domiciliare e semilibertà – sono applicabili a seconda dell'entità della pena principale in concreto comminata, secondo un sistema piramidale per fasce: nella prima fascia, fino a un anno, sono applicabili tutte; nella seconda, fino a tre anni, tutte ad eccezione della pecuniaria; nell'ultima, sino a quattro anni, le pene sostitutive della detenzione domiciliare e della semilibertà.

Quanto all'impatto avuto sull'ufficio, non si è in grado di indicare con precisione i dati riguardanti l'applicazione della pena pecuniaria, mentre risultano n. 50 sentenze applicative di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nell'ufficio Gip/Gup, e n. 28 nell'ufficio dibattimento; non risultano invece casi di applicazione della detenzione domiciliare e della semilibertà sostitutiva in entrambi gli uffici.

Si conferma dunque la preferenza da parte delle difese per la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo – istituto che aveva già registrato un positivo riscontro in relazione ai reati del codice stradale. E ciò rappresenta un dato positivo anche ai fini della deflazione processuale, dal momento che avverso la sentenza di condanna applicativa del lavoro di pubblica utilità sostitutivo non è consentito proporre appello, ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.

g) Il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza

L'istituto di nuova applicazione non ha ancora trovato applicazione pratica nell'Ufficio.

h.1) Sentenze dichiarative della prescrizione dei reati

Si riportano di seguito i dati estratti dalla Consolle in uso all'ufficio riguardanti i procedimenti penali definiti a seguito di prescrizione.

Dibattimento monocratico:

**proscioglimento per prescrizione
prima dell'apertura del
dibattimento**

0

**Sentenze non doversi
procedere per intervenuta
prescrizione**

52

Il numero delle sentenze emesse per intervenuta prescrizione dei reati ha inciso per il 5,58% sul totale dei procedimenti definiti nel dibattimento monocratico.

Dibattimento collegiale:

**proscioglimento per prescrizione
prima dell'apertura del
dibattimento**

0

**Sentenze non doversi
procedere per intervenuta
prescrizione**

0

Ufficio Gip/Gup:

PROCEDIMENTI NOTI GIP

Archiviazione
prescrizione

76

Sentenze NDP
prescrizione

0

PROCEDIMENTI NOTI GUP

Sentenze NDP prescrizione

0

Risultano emessi n. 76 decreti di archiviazione per prescrizione del reato.

h.2) Tempo di trasmissione in Corte di Appello delle sentenze impugnate

I tempi medi di trasmissione degli atti alla Corte di Appello a seguito di impugnazione sono di **gg. 59,60** per quanto riguarda l'ufficio Gip e di **gg. 51,91** per l'ufficio dibattimento.

i) Le misure adottate in materia penitenziaria

Non sono presenti dati specifici o osservazioni.

Tribunale di Livorno

a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliato ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali

Si reitera quanto già esposto a pag. 55 in punto di CONSIDERAZIONI GENERALI

b) verifiche sull'applicazione da parte del Pubblico Ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano una ragionevole previsione di condanna.

La verifica in merito all'applicazione da parte del Pm della nuova regola processuale in punto di valutazione sull'esercizio o meno dell'azione penale non può che essere condotta attraverso la comparazione del numero delle sopravvenienze del periodo in esame con quelle riguardanti il periodo precedente.

UFFICIO GIP – richieste di rinvio a giudizio pervenute all'ufficio Gip.

**01/07/2024 –
30/06/2025**
266

**01/07/2023 –
30/06/2024**
301

**Variazione
percentuale**
- 11,62%

I dati precedenti dimostrano una diminuzione del numero delle richieste di rinvio a giudizio.

UFFICIO GIP – richieste di archiviazioni pervenute dalla Procura

01/07/2024 – 30/06/2025	01/07/2023 – 30/06/2024	Variazione percentuale
3.156	2.526	- 11,63%

Anche in questo caso, il dato conferma l'incidenza della nuova regola processuale, in quanto le richieste di archiviazione risultano aumentate della stessa percentuale con cui sono diminuite le richieste di rinvio a giudizio.

Nel periodo in esame (1.7.2024-30.6.2025) risultano infine pervenuti n. 604 procedimenti da citazione diretta con udienza predibattimentale, mentre nella relazione dell'anno precedente il numero di procedimenti trattati in sede di udienza predibattimentale era stato indicato in n. 833. Il dato quindi conferma una sostanziale riduzione del numero di procedimenti in cui viene esercitata l'azione penale rispetto al passato.

Per quanto riguarda le definizioni in udienza predibattimentale, si rinvia al paragrafo dedicato ai riti semplificati, in cui vengono riportati i dati riguardanti la definizione dei procedimenti monocratici tramite riti alternativi.

c) Le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati punti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità)

Non sono riportati dati numerici specifici nella sezione estratta, ma la relazione segnala che la riforma ha inciso anche su questo aspetto, in particolare con l'applicazione delle pene sostitutive e la conseguente inappellabilità delle sentenze di condanna a lavoro di pubblica utilità.

d) Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto

Nel periodo di riferimento, risultano emesse n. 86 casi di riduzione di 1/6 della pena per rinuncia all'impugnazione a seguito di giudizio abbreviato, in deciso aumento rispetto ai 23 del periodo precedente.

e) I riti semplificati

Nel periodo di riferimento, i dati sono ritornati in linea con le statistiche anteriforma. Per quanto riguarda l'ufficio Gip/Gup, il numero di sentenze di patteggiamento è risalito da 135 a 167 (+23,7%) e il numero di sentenze emesse con rito abbreviato è sceso da 284 a 235 (-17,25%); quanto all'ufficio dibattimento, i giudizi abbreviati esauriti sono stati 228 (-19,71% rispetto ai 284 dell'anno precedente) e le sentenze di applicazione pena sono state 71 (-7,79% rispetto alle 77 dell'anno precedente).

f) Le sanzioni sostitutive

Nel periodo di riferimento, nell'ufficio Gip/Gup risultano emesse 50 sentenze con applicazione dei lavori di pubblica utilità. All'interno di tale dato, tuttavia, è opportuno distinguere tra i lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9 bis, codice della strada (n. 28 sentenze) e la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo introdotta dalla riforma Cartabia (n. 22 sentenze). Nello stesso periodo, nell'ufficio dibattimento sono state emesse n. 28 sentenze con applicazione

del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Non risultano invece casi di applicazione della detenzione domiciliare e della semilibertà sostitutiva in entrambi gli uffici.

g) Il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza

L'istituto di nuova applicazione non ha ancora trovato applicazione pratica nell'Ufficio.

h) Le questioni collegate alle modifiche normative susseguitesi negli anni e relative al regime di prescrizione o improcedibilità dei reati

h.1) Sentenze dichiarative della prescrizione dei reati

Si riportano di seguito i dati estratti dalla Consolle in uso all'ufficio riguardanti i procedimenti penali definiti a seguito di prescrizione.

Dibattimento monocratico:

- proscioglimento per prescrizione prima dell'apertura del dibattimento: 0
- Sentenze non doversi procedere per intervenuta prescrizione: 52

Il numero delle sentenze emesse per intervenuta prescrizione dei reati ha inciso per il 5,58% sul totale dei procedimenti definiti nel dibattimento monocratico.

Dibattimento collegiale:

- proscioglimento per prescrizione prima dell'apertura del dibattimento: 0
- Sentenze non doversi procedere per intervenuta prescrizione: 0

Ufficio Gip/Gup:

- Archiviazione prescrizione: 76
- Sentenze NDP prescrizione: 0

Risultano emessi n. 76 decreti di archiviazione per prescrizione del reato.

h.2) Tempo di trasmissione in Corte di Appello delle sentenze impugnate

I tempi medi di trasmissione degli atti alla Corte di Appello a seguito di impugnazione sono di **gg. 59,60** per quanto riguarda l'ufficio Gip e di **gg. 51,91** per l'ufficio dibattimento.

Tribunale di Lucca

a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliato ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali

Tra gli istituti sostanziali di deflazione processuale predisposti dal legislatore, si registra un numero significativo di sentenze di non doversi procedere per mancanza e remissione della

querela, pari a 99 su un totale di 1.353 sentenze monocratiche, corrispondente al 7,3% delle sentenze complessivamente emesse.

Una lieve riduzione – dal 2,85% al 2,45% - si registra nell'ambito delle sentenze di non punibilità per la speciale tenuità del fatto, pari a 34 provvedimenti in totale.

Si è rilevato, invece, un ulteriore incremento delle definizioni dei procedimenti per buon esito della sospensione con messa alla prova dell'imputato, pari a 88 su un totale di 1.353 sentenze monocratiche, corrispondente al 6,34% delle sentenze complessivamente emesse (lo scorso anno la percentuale era pari a 5,02%).

b) verifiche sull'applicazione da parte del Pubblico Ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano una ragionevole previsione di condanna.

Con specifico riferimento a tale richiesta, occorre prendere atto che la Consolle Penale - incomprensibilmente - non consente l'estrazione dei relativi dati.

Di conseguenza, si può soltanto fare riferimento alle statistiche inerenti ai provvedimenti di archiviazione "per altri motivi" - all'interno delle quali sono ricompresi quelli in cui il pubblico ministero fa applicazione della predetta regola processuale - i quali, rispetto al periodo precedente, fanno registrare un significativo aumento (nel dettaglio, si è passati da 378 a 605 provvedimenti di archiviazione "per altri motivi").

c) Le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità)

In ordine a questo aspetto, si rileva che nel periodo in esame sono state emesse dai giudici del Dibattimento 32 sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità, mentre innanzi all'Ufficio Gip/Gup dette limitazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità) hanno trovato applicazione in 85 procedimenti.

d) Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto

Il dato in esame appare decisamente incrementato rispetto al periodo precedente. Nel periodo di interesse il Dibattimento ha provveduto ad applicare la riduzione della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2 bis, c.p.p. in relazione a 55 sentenze di condanna all'esito di giudizi abbreviati per i quali non è stata proposta impugnazione (si tratta del 53,3% delle sentenze di abbreviato complessivamente emesse). Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato innanzi al Gip/Gup sono stati applicati in 41 procedimenti.

In soli 5 procedimenti (su 84 opposizioni proposte) si è rinunciato all'opposizione al decreto; si registra, tuttavia, una drastica riduzione delle richieste di decreto penale di condanna da parte della Procura (pari a 513) e dei relativi decreti penali emessi dal Gip (pari a 331).

e) I riti semplificati

Il numero dei procedimenti definiti con giudizio abbreviato dal giudice monocratico è pari a 103, mentre quello relativo all'Ufficio Gip/Gup è pari a 140. Appare aumentato il numero dei procedimenti definiti con "patteggiamento", pari a 135 per il Dibattimento (rispetto ai 122 del periodo precedente) e a 198 per l'Ufficio Gip/Gup.

f) Le sanzioni sostitutive

Si registra un crescente ricorso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, che certamente determina un rallentamento dei relativi processi di cognizione, ma consente di definire in tal modo un numero di procedimenti apprezzabile, seppure ancora contenuto.

g) Il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza

h) Le questioni collegate alle modifiche normative susseguitesi negli anni e relative al regime di prescrizione o improcedibilità dei reati

Non vengono forniti dati.

Tribunale di Pisa

a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliato ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali

Si reitera quanto già esposto a pag. 59 nel punto CONSIDERAZIONI GENERALI.

b) verifiche sull'applicazione da parte del Pubblico Ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano una ragionevole previsione di condanna

La portata deflattiva dell'istituto dell'udienza predibattimentale allo stato si appalesa modesta. Si registrano infatti soltanto n.21 sentenze emesse ai sensi dell'art.554 ter c.p.p., dato in linea con l'anno precedente che aveva visto n.14 sentenze emesse ex art.554 ter c.p.p. Più decisivo l'impatto della nuova regola nell'Ufficio Gip Gup, ove si registrano n.67 (n. 22 nel precedente anno giudiziario) sentenze emesse ex art.425 comma 3° c.p.p. e n. 692 (n. 693 nel precedente anno giudiziario) provvedimenti di archiviazione assunti secondo la nuova regola di giudizio per un percentuale del 16,40% sul totale.

c) Le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità)

Il dato è allo stato statisticamente non rilevabile e non è stato fornito dalla Cancelleria.

d) Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto

Si sono registrati n. 41 (n. 25 nell'anno precedente) provvedimenti con i quali il Giudice dell'Esecuzione ha disposto, ex art. 442 co.2 bis c.p., la riduzione di 1/6 della pena, inflitta con sentenze di rito abbreviato non impugnate emesse dall'Ufficio Dibattimento.

All'Ufficio GIP risultano essere stati emessi in fase esecutiva n. 35 provvedimenti di riduzione di 1/6 ex art. 442 co. 2 bis c.p.p. a fronte del numero decisamente inferiore dell'anno precedente pari a 4.

Sempre per quanto attiene all'Ufficio GIP-GUP si riscontra un aumento dei procedimenti definiti con decreto penale nei quali il condannato ha optato per il pagamento immediato dell'importo, rinunciando all'opposizione. (n. 43 in luogo dei 31 dell'anno precedente).

In aumento anche il numero dei procedimenti in cui all'emissione del decreto penale di condanna ha fatto seguito la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (n. 30 in luogo di 16).

e) Riti semplificati

In merito alle definizioni con riti semplificati l'Anno Giudiziario in esame ha visto un sostanziale equilibrio con l'anno precedente per quanto attiene al numero di procedimenti definiti con i riti in oggetto.

UFFICIO DIBATTIMENTO

Sentenze di applicazione pena:

A.G. 2023/2024	161 (4,66% sul totale delle definizioni)
----------------	--

A.G. 2024/2025	139 (4,67% sul totale delle definizioni)
----------------	--

Sentenze rito abbreviato:

A.G. 2023/2024	228 (6,60% sul totale delle definizioni)
----------------	--

A.G. 2024/2025	214 (7,16% sul totale delle definizioni)
----------------	--

Giudizi Immediati:

A.G. 2023/2024	118
----------------	-----

A.G. 2024/2025	136
----------------	-----

Giudizi per direttissima:

A.G. 2023/2024	64
----------------	----

A.G. 2024/2025	43
----------------	----

UFFICIO GIP-GUP

Per quanto riguarda l'Ufficio GIP si registra un sostanziale equilibrio delle definizioni con il rito del patteggiamento a fronte di un sensibile aumento delle definizioni per il tramite del rito abbreviato. In deciso calo, invece, il dato relativo ai decreti penali.

Sentenze di applicazione pena:

A.G. 2023/2024	158
A.G. 2024/2025	166

Sentenze rito abbreviato:

A.G. 2023/2024	141
A.G. 2024/2025	116

Decreti penali emessi

A.G. 2023/2024	602
A.G. 2024/2025	847

f) Le sanzioni sostitutive

Istituto in relazione al quale si segnala un'apprezzabile crescita applicativa:

A.G. 2023/2024	n.32 sentenze di condanna con sostituzione in LPU
A.G. 2024/2025	n.52 sentenze di condanna con sostituzione in LPU

g) Il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza

Nessuna applicazione ad oggi è stata fatta dai giudici penali dell'istituto disciplinato dall'art 22 bis c.p.p.

h) Le questioni collegate alle modifiche normative susseguitesi negli anni e relative al regime di prescrizione o improcedibilità dei reati**UFFICIO DIBATTIMENTO:**

Risultano emesse **n. 143** sentenze di non doversi procedere per prescrizione per un'incidenza percentuale sul totale delle definizioni del rito monocratico pari a 4,8% in linea con la percentuale del 5,03% del precedente anno giudiziario. Inferiore la percentuale nel rito collegiale pari a 2,4%

UFFICIO GIP-GUP:

Decreti di archiviazione GIP per prescrizione **n. 502** pari all'11,89% sul totale delle definizioni pari a 4219, dato in linea con quello dell'A.G. 2023-2024 in cui si sono registrate **n. 547** decreti di archiviazione per prescrizione (16,82 % sul totale delle definizioni pari a n. 3253) Sentenze GUP per prescrizione n.1 rispetto alle n. 11 dell'A.G. precedente

i) Tempi di trasmissione dei fascicoli da parte dei tribunali

Il Tribunale di Pisa, dopo anni di difficoltà, è riuscito a ridurre drasticamente i tempi di trasmissione dei fascicoli che attualmente si attestano sui **n. 92 giorni**, sostanzialmente in linea con il dato di **72 giorni** relativo al precedente anno giudiziario.

Tribunale di Pistoia

Manca il dato

Tribunale di Prato

a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliamento ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali

La procedibilità a querela per numerosi reati pare produrre notevoli effetti deflattivi, essendo la remissione intervenuta in molti casi, ad esempio in ordine al reato di cui all'art. 590 bis c.p., per effetto di accordi risarcitori tra imputato e persona offesa. Inoltre, la verifica degli atti ha permesso di rilevare molto spesso che, nei reati in precedenza procedibili d'ufficio, la notizia criminis era costituita da una mera denuncia così che, introdotta la procedibilità a querela, questa risultava mancante.

Analoghi effetti sono derivati dall'espressa previsione della remissione tacita della querela (art. 133 comma I bis cpp), essendo frequente il caso di querelanti che vengono invitati a sporgere querela dalla pg ma che poi non danno seguito, non comparendo al processo, alla volontà di punizione dell'eventuale responsabile.

Le sentenze delle SS.UU. e della Corte Costituzionale (nn. 13681/2016 e 156/2020), in tema di speciale tenuità del fatto, vengono recepite dall'art.131-bis c.p. in funzione deflazionistica, al di là della definizione come causa di non punibilità e come istituto di diritto penale sostanziale. Invece le prassi giurisprudenziali, anche presso quest'ufficio, restituivano esperienze di inidoneità dei vincoli edittali e di applicazione non tanto per ragioni di deflazione quanto di affermazione in concreto dei principi di proporzionalità ed extrema ratio della sanzione penale. Sembra di cogliere l'intenzione di dotare il sistema di un rimedio di mera economia processuale nella constatazione della mancanza di risorse e di interventi di depenalizzazione articolati e organici.

Non particolarmente significativi sono i numeri delle sentenze dichiarative di estinzione del reato per condotte riparatorie ex artt. 162 bis c.p.p.

La novità normativa che ha determinato un considerevole impatto sul settore dibattimentale è invece la celebrazione dell'udienza di comparizione predibattimentale. Da un lato ha determinato un aggravio di lavoro, atteso che i giudici del dibattimento hanno dovuto svolgere anche le funzioni di giudice dell'udienza predibattimentale, in particolare riservando a questa attività una udienza mensile, tra quelle tabellarmente già previste. Dall'altro però si è riscontrato un elevato tasso di definizioni mediante riti alternativi (per lo più abbreviato, patteggiamento e messa alla prova), circostanza che ha determinato una riduzione delle sopravvenienze sui ruoli dibattimentali.

Limitato invece è stato il numero delle sentenze di non luogo a procedere, pronunciate in sede di udienza predibattimentale. Evidentemente, dunque, anche all'interno degli uffici della Procura l'applicazione del nuovo parametro della ragionevole prognosi di condanna ha determinato un più elevato numero di richieste di archiviazioni.

b) verifiche sull'applicazione da parte del Pubblico Ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano una ragionevole previsione di condanna

La decisione circa la ragionevole previsione di condanna comporta per il giudice la necessità di esaminare nel merito gli elementi probatori raccolti a carico, rinviando a giudizio solo ove abbiano un peso ed una rilevanza tali da prescindere dalla previsione di un successivo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale in senso favorevole all'accusa e dall'eventuale esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte del giudice del dibattimento. Potenzialmente, si tratta di una innovazione di grande rilievo che evita la celebrazione di dibattimenti inutili e prolungati al contempo rafforzando i poteri valutativi e cognitivi del G.U.P. in ottica garantista.

Allo stato, risultano emessi n. 733 decreti di archiviazione per difetto di una ragionevole previsione di condanna e n. 64 sentenze di non luogo a procedere in udienza preliminare, di cui n. 36 ex art. 425, comma 3 c.p.p., per difetto di una ragionevole previsione di condanna.

c) Le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità)

Non di competenza.

d) Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto

Nell'ottica di un più accentuato favor per il rito abbreviato, all'art. 442 c.p.p. è stato aggiunto il comma 2-bis e introdotta la riduzione di un sesto in caso di rinuncia all'impugnazione per conseguenza l'art. 676 c.p.p. comprendendo, tra altre competenze del giudice dell'esecuzione, proprio la questione inerente alla riduzione della pena ex art. 442, co. 2-bis c.p.p.. I casi in cui l'imputato condannato in rito abbreviato ha rinunciato all'appello, ottenendo così un'ulteriore diminuzione di un sesto della pena comminata, non sono significativi al dibattimento; al GUP si registrano n. 23 provvedimenti di riduzione di 1/6 di pena a seguito di non impugnazione.

e) Riti semplificati

L'art. 438 c.p.p. resta invariato nel suo nucleo essenziale, se si eccettuano alcune modifiche riguardo alla procura speciale. Di maggiore rilievo le modifiche al comma 5 in tema di giudizio abbreviato cd. condizionato che, in estrema sintesi, potrà e dovrà essere ammesso solo quando l'approfondimento richiesto abbia, almeno in astratto, la capacità di un contributo effettivo.

Immutati i presupposti per la richiesta e l'emissione del decreto di giudizio immediato, le modifiche dell'art. 458 c.p.p. presentano un'eminente funzione pratica, il comma 2 imponendo al GIP in ogni caso, laddove si proponga istanza di rito abbreviato a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato, di fissare udienza camerale ex art. 127 c.p.p.

La lettura combinata della nuova norma e della legge delega legittima l'interpretazione per cui il cd. patteggiamento su elementi diversi dalla pena principale non attiene ai casi in cui la pena principale risulta essere non superiore a due anni, non essendo prevista, in tale ipotesi, la possibilità di applicare pene accessorie e misure di sicurezza diverse dalla confisca. Pertanto, in

tutti i casi nei quali la pena sarà superiore a due anni e non superiore a cinque, potranno essere oggetto di accordo anche le pene accessorie e la confisca diversa da quella obbligatoria.

È poi di immediata evidenza la volontà di ridurre gli effetti extra-penali nonché la rilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento e del fatto storico che ne è oggetto. Se prima l'inefficacia riguardava i soli giudizi civili ed amministrativi, ora si estende anche a quelli disciplinari, tributari e contabili.

In ordine al decreto penale di condanna, da un lato e almeno in linea teorica è condivisibile non solo un potenziamento dell'istituto ma anche il favore per un percorso di resipiscenza mediante lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività ma dall'altro la novella risulta praticamente di dubbia utilità attesa l'estrema celerità del rito e l'improbabilità che l'indagato riesca tempestivamente ad anticipare la richiesta monitoria del P.M.

All'ufficio GIP si registrano n. 215 decreti penali emessi dal 1°/1/2025 al 7/9/2025.

Infine, anche l'istituto della messa alla prova risulta caratterizzato da significative modifiche, finalizzate ad incentivare l'utilizzo del rito.

Dal punto di vista sostanziale, si evidenzia un deciso ampliamento dei casi per cui sarà possibile richiedere la probation, peraltro anche dal P.M. L'effetto, a ben guardare, non deriva da una modifica del contenuto dell'art. 168-bis c.p. bensì dall'ampliamento del novero dei reati per i quali il P.M. dovrà esercitare l'azione penale tramite decreto di citazione diretta a giudizio ex artt. 550 e ss. c.p.p. Infatti, la norma, al di là del riferimento ai termini edittali massimi di pena (che resta legato al limite dei 4 anni di pena massima), prevedeva e continua a prevedere la possibilità di accesso alla MAP per i reati espressamente richiamati dall'art. 550 comma 2 c.p.p. Quanto al versante processuale, la celebrazione della nuova udienza predibattimentale di cui all'art. 554-bis c.p.p. sarà il termine ultimo per accedere alla MAP (art. 464-bis comma 2, primo periodo c.p.p.) Inoltre, alla luce della nuova lett. c) dell'art. 464-bis c.p.p. si prevede che il programma che l'U.E.P.E. dovrà redigere e il Tribunale valutare comprenderà necessariamente condotte volte a promuovere lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa. Nel periodo precedente a quello che ci occupa è entrato in vigore il decreto 27 luglio 2023 - Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 71 comma 1 lett. d) del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150; tra il Tribunale di Prato, l'UEPE, il COA e la Camera penale è stato sottoscritto un protocollo dopo l'introduzione della messa alla prova. Nell'anno in corso sono stati stipulate oltre trenta convenzioni per le MAP e i LPU.

f) Le sanzioni sostitutive

Il regime delle pene sostitutive è funzionale ad anticipare alla fase di cognizione la possibilità di accesso alle pene alternative alla detenzione. Il sistema delineato prevede l'applicabilità di pene sostitutive già disciplinate ma che in precedenza erano operative in fase esecutiva e di competenza del magistrato di sorveglianza. Ora anche il giudice della cognizione interloquisce con le parti ove ne ricorrano i presupposti. Il contraddittorio non è anticipato al momento della rassegna delle conclusioni ma successivo alla deliberazione in camera di consiglio, al fine di valutare, al momento dell'emanazione della sentenza di condanna a pena non sospesa, se la sanzione detentiva sia suscettibile di sostituzione. I casi in cui vi sono state richieste in tal senso non sono significativi.

g) Il rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione di cui all'articolo 24 bis del dlgs. 150/2022 è strutturato sul modello della rimessione del processo per cosiddetto legittimo sospetto ai sensi degli articoli 45 e seguenti c.p.p., modificati a seguito della legge cd. "Cirami", e se ne distingue per presupposti e modalità di disciplina. Si tratta di un'anticipazione del vaglio della Corte di Cassazione, non più circoscritto alla risoluzione ex post dei conflitti di competenza, oltre che di giurisdizione, ma alla prevenzione degli stessi. Non risultano proposti rinvii pregiudiziali nell'anno in corso.

h) Le questioni collegate alle modifiche normative susseguitesi negli anni e relative al regime di prescrizione o improcedibilità dei reati

Non sono disponibili dati ai fini della valutazione dell'istituto dell'improcedibilità. Sulla base delle informazioni da parte dei giudici della sezione, gli istituti in grande prevalenza di più frequente e ampia applicazione sono, a poco meno di quattro anni dall'entrata in vigore della riforma, quelli relativi alla procedibilità a querela e le declaratorie di improcedibilità ai sensi dell'art. 420 quater.

Nel periodo si registrano a dibattimento 448 sentenze di prescrizione su 1845 sentenze complessive; la situazione è legata non tanto alle riforme legislative quanto alla cronica carenza di magistrati e di personale amministrativo, che ritarda la celebrazione dei processi.

I tempi di trasmissione dei processi al giudice dell'impugnazione da parte di questo Tribunale scontano, quanto agli adempimenti di cancelleria, l'enorme arretrato accumulatosi per le note ragioni di non copertura dell'organico amministrativo nonché l'esigenza dell' "allineamento" delle risultanze del fascicolo cartaceo ai registri informatici e la difficoltà di reperire e sottoporre all'esame del magistrato gli atti processuali, che non siano le sentenze, necessari per la redazione dei "distinti allegati" di cui all'art. 165 bis disp. att. c.p.p..

Tempi di invio alla Corte di Cassazione dei procedimenti in cui la sentenza è stata impugnata: 58 giorni

i) le misure adottate in materia penitenziaria

Non di competenza.

Tribunale di Siena

Manca il dato

VALUTAZIONE DI ORDINE GENERALE SUI RECENTI INTERVENTI RIFORMATORI IN MATERIA PENALE

Quadro generale e tendenze comuni

Nel distretto, i recenti interventi riformatori in materia penale hanno prodotto effetti tangibili, seppur con intensità e modalità differenti tra le varie sedi. L'introduzione dell'udienza predibattimentale, la valorizzazione degli istituti deflattivi (come la querela, la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., la sospensione con messa alla prova e le condotte riparatorie) e la nuova regola di archiviazione ex art. 408 c.p.p. hanno inciso in modo significativo sulla gestione dei flussi e sulla riduzione delle pendenze, soprattutto nei ruoli monocratici. Tuttavia, l'efficacia di queste misure è stata condizionata da fattori strutturali come la dotazione di personale togato

e amministrativo, la maturità digitale degli uffici e la capacità di programmazione e coordinamento interno.

Elementi comuni e differenziali tra le sedi

Effetti deflattivi e filtri di merito:

In quasi tutte le sedi si è registrata una riduzione delle pendenze e dei tempi di definizione dei procedimenti, grazie all'applicazione degli istituti deflattivi e all'efficacia dei filtri introdotti dall'udienza predibattimentale. Ad esempio, a Siena circa il 20-21% dei processi monocratici viene definito già in questa fase, mentre a Livorno l'impatto "puro" della riforma si traduce in una riduzione dei tempi di definizione del 3,81% dei processi monocratici. Anche Arezzo ha ottenuto risultati notevoli, azzerando quasi le pendenze collegiali e riducendo del 21% quelle monocratiche, nonostante una scopertura del 33% dell'organico.

Archiviazione e selezione dei procedimenti:

La nuova regola di archiviazione, che impone al pubblico ministero di richiedere l'archiviazione quando non vi sia una ragionevole previsione di condanna, ha incrementato le definizioni a monte e ridotto l'approdo di procedimenti improduttivi al dibattimento. Livorno, Pisa e Siena mostrano dati significativi in tal senso, con un aumento delle archiviazioni e dei proscioglimenti in fase preliminare.

Digitalizzazione e criticità operative:

La digitalizzazione del processo penale, con l'obbligo di deposito telematico degli atti e l'uso di applicativi come APP e Mercurio, rappresenta una sfida comune. In molte sedi, come Grosseto e Prato, le criticità tecniche e organizzative hanno imposto il mantenimento di un doppio binario (cartaceo e telematico) per evitare blocchi dell'attività giurisdizionale. Questi problemi, se non affrontati con tempestività, rischiano di vanificare i benefici delle riforme.

Riti semplificati e pene sostitutive:

Si osserva una crescita nell'applicazione dei riti semplificati e delle pene sostitutive, con particolare riferimento alla riduzione di un sesto della pena ex art. 442, co. 2-bis c.p.p., che incentiva la rinuncia all'impugnazione. Siena, Livorno e Pisa evidenziano un impatto concreto di questa misura, con una diminuzione delle impugnazioni e una maggiore rapidità nella definizione dei procedimenti.

Differenze tra sedi:

Le differenze più marcate emergono in relazione alla dotazione di personale e alla capacità di adattamento organizzativo. Prato, ad esempio, soffre una scopertura amministrativa del 45% e una carenza di organico togato che impediscono di stabilizzare i benefici delle riforme. Al contrario, sedi come Arezzo e Livorno hanno saputo valorizzare la programmazione delle udienze e il contributo degli addetti all'Ufficio per il Processo, ottenendo risultati superiori alla media distrettuale.

Punti di forza della riforma

1. Filtri di merito e selezione anticipata:

L'udienza predibattimentale si è dimostrata uno strumento efficace per anticipare il vaglio di merito e selezionare i procedimenti realmente meritevoli di prosecuzione. Dove questa fase è ben presidiata da giudici professionali, come a Siena e Livorno, si registra una contrazione significativa dei tempi e un alleggerimento dei ruoli, con udienze dibattimentali più snelle e una riduzione del carico sui giudici onorari.

2. Deflazione sostanziale e stabilità degli istituti:

L'applicazione costante degli istituti deflattivi (messa alla prova, particolare tenuità del fatto, ampliamento della querela) ha prodotto una riduzione stabile delle pendenze e dei tempi di definizione, con una diminuzione delle impugnazioni e delle pronunce di prescrizione. In molte sedi, la produttività media dei magistrati è aumentata, e il lavoro si è mantenuto sul corrente, senza arretrati patologici.

3. Incentivi alla rinuncia all'impugnazione:

La riduzione di un sesto della pena per rinuncia all'impugnazione in caso di giudizio abbreviato ha incentivato comportamenti virtuosi da parte degli imputati e dei difensori, contribuendo a una maggiore efficienza del sistema e a una riduzione del contenzioso in secondo grado.

4. Redistribuzione dei ruoli e programmazione:

La programmazione tabellare delle udienze e la redistribuzione dei ruoli, soprattutto nei settori collegiali, hanno permesso di contenere l'arretrato e di gestire in modo più razionale le risorse disponibili. L'apporto degli addetti all'Ufficio per il Processo si è rivelato fondamentale per lo studio dei fascicoli e la redazione delle motivazioni.

Criticità e rischi

Nonostante i risultati positivi, permangono alcune criticità che rischiano di attenuare i benefici delle riforme:

- **Digitalizzazione incompleta:** Le difficoltà tecniche e organizzative legate agli applicativi informatici (APP, Mercurio, SICP) e la necessità di mantenere il doppio binario rallentano l'attività e aumentano il carico sulle cancellerie.
- **Carenza di personale:** La scopertura amministrativa e togata, soprattutto in sedi come Prato, limita la capacità di gestione dei flussi e la qualità delle motivazioni.
- **Aumento dei flussi in materia di prevenzione:** L'ampliamento delle misure di prevenzione (codice rosso, obblighi ex art. 275-bis c.p.p.) ha generato un incremento dei procedimenti, con rischi di automatismi nelle proposte e difficoltà di coordinamento tra misure cautelari penali e di prevenzione.
- **Estrazione dati incompleta:** In molte sedi è difficile isolare statistiche specifiche su MAP, riti predibattimentali e pene sostitutive, a causa di query non dedicate e disallineamenti tra le schede sezionali.

Proposte operative

1. Rafforzare la cabina di regia distrettuale sull'udienza predibattimentale:

È opportuno definire linee guida comuni per la gestione della prognosi negativa, la selezione delle priorità e la collaborazione con le Procure per garantire fascicoli completi. L'obiettivo è portare tutte le sedi ai livelli di efficienza raggiunti da Siena e Livorno, dove la fase filtro ha prodotto risultati eccellenti.

2. Migliorare la data governance e la capacità di estrazione dati:

sarebbe opportuna l'implementazione di query dedicate per monitorare l'applicazione degli istituti deflattivi, dei riti semplificati e delle pene sostitutive, nonché di dashboard mensili distrettuali che consentano una policy basata su evidenze e interventi correttivi tempestivi.

3. Garantire la continuità operativa nella digitalizzazione:

Per le sedi più in difficoltà (Grosseto, Prato), è necessario predisporre piani di backup cartaceo mirato, protocolli per la gestione delle produzioni documentali in udienza e formazione specifica per il personale, con supporto tecnico dedicato e tempi di risposta certi.

4. Coordinare le misure di prevenzione post-L. 168/2023:

È fondamentale adottare protocolli distrettuali con Procure, Questure e DIA per evitare automatismi nelle proposte e garantire un controllo effettivo sul giudizio constatativo, coordinando l'applicazione delle misure cautelari penali e di prevenzione.

5. Valorizzare gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione e alle pene sostitutive:

sarebbe opportuno adottare modelli motivazionali standard e informative alle parti già in udienza filtro, per stimolare comportamenti virtuosi e monitorare l'impatto sulla riduzione delle impugnazioni.

6. Stabilizzare e valorizzare il personale amministrativo e gli addetti all'Ufficio per il Processo:

È necessario promuovere la stabilizzazione e la progressione degli AUPP, investendo nel mentoring e nella formazione continua, per difendere il capitale umano formato e garantire la continuità operativa, prendendo Prato come caso pilota.

Commento ai dati più rilevanti

I dati emersi dalle diverse sedi confermano che la riforma ha prodotto una deflazione misurabile dei procedimenti e una riduzione dei tempi di definizione, soprattutto nei ruoli monocratici e nelle sedi dove la programmazione e la collaborazione tra uffici sono più mature. L'efficacia degli istituti deflattivi e dei filtri di merito è evidente, così come l'impatto positivo degli incentivi alla rinuncia all'impugnazione. Tuttavia, le criticità legate alla digitalizzazione e alla carenza di personale impongono interventi mirati e una governance distrettuale più forte, per uniformare verso l'alto le performance e consolidare i risultati ottenuti.

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Con specifico riferimento alla giurisdizione civile (inclusa la materia lavoristica) è opportuno riportare le valutazioni dei singoli Presidenti della cinque Sezioni in cui si articola, attesa la specificità delle esperienze in relazione alla diversa tipologia di competenze tabellari.

E infatti l'Ufficio prevede una competenza tabellare "generalista" per le quattro Sezioni in cui si articola la giurisdizione civile, affiancata da una consistente competenza "specializzata" che fa sì che ogni Sezione costituisca un vero "microcosmo" di competenze e di professionalità. Diversamente la giurisdizione penale, avuto riguardo alla circostanza che la diversa competenza tabellare non influisce minimamente su competenze e professionalità dei colleghi, ed avuto riguardo alla dimensione ancora "cartolare" del giudizio penale, la quale livella tendenzialmente le problematiche organizzative e di gestione delle sezioni, può avere una trattazione unitaria.

GIURISDIZIONE CIVILE

PRIMA SEZIONE CIVILE – SPECIALIZZATA IN FAMIGLIA E FASCE DEBOLI e SEZIONE MINORENNI

1. Interventi riformatori che riguardano il diritto civile ed il diritto processuale civile

Con riferimento all'impatto della riforma Cartabia sul giudizio di appello, nulla vi è da aggiungere rispetto a quanto già indicato nella relazione dell'anno precedente.

Rito ordinario. La scelta della Sezione è stata la nomina del Consigliere istruttore e non del Consigliere relatore, salvi casi eccezionali. Ciò ha comportato la previsione tabellare di una udienza monocratica ulteriore per mese. La udienza monocratica, specialmente se trattata non in forma cartolare, dà indubbi vantaggi sia in punto di previa conoscenza della causa, con possibilità di più rapida trattazione e decisione delle questioni preliminari e pregiudiziali, sia in termini di possibilità conciliative. Non si è ancora in grado di comprendere se il nuovo rito comporterà una diminuzione dei tempi di decisione, posto che vi è un notevole arretrato da smaltire e che pertanto il nuovo rito pende unitamente con il vecchio rito, e le cause da decidersi con il nuovo rito sono poste, per evidenti ragioni di carico dei ruoli, in coda alle prime.

Rito minorile civile. Si è assistito a una ripresa dei procedimenti in appello come già previsto nella relazione dell'anno precedente. Nel rito minori convivono il rito camerale proprio delle adozioni e il rito cosiddetto unitario di cui all'articolo 473 bis e seguenti CC. Ciò comporta un'evidente farraginosità e non è destinato a risolversi col mero trascorrere del tempo.

Rito famiglia minori e persone, cosiddetto rito unitario. La sezione era preparata ad affrontare le novità processuali che non hanno quindi costituito causa di difficoltà di trattazione o decisorie. Il rito si è trasformato in un rito maggiormente formalizzato nelle modalità e nei tempi. Non si sono verificati fenomeni di eccessivo ampliamento del numero delle cause da trattare, né conseguentemente allungamento dei tempi per la decisione. Anche per tali decisioni deve sottolinearsi la pendenza di riti pre e post Cartabia tuttavia destinati a risolversi nei mesi o anni futuri.

2. Sul "nuovo" istituto processuale del rinvio pregiudiziale

Al momento in sezione non sono state emesse ordinanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 363 bis cpc.

3. Copertura della Pianta Organica dei Magistrati

L'organico delle due Sezioni aggregate (ordinaria e specializzata) è attualmente composto da 1 Presidente e 8 Consiglieri. Alla fine dell'anno giudiziario in oggetto (30 giugno 2025) vi prestano servizio i seguenti magistrati:

- Isabella Mariani – Presidente, alla attualità Presidente Reggente di Corte
- Giovanni Sgambati – Consigliere, attualmente assente dall'Ufficio perché facente parte della Commissione Concorso Magistrati Tributari, non se ne prevede il rientro
- Daniela Lococo – Consigliere
- Alessandra Guerrieri – Consigliere
- Leonardo Scionti – Consigliere
- Chiara Ermini – Consigliere
- Laura D'Amelio – Consigliere
- Vincenzo Savoia - Consigliere
- Dal novembre 2025 prende servizio il Consigliere trasferito in soprannumero Dr. P. Sangiuolo essendo la Corte di appello di Firenze sede disagiata ai fini del raggiungimento del D/T

A fare data dal 1° ottobre 2024 il dottor Sgambati è sospeso dalle funzioni giudiziarie per essere componente della commissione di concorso per giudici tributari.

Presso la Sezione Prima Civile è inoltre in servizio un giudice Aggregato di Corte d'Appello (GACA), professionista esercente fuori distretto:

- avv. Barbara Ercolani (Bologna)

Essa non ha ancora ripreso ad essere assegnataria di cause in decisione essendo necessario il previo smaltimento delle cause già trattenute in decisione, ormai avvenuta quasi totalmente.

Analisi dei flussi di lavoro

I fascicoli di nuova iscrizione presso la Prima Sezione Civile nell'anno giudiziario in esame sono stati 1028, una quantità praticamente equivalente a quella dell'anno precedente (1000), mentre presso la Sezione Minorenni le nuove iscrizioni sono state 40, in aumento rispetto all'anno precedente (23).

Nello stesso periodo, la Prima Sezione ha esaurito 1128 procedimenti e la Sezione minorenni 24, con un aumento per il rito ordinario e un lieve decremento per il rito minori, rispetto all'anno precedente.

Le pendenze finali del periodo ammontano a 1585 procedimenti presso la Prima Sezione Civile e 28 presso la Sezione Minorenni, mentre il saldo omologo a fine giugno 2024 era rispettivamente di 1672 e 12 fascicoli.

L'indice di ricambio nella Prima Sezione ha raggiunto un livello discreto, pari al coefficiente di 1,10 (contro 1,07 anteriore).

L'indice di smaltimento esprime il numero dei procedimenti esauriti nell'anno rispetto al totale dei procedimenti in carico (pendenze pregresse + sopravvenuti) è migliorato. Nella specie il quoziente risulta essere di 0,42 per la Sezione ordinaria e di 0,46 per la Sezione Minori. Deve rilevarsi che il numero di sopravvenienze del periodo in termini assoluti, per la Sezione è di gran lunga superiore a quello delle altre sezioni.

Per quel che attiene il calcolo della produttività media dei magistrati, si riporta l'allegata tabella. I dati sono sostanzialmente sovrapponibili all'anno precedente.

Sezione	Anno giudiziario 2023/2024			Anno giudiziario 2024/2025			Variazioni relative		
	Esauriti	Unità magistrati	Produttività media	Esauriti	Unità magistrati	Produttività	Esauriti	Unità magistrati	Produttività media
Prima Civile	1.102	6,10	181	1.152	6,56	176	4,54%	7,55%	-2,80%

4. Programmi predisposti per la riduzione dell'arretrato

Nell'anno giudiziario in oggetto la gestione dei procedimenti è avvenuta quanto al rito contenzioso ordinario col metodo della trattazione scritta, mentre per le cause c.d. di volontaria giurisdizione (tutte le cause in materia di famiglia e diritti della persona), con la trattazione orale consigliata per il tipo di contenzioso.

Sono state perfezionate e proseguite le buone prassi già attuate per ridurre l'arretrato, così riassumibili: I) massimo impegno personale di ciascuno nell'espletamento del lavoro; II) riorganizzazione dei ruoli con precedenza alle cause di più vecchia iscrizione e controllo sistematico delle pendenze e dei rinvii nelle materie di competenza, ormai corposo.

Si fa presente che sono già stati predisposti i piani di cui al DL 117/2025 e inviati al CSM. Infatti, la Corte rientra tra le sedi disagiate e pertanto dovrà raggiungere l'obiettivo di d7T entro il 30 giugno 2026. Ad essi si fa rinvio.

5. Livello di attuazione del processo civile telematico

Pressoché tutti i momenti del processo civile si realizzano ormai in via telematica, con indubbi vantaggi rispetto al sistema cartaceo, ma con qualche inconveniente dovuto alla inadeguatezza della connessione disponibile a Palazzo di Giustizia, nonché ai difetti del *software* ministeriale. Appare difficoltosa la reperibilità dei documenti allegati spesso senza la indicazione dell'oggetto, cosicché si dovrebbe suggerire una modalità di elencazione chiara che consenta l'immediata reperibilità del documento utile. Ancora, alcuni documenti vengono depositati in formato non leggibile dal sistema ministeriale. Tali inconvenienti sarebbero evitabili con una interlocuzione con i Consigli dell'Ordine.

6. Misure adottate per il raggiungere gli obiettivi del PNRR e la funzionalità dell'Ufficio per il processo

Il raggiungimento degli obiettivi PNRR oltre all'impegno professionale da ciascuno profuso al massimo livello si potrà attuare con l'apporto del Funzionari per il processo civile che continua ad essere assolutamente positivo. Si rinvia in ogni caso ancora una volta alla programmazione disposta per il raggiungimento degli obiettivi sulla scorta del DL 117/2025.

SECONDA SEZIONE CIVILE – SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

1. Interventi riformatori che riguardano il diritto civile ed il diritto processuale civile

Con riguardo ai temi legati alle importanti novità che riguardano il diritto civile in ambito sostanziale e processuale, con riferimento al periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, per quanto concerne la seconda sezione civile, si evidenzia che il nuovo CCII entrato in vigore sin dal luglio 2022 è stato oggetto del c.d. correttivo *ter* di cui al D. Lgs. 13 settembre 2024 n. 136. La materia della Crisi di Impresa ha comportato l'approfondimento dei nuovi istituti e la

trattazione in tempi celeri, in apposita udienza dedicata, delle cause di reclamo e opposizione, come contenzioso speciale urgente.

Si segnala, altresì, l'entrata in vigore del c.d. correttivo del nuovo rito Cartabia di cui al D. Lgs. 31 ottobre 2024, n.164, che, per quanto riguarda il giudizio di appello nel settore civile, ha ampliato la portata della trattazione scritta delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, estendendola a quelle fissate in pubblica udienza, salva la fissazione in presenza in caso di opposizione di una sola parte.

La seconda sezione civile ha fatto ricorso a tale modulo organizzativo, senza alcuna opposizione manifestata dai procuratori delle parti al riguardo, in tal modo riducendo i tempi "morti", a favore di quelli dedicati alla redazione dei provvedimenti ed intensificando così il numero delle definizioni con sentenza.

2. Andamento dei carichi di lavoro e ricadute delle riforme

I flussi relativi alla seconda sezione civile sono riportati nella sottostante tabella riepilogativa:

Sezione	Anno giudiziario 2023/2024					Anno giudiziario 2024/2025					Variazioni assolute					Variazioni relative		
	Sopravv.	Esauriti	Finali	Indice di ricambio	Indice di smaltim.	Sopravv.	Esauriti	Finali	Indice di ricambio	Indice di smaltim.	Sopravv.	Esauriti	Finali	Indice di ricambio	Indice di smaltim.	Sopravv.	Esauriti	Finali
Seconda Civile (nuova)	743	962	1.263	1,29	0,43	744	940	1.092	1,26	0,46	+1	-22	-171	-0,03	+0,03	+0,1%	-2,3%	-13,5%
Impresa	54	55	63	1,02	0,47	45	44	64	0,98	0,41	-9	-11	+1	-0,04	-0,06	-16,7%	-20,0%	+1,6%

Le cause bancarie rappresentano ancora il numero più consistente delle pendenze e delle sopravvenienze del contenzioso ordinario.

La serialità di tale contenzioso, le pronunce delle SS.UU. intervenute ed uno dei rinvii pregiudiziali ex art. 363 bis c.p.c., di seguito riportati, hanno consentito un più rapido inquadramento delle questioni da trattare, che spesso - proprio in ragione dei mutati orientamenti consolidatisi in pronunce nomofilattiche - hanno implicato la rimessione delle cause sul ruolo per rinnovare le CTU contabili espletate nel primo grado di giudizio, sulla base di quesiti ormai superati, con inevitabile allungamento dei tempi del processo.

Gli istituti bancari, inoltre, sono poco propensi a conciliare le liti, dovendo la decisione della soluzione bonaria della controversia investire, per importi consistenti, gli organi di vertice.

Trattandosi di materia non prioritaria ex lege, salva la presenza in giudizio di una procedura concorsuale, le cause di nuova iscrizione, soggette al nuovo rito sono inevitabilmente destinate ad essere fissate in coda a quelle di più remota iscrizione a ruolo ed a quelle prioritarie ex lege, salva l'anticipazione della prima udienza, ove richiesto, per la trattazione dei ricorsi volti alla sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ex artt. 283 e 351 c.p.c.

Si segnala la sopravvenienza di un numero maggiore di cause in materia di opposizioni a sanzioni amministrative irrogate dalla CONSOB, dati i molteplici rinvii da Cassazione di giudizi relativi ad esponenti di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.C. in liquidazione coatta amministrativa, che erano stati in prima battuta decisi in rito:

999	Controversie di diritto amministrativo	Altre controversie di diritto amministrativo
-----	--	--

Anno giudiziario 2023/2024					Anno giudiziario 2024/2025					Variazioni assolute					Variazioni relative		
Sopravv.	Esauriti	Finali	Indice di ricambio	Indice di smaltim.	Sopravv.	Esauriti	Finali	Indice di ricambio	Indice di smaltim.	Sopravv.	Esauriti	Finali	Indice di ricambio	Indice di smaltim.	Sopravv.	Esauriti	Finali
9	4	7	0,44	0,36	18	6	19	0,33	0,24	+9	+2	+12	-0,11	-0,12	+100,0%	+50,0%	+171,4%

I Flussi relativi alle cause bancarie ed alle cause in Materia di Crisi di Impresa sono riprodotti nella sottostante tabella redatta dal Funzionario Informatico:

CAUSE BANCARIE in senso lato (comprehensive anche dei mutui bancari e delle intermediazioni finanziarie) ed accessorie (fideiussioni)

			Anno giudiziario 2023/2024					Anno giudiziario 2024/2025					Variazioni assolute				Variazioni relative			
			Sopravv.	Esauriti	Finali	Indice di ricambio	Indice di smaltim.	Sopravv.	Esauriti	Finali	Indice di ricambio	Indice di smaltim.	Sopravv.	Esauriti	Finali	Indice di ricambio	Indice di smaltim.	Sopravv.	Esauriti	Finali
038	Contratti e obbligazioni varie	Mutue	60	55	139	0,92	0,28	65	74	129	1,14	0,36	+5	+19	-10	+0,22	+0,08	+8,3%	+34,5%	-7,2%
041	Contratti e obbligazioni varie	Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)	183	328	505	1,79	0,39	157	281	382	1,79	0,42	-26	-47	-123	-0,00	+0,03	-14,2%	-14,3%	-24,4%
061	Contratti e obbligazioni varie	Fideiussione - Polizza fideiussoria	52	62	110	1,19	0,36	45	60	96	1,33	0,38	-7	-2	-14	+0,14	+0,02	-13,5%	-3,2%	-12,7%

		Anno giudiziario 2023/2024					Anno giudiziario 2024/2025					Variazioni assolute					Variazioni relative																	
		Sopravv.	Esauriti	Finali	Indice di ricambio	Indice di smaltim.	Sopravv.	Esauriti	Finali	Indice di ricambio	Indice di smaltim.	Sopravv.	Esauriti	Finali	Indice di ricambio	Indice di smaltim.	Sopravv.	Esauriti	Finali															
041	Contratti Bancari	Contratti bancari(deposito bancario, etc)															85	37	179	0,44	0,17	42	69	152	1,64	0,31	-43	+32	-27	+1,21	+0,14	-50,6%	+86,5%	-15,1%
231	Contratti Bancari	Intermediazione mobiliare(fondi di invest., gestione risparmio, etc)															8	5	13	0,63	0,28	14	5	23	0,36	0,18	+6	0	+10	-0,27	-0,10	+75,0%	0%	+76,9%
232	Contratti Bancari	Credito per le opere pubbliche															0	0	0	n.d.	n.d.	0	0	1	n.d.	0,00	0	0	+1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
239	Contratti Bancari	Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc															10	3	17	0,30	0,15	9	5	20	0,56	0,20	-1	+2	+3	+0,26	+0,05	-10,0%	+66,7%	+17,6%
331	Contratti Bancari	Pagamento somma di denaro, etc															0	1	1	n.d.	0,50	0	1	0	n.d.	1,00	0	0	-1	n.d.	+0,50	n.d.	0%	-100,0%

CAUSE IN MATERIA FALLIMENTARE (L.F.) E DI CRISI DI IMPRESA (CCII)

		Anno giudiziario 2023/2024					Anno giudiziario 2024/2025					Variazioni assolute					Variazioni relative							
		Sopravv.	Esauriti	Finali	Indice di ricambio	Indice di smaltim.	Sopravv.	Esauriti	Finali	Indice di ricambio	Indice di smaltim.	Sopravv.	Esauriti	Finali	Indice di ricambio	Indice di smaltim.	Sopravv.	Esauriti	Finali					
001	Fallimento e procedure concorsuali	Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)					7	12	2	1,71	0,86	8	7	3	0,88	0,70	+1	-5	+1	-0,84	-0,16	+14,3%	-41,7%	+50,0%
002	Fallimento e procedure concorsuali	Opposizione all'accertamento dello stato di insolvenza					1	1	0	1,00	1,00	0	0	0	n.d.	n.d.	-1	-1	0	n.d.	n.d.	-100,0%	-100,0%	n.d.
101	Fallimento e procedure concorsuali	azione di inefficacia ex art. 44					1	0	2	0,00	0,00	0	2	0	n.d.	1,00	-1	+2	-2	n.d.	+1,00	-100,0%	n.d.	-100,0%
102	Fallimento e procedure concorsuali	azione di inefficacia ex art. 64					0	2	1	n.d.	0,67	1	1	1	1,00	0,50	+1	-1	0	n.d.	-0,17	n.d.	-50,0%	0%
105	Fallimento e procedure concorsuali	Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)					15	10	19	0,67	0,34	6	10	15	1,67	0,40	-9	0	-4	+1,00	+0,06	-60,0%	0%	-21,1%
203	Fallimento e procedure concorsuali	Iniziazione tardiva di credito (art. 101 R.D.)					0	0	0	n.d.	n.d.	1	0	1	0,00	0,00	+1	0	+1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
301	Fallimento e procedure concorsuali	Contestazione avverso il rendiconto del curatore (art. 116)					1	1	0	1,00	1,00	0	0	0	n.d.	n.d.	-1	-1	0	n.d.	n.d.	-100,0%	-100,0%	n.d.
311	Fallimento e procedure concorsuali	Cause di omologazione di concordato fallimentare (artt. 124 e ss.)					1	1	0	1,00	1,00	0	0	0	n.d.	n.d.	-1	-1	0	n.d.	n.d.	-100,0%	-100,0%	n.d.
321	Fallimento e procedure concorsuali	Cause di omologazione di concordato preventivo (art. 160 e ss.)					0	0	0	n.d.	n.d.	1	0	1	0,00	0,00	+1	0	+1	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
401	Fallimento e procedure concorsuali	Reclamo avverso il rigetto della liquidazione					1	1	0	1,00	1,00	0	0	0	n.d.	n.d.	-1	-1	0	n.d.	n.d.	-100,0%	-100,0%	n.d.
406	Fallimento e procedure concorsuali	Opposizione all'omologazione del piano di ristrutturazione					1	1	0	1,00	1,00	0	0	0	n.d.	n.d.	-1	-1	0	n.d.	n.d.	-100,0%	-100,0%	n.d.
999	Fallimento e procedure concorsuali	Altri istituti di diritto fallimentare					5	8	2	1,60	0,80	4	5	1	1,25	0,83	-1	-3	-1	-0,35	+0,03	-20,0%	-37,5%	-50,0%
101	Crisi d'impresa	Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale					56	54	22	0,96	0,71	53	56	21	1,06	0,73	-3	+2	-1	+0,09	+0,02	-5,4%	+3,7%	-4,5%
104	Crisi d'impresa	Opposizione omologazione accordo di ristrutturazione					0	0	0	n.d.	n.d.	1	1	0	1,00	1,00	+1	+1	0	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Come si può notare, l'indice di smaltimento delle cause in materia di Crisi di Impresa è più alto (0,83, 0,73 e 1,00) di quello relativo al contenzioso bancario (0,36, 0,42, 0,38 e 0,31), il che è facilmente spiegabile in ragione della ridotta pendenza delle prime cause - sia per il minor numero di sopravvenienze, sia per il minor tempo impiegato per la loro definizione (di regola con sentenza o con decreto se di VG) trattandosi di cause urgenti - e del minor numero dei definiti.

3. Impatto dei più recenti interventi riformatori in appello

Nella seconda sezione civile - SSI - attesa la complessità delle materie trattate, che mal si prestano, di regola, ad una definizione anticipata, per le cause soggette al nuovo rito "Cartabia", si è deciso di procedere, alla nomina dell'istruttore, ai sensi dell'art. 349 bis c.p.c., il quale poi procede allo smistamento, tenuto conto dei criteri legali e di quelli oggetto dei vari decreti presidenziali, di definizione prioritaria delle cause, nonché della pendenza sul proprio ruolo delle cause di vecchio rito di più remota iscrizione a ruolo.

La decisione delle cause soggette al nuovo rito (instaurate cioè dopo il 28.02.2023) - salvo per quelle a trattazione prioritaria (cause di competenza della SSI e quelle che abbiano come parte una procedura concorsuale) - data anche la necessità di concedere in via anticipata i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, avviene all'udienza ex art. 352 c.p.c., che è necessariamente posticipata rispetto a quelle in cui sono presenti cause di vecchio rito, ancora pendenti sul ruolo di ciascun magistrato, che necessitano, anche in assenza di criteri legali di trattazione prioritaria, di una preventiva definizione, in ragione della loro più remota iscrizione a ruolo, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi del PNRR.

In particolare, per conseguire, al 30.06.2026, il target del PNRR, relativo all'arretrato civile - target ormai conseguito a livello nazionale - occorreva infatti, definire le cause iscritte sino al 31.12.2022.

Si precisa che, allo stato, salvi i casi di trattazione prioritaria ex lege (es. cause della SSI e quelle in cui è presente una procedura concorsuale), e casi particolari, si stanno, di regola, trattenendo in decisione cause ordinarie iscritte nel 2021/2022 (in minima parte) e nel 2023/2024 (nonché in minor misura quelle del 2025).

Risultano in particolare definiti nel solo primo semestre 2025 n. 486 procedimenti di competenza della sezione 2S e n. 22 procedimenti di competenza della SSI, da parte di n. 6 magistrati (all'epoca n. 5,50 FTE) con un rispettivo indice di smaltimento pari a 0,31 e 0,16 ed un rispetto *clearance rate* pari a 1,29 e 0,92, nonostante l'elevato dato ponderale delle cause di competenza della SSI e anche di quelle aggiuntive, soprattutto di quelle in materia bancaria, finanziaria e talvolta anche di quelle di cui al CCII laddove, in particolare, ci siano problematiche relative a procedure di concordato preventivo.

La specializzazione della sezione e le riunioni ex art. 47 bis O.G. hanno consentito e consentono un più celere e consistente abbattimento dell'arretrato. Si segnala al riguardo, come già evidenziato, il pieno raggiungimento del primo target del PNRR fissato al 31.12.2024, relativo alla riduzione dell'arretrato.

Residua invece, la necessità di conseguire il target del Disposition Time, nel suo valore mediano del 40%.

Le cause in Materia di Crisi di Impresa sono state e sono fissate dalla Presidente sempre secondo un criterio di urgenza, nell'arco di due o tre mesi e vengono di regola definite, salvo approfondimenti istruttori, al più tardi in seconda udienza, nel giro di pochi mesi.

4. Sul "nuovo" istituto processuale del rinvio pregiudiziale

Nel periodo in considerazione questa sezione civile della Corte ha eseguito il seguente rinvio pregiudiziale alla S.C. ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., sollevato con ordinanza 17 luglio 2024, il quale ha avuto ad oggetto una questione per la quale è sorto un contenzioso a carattere seriale e consistente, riguardante il rilascio di carte di credito di tipo "revolving": se nella vigenza del D. Lgs. n. 347/1999 e del D.M. 13.12.2001 n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, era o meno consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'UIC ex art. 3 D. Lgs. 347/1999.

Tale rinvio pregiudiziale è stato dichiarato ammissibile dalla Prima Presidente, in data 11.09.2024 ed è stato poi deciso dalla prima sezione civile con sentenza n. 12838/2025, con enunciazione dei seguenti principi di diritto: *"nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre*

2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, cod. proc. civ.”.

5. Strumenti di definizione conciliativa e di mediazione

Data la natura del contenzioso di competenza della sezione in prevalenza bancario, come evidenziato, gli istituti bancari sono poco propensi a conciliare le liti, dovendo la decisione della soluzione bonaria della controversia investire, per importi consistenti, gli organi di vertice.

Lo stesso dicasi per la mediazione demandata che spesso non ha sortito l'esito sperato.

Ad ogni modo, ove ritenuto opportuno vengono, comunque, effettuate proposte conciliative.

6. Bilancio sugli obiettivi fissati dal PNRR

6.1. Civile Arretrato

Come rilevato dalla Commissione Cruscotto di controllo di cui la scrivente è Presidente, per l'intero settore civile, lo stato di avanzamento dell'obiettivo di abbattimento dell'arretrato civile come rimodulato è:

- del 95% al 31.12.2024 dei procedimenti pendenti al 31.12.2019, con data di iscrizione per le Corti di Appello fino al 31.12.2017;
- del 90% al 31.06.2026, con data di iscrizione compresa tra il 01.01.2018 e il 31.12.2022.

Il tutto è evincibile dalla sottostante tabella:

Corte di appello di Firenze
Ufficio statistiche
Monitoraggio obiettivi PNRR - Milestone Capitale Umano

Arretrato civile	Data	Valore atteso	Valore osservato	riduzione prevista	Riduzione effettiva	Variazione (rispetto alla precedente rilevazione)	Valore suddiviso per sezione:											
							Prima Civile (nuova)	Minorenni	Seconda Civile (nuova)	Impresa	Terza Civile (nuova)	Agraria	Quarta Civile (nuova)	Acque Pubbliche	Prima Civile (ad esaurimento)	Seconda Civile (ad esaurimento)	Lavoro	Feriale
Obiettivo 2024 ¹																		
Baseline	31/12/2019		4.566				633	1	544	9	689	0	481	22	1.102	1.067	18	0
Monitoraggio	31/12/2020		2.525		-44,7% ↓	-44,70%	596	1	477	5	640	0	417	17	256	114	2	0
Monitoraggio	31/12/2021		1.141		-75,0% ↓	-54,81%	387	0	271	1	268	0	197	9	8	0	0	0
Monitoraggio	31/12/2022		234		-94,9% ↓	-79,49%	110	0	37	0	62	0	19	6	0	0	0	0
Monitoraggio	31/12/2023		45		-99,0% ↓	-80,77%	17	0	6	0	17	0	1	3	0	1	0	0
Monitoraggio	31/12/2024		17		-99,6% ↓	-62,22%	6	0	1	0	7	0	2	1	0	0	0	0
Monitoraggio	30/06/2025		9		-99,8% ↓	-47,06%	3	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0

Come si può notare, il primo degli obiettivi è stato raggiunto già nel corso del 2023 ed attualmente la percentuale di abbattimento si assesta nel 99,8%, ampiamente superiore al limite fissato.

I flussi relativi alla seconda sezione civile sono riportati nelle sottostanti tabelle:

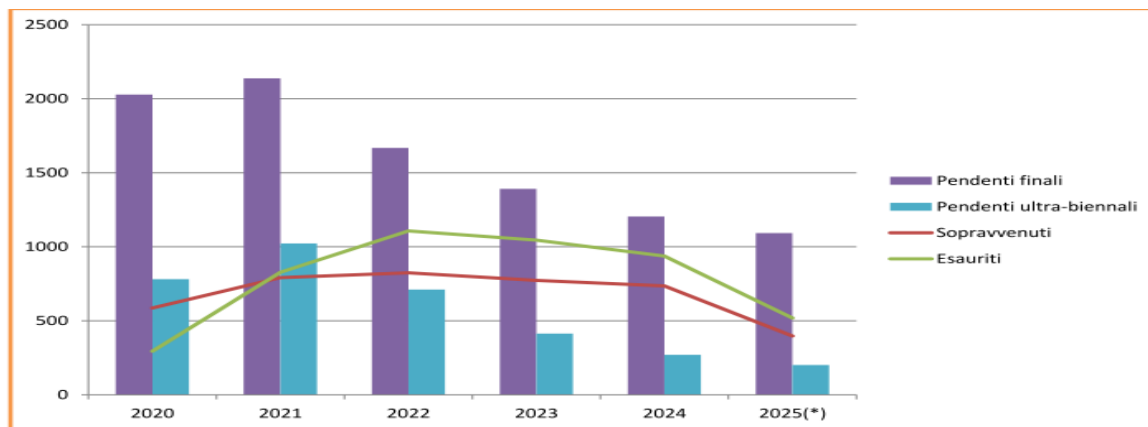
Corte di Appello di Firenze
Movimento fascicoli
Settore: Civile
Sezione: NUOVA SECONDA CIVILE

Dati annuali consolidati

Anno	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti finali	Pendenti ultra-biennali	Durata prognostica	Durata media (esauriti)	Giacenza media (pendenti)	Indice ricambio	Indice smulti-mento
2020	586	294	2.028	781	2.518	624	684	0,50	0,13
2021	792	828	2.138	1.022	942	810	755	1,05	0,28
2022	824	1.107	1.668	711	550	997	667	1,34	0,40
2023	773	1.045	1.391	414	486	847	550	1,35	0,43
2024	735	937	1.204	270	469	717	468	1,27	0,44

Dati anno corrente (2025)

Mese dell'anno	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti finali	Pendenti ultra-biennali	Durata prognostica	Durata media (esauriti)	Giacenza media (pendenti)	Indice ricambio	Indice smaltimento
Gennaio	66	82	1.198	248	453	612	462	1,24	0,06
Febbraio	72	85	1.185	255	390	493	460	1,18	0,07
Marzo	58	107	1.136	230	329	636	452	1,84	0,09
Aprile	71	81	1.126	216	417	588	443	1,14	0,07
Maggio	58	86	1.098	197	396	564	442	1,48	0,07
Giugno	72	78	1.092	201	420	474	440	1,08	0,07
Luglio									
Agosto									
Settembre									
Ottobre									
Novembre									
Dicembre									
Totale	397	519	1.092	201	381	565	440	1,31	0,32



(*) = dato parziale riferito al mese di Giugno

6.2. Civile DT

Per il raggiungimento del secondo target PNRR, rappresentato dal *Disposition Time*, relativo al settore civile, con scadenza al 30.06.2026, il valore atteso del medesimo per le Corti di appello, pari al 58%, sarebbe di n. 758 cause, laddove attualmente ne rimangono pendenti n. 868:

Target 2024	31/12/2024	228	-95%	L'obiettivo 2024 è stato raggiunto nei termini previsti: al 31/12/2024 l'arretrato era ridotto del -99,6% rispetto alla baseline.											
Obiettivo 2026 ²															
Baseline	31/12/2022	7.575			1.836	21	1.625	76	1.688	5	1.217	54	0	0	1.052
Monitoraggio	31/12/2023	3.847	-49% ↓	-49,21%	1.017	1	822	16	999	1	667	40	0	0	284
Monitoraggio	31/12/2024	1.659	-78% ↓	-56,88%	534	0	269	2	521	0	271	25	0	0	37
Monitoraggio	30/06/2025	868	-89% ↓	-47,68%	284	0	102	2	344	0	95	19	0	0	22
Target 2026	30/06/2026	758	-90%												

Note:

(1) Ridurre del 95% entro dicembre 2024 l'arretrato (pendenza ultrabiennale) pendente al 31/12/2019. In altre parole, riguarda la definizione dei fascicoli pendenti iscritti fino al 31 dicembre 2017.

(2) Ridurre del 90% entro giugno 2026 i fascicoli pendenti al 31/12/2022 iscritti dal 01/01/2018.

Per quanto concerne la durata del processo, il target esigibile a livello nazionale per il settore civile è rappresentato dalla riduzione entro il 30 giugno 2026, del 40% del *disposition time* complessivo, dato dalla somma del *disposition time* nei tre gradi di giudizio,

Il traguardo da raggiungere è dunque costituito dall'abbattimento dei tempi di durata del 40% rispetto alla durata media nazionale, che all'1.01.2019 era di n. 654 giorni, arrivando quindi al 30.06.2026 ad un dato totale di n. 409 giorni.

La Corte di Appello di Firenze è partita da un dato di base di n. 682 giorni, leggermente superiore alla media nazionale.

Ebbene, l'obiettivo del D.T. appare alla portata dell'Ufficio, soprattutto se considerato nel precitato valore mediano del 40%, come indicato anche dal CSM nel cruscotto di controllo, specie considerando l'andamento del primo semestre 2025, che ha visto un abbattimento vicino al 50% (percentuale simile a quella osservata in tutto l'anno precedente) e ciò, grazie anche all'apporto delle nuove n. 3 risorse straordinarie, riservate alla Corte d'appello di Firenze, per incrementare la capacità di smaltimento dell'ufficio, qualificato disagiato sotto tale profilo.

Infatti, con D.L. 8 agosto 2025, n. 117, sono state dettate Misure urgenti in materia di giustizia, che prevedono interventi straordinari tra cui:

- la destinazione, in numero non superiore a venti, di magistrati che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità e siano provenienti da sedi diverse da quelle individuate dal Consiglio nonché da distretti di Corte di appello diversi da quelli oggetto della domanda di trasferimento;
- il tirocinio dei magistrati ordinari - dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con il decreto ministeriale 9 ottobre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2023 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 - della durata di sei mesi, presso le corti di appello, disciplinato con apposita delibera del Consiglio superiore della magistratura e consistente nella partecipazione all'attività giurisdizionale nella materia civile, compresa la partecipazione alla camera di consiglio.

In attuazione di tale normativa, sono stati previsti sia il trasferimento alla Corte d'Appello di Firenze di n. 3 giudici (procedura di concorso in fase di completamento), sia il tirocinio per un periodo di sei mesi da parte di n. 15 M.O.T. nominati con D.M. 03.09.2025.

La prognosi della durata del DT per la seconda sezione civile al 30.06.2026, considerata l'ipotesi di riduzione del D.T. del 40%, avuto riguardo alla durata di n. 409 giorni è la seguente:

Descrizione	Seconda Civile (compresa spec.)
Pendenti al 31/08/2025	1.133
Sopravvenuti dal 01/09/2025 al 30/06/2026	659
Esauriti dal 01/09/2025 al 31/12/2025	324
Esauriti dal 01/01/2026 al 30/06/2026	451
Pendenti al 30/06/2026	1.018
Duration Time Civile previsto	409 gg

Dal momento che la formula del DT è data dal rapporto tra pendenti di fine periodo e gli esauriti nel periodo, per i giorni del periodo, il Funzionario Statistico ha effettuato una stima del DT, considerando il dato dei procedimenti da definire del primo semestre 2006 (e quindi il denominatore della suddetta formula) onde valutare la possibilità concreta del perseguimento del target in commento.

Tale possibilità di conseguimento dell'obiettivo *de quo*, da parte della seconda sezione civile, si evince dalla sottostante tabella:

Descrizione	Seconda Civile (compresa spec.)
Esauriti dal 01/01/2026 al 30/06/2026	451
Magistrati FTE previsti dal 01/09/2025 al 31/12/2025	5,25
Esauriti totali per Magistrato FTE	86
Quota definizione con sentenza	0,68
Esauriti con sentenza per Magistrato FTE	58
Esauriti senza sentenza per Magistrato FTE	28

Per conseguire un tale obiettivo è richiesta, quindi, una complessiva definizione (con sentenza e in altro modo) di n. 86 procedimenti per ogni magistrato FTE (allo stato pari a 5,25), di cui:

- n. 58 definizione con sentenza;
- n. 28 definizioni in altro modo.

I funzionari dell'Ufficio del Processo, il cui organico è stato recentemente integrato, per la seconda sezione civile con l'ingresso di ulteriori unità passando quindi a n. 12 unità, dovranno a loro volta contribuire, come già hanno fatto, all'abbattimento dell'arretrato, laddove addetti ad una prevalente opera di ausilio per il magistrato nella attività di studio dei fascicoli, preparazione delle schede del processo e redazione delle bozze di provvedimenti (in prevalenza sentenze), in conformità al tenore dell'art. 12 co. 2 del testo coordinato del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito in L. n. 113 del 6 agosto 2021 e dello stesso D.P. n. 176/2024.

TERZA SEZIONE CIVILE – Sezione specializzata AGRARIA

1. Valutazione generale sull'impatto dei più recenti interventi riformatori relativi alle cause civili d'appello

Il c.d. Correttivo Cartabia (D.Lgs 31.10.2024 n. 164) ha chiarito e migliorato alcuni snodi; ma l'esperienza attesta che nessuna significativa ricaduta significativa s'è avuta a livello generale. Possono dunque essere sostanzialmente confermate le osservazioni che sono già state fatte nella Relazione dell'anno scorso, in particolare quelle relative alle modifiche introdotte in merito all'inibitoria.

Ribadito quanto sul punto indicato nella scorsa Relazione, che si riportano in nota¹, corre l'obbligo di segnalare che, pur non potendosi ravvisare un incremento delle richieste di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c., si riscontra però frequentemente che chi le propone lo fa deducendo o, soprattutto, la sola *manifesta fondatezza*, ovvero il solo pericolo qualificato.

Nei casi in cui sia dedotto a sostegno della inibitoria la manifesta fondatezza, molto di rado essa è riscontrata dal collegio.

2. Sul "nuovo" istituto processuale del rinvio pregiudiziale

Allo stato, l'istituto del rinvio pregiudiziale (art. 363 *bis* c.p.c.) non è stato applicato.

In nessuna causa, sino a oggi, v'è stata istanza di parte in tal senso; né il giudice ne ha ravvisato l'utilità.

3. Strumenti di definizione conciliativa e di mediazione

Si conferma l'utilizzo della mediazione delegata, particolarmente utile soprattutto nella materia dei diritti reali, dove molto spesso la conciliazione permette alle parti di tutelare i propri interessi meglio di quanto possa fare un provvedimento giudiziale inteso ad attuare diritti che, in questa materia, non sempre soddisfano fino in fondo le concrete esigenze delle parti.

4. Funzionalità dell'Ufficio per il Processo

Si conferma il notevole apporto dato dai Funzionari UPP al buon andamento della sezione.

QUARTA SEZIONE CIVILE – TRAP

1. Valutazione generale sull'impatto dei più recenti interventi riformatori relativi alle cause civili d'appello

Con riferimento all'impatto della riforma Cartabia sul giudizio di appello, premesso che presso la Quarta sezione il nuovo rito civile è quello che si applica regolarmente perché sono rimaste ben poche cause "vecchio rito" ancora pendenti (ossia iscritte a ruolo prima del 28.2.23), si può fare la seguente considerazione generale: l'assegnazione del fascicolo al Consigliere sin dall'iscrizione

¹ In precedenza, il requisito dei gravi motivi era pressoché unanimemente interpretato nel senso della necessità della coesistenza delle tradizionali condizioni di qualsiasi cautela processuale: *fumus boni iuris* e *periculum in mora*; nondimeno, esso restava espresso in una formula quanto mai ampia, sì da consentire al giudice, in una fase quanto mai anticipata del processo d'appello, di adeguarlo al caso concreto.

La novella ha ora codificato, in sostanza, la possibilità di sospensiva anche solo per il *fumus boni iuris*, ove esso raggiunga quell'elevato grado della manifesta fondatezza dell'impugnazione; ovvero anche solo per il *periculum in mora*, ove esso sia tale da essere al contempo grave e irreparabile.

L'intento del legislatore, forse, era di ampliare gli strumenti in mano al giudice nella fase inibitoria, svincolandolo dalla necessità che *fumus* e *periculum* coesistessero, sì da evitare che, a esempio, fosse rigettata una inibitoria pur in presenza di un appello fondatissimo, ma in difetto assoluto di pericolo; oppure quando il pericolo fosse così grave da suggerire quanto meno l'opportunità di attendere la decisione definitiva di merito, prima di procedere all'esecuzione.

Se tale è stato l'intento, la pratica di questo anno insegna che di esso non v'era bisogno e che le novità introdotte si stanno rivelando controproducenti.

In realtà, anche prima della riforma, la formula ampia di legge, compendiata nei gravi motivi, consentiva al prudente apprezzamento del giudice di derogare alla tradizionale coppia di *fumus* e *periculum* quando l'uno dei due fosse così preponderante da non poter essere superato: sicché, a ben vedere, non v'era stretta necessità di codificare in modo specifico quelle ulteriori ipotesi.

Per di più, l'esperienza di questo ultimo anno mostra che non pochi sono gli avvocati che hanno visto in questa riforma una sorta di incentivo a proporre istanze inibitorie. Pur se, ovviamente, il flusso delle sospensive non si presta a essere più di tanto misurato, dipendendo esso spesso da scelte difensive non preventivabili e legate al singolo caso, nondimeno ogni magistrato della sezione ha rilevato senza possibilità di dubbio un aumento delle istanze inibitorie e, quel che più conta in questa sede, un aumento di quelle che sono supportate dalla deduzione o del solo *fumus* o del solo *periculum*. Per lo più, si tratta di casi in cui il *fumus* o il *periculum* sono di grado elevato solo nell'enfasi interessata del difensore della parte, sì che segue il rigetto della istanza. Ma proprio questo (ossia la strumentalizzazione della riforma) mette in luce come questo snodo processuale è, nella versione riformata, un fattore di aggravamento della giurisdizione.

a ruolo della causa e la nuova funzione di istruttore del giudice civile d'appello, prima non prevista, contribuisce in modo determinante a far sì che il giudice collochi ogni singola causa a lui assegnata nel suo "ruolo" personale e la conosca, così potendola seguire sin dall'inizio della trattazione sino alla fase decisoria; con la conseguenza che alla prima udienza di comparizione, una volta conosciuta la difesa delle parti appellate, aumentano indubbiamente le possibilità per il Consigliere di tentare la conciliazione tra le parti, anche nella forma della proposta del giudice ex art. 185 bis cpc; nella nostra Sezione abbiamo difatti utilizzato molte volte quest'ultimo istituto, che ha dato frutti davvero notevoli.

Spesso lo strumento della proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc è stato da noi utilizzato anche a seguito dello studio anticipato della causa rispetto alla prima udienza di merito, in sede di decisione dell'istanza di sospensiva.

A tale proposito si segnala che, pur avendo la riforma mediante l'attuale formulazione dell'art. 283 cpc sostituito la previgente generica formula dei "gravi e fondati motivi" con la previsione, alternativamente, della manifesta fondatezza dell'appello o del grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza appellata anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, detta modifica normativa non pare aver portato ad un significativo aumento del numero delle istanze di sospensiva che vengono accolte rispetto a quelle rigettate: infatti non solo spesso il requisito del periculum in mora non è adeguatamente provato da parte istante, ma la norma viene interpretata dai giudici della Sezione nel senso che, anche in presenza di un consistente periculum, occorre pur sempre anche un certo fumus (non potendosi cioè accogliere l'istanza se, malgrado il consistente periculum, l'appello appare manifestamente infondato, ciò per evitare una disparità di trattamento tra appelli parimenti manifestamente infondati che sia basata solo sulla condizione di incapienza economica della parte appellata).

2. Sul "nuovo" istituto processuale del rinvio pregiudiziale

In sezione non sono state emesse ordinanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis cpc.

3. Copertura della Pianta Organica dei Magistrati

Con decreto presidenziale n. 244/2022 è stata disposta la variazione tabellare con cui è stato soppresso il posto di 1 Consigliere dalla pianta organica della IV Sezione, la quale dunque si compone attualmente del Presidente e di n. 5 consiglieri.

A partire da gennaio 2023, con la presa di possesso dei nuovi Consiglieri dott. Alberto Panu e dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli, la pianta organica della Quarta Sezione è fortunatamente stata coperta al completo, il che ha reso possibile la stabile formazione di due collegi per ogni udienza.

Tuttavia nel corso dell'anno 2024 si sono verificate due condizioni che hanno rallentato moltissimo la produttività della Sezione in quanto il dott. Panu ha chiesto ed ottenuto il trasferimento ad altro ufficio del distretto a far data dal 6.10.24 e il Cons. Ernesto Covini a partire dall'inizio dell'anno ha cominciato a manifestare disturbi di tipo neurologico che lo hanno rallentato moltissimo nella redazione e nel deposito delle sentenze a lui assegnate, tanto che alla fine del 2024 (allorquando il disturbo è stato diagnosticato in modo definitivo dai medici e di conseguenza il Consigliere ha usufruito prima di un periodo di malattia e poi di aspettativa per infermità) risultavano non depositate nei termini di legge n. 83 sentenze di rito ordinario e n. 4 sentenze di rito Trap andate in decisione ed assegnate al dott. Covini.

Le relative cause sono state tutte rimesse sul ruolo e redistribuite tra tutti i consiglieri e il Presidente per ritornare celermente in decisione (si ricorda che il CSM, con recente delibera del

10.9.25, ha accolto l'ulteriore richiesta del cons. Covini di aspettativa per infermità e di conseguenza lo ha collocato fuori dal ruolo organico della magistratura).

La situazione è finalmente migliorata con l'arrivo in Sezione delle Consigliere Carla Santese nel febbraio 2025 e Maria Teresa Paternostro nel marzo 2025: con l'arrivo delle colleghe la Sezione è infatti ritornata a pieno organico ed è stato possibile così ricostituire due collegi fissi per ogni udienza, nonché esaurire, ripartendole tra tutti i giudici della Sezione compreso il Presidente, la trattazione e decisione di tutte le cause sia di vecchio rito che di nuovo rito "Cartabia" facenti parte dei ruoli dei Consiglieri Panu e Covini che erano rimaste ancora pendenti.

4. Analisi dei flussi di lavoro

In merito ai flussi di lavoro della **Quarta Sezione**, riportando i dati salienti recentemente forniti dal funzionario statistico della Corte, si rappresenta quanto segue:

1. Il numero di procedimenti di nuova iscrizione (sopravvenienze) nell'anno giudiziario 2024/25 è pari a 658, nell'anno precedente le sopravvenienze erano 686 e quindi la percentuale di variazione è - 4,1%;
2. Il numero di procedimenti esauriti nell'anno giudiziario 2024/25 è pari a 689, nell'anno precedente gli esauriti erano 731 e quindi la variazione assoluta è - 42 (con una variazione percentuale del - 5,7 %). Si ritiene che questo risultato sia dovuto al fatto che detta statistica si basa sui dati acquisiti sino al 30.6.25, su cui non può quindi "pesare" positivamente la produttività delle nuove colleghe Santese e Paternostro, che ha riguardato quasi tutte cause "vecchio rito", pertanto andate in decisione con i termini ex art. 190 cpc con sentenze depositate oltre il predetto termine.
3. Ciò nonostante il numero di procedimenti pendenti nell'anno in corso (alla data del 30.6.25) è pari a 1155, mentre alla stessa data dell'anno precedente era pari a 1178, con una differenza di - 23 (pari a - 2%);
4. l'indice di ricambio (ossia il rapporto tra le sopravvenienze e gli esauriti nello stesso periodo) è 1,05;
5. l'indice di smaltimento (ossia il rapporto tra i processi definiti e la somma di nuovi iscritti e pendenti) è 0,37 (l'anno scorso era di 0,38, con una differenza trascurabile);
6. la produttività media dei singoli magistrati della Sezione è perfettamente in linea con i carichi esigibili stabiliti tabellarmemente (tenuto conto del fatto che sino a tutto il mese di marzo 2025 il Cons. Caporali ha goduto dello sgravio del 40% dovuto alla partecipazione al Consiglio Giudiziario e sino a tutto il mese di maggio 2025 il Consigliere Mazzarelli ha goduto dello sgravio del 20% dovuto alla partecipazione alla Formazione Decentrata).

L'analisi dei flussi della **Sezione TRAP** è la seguente:

1. Il numero di procedimenti di nuova iscrizione nell'anno giudiziario 2024/25 è pari a 29, nell'anno precedente le sopravvenienze erano 20 e quindi la percentuale di variazione è + 45%;
2. Ciò nonostante il numero di procedimenti esauriti nell'anno giudiziario 2024/25 è pari a 32, nell'anno precedente gli esauriti erano 22 e quindi la percentuale di variazione è + 45 %;

3. il numero di procedimenti pendenti nell'anno in corso (alla data del 30.6.25) è pari a 55 (mentre alla stessa data dell'anno precedente era pari a 58, con una differenza di -3 fascicoli, pari a - 5,2 %);

4. l'indice di ricambio (ossia il rapporto tra le sopravvenienze e gli esauriti nello stesso periodo) è 1,10, esattamente come l'anno scorso);

5. l'indice di smaltimento (ossia il rapporto tra i processi definiti e la somma di nuovi iscritti e pendenti) è 0,37 (l'anno scorso era di 0,28, con una differenza pari a + 0,09).

5. Livello di attuazione del processo civile telematico

Il livello di attuazione del processo civile telematico all'interno della Quarta Sezione civile è ottimo in quanto tutti i consiglieri usano regolarmente Consolle del Magistrato per i depositi in pct delle sentenze e viene utilizzata la piattaforma Teams sia per le camere di consiglio sia per le udienze a trattazione scritta che sono celebrate secondo il disposto dell'art. 127 ter cpc, essendo tale modalità di trattazione largamente preponderante presso la Quarta Sezione rispetto a quella tradizionale dell'udienza svolta in presenza.

Inoltre la cancelleria ha elaborato un utilissimo foglio Excel inserito su Teams, consultabile da tutti i giudici della Sezione, in cui sono annotate tutte le cause di nuovo rito Cartabia (ormai costituenti quasi il totale delle pendenze della Sezione) assegnate ai Consiglieri e al Presidente, distinte per ogni giudice nonché per udienza, con anche l'indicazione per ciascuna causa della fase in cui essa si trova (ossia se è già stata fissata udienza di decisione ex art. 352 cpc, oppure se la causa è ancora in trattazione).

6. Funzionalità dell'Ufficio per il Processo

I funzionari dell'Ufficio per il Processo costituiscono una valida risorsa per l'attuazione degli obiettivi del PNRR, in quanto collaborano fattivamente con i Consiglieri per lo smaltimento delle cause pendenti redigendo le relative "bozze", anche se non tutti hanno raggiunto il medesimo livello di preparazione tecnico-giuridica e per questo motivo si è deciso di mantenere anche in seguito l'organizzazione attuata inizialmente (quando la sottoscritta non era ancora Presidente di Sezione) che prevede l'assegnazione degli UPP a turnazione bimestrale tra i vari giudici.

SEZIONE LAVORO

1. Valutazione generale sull'impatto dei più recenti interventi riformatori relativi alle cause civili d'appello

La valutazione attiene all'impatto della riforma del codice di procedura civile (D.lgs 149/2022), non essendo intervenuti di recente interventi riformatori che coinvolgano allo stato, in grado di appello, le materie di competenza della Sezione Lavoro.

Le modifiche più rilevanti introdotte dal nuovo c.p.c. riguardano:

a) le modalità di redazione degli atti introduttivi secondo criteri di più stringente specificità (ex art.434 c.p.c)

b) la c.d. udienza filtro per la pronuncia di sentenza semplificata nei casi di improcedibilità, inammissibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello (ex art.436 bis, 348 e 348 bis c.p.c)

c) l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt.127 bis e ter c.p.c. relative all'udienza "da remoto" e alla trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza

d) l'allungamento dei termini per il deposito della motivazione a seguito di dispositivo letto in udienza, da 15 a 60 giorni (ex art.438 c.p.c.)

e) l'eliminazione del cd rito Fornero (L.92/2012) per le impugnazioni dei licenziamenti con richiesta di tutela reintegratoria, da introdursi con rito ordinario a partire dall'1.3.2023, e la prescrizione di trattazione e decisione di dette cause con carattere prioritario (ex art.441 bis c.p.c.).

Mi riporto a quanto già riferito nella precedente relazione del settembre 2024, non essendo intervenute sostanziali modifiche, salvo le precisazioni che riguardano specificamente il periodo di interesse.

Considerato il tempo trascorso dall'entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile di cui al D.lvo 149/2022 (1° marzo 2023), a distanza di due anni e mezzo è ora possibile un più compiuto bilancio sull'impatto di tali modifiche.

Circa i punti sub a) e b), non si sono evidenziate sostanziali ricadute, considerato che la redazione degli atti di parte non sembra avere risentito della modifica normativa, mentre di regola presso la Sezione già venivano pronunciate sentenze contestuali in prima udienza nei casi ora indicati dagli artt. 436 bis e 348-348 bis c.p.c. per la decisione con sentenza semplificata.

Quanto a c), non si è data concreta applicazione all'art.127 bis c.p.c. per la mancanza della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle udienze con collegamenti audiovisivi, considerata anche la peculiarità delle udienze collegiali ed il numero di cause chiamate in ciascuna udienza, ad orari molto ravvicinati.

L'applicazione dell'art.127 ter c.p.c. relativo all'udienza in trattazione scritta è stata invece assai limitata, sia perché le parti hanno raramente avanzato istanza di trattazione scritta, sia perché il Collegio ha spesso ritenuto necessaria la presenza dei procuratori in udienza per chiedere chiarimenti o per procedere a tentativi di conciliazione.

Nel periodo di interesse infatti solo l'1,34 % delle udienze si sono svolte con la modalità della trattazione scritta (13 su 970).

Con riguardo a d), l'allungamento dei termini di deposito delle motivazioni delle sentenze (60 giorni invece di 15) ha avuto l'effetto di evitare, o comunque contenere i ritardi dei depositi, dovuti spesso al succedersi delle udienze e alla specificità del rito lavoro che richiede la pronuncia della decisione in udienza, con dispositivo o motivazione contestuale.

Quanto ad e), è sensibilmente calato nel periodo di interesse il numero dei reclami ex L.92/2012 rispetto all'anno precedente, nella misura del 37,5%.

Gli appelli aventi ad oggetto le impugnazioni dei licenziamenti con richiesta di tutela reintegratoria vengono di regola trattati più celermente delle altre cause, a partire dalla prima udienza fissata non oltre 6 mesi dal deposito del ricorso.

Con riguardo all'andamento dei carichi di lavoro e alle ricadute delle riforme sul contenzioso in materia di lavoro e previdenza, le modifiche evidenziate al punto precedente allo stato non hanno avuto concreti effetti sui tempi delle decisioni e di definizione delle pendenze rispetto al passato.

2. Rinvio pregiudiziale di cui all'art.363 bis c.p.c.

Nel contenzioso in materia di lavoro lo strumento può senza dubbio avere una forte portata deflattiva, considerata la serialità di alcune controversie definibili sulla base della sola risoluzione di questioni di diritto.

Nel periodo di interesse in effetti presso la Sezione sono state iscritte e in buona parte decise cause aventi ad oggetto la c.d. carta elettronica docenti (ex art.1 comma 121 L. 107/2015) sulla quale la Corte di Cassazione si è pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale con la sentenza n. 29961/2023.

3. Strumenti di definizione conciliativa e di mediazione

Detti istituti non interessano le cause di competenza della Sezione Lavoro.

4. Copertura delle piante organiche dei magistrati

La pianta organica della Sezione Lavoro prevede 6 consiglieri, oltre al Presidente della Sezione.

Nel periodo in oggetto sono stati presenti la Presidente e cinque consiglieri:

- dr.ssa Maria Lorena Papait (Presidente)
- dr.ssa Roberta Santoni Rugiu
- dr. Flavio Baraschi
- dr.ssa Elisabetta Tarquini
- dr.ssa Stefania Carlucci
- dr.ssa Nicoletta Taiti

La dr.ssa Paola Mazzeo, che dal gennaio 2024 è stata destinata a comporre la Commissione di esami del concorso in magistratura, è rientrata in servizio dal 2 luglio 2025, al di fuori pertanto dal periodo in esame.

Risulta quindi la scoperta di un posto in organico nell'intero periodo.

5. Analisi dei flussi di lavoro

Nel periodo di interesse:

1) Il numero dei procedimenti di nuova iscrizione è stato di 920, a fronte delle n.758 cause iscritte nell'anno precedente, con un incremento quindi di 162 cause, pari ad una percentuale del 21% circa.

Si è quindi registrato un sensibile aumento delle sopravvenienze complessive, in controtendenza rispetto alla situazione degli anni precedenti, nei quali si era evidenziata una generale riduzione del contenzioso, dovuta alla più recente legislazione in materia lavoristica e all'aumento dei costi processuali, oltre che - in misura da ultimo ormai ridotta - alla sospensione dell'attività giudiziaria e dei termini processuali per effetto della normativa emergenziale emessa nell'anno 2020 a causa della pandemia da Covid-19 (ex DL 18/2020 conv. in L.24/2020), che ha inciso sulla pronuncia delle sentenze di primo grado e sui termini per le impugnazioni, con effetti riflessi in secondo grado negli anni successivi sino ad oggi.

L'incremento delle sopravvenienze nell'anno trascorso consegue all'aumento delle cause in primo grado, secondo una tendenza che verosimilmente si riproporrà anche nell'anno a venire.

Si segnala invece la sensibile riduzione dei procedimenti di reclamo ex L.92/2012, passati a 15 rispetto ai 24 dell'anno precedente (ovvero il 37,5% in meno), dovuta all'eliminazione di tale rito speciale per le cause di impugnazione dei licenziamenti con tutela reintegratoria a partire dal 1.3.2023, per effetto delle modifiche introdotte in materia dal D.lvo 149/2022.

2) Il numero dei procedimenti esauriti nel periodo è stato di 859, rispetto agli 844 esauriti nell'anno precedente, con una variazione in aumento di 15 definizioni (pari ad 1,78%), non sufficienti però a coprire il numero delle sopravvenienze, come detto in significativo aumento.

In particolare, nel numero complessivo di cause esaurite, n.752 sono state definite con sentenza (di cui n.348 con motivazione contestuale e n.404 con dispositivo e motivazione successiva), le restanti in altro modo, ovvero per estinzione, conciliazione, riunione ad altre cause.

Come in passato, si evidenzia l'ampio ricorso presso la Sezione Lavoro alla motivazione contestuale (nella misura del 46% circa delle sentenze complessive), con conseguente contenimento dei tempi complessivi di attesa delle sentenze.

3) Il numero dei procedimenti pendenti alla data del 30.6.2025 è pari a n.957 (a fronte dei n.896 al 30 giugno dell'anno precedente, ovvero 61 in più, pari al 6,8 % in più)

4) L'indice di ricambio è stato dello 0,93 (con una leggera variazione in diminuzione rispetto all'anno precedente, quando era del 1,11)

5) L'indice di smaltimento è stato dello 0,47 (analogo a quello dell'anno precedente, quando è stato dello 0,49)

Si segnala inoltre che nel periodo in oggetto sono rimasti analoghi i tempi medi di definizione delle cause (434 giorni rispetto ai 439 dell'anno precedente), così come i tempi medi di fissazione della prima udienza (passati dai 243 giorni dell'anno precedente ai 230 dell'anno in esame).

6) Quanto alla produttività media dei singoli magistrati, il dato non è stato ancora comunicato, ma in base alle tabelle delle cause definite da ciascun magistrato nei due semestri di interesse (luglio-dicembre 2024 e gennaio-giugno 2025) risulta un numero di definizioni in linea con quello dell'anno precedente, ovvero 143 cause per ciascun consigliere, di cui 125 definite con sentenza.

Si considera il numero complessivo di 6 magistrati (senza distinzione tra i consiglieri e la Presidente, assegnataria della metà delle cause degli altri magistrati).

L'anno precedente le definizioni pro-capite erano state di 140 cause, di cui 120 definite con sentenza.

6. Programmi predisposti per la riduzione dell'arretrato

L'obiettivo di smaltimento dell'arretrato previsto per l'anno 2025 nella Relazione ex art.37 DL 98/2011 conv. nella L.111/2011, ovvero la definizione di 113 cause ultrabiennali rilevate alla data del 30.6.2024 entro il 31.12.2025, è stato per buona parte raggiunto, considerato che alla data del 30.6.2025 ne erano ancora pendenti 44, mentre alla data odierna il numero si è ridotto a 20 cause, che saranno verosimilmente definite entro la fine dell'anno 2025, salvo cause

particolarmente complesse o che hanno richiesto lo svolgimento di attività istruttoria, con assunzione di prove per testi e/o CTU o per le quali si è ravvisata l'opportunità di attendere una pronuncia da parte del giudice di legittimità, della Corte costituzionale o della CGUE.

7. Livello di attuazione del processo civile telematico

Tutti i magistrati della Sezione fanno uso della "console", anche da casa, sia per la consultazione dei fascicoli, che per la redazione e il deposito di provvedimenti di vario genere, tra i quali le motivazioni delle sentenze decise con dispositivo letto in udienza.

Il deposito delle sentenze in via telematica con "console" è infatti tuttora possibile solo in caso di sentenze non contestuali, dato che persiste l'impossibilità tecnica dell'invio telematico delle sentenze contestuali, che vengono pronunciate in udienza con dispositivo e motivazione in forma cartacea.

8. Indicazioni sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in particolare quanto alla riduzione alla durata dei procedimenti, al funzionamento dell'Ufficio per il processo e alle attività svolte dagli addetti all'UPP

In assenza di arretrato e della necessità di ridurre la durata delle cause, definite in tempi contenuti, presso la Sezione Lavoro non sono state adottate misure in merito, né sono stati assegnati funzionari UPP sino al mese di marzo 2023, quando sono stati destinati due funzionari, la dr.ssa Lucia Costantino e la dr.ssa Laura Mencarelli (che si è dimessa dopo poche settimane).

Dell'attività svolta dalla dr.ssa Lucia Costantino, che ha cessato il servizio il 15.3.2024, si è dato conto nella precedente relazione per l'amministrazione della giustizia per l'anno 2024.

Nel periodo di interesse, a partire dal luglio 2024 sono stati assegnati alla Sezione Lavoro tre funzionari, i dr. Filippo Presenti, Dimitri Celi e Silvia Dolfi.

I primi due sono stati destinati da subito al "Progetto Straordinario di abbattimento dell'arretrato ispettivo post-dibattimentale 8 luglio-9 settembre 2024", per la lavorazione delle schede penali, e sono stati impegnati in misura del tutto prevalente in detta attività sino alla fine dell'anno 2024.

La dr.ssa Silvia Dolfi, rimasta al servizio esclusivo della Sezione Lavoro, ha svolto attività varie di supporto alla cancelleria (compresa l'assistenza in udienza, con redazione dei verbali) e attività di supporto alla giurisdizione consistenti in compiti di verifica e controllo della regolarità e completezza dei fascicoli da trattare in udienza. La funzionaria ha quindi ricevuto la necessaria formazione e successivamente ha iniziato a svolgere le attività assegnate, dapprima in affiancamento e poi in autonomia.

Analoghe attività sono state svolte dal dr. Filippo Presenti in misura limitata sino a dicembre 2024 e poi più ampiamente una volta esaurito l'obiettivo del progetto schede penali.

Per entrambi si è poi aggiunta, dal febbraio 2025, la redazione di bozze di sentenze a supporto delle colleghe dr.ssa Taiti e dr.ssa Carlucci (il dr. Presenti ha redatto n.7 schede, la dr.ssa Dolfi n.9 schede).

Il dr. Dimitri Celi, una volta esaurito l'obiettivo del progetto schede penali, è stato anch'egli destinato ad attività di supporto della Sezione, ma dal 15.3.2025 è stato assegnato ad altra Sezione della Corte.

REPORT DELLE SEZIONI CIVILI E SEZIONE LAVORO CORTE DI APPELLO ANNO GIUDIZIARIO 2024/2025

1. Impatto delle riforme e organizzazione del lavoro

Punti comuni

- **Riforma Cartabia:** Tutte le sezioni civili hanno affrontato l'impatto della riforma Cartabia, con effetti più o meno significativi. In generale, si rileva che le modifiche hanno inciso soprattutto sull'organizzazione delle udienze, sull'assegnazione dei fascicoli e sulla gestione dei ruoli, ma non hanno determinato stravolgimenti nei flussi di lavoro o nei tempi di decisione, anche a causa della coesistenza di cause di vecchio e nuovo rito.
- **Nomina del Consigliere istruttore:** Prassi diffusa è la nomina del Consigliere istruttore, che consente una migliore conoscenza della causa e favorisce la trattazione rapida delle questioni preliminari e la possibilità di conciliazione. Si tratta comunque di una scelta imposta dal notevole arretrato "vecchio rito".
- **Processo civile telematico:** Tutte le sezioni utilizzano ormai stabilmente il processo civile telematico, con vantaggi in termini di efficienza, pur segnalando alcune criticità tecniche (es. reperibilità documenti, compatibilità software).

Differenze

- **Prima Sezione Civile:** Ha adottato udienze monocratiche ulteriori per smaltire l'arretrato e gestisce un elevato numero di nuove iscrizioni rispetto alle altre sezioni. Nel settore minorile si evidenzia la convivenza di riti diversi, che genera complessità organizzative.
- **Seconda Sezione Civile:** Si distingue per la specializzazione in materia di impresa e bancario. Ha fatto largo uso della trattazione scritta delle udienze e ha raggiunto in anticipo i target PNRR sull'arretrato. La serialità del contenzioso bancario e la scarsa propensione degli istituti bancari alla conciliazione sono elementi caratterizzanti.
- **Terza Sezione Civile:** Segnala che le riforme non hanno avuto impatti significativi sul numero di istanze di sospensiva, ma esse si presentano in modo rilevante infondate quando attengono al fumus boni iuris. Si conferma l'utilità della mediazione delegata, specie nei diritti reali.
- **Quarta Sezione Civile:** Ha risentito di criticità organizzative legate a trasferimenti e malattie di magistrati, ma ha recuperato produttività con nuovi ingressi. Si sottolinea l'efficacia della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. e l'uso sistematico di strumenti digitali per la gestione dei ruoli.

2. Flussi di lavoro e produttività

Punti comuni

- **Sopravvenienze e smaltimento:** Tutte le sezioni hanno mantenuto o migliorato gli indici di ricambio e smaltimento, pur con leggere fluttuazioni. L'arretrato è in progressiva riduzione, anche grazie a piani specifici e all'apporto dei funzionari dell'Ufficio per il Processo.

- **Produttività:** I dati di produttività media per magistrato risultano in linea con gli standard tabellari, con alcune sezioni che segnalano incrementi rispetto all'anno precedente.

Differenze

- **Prima Sezione Civile:** Registra il maggior numero di nuove iscrizioni (1028) e di procedimenti esauriti (1128), con un indice di ricambio di 1,10 e di smaltimento di 0,42.
- **Seconda Sezione Civile:** L'indice di smaltimento delle cause in materia di crisi d'impresa è più alto rispetto a quello delle cause bancarie, grazie alla minore pendenza e all'urgenza delle prime. Ha raggiunto il 99,8% dell'obiettivo di abbattimento dell'arretrato PNRR.
- **Terza e Quarta Sezione Civile:** Presentano numeri più contenuti, ma con trend positivi nella riduzione delle pendenze e nella produttività, anche grazie alla riorganizzazione interna e all'apporto dei funzionari UPP

3. Strumenti deflattivi e mediazione

Punti comuni

- **Mediazione e conciliazione:** Tutte le sezioni civili ordinariamente promuovono la conciliazione, con risultati variabili a seconda della materia. La mediazione delegata è particolarmente efficace nei diritti reali e nelle cause di famiglia, meno nei contenziosi bancari

Differenze

- **Seconda Sezione Civile:** La mediazione ha scarso successo nelle cause bancarie, per la scarsa propensione degli istituti a conciliare. Tuttavia, vengono comunque formulate proposte conciliative ove possibile.
- **Terza Sezione Civile:** Segnala un uso efficace della mediazione delegata, specie nei diritti reali.

4. Rinvio pregiudiziale

- **Applicazione limitata:** L'istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. è stato applicato in modo molto limitato. Solo la Seconda Sezione Civile segnala un rinvio pregiudiziale significativo, mentre le altre sezioni non hanno registrato casi rilevanti nel periodo.

5. Sezione Lavoro: confronto e peculiarità

Punti di contatto

- Anche la Sezione Lavoro ha affrontato le modifiche del c.p.c., ma con impatti limitati, poiché molte innovazioni non hanno inciso direttamente sulle materie di competenza.
- Utilizzo del processo civile telematico, con alcune limitazioni tecniche per le sentenze contestuali.
- Apporto positivo dei funzionari UPP, soprattutto nella riduzione dell'arretrato e nel supporto alla cancelleria.

Differenze

- **Carichi di lavoro:** La Sezione Lavoro ha registrato un aumento significativo delle nuove iscrizioni (+21%), in controtendenza rispetto alle Sezioni Civili, con un incremento delle pendenze.
- **Definizione delle cause:** Tempi medi di definizione contenuti (434 giorni), con ampia motivazione contestuale delle sentenze (46%).
- **Strumenti deflattivi:** Mediazione e conciliazione non trovano applicazione nelle cause di lavoro.
- **Rinvio pregiudiziale:** Utilizzato in modo mirato per questioni seriali (es. carta elettronica docenti).

6. Valutazioni finali

- **Efficienza complessiva:** Le quattro sezioni civili ordinarie della Corte d'Appello di Firenze hanno mantenuto buoni livelli di efficienza, con indici di smaltimento e produttività in linea con gli obiettivi nazionali e PNRR. L'arretrato è in progressiva riduzione, grazie a una gestione attenta dei ruoli, all'adozione di buone prassi organizzative e all'apporto dei funzionari UPP.
- **Impatto delle riforme:** Le riforme processuali hanno inciso soprattutto sull'organizzazione interna e sulla gestione dei ruoli, senza determinare, almeno per ora, significative variazioni nei tempi di definizione delle cause. La coesistenza di vecchio e nuovo rito rappresenta ancora una sfida organizzativa.
- **Strumenti deflattivi:** La conciliazione e la mediazione sono strumenti promossi, con risultati variabili a seconda della materia. La specializzazione delle sezioni e la formazione continua dei magistrati rappresentano un valore aggiunto.
- **Sezione Lavoro:** Si distingue per l'aumento delle sopravvenienze e per la rapidità nella definizione delle cause, pur con alcune criticità legate all'incremento del contenzioso e alla copertura dell'organico. La mediazione non trova applicazione, mentre il rinvio pregiudiziale è stato utilizzato in modo mirato.
- **Prospettive:** Il raggiungimento degli obiettivi PNRR appare alla portata, specie grazie all'incremento delle risorse umane e all'adozione di strumenti digitali. Permangono alcune criticità tecniche e organizzative, che richiedono attenzione e interventi mirati.

GIURISDIZIONE PENALE

PRIMA SEZIONE PENALE

a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliato ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali

I recenti interventi di diritto sostanziale (es. cd. decreto di sicurezza) non hanno ancora determinato, allo stato attuale, alcun effetto sui processi di appello, tenuto conto del tempo necessario per la celebrazione dei processi in primo grado e per la loro definizione.

Quanto alla cd. riforma Cartabia, essa non ha conseguito, nel giudizio di secondo grado, i risultati sperati.

Basti pensare che l'ampliato ambito di operatività della querela ha determinato una deflazione dei procedimenti in misura assai modesta, inferiore all'1% dei procedimenti (quantificabile in 0,60%-0,70%), per di più solo nella fase iniziale, in relazione a quei procedimenti già in corso in cui, in ordine a reati in precedenza perseguibili d'ufficio, non era stata presentata a suo tempo querela, né successivamente, nei termini fissati dalla nuova legge.

Sotto il profilo in oggetto, quanto in particolare ai reati più ricorrenti divenuti procedibili a querela, ossia ai furti aggravati, va segnalato, solo a titolo esemplificativo, che i furti commessi presso i supermercati, i quali possono senza dubbio definirsi "bagatellari", e che in quanto tali la riforma intendeva eliminare per il modesto allarme sociale che destano, erano e sono anche allo stato tutti procedibili, per la presenza di una valida querela, in conseguenza delle scelte aziendali delle catene della grande distribuzione.

La conseguenza che ne è derivata, nel primo periodo di applicazione della nuova normativa, è che i procedimenti definiti per mancanza di querela, comunque in numero modesto, o sono stati quelli di una certa gravità, che verosimilmente il legislatore non si era proposto di eliminare, in cui la persona offesa, stante la procedibilità d'ufficio al momento del fatto ha presentato una mera denuncia, dalla quale non è stato possibile evincere una chiara volontà punitiva, e non una querela, ovvero quelli commessi in danno di soggetti non identificati, che, avendo presentato anch'essi una mera denuncia, non hanno chiesto, mutato il regime di procedibilità, la punizione del colpevole.

Per quanto riguarda gli altri reati, divenuti procedibili a querela, questa risulta essere stata presentata pure nei casi in cui, già prima della riforma, i reati erano procedibili di ufficio.

Con riferimento al delitto di lesioni personali dolose, in particolare, va segnalato il dato secondo il quale le persone offese sono solite presentare querela indipendentemente dalla entità delle lesioni (nella fascia di prognosi tra i 20 e i 40 giorni).

Non si registrano nella sezione processi per reati di : sequestro di persona (non a scopo di estorsione) ex art. 605 comma 1 c.p., violenza privata ex art. 610 comma 1 c.p., violazione di domicilio, ex art. 614 c., turbativa violenta del possesso di edifici, di cui all'art. 634 c.p., danneggiamento, di cui all'art. 635 comma 1 c.p., truffa, di cui all'art. 640 c.p., nei casi di danno patrimoniale di particolare gravità e recidiva qualificata, definiti per mancanza della causa di procedibilità.

Come anticipato in premessa, sul punto può dunque concludersi nel senso che l'ampliato ambito di operatività della querela ha comportato una deflazione assai modesta, quantificabile in misura inferiore all'1%.

In relazione all'eventuale impatto dell'ampliato ambito di operatività della causa di non punibilità per la speciale tenuità del fatto, nello scorso anno è risultata in Sezione una sia pur modesta incidenza deflattiva sui procedimenti sopravvenuti.

L'auspicio di un aumento superiore di processi così definiti, formulato lo scorso anno, non si è avverato.

c) Le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità

Per quanto attiene alle limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria e con pena alternativa e delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità) non vi è nulla da segnalare, trattandosi di dato non rilevato dalla Corte e in particolare da questa sezione, che, al contrario, ha visto quest'anno aumentare le sopravvenienze di circa 200 unità rispetto allo scorso anno.

d) Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto

Lo stesso deve affermarsi per quanto riguarda gli incentivi alla rinuncia alla impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato e di giudizio per decreto.

e) riti semplificati

Quanto al concordato in appello, va preliminarmente osservato che l'effetto abrogante delle preclusioni di cui all'art. 98 comma 1 lett. a) decreto legislativo n. 150 del 2022, in mancanza di una disciplina transitoria, ha prodotto i suoi effetti nei soli giudizi di appello che sono stati celebrati a far data dalla entrata in vigore della norma abrogante, ossia dal 30 dicembre 2022.

Nei processi trattati da tale momento è risultato senza dubbio evidente un aumento di processi conclusi con il concordato (attestatosi in via meramente indicativa, nella misura del 2%) che tuttavia ad oggi non costituisce un dato significativo, ai fini della riduzione del tempo medio di durata dei processi e della riduzione dell'intero arretrato.

f) le sanzioni sostitutive

La ampliata operatività delle pene sostitutive di pene detentive brevi ha avuto un certo successo unicamente nei casi in cui la pena sostituiva è quella pecuniaria, anche in ragione del valore giornaliero minimo che allo stato della legislazione attuale, è assai modesto. Per quanto riguarda le altre sanzioni sostitutive, della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, pur essendo stato registrato un certo aumento delle richieste, esse non risultano per lo più accoglibili, in quanto formulate solo genericamente, e sovente da difensori privi di procura speciale.

In proposito giova incidentalmente rilevare che la nuova normativa, prevedendo la necessità della fissazione di una udienza "ad hoc" nella quale il giudice della cognizione, con l'ausilio dell'ufficio di esecuzione penale esterno, deve definire il piano punitivo sostitutivo, di fatto comporta un ulteriore aggravio, che di fatto complica, anziché semplificare, la già difficile organizzazione del lavoro di questa Corte ed in particolare di questa Sezione, che ha un carico di 6.749 processi.

g) Il rinvio pregiudiziale sulle questioni di competenza

Non risulta a questo Presidente alcun rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio stimata dal legislatore funzionale alla speditezza del processo.

h) Le questioni collegate alle modifiche normative susseguitesi negli anni e relative al regime di prescrizione o improcedibilità dei reati

Il numero dei procedimenti sottoposti alla disciplina della improcedibilità (relativi ai fatti commessi a decorrere dal 1° gennaio 2020) si stimano allo stato attuale nella misura (solo orientativa, in assenza di dati offerti dal funzionario statistico) del 50 % di quelli sopravvenuti.

Presso la Prima Sezione di questa Corte, nel periodo oggetto di interesse, non è intervenuta alcuna dichiarazione di improcedibilità. Ciò è conseguito ad una opera certosina di individuazione dei procedimenti sottoposti a tale regime, della loro fissazione e della loro pronta definizione.

Purtuttavia, stante il grave carico di lavoro della sezione, e la pendenza di numerosi procedimenti da fissare, iscritti negli anni 2022, 2023 e 2024, è ipotizzabile che nel tempo questa sezione non possa riuscire a trattare e definire nei termini più brevi previsti dalla normativa (due anni, anziché tre previsti dalla disciplina transitoria, per i processi in cui la impugnazione è proposta in data successiva al 31 dicembre 2024) i processi ancora in corso sottoposti alla disciplina della improcedibilità.

Quanto invece ai procedimenti conclusi con sentenza di non doversi procedere per prescrizione, l'elevato numero dei processi pendenti e le gravi difficoltà in cui versa da tempo la sezione per carenza di organico della magistratura e del personale amministrativo, e in taluni casi, specie nel passato, i lunghi tempi di trasmissione del fascicolo dal primo grado, hanno condotto alla emissione di numerose sentenze di non doversi per procedere per intervenuta prescrizione.

Va comunque segnalato che in molti casi vi è costituzione di parte civile, di tal che, nonostante la intervenuta prescrizione dei reati, il merito va comunque trattato ai fini della decisione sulle statuizioni civili.

La recente sentenza delle SS.UU. (sulla applicazione della sospensione della prescrizione ai sensi della cd. legge Orlando) ha comportato di fatto un allungamento dei termini di prescrizione per i reati commessi in data antecedente al 1° gennaio 2020). Ne deriva che, tenuto conto della già intervenuta definizione dei processi (con declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione) con iscrizione più remota, quanto a quelli di iscrizione più recente, le sentenze di non doversi procedere per prescrizione saranno di numero di gran lunga inferiore.

I tempi di trasmissione dal primo grado sono allo stato ragionevoli, al pari di quelli di invio alla Cassazione (possono essere orientativamente quantificati in 6 mesi i primi, fatta eccezione per i processi a carico di detenuti o sottoposti a misura, in 4 mesi i secondi, con la medesima eccezione).

1. Valutazione sul contributo fornito alla giurisdizione dalla magistratura onoraria.

Non pertinente alla Prima Sezione Penale di questa Corte di Appello.

2. Incidenza della presenza degli addetti UPP.

Quanto alla incidenza della presenza degli addetti UPP sulla operatività degli uffici giudiziari e sulle nuove prassi organizzative stimulate dal loro apporto, la Presidente della Prima Sezione Penale ha più volte segnalato che il significativo utilizzo dei funzionari negli uffici delle Cancellerie per le incombenze cui queste ultime sono tenute, ha di fatto privato i consiglieri di un potenziale valido contributo nello svolgimento delle attività propriamente giurisdizionali (organizzazione e studio del fascicolo, ricerche giurisprudenziali, redazione di sentenze di piccola e media complessità).

Formalmente la distribuzione di orario è la seguente: 21 ore per l'attività di giurisdizione e 15 ore per l'attività di cancelleria.

Con particolare riferimento ai funzionari destinati al cd predibattimento, l'attività di redazione dei decreti di citazione (e sovente anche quella conseguente, relativa alla loro notifica), inquadrata nella giurisdizione – che prima dell'ingresso dei funzionari UPP nelle Corti di Appello era svolta regolarmente da personale di cancelleria – priva di fatto i consiglieri cui i funzionari sono assegnati di un valido apporto, riducendosi il loro contributo a compiti residuali di raccordo con le cancellerie o poco più.

A ciò va aggiunto che gli AUPP tutti sono tenuti a partecipare a corsi di aggiornamento, attività anch'essa rientrante nella giurisdizione, che riduce ulteriormente il tempo dedicato effettivamente a quest'ultima, come intesa dalla legge istitutiva.

Ne deriva che gli AUPP di fatto possono dedicare solo poche ore settimanali alla giurisdizione vera e propria, con la conseguenza che il loro contributo – specie di quelli assegnati al cd. predibattimento – è assai modesto e non in grado di offrire un valido supporto ai magistrati affidatari e a consentire pertanto nell'interesse generale, una riduzione dell'arrestato.

3. Copertura delle piante organiche dei magistrati.

Nel primo semestre oggetto di interesse, ossia nel secondo semestre del 2024 sono stati in forza alla prima Sezione, sei consiglieri: il dott. Giovanni Perini, il dott. Angelo Grieco, la dott.ssa Paola Palasciano, la dott.ssa Scinicariello, il dott. Tredici e il dott. Zanolini, oltre alla Presidente dott.ssa Anna Maria Sacco, a fronte di un organico che prevede la presenza nella sezione di otto consiglieri più il Presidente.

La dott.ssa Pezzuto ha prestato servizio nell'arco di tale periodo, per soli 3 mesi per poi essere destinata a domanda ad altra funzione fuori ruolo.

Nel secondo semestre, la Sezione ha fortemente risentito dei lunghi periodi di congedo straordinario per malattia dei consiglieri dott. Perini, dott.ssa Palasciano (in pensione dal mese di maggio 2025) e della dott.ssa Scinicariello.

L'assegnazione alla sezione del dott. Claudio Scorza, nel marzo 2025, ha fortunatamente consentito da quel momento uno svolgimento pressoché regolare delle udienze da parte dei due collegi.

4. Analisi dei flussi di lavoro.

La Sezione è stata interessata nell'anno in corso da un flusso di processi penali assegnati pari a 2059, con un aumento, rispetto al precedente anno, di 194 processi, in cui le sopravvenienze erano state di 1865 procedimenti. La percentuale in aumento, rispetto all'anno precedente, può essere quantificata nella misura del 3,1 %.

Il numero dei processi esauriti, nell'anno oggetto di interesse, è stato pari a 1851, contro i 1986 esauriti nell'anno precedente, con una variazione percentuale in diminuzione.

Il numero di procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2025 risulta essere pari a 6749.

Tenuto conto dei processi sopravvenuti, di quelli esauriti e dei processi pendenti, la percentuale dell'indice di ricambio può essere quantificata, nell'anno giudiziario 24-25, nella misura dello 0,90; quella dell'indice di smaltimento va invece individuata nello 0,22.

5. Programma per la riduzione dell'arretrato.

Allo stato attuale, tenuto conto che alla data del 5 settembre 2025 è stato immesso nel possesso delle funzioni di consigliere presso la prima sezione il dott. Rosario Lupo, finalmente l'ufficio, quanto meno fino al mese di giugno 2026, data in cui il dott. Angelo Grieco sarà assegnato ad altra sezione per superamento del termine decennale, già prorogato, avrà in forza sette consiglieri oltre alla Presidente.

(Quest'ultima, tuttavia, oltre alle udienze e alla gestione della sezione sarà tenuta a svolgere anche talune delle incombenze penali proprie del Presidente della Corte d'Appello, come disposto dal Presidente uscente, dott. Alessandro Nencini, con decreto di variazione tabellare di data 5/8/2025).

È tuttavia ipotizzabile, se pure ottimisticamente, che da ora fino al mese di giugno 2026, la sezione potrà procedere ad una sensibile riduzione di arretrato, avendo in forza un consigliere in più in forza rispetto al recente passato.

Va tenuto comunque conto, da un lato, che l'intervento riformatore ad oggi non ha avuto lo sperato impatto positivo presso questa Corte, al pari dell'assegnazione degli UPP, e dall'altro, che non può essere richiesto ai consiglieri attualmente in forza alla Prima Sezione un impegno ulteriore rispetto a quello finora prestato, considerato che il carico sostenuto da ciascuno è significativo.

Il processo cd. cartolare, già sperimentato con la normativa introdotta per contenere la diffusione del COVID 19, ha consentito di verificare sul campo la utilità di tale rito.

La decisione in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti comporta un notevole risparmio di tempo e una migliore organizzazione del lavoro. In definitiva, la maggiore speditezza del processo cd cartolare consente una più agevole trattazione dei processi rispetto al passato dei processi fissati per ciascuna udienza.

La difficoltà sta nel fatto che la Prima Sezione ha in carico processi di notevole complessità la cui trattazione (orale) e definizione richiede più udienze a ciò dedicate.

Questo comporta una grave difficoltà di gestione delle udienze, e di fatto la definizione di un numero minore di processi rispetto a quelli di norma fissati per ogni singola udienza (da 15 a 18 più tre incidenti di esecuzione).

Solo la stabile e piena copertura dell'organico della sezione, e un maggiore utilizzo degli UPP nella attività giurisdizionale vera e propria, potrebbero consentire una più adeguata programmazione ai fini di una maggiore riduzione dell'arretrato.

Ad oggi è possibile solo far fronte, al massimo, alle sopravvenienze, ed evitare un ulteriore aumento del già corposo numero delle pendenze, che solo una più equa distribuzione degli affari tra le tre sezioni e una riorganizzazione dei rispettivi uffici potrebbe ridurre.

L'unica soluzione prospettabile allo stato attuale, già sperimentata pur solo in parte nello scorso anno, è quella di prevedere una udienza aggiuntiva per una volta al mese per così dire dedicata alla trattazione di 25-30 processi per volta relativi a reati prescritti o con appello avente ad oggetto unicamente il trattamento sanzionatorio, da gestirsi a cura dei funzionari addetti all'ufficio del processo (per quanto riguarda la verifica delle regolarità delle notifiche e la redazione delle bozze delle sentenze).

6. Livello di attuazione del processo penale telematico.

La digitalizzazione del processo penale d'appello si presenta ad oggi ad uno stato embrionale.

In particolare, il fulcro centrale della transizione digitale è rappresentato dallo sviluppo di un sistema di gestione documentale in grado di assicurare la piena funzionalità del fascicolo informatico.

Detta funzionalità, al momento, appare profondamente limitata, da un lato da forti criticità di natura tecnica registrate nella gestione e nell'utilizzo del suddetto sistema, dall'altro lato, dall'esiguo numero di atti penali dematerializzati.

Allo stato, la forma più comune di deposito degli atti penali delle parti del processo è costituita dalla trasmissione via pec di atti firmati digitalmente, i quali, caricati sul SICP, vengono poi stampati dal personale di cancelleria e inseriti nel fascicolo processuale.

Allo stato sono digitalizzati gli atti del giudice (sentenze e gli atti depositati in Corte d'Appello dalle parti); non lo sono invece gli atti del fascicolo del dibattimento (nel caso di giudizio ordinario) e gli atti di indagine (nel caso di giudizio abbreviato), che sono inseriti nel fascicolo solo in cartaceo.

Va segnalato che si registra, invece, un uso molto più frequente del videocollegamento con gli istituti penitenziari.

Il dato va senza dubbio valutato positivamente, in quanto comporta una notevole riduzione di costi, oltre che una più sollecita trattazione del procedimento.

7. Indicazione delle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR: in particolare quanto alla riduzione della durata dei procedimenti, al funzionamento dell'ufficio per il processo e alle attività svolte dagli addetti all'UPP.

In assenza di una riorganizzazione del lavoro, e di una più adeguata ridistribuzione tra le sezioni del carico di lavoro, la riduzione della durata dei processi può essere ottenuta soltanto attraverso la fissazione e definizione di un numero di processi superiore a quello previsto dalle tabelle attualmente in vigore.

Ciò è stato fatto per alcuni mesi nell'anno in corso, ma l'esperienza ha dimostrato che nello stesso periodo, a fronte di un aumento del numero dei processi definiti di piccola e media complessità, vi è stata una corrispondente riduzione del numero dei processi definiti di maggiore complessità.

Ad oggi risultano fissati ma sono tuttora pendenti numerosi processi di complessità molto elevata, per il numero degli imputati e delle imputazioni ad essi ascritte e per la particolarità delle questioni giuridiche da trattare, che richiederanno ai consiglieri assegnatari uno studio approfondito e totalizzante e per la loro trattazione e definizione la individuazione di più udienze, in cui non potranno essere chiamati altri processi.

Quanto all'ufficio del processo e all'attività dei funzionari si è già detto.

Va ribadito che purtroppo, nel corso dell'anno oggetto di interesse il loro contributo non è stato significativo e non ha consentito, quindi, una effettiva riduzione del carico di lavoro dei singoli magistrati, ma solo un modesto supporto alla attività da questi svolta.

Solo un intervento riformatore che sia capace di incidere effettivamente, eliminandolo, sull'arretrato, unitamente alla copertura integrale dei posti di organico dei consiglieri e degli impiegati amministrativi, potrebbe consentire la ripartenza della macchina della giustizia nelle Corti d'Appello.

SECONDA SEZIONE PENALE

Preliminarmente occorre partire dall'analisi dei flussi e quindi dei dati statistici rilevati nel periodo in considerazione (1° luglio 2024 – 30 giugno 2025) per approdare alle conclusioni che seguiranno.

Questi dati sono pervenuti dall'Ufficio Statistiche della Corte di Appello di Firenze

PROCEDIMENTI DELLA II^a SEZIONE PENALE

Pendenti al 30.6.2024	5.960
Sopravvenuti	1.631
Esauriti	1.389
Pendenti al 30.6.2025	6.211
Percentuale	+ 4,2%
Disposition time	1.334 gg.
Indice di ricambio	0,85
Indice di smaltimento	0,18

Da questi dati si rileva che nel periodo interessato la Seconda Sezione della Corte di Appello ha esaurito 242 procedimenti in meno rispetto a quelli sopravvenuti, con un aumento delle pendenze del 4,2%. e un aumento del disposition time del 3,9%.

Tuttavia, nel periodo 30 giugno 2024 – 1° luglio 2025 sono sopravvenuti in sezione 1.631 procedimenti, rispetto ai 1.501 procedimenti del periodo 30 giugno 2023 – 1° luglio 2024, con un aumento pari all'8,7%. Inoltre, la competenza tabellare di questa Sezione riguarda processi che hanno una particolare complessità (reati in materia di "fasce deboli" e contro la pubblica amministrazione), perché caratterizzati sempre dalla presenza di parti Civili e da istruttorie (orali e documentali, a volte anche peritali) molto estese. Inoltre, con particolare riferimento ai processi per reati in materia di maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale, con riferimento ai quali le impugnazioni in-variabilmente si incentrano sulla critica all'attendibilità delle persone offese, si rende talvolta necessario o opportuno procedere alla rinnovazione istruttoria, con conseguente dilatazione dei tempi del processo.

Infine, si segnala che nel periodo di riferimento la Sezione ha avuto in organico soltanto 6 magistrati rispetto agli 8 previsti, e come Presidente facente funzioni, il Presidente della Corte (che contestualmente ha, quindi, dovuto svolgere una ponderosa attività dirigenziale, anche dal punto di vista amministrativo).

Considerato che il Presidente facente funzioni ha sempre tenuto 3 udienze mensili e che il magistrato anziano, dott. Borraccia, ha un esonero dal lavoro del 40% quale R.I.D. della Corte di Appello, nel periodo interessato le risorse a disposizione della sezione sono state esattamente 6, cioè il numero minimo necessario a distribuire i procedimenti su due collegi anziché su tre.

La forte carenza di organico (-33%), unitamente all'aumento sensibile delle sopravvenienze (+8,7%), ha determinato l'aumento, sia pur contenuto (+4,2%) delle pendenze.

Il maggiore problema comunque è rappresentato dalla durata media dei procedimenti (1.334 giorni) e, quindi, dall'arretrato di processi iniziati da oltre tre anni.

Dai dati statistici ricevuti risulta infatti una pendenza di 2.630 procedimenti ultratriennali e di 3.947 procedimenti ultrabiennali, con tutte le conseguenze del caso in ordine ai termini di improcedibilità.

1. Valutazione di ordine generale sui recenti interventi riformatori (in materia di di-ritto penale sostanziale e processuale), con eventuali questioni di diritto intertemporale, e sul loro impatto negli uffici di secondo grado.

Mentre nel giudizio di primo grado i nuovi istituti dal decreto legislativo n.150 del 10 ottobre 2022 (cosiddetta Riforma Cartabia) hanno senz'altro avuto un effetto deflattivo favorevole sia in ordine alle pendenze dei tribunali (per l'effetto acceleratorio determinato da istituti come la messa in prova, ovvero per l'applicazione dell'articolo 131 bis del codice penale, per la stimolazione prodotta sull'imputato al risarcimento del danno di cui all'articolo 162 ter del codice penale, che conduce ad una pronuncia di estinzione del reato), sia in ordine alle sopravvenienze (per la riduzione delle richieste di citazione diretta o di rinvio a giudizio grazie all'ampliamento della facoltà da parte del pubblico ministero di richiedere l'archiviazione ex articolo 408 del codice di procedura penale), la riforma non ha ancora sortito analoghi risultati per i giudizi di secondo grado.

L'impatto positivo dei recenti interventi riformatori, infatti, non si può ancora risentire nel procedi-mento di appello, tenendo conto dei tempi necessari per la celebrazione dei procedimenti di primo grado e anche dei tempi di fissazione di quelli di impugnazione.

a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliato ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali

Anche l'ampliamento dell'ambito di operatività della querela non ha ancora fornito gli effetti sperati perché nel periodo di riferimento circa un centinaio di procedimenti sono stati definiti con declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, la quasi totalità per reati in precedenza perseguibili d'ufficio, quando non era stata presentata, a suo tempo, la condizione di procedibilità, né successivamente, nei termini fissati dalla nuova legge.

La non particolare incidenza della riduzione dei procedimenti è dovuta soprattutto alla considera-zione che i reati più ricorrenti procedibili a querela sono i furti aggravati e che gran parte di questi ultimi sono costituiti dai furti commessi presso i supermercati, per i quali, come è noto, la politica aziendale dei titolari o dei rappresentanti legali è quella di sporgere sistematicamente la querela, rendendo procedibili i reati.

Invece è successo che, nei primi tempi proprio di applicazione della nuova normativa (nell'anno 2023), alcuni dei procedimenti più gravi sono stati definiti per mancanza di querela perché alla iniziale denuncia presentata dalla persona offesa, presumibilmente per disattenzione, non è seguita la querela e non è stato quindi possibile desumere una sua chiara volontà punitiva.

Altri procedimenti definiti per mancanza di querela (ma sempre in misura talmente esigua da essere irrilevante) sono stati quelli commessi in danno di persone non identificate, che proprio per questa ragione non sono state messe nella condizione di chiedere la punizione del colpevole.

Neppure si riscontra un effetto deflattivo per i reati di lesioni personali dolose (di cui questa Sezione si occupa solo in quanto connesse a procedimenti tabellarmente assegnati, quali quelli vero le fasce deboli), perché, già prima della riforma, quando questi delitti erano procedibili di ufficio, le persone offese erano solite presentare comunque la querela e, a maggior ragione, provvedono ora che è necessaria per rendere procedibili i reati.

Non sono poi attribuiti a questa sezione altri reati procedibili a querela di parte.

Minimo, poi, è stato l'impatto deflattivo conseguente all'ampliato ambito di operatività della causa di non punibilità per la speciale tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice di procedura penale, anche a distanza di molti anni dall'entrata in vigore della norma, perché solo un numero molto esiguo di procedimenti è stato definito per questa causa (qualcuno in materia di spaccio o detenzione ai fini di spaccio di quantitativi minimi di sostanza stupefacente, qualcuno in materia di evasione, con allontanamenti minimi, occasionali e con tempi contenuti).

Anche se in primo grado considerevole è il numero di sentenze di estinzione del reato per buon esito della messa alla prova prevista dall'articolo 168 bis del codice penale. riflessi positivi non si sono evidenziati nel processo di appello.

Nessuna sentenza è stata emessa per estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'articolo 162 ter del codice penale, non solo perché il risarcimento deve avvenire entro il primo grado di giudizio, ma poi perché i reati per cui interviene il risarcimento danni sono procedibili a querela e una volta effettuato il risarcimento del danno la parte lesa rimette la querela, sicché prioritaria diventa l'intervenuta estinzione del reato ai sensi dell'articolo 152 del codice penale.

b) verifiche sull'applicazione da parte del Pubblico Ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano una ragionevole previsione di condanna

Se l'impatto della riforma sul punto è stato importante per i procedimenti di primo grado, registrandosi una sensibile riduzione delle richieste di rinvio a giudizio e citazioni dirette a giudizio e un accrescimento del numero delle richieste di archiviazione sia a noti che ad ignoti, il vantaggio per la Corte di Appello è stato soltanto indiretto, correlato alla diminuzione delle sentenze dei tribunali.

c) Le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità)

e

d) Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto

Per quanto attiene alle limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria e con pena alternativa e delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità) e agli

incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi di giudizio abbreviato e di giudizio per decreto, nel periodo interessato l'effetto positivo è stato molto limitato con riferimento ai reati attribuiti per materia alla seconda sezione penale perché rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente le impugnazioni sono aumentate da 5.960 a 6.211.

e) riti semplificati

In mancanza di una disciplina transitoria, l'abolizione delle preclusioni relative ai reati di particolare gravità, determinata dall'articolo 98, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, produce effetti nei soli giudizi di appello che si svolgono successivamente all'entrata in vigore della norma abrogante, ossia dal 30 dicembre 2022.

L'impatto positivo sui processi celebrati nel periodo di interesse è quindi molto limitato e può essere indicato in misura meramente indicativo nell'ordine del 1-2% dei procedimenti.

In ogni caso, nel periodo compreso tra il 30 giugno 2024 e il 30 giugno 2025 sono stati definiti soltanto 9 procedimenti con il concordato ai sensi dell'art. 599 bis c.p.p.

f) le sanzioni sostitutive

Il numero di sentenze emesse è stata sostituita la pena con quelle indicate all'articolo 20 bis del codice penale è stato limitato perché in molti casi, considerata l'entità della pena inflitta, contenuta nei due anni di reclusione o di arresto, ricorrono le condizioni per concedere il beneficio della sospensione condizionale.

Nel periodo monitorato, questa sezione ha emesso 62 sentenze con pena sostitutiva (1 sentenza con la quale è stata applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e 66 sentenze con le quali è stata applicata la pena pecuniaria sostitutiva)

g) il rinvio pregiudiziale per questioni di competenza

Nella seconda sezione penale non vi è stato alcun rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio.

h) 1. il numero delle dichiarazioni di improcedibilità o di prescrizione

A seguito dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 344 bis del codice di procedura penale nel periodo di interesse l'azione penale, nel periodo monitorato, è stata dichiarata improcedibile in un caso.

Tuttavia, considerato che la disciplina dell'improcedibilità riguarda i fatti commessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, si può ipotizzare che nei periodi successivi, e soprattutto per le impugnazioni successive al 31 dicembre 2024, la seconda sezione non sarà più in condizione di evitare le dichiarazioni di improcedibilità.

Infatti, si è già detto sono attualmente pendenti 6.211 procedimenti, di cui 2.630 ultratriennali e 3.947 ultrabiennali.

Considerato che attualmente la sezione è composta da soli 6 magistrati (di cui uno applicato dal Tribunale e uno con esonero dal lavoro del 40%), dunque da sole 5,60 unità, e presa in esame una produttività media di 230 sentenze l'anno, è facile pronosticare circa 1.288 procedimenti definiti all'anno, a fronte di un arretrato, suscettibile di prossima improcedibilità, di quasi 4.000 procedimenti.

Peraltro, da una attento monitoraggio dei procedimenti iscritti negli anni 2021, 2022 e 2023, pendenti ma senza udienza fissata (che per gli anni 2021 e 2022 non hanno ad oggetto materie a trattazione prioritaria), svolto dalla sottoscritta quando è stata nominata coordinatore della sezione, a decorrere dal 1° agosto 2025, è emerso che i termini di improcedibilità dell'azione penale sono ormai maturati per 222 procedimenti e che entro la fine dell'anno 2025 matureranno altre 63 improcedibilità.

Questa situazione non può essere evitata a causa della situazione di carico dei ruoli di udienza, già aventi ad oggetto procedimenti a trattazione prioritaria, posto che la seconda sezione tratta i cosiddetti procedimenti delle fasce deboli, che sono pari a circa il 60% del totale degli stessi.

L'elevato numero dei processi pendenti e le gravi difficoltà in cui versa da tempo la sezione per le richiamate carenze di organico di magistrati, oltre che del personale amministrativo, e in taluni casi, specie nel passato, dei lunghi tempi di trasmissione del fascicolo dal primo grado, hanno condotto nel periodo di interesse all'emissione di 159 sentenze di non doversi per procedere per intervenuta prescrizione.

Nei prossimi periodi le sentenze di non doversi procedere per prescrizione dovrebbero essere molto inferiori, in conseguenza dell'allungamento dei termini reati commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, come stabilito recentemente dalle sezioni unite della Suprema Corte (5 giugno 2025 n. 20989), sull'applicazione della sospensione della prescrizione ai sensi della legge 23 giugno 2017 n. 103 (cosiddetta legge Orlando).

La recente sentenza delle SS.UU. (sulla applicazione della sospensione della prescrizione ai sensi della cd. legge Orlando) ha, infatti, comportato di fatto un allungamento dei termini di prescrizione per i reati commessi in data antecedente al 1° gennaio 2020 per un periodo massimo di un anno e sei mesi, di tal che, tenuto conto della già intervenuta definizione dei processi (con declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione) con iscrizione più remota, quanto a quelli di iscrizione più recente questa sezione avrà maggior possibilità di definirli nel merito.

h) 2. tempi di trasmissione dei fascicoli da parte dei tribunali

e

h) 3. tempi di invio alla corte di cassazione dei procedimenti in cui la sentenza d'appello sia stata impugnata

Allo stato non risultano comunque essere eccessivi.

i) le misure adottate in materia penitenziaria

Non pertinente alla Seconda Sezione Penale della Corte di Appello.

2. Valutazione del contributo fornito alla giurisdizione dalla magistratura onoraria.

Non pertinente alla Seconda Sezione Penale della Corte di Appello.

3. Incidenza della presenza degli addetti upp sull'operatività degli uffici giudiziari e sulle nuove prassi organizzative stimulate dal loro apporto.

Nel periodo di interesse alla seconda sezione penale sono stati destinati 9 funzionari addetti all'ufficio per il processo (un funzionario, medio tempore, ha cessato il servizio), ai quali soltanto il 27 giugno 2025 (3 giorni prima della fine del periodo) si sono aggiunti altri 3 funzionari.

I funzionari dedicano 21 ore settimanali alla giurisdizione e 15 ore settimanali alle attività di cancelleria; nel periodo di riferimento è capitato che, a fronte di peculiari criticità dell'attività amministrativa, tale ripartizione non sia stata esattamente assicurata, a scapito dell'attività giurisdizionale.

A ciò va aggiunto che tutti i funzionari addetti all'ufficio per il processo sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento e alle altre attività formative, che riducono ulteriormente il tempo dedicato effettivamente alla collaborazione con i magistrati, cioè alla funzione primaria alla quale sono destinati.

E' stato, tuttavia, trovato, negli ultimi mesi del periodo di riferimento, un buon equilibrio tra lo svolgimento delle due diverse attività da parte dei funzionari UPP, i quali hanno fornito un valido contributo anche nello svolgimento delle attività propriamente giurisdizionali, nel cui ambito hanno svolto non solo le attività più semplici (quelle di raccordo con la cancelleria e del controllo delle notifiche e degli adempimenti all'interno del singolo fascicolo), ma anche alla redazione delle intestazioni delle sentenze ed alla preparazione delle bozze di provvedimenti meno impegnativi.

Deve quindi sicuramente esprimersi un giudizio altamente positivo sul buon funzionamento dell'Ufficio del Processo, limitatamente ai periodi in cui hanno operato di supporto alla giurisdizione, perché i funzionari hanno mostrato entusiasmo, interesse, volontà di apprendimento e capacità di lavorare in collaborazione con i magistrati, fornendo un apporto indispensabile.

TERZA SEZIONE PENALE

a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliamento ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali

Quanto agli istituti miranti alla deflazione processuale, la procedibilità a querela dei furti e delle lesioni colpose, anche di quelle gravi e gravissime (per quanto attiene ai reati di competenza della Sez. III), ha comportato la definizione di un numero limitato di procedimenti, che non ha inciso in maniera significativa sulla funzionalità della Sezione. Vi è comunque da osservare, per quanto riguarda i furti, che sono diventati improcedibili alcuni reati di rilevante gravità, talora commessi serialmente da soggetti plurirecidenti rispetto a tale tipo di illecito.

Per quanto riguarda le lesioni colpose, poche sono state le dichiarazioni di improcedibilità per mancanza di querela, in quanto spesso collegate ad infortuni sul lavoro, che, come noto, erano e sono rimasti procedibili d'ufficio.

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. ha interessato principalmente il giudice di primo grado, in quanto in appello sono pervenuti i procedimenti già "scremati" dalle decisioni precedenti. Al riguardo si osserva che se ne è fatta e se ne fa applicazione sporadica, ad esempio nel caso di guida in stato di ebbrezza lieve, senza incidenti né feriti, da parte di imputato incensurato, mentre le – pur numerose – richieste difensive subordinatamente avanzate in tal senso in genere vengono disattese, in quanto reati anche lievemente offensivi da un punto di vista oggettivo sono spesso commessi da soggetti recidivi, ai quali non è applicabile, in linea generale, l'istituto, dovendo la condotta essere, per espressa scelta legislativa, "non abituale".

La sospensione del procedimento per messa alla prova riguarda esclusivamente il primo grado (fatte salve le limitatissime eccezioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. a, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2020, c.d. "riforma Cartabia") e, pur potendo la Corte territoriale sindacare l'eventuale ingiustificato diniego da parte del Tribunale dell'ammissione (v. Cass., Sez. 5, n. 4259 del 06/12/2021, dep. 2022, Carminati, Rv. 282739), non risulta che ciò sia accaduto.

Lo stesso dicasi per i reati estinguibili per riparazione del danno ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., laddove consentita dalla legge, in quanto istituto applicabile soltanto entro il limite temporale della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (anche qui con una limitatissima eccezione, cioè solo in caso di sopravvenuta procedibilità a querela del reato, a condizione, tuttavia, che l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata nelle more del giudizio di impugnazione, così da consentire al giudice di verificarne la congruità: cfr. Cass., Sez. 4, n. 29160 del 05/07/2024, Spinelli, Rv. 286654).

Il c.d. patteggiamento in appello (art. 599-bis cod. proc. pen.: "Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello") ha avuto scarsissima incidenza, apparendo evidente la ritrosia degli imputati e dei Difensori a chiudere il processo con la accettazione di sanzione benché ridotta.

Ha trovato, sia pure rara, applicazione l'istituto della condanna contestualmente sostituita in dispositivo con una delle pene di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo il meccanismo processuale – invero piuttosto farraginoso – disciplinato dall'art. 545-bis cod. proc. pen.

b) verifiche sull'applicazione da parte del Pubblico Ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano una ragionevole previsione di condanna

Nulla è dato conoscere circa l'applicazione, da parte delle Procure della Repubblica, della regola processuale di nuovo conio, rivolta a limitare l'esercizio dell'azione penale (novellato art. 408 cod. proc. pen.: ove vi sia una "ragionevole previsione di condanna"). Si auspica al riguardo un controllo più incisivo da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.

c) Le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità)

Il dato delle impugnazioni non proposte dal Pubblico Ministero per le limitazioni poste dall'art. 593 cod. proc. pen. ovviamente non è conoscibile dal Giudice d'appello. Si richiama sul punto l'osservazione svolta sullo specifico punto dal Presidente Settembre nella relazione 2023-2024 (pag. 2, lett. c), cioè: «C'è da dire, però, che anche in precedenza erano rarissime le impugnazioni della pubblica accusa concernenti le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative ai reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa e delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità».

d) Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione nelle ipotesi del giudizio abbreviato e di giudizio per decreto

Lo stesso discorso fatto in relazione al punto c) va fatto per le impugnazioni concernenti le sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato ed i decreti penali di condanna.

e) riti semplificati

Il rito abbreviato ha notevole incidenza nei procedimenti di competenza della Sezione III, ma esso non alleggerisce il lavoro del Giudice d'appello e talora, anzi, lo complica, perché consegna al giudicante un compendio probatorio documentalmente più ampio ma che, in non rare occasioni, non è chiarificato dall'assunzione diretta della prova testimoniale e consulenziale. In caso di appello del P.M. è frequente la necessità di riassunzione delle prove dichiarative.

f) le sanzioni sostitutive

Le pene sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformate dalla c.d. "Legge-Cartabia", rappresentano, in astratto, uno strumento potente di deflazione, ma la loro efficacia pratica è grandemente limitata dalla necessità di acquisire, il più delle volte, il consenso dell'imputato, e dalla farraginosità del sistema di applicazione: in particolare, la procedura di contraddittorio scritto di cui all'art. 598-bis cod. proc. pen. non agevola la sostituzione della pena e, anzi, comporta complicazioni nella definizione del procedimento. In ogni caso, prevedere che il giudice, dopo la pronuncia della sentenza di condanna, avvii una interlocuzione con l'imputato, magari assente, per sapere se sia interessato o se intenda chiedere una sanzione sostitutiva rappresenta un meccanismo assolutamente contrario ai principi di concentrazione e di celerità del procedimento e complica significativamente il lavoro della Corte d'appello, come del resto del Tribunale; diverse considerazioni si potrebbero fare ove il meccanismo fosse previsto prima della definizione in primo grado.

Nella pratica, comunque, si registrano pochissime richieste di sostituzione di pena.

g) il rinvio pregiudiziale per questioni di competenza

Non risultano stati effettuati rinvii pregiudiziali alla S.C. di cassazione ai sensi del novellato art. 24-bis cod. proc. pen. per questioni di competenza. In ogni caso, l'istituto è applicabile in Tribunale, mentre non sembra avere spazio in Corte d'appello.

h) 1. il numero delle dichiarazioni di improcedibilità o di prescrizione

Improcedibilità. Sinora la Sez. III ha pronunciato in un unico caso la improcedibilità per il superamento del termine massimo di durata del giudizio di impugnazione. Tuttavia è certo – non già solo probabile – che le dichiarazioni ex art. 344-bis cod. proc. pen. saranno numerose. Infatti, è ormai entrata in vigore "a regime" la novella di un Legislatore che si immagina essere stato inconsapevole delle conseguenze pratiche: prevedere, infatti, che qualsiasi processo di appello, di qualsiasi "calibro", di qualsiasi delicatezza, di qualsiasi complessità, di qualsiasi numero di imputati, indifferentemente liberi o sottoposti a misure cautelari, di qualsiasi volume degli atti e dei faldoni allegati, vada definito dalle Corti di merito in un periodo oscillante tra due anni e tre mesi e, al massimo, due anni e sei mesi, pena la declaratoria di improcedibilità (peraltro senza la possibilità di confermare le statuizioni civili, a differenza della prescrizione, con ulteriore ingiuria per la vittima di reati accertati in primo grado) è talmente irrealistico da essere paragonabile all'effetto di una "bomba ad orologeria". Sarà – prevedibilmente – una "amnistia mascherata", basata su inevitabili "scelte tragiche" (se cioè trattare un fascicolo oppure un altro), da operarsi peraltro da parte dei singoli Giudici e non già da parte del Legislatore, i cui effetti deflagranti non potranno essere evitati ma, al più, solo posticipati in ragione della possibilità di proroga, caso per caso (art. 344-bis, comma 4, cod. proc. pen.), ma – al massimo – per un anno. A ciò si aggiunga che l'esperienza empirica che si sta maturando nell'attività di esame preliminare dei fascicoli trasmessi dai Tribunali, che il Presidente della Terza svolge in alternanza con la Collega Pres. Sacco (v. decreto Pres. C. App. n. 194 del 5 agosto 2025), evidenzia che la

stragrande maggioranza (almeno circa 8/10) dei processi di nuova iscrizione è a regime definitivo di improcedibilità, da maturarsi nel corso dell'anno 2027.

Prescrizione. Nell'ultimo anno le dichiarazioni di estinzione del reato per prescrizione sono state, comunque, limitate e in numero decisamente inferiore all'anno precedente (cioè 127 anziché le 208 del 2024, le 230 del 2023, le 243 del 2022 e le 246 del 2021, per quanto riguarda la Sez. III), sicuramente grazie allo straordinario impegno dei Consiglieri ed alla eccellente organizzazione curata dal Presidente Antonio Settembre.

I tempi di invio dei fascicoli alla Corte di cassazione, dopo la pronuncia della sentenza e dopo la presentazione dei ricorsi, sono in miglioramento rispetto al passato, ciò che è molto importante perché, essendo, come già detto, ormai "a regime" la novella, anche per la Corte di cassazione si è ridotto, a partire dal 1° gennaio 2025, il tempo a disposizione per la definizione dei procedimenti (ora di un anno, anziché di diciotto mesi).

In miglioramento sembrano anche i tempi di trasmissione dei fascicoli dai Tribunali, anche per quanto riguarda Prato, la cui situazione critica è ben nota.

1. Valutazione sul contributo fornito alla giurisdizione da parte della Magistratura onoraria.

Nelle Sezioni penali "ordinarie", quale la III Sez. della Corte di appello non prestano servizio Magistrati onorari.

2. Valutazione sulla incidenza della presenza degli addetti UPP sull'attività degli uffici giudiziari e sulle nuove prassi organizzative stimulate da loro apporto.

La Sezione III dispone, da poco tempo, di 9 funzionari dell'Ufficio per il processo (acronimo: UPP), mentre sino a luglio erano soltanto in 7, cioè in numero minore dei magistrati.

Sono di grande ausilio sia all'attività delle Cancellerie (ad es., curando adempimenti, anche delicati, redigendo schede, verbalizzando in udienza e svolgendo i relativi adempimenti, notifiche etc.), i cui organici di personale a tempo indefinito sono ridotti ai minimi termini, sia – per quanto in questa sede maggiormente rileva – alla giurisdizione in senso ampio: in particolare, i funzionari UPP provvedono alla redazione di minute di sentenze e di ordinanze, generalmente di minore complessità, allo studio di specifiche questioni di diritto indicate dai Consiglieri cui sono "abbinati", alla redazione delle schede ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., alla intestazione delle sentenze e di recente stanno collaborando con entusiasmo con il presidente della Sezione nel ri-calcolo della prescrizione/improcedibilità (essendo risultato necessario aggiungere diciotto mesi ai termini di prescrizione in precedenza calcolati per effetto della interpretazione della c.d. Legge Orlando recentemente fornita dalla Sezioni Unite penali della S.C.: sent. n. 22932 del 12/12/2024, dep. 2025, P.G. in proc. Polichetti, Rv. 288175: «Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017. Per i reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021»), nella sistemazione ragionata delle "nuove fissazioni" e, più in generale, nell'attività, che è attualmente in corso, di ricognizione preliminare del ruolo e di organizzazione e di ri-organizzazione dello stesso, al fine di completare e di perfezionare ulteriormente il percorso già ottimamente svolto dal Pres. Settembre.

3. Copertura delle piante organiche dei magistrati.

Attualmente la Sezione è composta da sette magistrati, oltre al presidente: vi è, quindi, la copertura di una unità.

4. Analisi dei flussi di lavoro.

Si premette che, come recentemente attestato dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello (verbale dell'adunanza dell'11 settembre 2025, pag. 2) «L'analisi dei flussi – resa evidente anche dalla relazione della Commissione flussi – indica [...] dati tendenzialmente omogenei relativi alle sopravvenienze e definizioni» delle tre Sezioni penali.

Con specifico riguardo alla Sezione III, essa è stata interessata nell'anno in corso da un flusso di processi penali assegnati superiore rispetto all'anno precedente (1.564 contro 1.312) e ne ha definiti di più rispetto alle sopravvenienze, cioè 1.599 (di cui 1.587 con sentenza e 12 con ordinanza). Si fa rinvio alla scheda sintetica predisposta dall'ufficio statistico della Corte di appello, che costituisce unico allegato alla presente relazione.

La riduzione del numero di sentenze rispetto agli anni precedenti (1.716 nel 2024 e 1884 nel 2023), in linea peraltro con le altre Sezioni, dipende dalla circostanza che sono stati affrontati processi di maggiore difficoltà, contraddistinti da valori ponderali assai elevati, con molte Parti, numerosi capi di imputazione, ipotesi di reato complesse e sovente decine di cartelle allegate, avendo la Sez. III competenza su reati specialistici e molto diversi per oggettività giuridica e tematiche (spaziando dai reati colposi, ad es. colpa sanitaria, agli infortuni sul lavoro, alle bancarotte, ai reati tributari, alla droga, ai furti, all'urbanistica, all'edilizia, all'inquinamento, alle violazioni del codice della strada, ai più svariati illeciti contravvenzionali previsti sia dal codice penale che dalle leggi speciali). In ogni caso, sono diminuite le pendenze finali, passate da 2.465 procedimenti del 2023 a n. 2.057 del 2024 sino a 2.013 del 2025, con un indice di smaltimento dello 0,44 e un indice di ricambio di 1,02.

I procedimenti più risalenti nel tempo, in uno con quelli di valore ponderale più elevato, sono interessati dalla nuova calendarizzazione, che è in corso, e sono prossimi alla definizione.

5. Programma per la riduzione dell'arretrato.

Ogni programma per la riduzione dell'arretrato deve fare i conti con il numero, comunque alto, delle sopravvenienze; col fatto che la Sezione non è a pieno organico; e con la rilevanza, la complessità e la eterogeneità delle questioni trattate, che richiedono, molto spesso, approfondimenti giuridici e rinnovato esame del materiale probatorio. Inoltre, in caso di appello avverso sentenze assolute, come si è accennato, è spesso necessaria la rinnovazione istruttoria, anche talora peritale, che incide, aumentandoli, sui tempi di definizione.

Il presidente di Sezione è specialmente impegnato, d'intesa con i Colleghi Consiglieri, in un piano triennale di sistemazione e di nuova calendarizzazione dei processi sul ruolo, con speciale riferimento ai più di 50 processi di valore ponderale assai elevato (per complessità e delicatezza delle questioni, gravità delle accuse e delle conseguenze, anche civili, numero delle parti ed imponenza degli allegati) e che richiedono da un minimo di 2-3 ad un massimo di 5 udienze ciascuno per la definizione: su questo riferirà, non appena terminato l'impegnativo lavoro, direttamente al Presidente della Corte di appello.

6. Livello di attuazione del processo penale telematico.

In Corte d'appello il processo penale telematico non è stato avviato.

REPORT DELLE SEZIONI PENALI DELLA CORTE DI APPELLO ANNO GIUDIZIARIO 2024/2025

Prima Sezione Penale

- **Impatto delle riforme:** La riforma Cartabia e altri interventi recenti hanno avuto effetti deflattivi modesti (inferiore all'1%) sui procedimenti d'appello. L'ampliamento della procedibilità a querela ha inciso poco, soprattutto per i furti aggravati, dove le aziende presentano sempre querela.
- **Effetti sui procedimenti:** La causa di non punibilità per tenuità del fatto ha avuto impatto limitato. Le limitazioni alle impugnazioni e gli incentivi alla rinuncia sono risultati poco significativi.
- **Sanzioni sostitutive:** Successo solo per la pena pecuniaria, mentre altre sanzioni (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità) sono poco applicate.
- **Improcedibilità e prescrizione:** Circa il 50% dei procedimenti sopravvenuti sono soggetti a improcedibilità. Nessuna dichiarazione di improcedibilità nel periodo, ma molte sentenze di non doversi procedere per prescrizione.
- **Organico e flussi di lavoro:** Carenza di organico (6 consiglieri su 8 previsti), aumento delle sopravvenienze (+3,1%), diminuzione dei processi esauriti. Pendenti: 6749 processi.
- **UPP:** Contributo degli addetti UPP giudicato modesto, spesso impegnati in attività di cancelleria più che giurisdizionali.
- **Digitalizzazione:** Processo penale telematico in stato embrionale, con criticità tecniche e pochi atti dematerializzati.

Seconda Sezione Penale

- **Dati statistici:** Sopravvenuti 1.631 procedimenti (+8,7%), esauriti 1.389, pendenti 6.211 (+4,2%). Disposition time: 1.334 giorni. Indice di ricambio: 0,85. Indice di smaltimento: 0,18.
- **Carenza di organico:** Solo 6 magistrati su 8 previsti, con impatto negativo sulla gestione dei ruoli e sull'arretrato.
- **Effetti delle riforme:** Gli istituti deflattivi hanno avuto impatto positivo solo in primo grado, non ancora percepibile in appello.
- **Querela e tenuità del fatto:** Effetti deflattivi minimi; la maggior parte dei furti nei supermercati resta procedibile per scelta aziendale.
- **Sanzioni sostitutive:** 62 sentenze con pena sostitutiva (1 lavoro di pubblica utilità, 66 pecuniaria).
- **Improcedibilità e prescrizione:** 1 dichiarazione di improcedibilità, 159 sentenze di non doversi procedere per prescrizione. Si prevede aumento delle improcedibilità per l'arretrato ultratriennale.
- **UPP:** 9 funzionari UPP, giudizio positivo sul contributo, soprattutto negli ultimi mesi.
- **Criticità:** Elevato numero di procedimenti ultratriennali (2.630) e ultrabiennali (3.947), rischio concreto di maturazione dei termini di improcedibilità.

Terza Sezione Penale

- **Impatto delle riforme:** Gli istituti deflattivi (querela, tenuità del fatto, messa alla prova, patteggiamento in appello) hanno avuto impatto limitato. La sospensione del procedimento per messa alla prova riguarda solo il primo grado.

- **Improcedibilità:** Solo un caso dichiarato, ma si prevede un aumento significativo ("bomba ad orologeria") con rischio di "amnistia mascherata".
- **Prescrizione:** Diminuzione delle sentenze di estinzione per prescrizione (127 nel 2025 vs 208 nel 2024).
- **Organico e flussi di lavoro:** 7 magistrati su 8 previsti. Sopravvenuti: 1.564 processi, definiti: 1.599, pendenti: 2.013. Indice di smaltimento: 0,44, ricambio: 1,02.
- **UPP:** 9 funzionari UPP, giudizio molto positivo sul contributo, soprattutto nella redazione di minute e nel calcolo della prescrizione.
- **Digitalizzazione:** Processo penale telematico non avviato.

1. Dati quantitativi e flussi di lavoro

Prima Sezione Penale

La sezione riesce a malapena a fronteggiare le nuove sopravvenienze, senza ridurre il numero di pendenti. La programmazione delle udienze è ostacolata dalla complessità dei processi e dalla carenza di personale.

- **Sopravvenienze:** 2.059 processi assegnati (+3,1% rispetto all'anno precedente).
- **Processi esauriti:** 1.851, in diminuzione rispetto ai 1.986 dell'anno precedente.
- **Pendenti:** 6.749 processi al 30 giugno 2025, il dato più alto tra le sezioni.
- **Indice di ricambio:** 0,90; **indice di smaltimento:** 0,22.
- **Organico:** 6 consiglieri su 8 previsti, con frequenti assenze per malattia e pensionamenti.

Seconda Sezione Penale

La sezione lavora con due collegi invece di tre, aggravando la distribuzione dei carichi e la gestione dei ruoli.

- **Sopravvenienze:** 1.631 (+8,7% rispetto all'anno precedente).
- **Processi esauriti:** 1.389, inferiore alle sopravvenienze.
- **Pendenti:** 6.211 (+4,2% rispetto all'anno precedente).
- **Disposition time:** 1.334 giorni, indice di ricambio 0,85, indice di smaltimento 0,18.
- **Arretrato ultratriennale:** 2.630 procedimenti, ultrabiennale: 3.947.
- **Organico:** 6 magistrati su 8, con uno applicato dal Tribunale e uno con esonero parziale.

Terza Sezione Penale

La sezione ha affrontato processi di maggiore difficoltà e valore ponderale elevato, ma ha ridotto le pendenze grazie a una calendarizzazione mirata e a una buona organizzazione interna.

- **Sopravvenienze:** 1.564 processi, in aumento rispetto all'anno precedente.
- **Processi definiti:** 1.599, superiore alle sopravvenienze.
- **Pendenti:** 2.013, in diminuzione rispetto ai 2.465 del 2023.
- **Indice di smaltimento:** 0,44; **indice di ricambio:** 1,02.
- **Organico:** 7 magistrati su 8 previsti.

Sintesi: La Terza Sezione si distingue per una gestione più efficace dell'arretrato e una riduzione delle pendenze, mentre la Prima e la Seconda Sezione mostrano criticità crescenti dovute a carenze di organico e aumento dei carichi di lavoro.

2. Impatto delle riforme e istituti deflattivi

Effetti generali

- **Riforma Cartabia:** Tutte le sezioni concordano che gli effetti deflattivi sono stati minimi in appello e più evidenti in primo grado. L'ampliamento della querela ha inciso poco, soprattutto per i furti nei supermercati, dove le aziende presentano sempre querela.
- **Tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.):** Applicazione sporadica, soprattutto per reati minori e imputati incensurati. In appello, i procedimenti arrivano già "scremati" dal primo grado.
- **Messa alla prova e riparazione del danno:** Questi istituti hanno effetto quasi esclusivamente in primo grado; in appello sono raramente applicabili.
- **Concordato in appello:** Scarso utilizzo, sia per la ritrosia degli imputati e difensori.
- **Sanzioni sostitutive:** Successo limitato alla pena pecuniaria, mentre semilibertà, detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità sono poco richiesti e raramente concessi. La procedura di applicazione è considerata farraginoso e aggravante per l'organizzazione del lavoro.

Differenze tra le sezioni

- **Prima Sezione:** Deflazione inferiore all'1%, impatto quasi nullo su processi complessi.
- **Seconda Sezione:** Effetti deflattivi minimi, soprattutto per la tipologia di reati trattati (fasce deboli, pubblica amministrazione).
- **Terza Sezione:** Conferma la scarsa incidenza degli istituti deflattivi in appello, con rare applicazioni e impatto marginale sulla riduzione dei carichi.

3. Improcedibilità e prescrizione

Improcedibilità

- **Prima Sezione:** Circa il 50% dei procedimenti sopravvenuti sono soggetti a improcedibilità, ma nessuna dichiarazione nel periodo grazie a una gestione attenta delle fissazioni.
- **Seconda Sezione:** Solo 1 caso dichiarato, ma si prevede un aumento significativo nei prossimi anni a causa dell'arretrato ultratriennale e dei nuovi termini di legge. Monitoraggio interno evidenzia che 222 procedimenti sono già maturi per improcedibilità, altri 63 lo saranno entro fine anno.
- **Terza Sezione:** Solo un caso dichiarato, ma si prevede un'esplosione di improcedibilità ("bomba ad orologeria") con rischio di "amnistia mascherata" e gravi conseguenze per le vittime dei reati.

Prescrizione

- **Prima Sezione:** Numerose sentenze di non doversi procedere per prescrizione, soprattutto per processi pendenti da tempo e difficoltà di trasmissione dei fascicoli.
- **Seconda Sezione:** 159 sentenze di non doversi procedere per prescrizione. Si prevede una diminuzione grazie all'allungamento dei termini per effetto della legge Orlando.

- **Terza Sezione:** Diminuzione significativa delle sentenze di estinzione per prescrizione (127 nel 2025 vs 208 nel 2024), grazie a una migliore organizzazione e calendarizzazione.

Sintesi: Il rischio di improcedibilità è crescente in tutte le sezioni, con impatti potenzialmente devastanti sulla tutela delle vittime e sulla credibilità del sistema giudiziario. La prescrizione resta un problema, ma la Terza Sezione mostra segnali di miglioramento.

4. Organico e UPP

Carenza di magistrati in organico

- Tutte le sezioni sono sottorganico, con impatti negativi sulla gestione dei ruoli, sulla programmazione delle udienze e sulla capacità di ridurre l'arretrato.
- Le assenze per malattia, pensionamenti e trasferimenti aggravano la situazione, costringendo spesso a lavorare con un numero di magistrati inferiore al minimo necessario.

UPP (Ufficio per il Processo)

- **Prima Sezione:** Contributo giudicato modesto, spesso impegnati in attività di cancelleria piuttosto che giurisdizionali. La distribuzione delle ore tra giurisdizione e cancelleria non sempre è rispettata, riducendo l'efficacia del supporto ai magistrati.
- **Seconda Sezione:** Giudizio positivo, soprattutto negli ultimi mesi, con supporto concreto alla giurisdizione (redazione di minute, intestazioni sentenze, controllo notifiche). I funzionari UPP hanno mostrato entusiasmo e capacità di collaborazione.
- **Terza Sezione:** Giudizio molto positivo, con 9 funzionari UPP che contribuiscono attivamente alla redazione di minute, studio di questioni giuridiche, calcolo della prescrizione e organizzazione del ruolo. Il loro apporto è considerato indispensabile per la gestione efficiente della sezione.

Sintesi: Il contributo degli UPP è variabile tra le sezioni, ma in crescita. Una migliore integrazione e una distribuzione più equilibrata delle attività potrebbero aumentare l'efficacia del loro supporto.

5. Digitalizzazione

Stato attuale

- **Prima Sezione:** Processo penale telematico in stato embrionale, con forti criticità tecniche e pochi atti dematerializzati. La trasmissione degli atti avviene principalmente via PEC, con successiva stampa e inserimento nel fascicolo cartaceo. Uso frequente del videocollegamento con gli istituti penitenziari, valutato positivamente per la riduzione dei costi e la maggiore rapidità.
- **Seconda Sezione:** Non si segnalano particolari progressi nella digitalizzazione. La gestione documentale è ancora prevalentemente cartacea.
- **Terza Sezione:** Processo penale telematico non avviato.

Criticità e prospettive

- La transizione digitale è ostacolata da problemi tecnici, carenza di formazione e resistenza al cambiamento. La dematerializzazione degli atti è limitata, e la piena funzionalità del fascicolo informatico è ancora lontana.
- La Prima Sezione evidenzia un uso sistematico del videocollegamento, che rappresenta un primo passo verso la modernizzazione.

Sintesi: La digitalizzazione resta una sfida aperta per tutte le sezioni, con progressi lenti e disomogenei. Un investimento mirato in infrastrutture, formazione e organizzazione potrebbe accelerare la transizione e migliorare l'efficienza complessiva.

Conclusioni generali

- **Criticità comuni:** Carenze di organico, aumento dei carichi di lavoro, arretrato crescente, impatto limitato delle riforme in appello, rischio di improcedibilità e prescrizione.
- **Differenze gestionali:** La Terza Sezione si distingue per una gestione più efficace dell'arretrato e una migliore organizzazione interna, mentre la Prima e la Seconda sono maggiormente in difficoltà.
- **Prospettive:** Senza interventi strutturali su organico, digitalizzazione e riforme processuali, il rischio di paralisi e perdita di credibilità del sistema giudiziario è concreto.
- **UPP e digitalizzazione:** Il contributo degli UPP è in crescita, ma va ottimizzato. La digitalizzazione è ancora agli inizi e necessita di investimenti e riorganizzazione.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

SETTORE CIVILE

1. Valutazione generale sull'impatto dei più recenti interventi riformatori in primo grado sulle materie dei minori e famiglie

Già dalla data dell'1.3.2023, ai procedimenti successivamente iscritti, sono state applicate le disposizioni del nuovo processo civile in materia di persone, minorenni e famiglia (TPMF) di cui al D. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 che ha previsto in materia di giustizia minorile e di diritto di famiglia un rito unico (artt. 473 bis ss. c.p.c.), ispirato al modello contenzioso ordinario.

Riguardo all'impatto di tale riforma sulla tutela minorile, si riportano le osservazioni già svolte nell'anno precedente, sottolineando come detta riforma, ha inciso per quanto di competenza del TM sui procedimenti in materia di limitazione della responsabilità genitoriale o simili (c.d. *de potestate*), oltre interdizione e inabilitazione, mentre sono rimaste estranee le materie governate dalla disciplina della volontaria giurisdizione, che continuano a seguire il rito camerale (artt. 737 ss c.p.c.) come per esempio. le autorizzazioni ai permessi di permanenza sul territorio italiano (art. 31 D.Lgs. 286/1998), i procedimenti amministrativi ex artt. 25 L. M. e succ. mod.), le tutele dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) e la ratifica delle misure di accoglienza (cfr. L. 47/2007) e altresì tutta la materia di adozioni e adottabilità, oltre alle sottrazioni internazionali dei minori che seguono un rito collegiale contenzioso, ma dettato da leggi speciali ad hoc.

La procedura relativa alla materia della limitazione della responsabilità genitoriale è stata equiparata al modello contenzioso unico applicabile davanti al Tribunale ordinario nell'ottica della successiva riforma ordinamentale che prevede la istituzione del TPMF, che ad oggi, per motivi organizzativi, logistici ed economici ben noti, non è stata attuata, né sono previsti tempi precisi per la sua attuazione.

Quanto già sottolineato negli ultimi due anni, a seguito delle prime sperimentazioni, può essere ulteriormente confermato, ossia che la procedura contenziosa non si adatta alle esigenze processuali e di merito volte alla tutela di un minore pregiudicato dalle condotte inadeguate dei genitori, non necessariamente conflittuali. Il nuovo rito ha appesantito il lavoro dei giudici minorili, tenuti spesso a provvedere anche su casi gravi con rapidità con una procedura complicata che si articola in più provvedimenti e più udienze, ulteriormente appesantita con la modifica apportata all'art. 473 bis 15 c.p.c. dall'ultimo intervento legislativo (art. 3 comma 6 lett. c) n. 1 del Dlv 31.10.2024 n. 164) che ha previsto che l'udienza per la conferma, modifica o revoca del decreto emesso *inaudita altera parte*, da fissarsi nei quindici giorni, non possa essere delegato al giudice onorario, dovendosi tenere necessariamente davanti al giudice togato relatore, pur potendosi questo far affiancare dal g.o..

Dopo un calo dei ricorsi *de potestate*, nell'immediatezza dell'entrata in vigore della riforma, che insieme al repentino e impreparato avvio del sistema SICID aveva impattato sulla capacità organizzativa degli uffici, soprattutto quello del P.M. (ricorrente principale), le iscrizioni hanno preso costantemente a crescere in modo esponenziale.

La scoperta dell'organico dei magistrati è stata per l'intero anno pari al 25% e la impossibilità di delegare le prime udienze di comparizione ex art. 473 bis 21 c.p.c. e le udienze ex art. 473 bis 15 c.p.c. e 403 c.c. ha determinato un calo importante della definizione dei procedimenti (produttività) essendo stati i pochi giudici in pianta organica occupati quasi esclusivamente nello svolgimento delle udienze (sia pure affiancati da un giudice onorario) e nella gestione dell'urgenza, divenuta quotidiana. A titolo di esempio il giudice onorario non può operare, neppure per i casi più semplici e neppure nel caso in cui le parti si presentino personalmente senza costituirsi in giudizio. Ormai da tempo, perciò, il lavoro prima ripartito tra giudici togati e onorari è sostanzialmente svolto tutto o quasi dal giudice togato costretto a fissare udienze lontane nel tempo, a rinviare ogni decisione utile a tutela del minore, salvo quelle provvisorie di

cui sopra si è detto (art. 473 bis 15 c.p.p. (provvedimenti indifferibili e urgenti e 403 c.c. e per gli allontanamenti disposti dalla Pubblica Autorità).

Nonostante l'arrivo di quattro nuovi giudici (nel settembre 2025), a fronte del contestuale trasferimento di due (nel settembre 2025) rimane da prevedere un aumento consistente di organico della magistratura minorile, già dapprima necessario, per dare tempestiva risposta al bisogno di tutela, nonostante la deroga legislativa - peraltro temporanea- (cfr. art. 3 DL 105/23)

al divieto di delegare il giudice onorario per l'ascolto del minore e per l'assunzione di testimonianze.

A fronte di un considerevole aumento di carichi di lavoro (sia dal punto di vista numerico, che di gravità e complessità di casi da affrontare di pari passo con il degrado sociale, sia infine, dal punto di vista della procedura poco snella per una tutela agile necessaria) continua a non essere prevista la presenza di addetti all'UPP, mentre sicuramente i giudici onorari sono sotto valorizzati, sia per quanto appena detto (potendo lavorare il più delle volte solo in affiancamento) sia perché non facilmente impiegabili anche in attività di supporto, non essendo stato modificato, come più volte richiesto, il sistema di remunerazione degli stessi

La mancanza di qualsiasi supporto ai giudici, come invece previsto presso il T.O. attraverso la dotazione di addetti all'UPPP, costringe questi a dedicarsi ad ogni adempimento anche meramente esecutivo, di scrittura anche quando solo compilativa, di riordino, di organizzazione dell'ufficio, di ricerca, di connessione con la Cancelleria e simili. Va infatti tenuto presente anche, che ormai, sono pressoché scomparsi i tirocinanti ex art. 73 – non più attratti dagli uffici giudiziari se non per occupare il ruolo di addetti all'UPP da quando il concorso in magistratura è divenuto di primo livello - mentre i giudici onorari possono essere impiegati solo in udienza e camera di consiglio, stante la impossibilità per gli stessi di essere remunerati, come più volte richiesto, in maniera diversa dal gettone di presenza collegato necessariamente a dette attività, a differenza di altra componente onoraria presente in altri uffici.

L'anticipazione della riforma Cartabia sul piano processuale, in assenza del nuovo assetto ordinamentale, con poche probabilità di essere attuato, così come previsto, stante la mancata previsione di risorse dedicate e invece assolutamente necessarie, non ha poi consentito di superare la frammentazione delle tutele, rappresentata dalla permanente dicotomia nel riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni e di individuare un giudice unitario dotato di competenza per tutte le questioni afferenti le cause in ambito familiare e minorile. L'art. 38 disp. att. c.c. costituisce la disposizione destinata a regolare i rapporti tra T.O. e T.M. che evidenzia tale dicotomia e che presenta evidenti lacune sotto il profilo del raccordo tra i due uffici, giacché sovente tuttora capita che l'uno intervenga all'insaputa dell'altro, con il rischio di contrasto di giudizi. Inoltre permane la difficoltà, per mancata previsione di adeguati mezzi telematici, di comunicazione tra il Tribunale ordinario e il Tribunale minorile, posto che il nuovo sistema SICID ordinario non dialoga con il SICID MINORI, avviato il 1° luglio 2023.

Ad oggi sono ancora pendenti i procedimenti iscritti prima del 28 febbraio 2023, ai quali non tutti i giudici, continuamente impegnati nelle innumerevoli udienze imposte

con rito Cartabia, con ridotto apporto dei giudici onorari, riescono a dedicarsi con la sollecitudine necessaria.

Va infine segnalato, che l'avvento del processo telematico SICID, che presenta notevole carenze e difficoltà rispetto alle necessità di estrapolare dati, statistica, di annotare eventi tipici del processo minorile, non è stato neanche accompagnato da un'assistenza di tipo informatico adeguata, posto che dopo un breve periodo in cui era presente un tecnico (contemporaneamente a disposizione dell'ufficio della Procura della Repubblica minorile) dedicato anche alla migrazione dei fascicoli dal precedente sistema SIGMA, dal quale ora non sono più estraibili dati, neppure quelli risalenti attualmente questo Ufficio dispone dell'assistenza di personale (sempre in condivisione con la Procura minorile) soltanto una volta alla settimana e con apertura di ticket, costringendo magistrati e personale amministrativo a convivere anche per giorni con

problematiche di tipo tecnico, a non poter operare, a discapito del regolare svolgimento del lavoro.

a) Minori e famiglia

Alla luce delle criticità già evidenziate **sub. 1** la riforma processuale civile con la clausola di invarianza finanziaria ha comportato la mancata funzionale revisione delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo – oltre alla mancanza degli addetti all'UPP, funzionali al progetto di smaltimento degli arretrati, finanziato per gli uffici ordinari con i fondi europei del PNRR, dal quale sono stati esclusi i Tribunali per i minorenni. La conseguenza, in mancanza delle risorse necessarie e di una adeguata revisione delle piante organiche (vedi il fallimento del preliminare studio e proposta del Ministero al quale sono state presentate osservazioni di aperta critica, come già evidenziato nella relazione dello scorso anno a cui si rinvia) e di un corretto assetto strutturale, è stata quella di un necessario rinvio dell'entrata in vigore della parte ordinamentale di tale riforma (vedi da ultimo il D.L. 8.8.2025 n. 117), che ha lasciato gli uffici minorili non solo in una situazione di incertezza, ma anche di grande sofferenza per la continua e preoccupante riduzione di risorse umane (pensionamenti, anche anticipati, trasferimenti), senza possibilità di ricambio.

Stanno per concludersi 3 anni da quando questo presidente svolge funzioni di dirigenza (oltre ad avere un consistente ruolo giurisdizionale), quasi due anni vicariale e un anno con formale nomina, sempre in assenza di un dirigente amministrativo (assente dal febbraio 2020), di funzionario contabile (assente dal agosto del 2020) e nell'ultimo anno in assenza di una figura professionale dedicata a tempo pieno alla segreteria presidenziale (la funzionaria addetta a metà servizio è mancata da inizio luglio 2024 all'inizio gennaio 2025 per poi prendere servizio a metà tempo per congedo, con un solo giorno alla settimana in presenza fino a settembre 2025) senza che nessuna applicazione, neanche part time, richiesta, sia mai stata disposta.

Nel TM di Firenze manca ancora circa il 50% del personale amministrativo e tra il personale impiegato è presente un numero elevato di soggetti con notevoli fragilità personali ed esigenze familiari, variamente affrontate con congedi parentali, L. 104/92, lavoro agile (peraltro ridotto all'indispensabile), permessi, malattia, distacchi, situazioni tutte che costringono questo capo ufficio ad intervenire spesso per sanare le continue emergenze, nonostante gli sforzi di riordino organizzativo e la mancanza di riscontro positivo agli appelli e richieste di aiuto a livello distrettuale e ministeriale.

La carenza di personale amministrativo (solo durante l'anno in corso vi è stato il pensionamento di una funzionaria, il distacco di un'operatrice e a fine anno vi sarà il pensionamento dell'autista che svolge anche ulteriori molteplici mansioni in ufficio) sta pesando enormemente in relazione alla gran mole di lavoro da svolgere pro capite, all'affluenza di utenti nonostante le misure di contenimento (riduzione orario di apertura, accesso solo su appuntamento) e alla presenza di due giudici in più che hanno fatto ingresso a copertura dei posti in pianta organica, infine, alla mancanza di adeguata formazione sull'applicativo SICID MINORI.

Il personale amministrativo, così come i magistrati, infatti, nell'ultimo anno non ha potuto usufruire della presenza di una figura professionale stabile esperta in materia informatica per sopperire alle esigenze derivanti dalle lacune della formazione, non prevista in modo adeguato, accompagnata dalle falle del sistema, come già sopra detto.

Notevole è stato lo sforzo personale della Presidente di intervento e coordinamento unitamente al magistrato con funzioni Magrif e alla funzionaria esperta, peraltro non presente in ufficio se non un giorno alla settimana, fruendo essa di smart working cinque giorni su sei, per gravi motivi di salute.

Quanto al livello di attuazione del processo civile telematico, si è ormai consolidato il deposito dei provvedimenti e dei vari atti dei procedimenti del settore civile con tale modalità, sebbene taluni Enti e Servizi (Servizi sociali, Forze dell'ordine, tutori volontari dei minori stranieri non

accompagnati, Comunità etc.) che interagiscono con il T.M. siano tuttora in difficoltà e con i quali la ricezione e comunicazione degli atti non è del tutto automatica.

Anche la modalità di ricerca dei fascicoli non è agevole e solo in alcuni casi il Ministero, tramite modifiche e aggiornamenti, è riuscito a venire incontro alle esigenze rappresentate. Permane la difficoltà di riuscire a gestire in condivisione il fascicolo tra giudice togato e giudice onorario delegato all'istruttoria, nonostante una giornata di formazione in sede organizzata con MAGRIF e RID sull'utilizzo della consolle.

E' stato avviato solo di recente, da gennaio 2025, il processo di digitalizzazione dei fascicoli iscritti prima dell'entrata in vigore del SICID MINORI e della consolle del magistrato, disposto dal Ministero DGSIA con previsione di apposito personale, ma al momento non per i fascicoli appartenenti al registro di Volontaria giurisdizione, al quale, in realtà, prima della riforma Cartabia, erano iscritti tutti i procedimenti *de potestate*, che costituiscono il cuore della competenza del Tribunale minorile.

Il processo è tuttora in corso con l'applicazione di una assistente DEC una volta alla settimana, alla quale è stata data la disponibilità di una stanza e di un P.C. e il suo lavoro è monitorato da una funzionaria di cancelleria appositamente addetta.

Problematica, poi, è anche la ricerca dei precedenti nell'interesse dello stesso minore nell'ambito del triennio, ricerca, invece, necessaria per garantire l'assegnazione del fascicolo allo stesso magistrato che ha trattato lo stesso nucleo familiare in precedenza, secondo le regole tabellari, in quanto i dati precedenti al 1° luglio 2023 (avvio del SICID) sono contenuti nel sistema SIGMA, ormai non più aggiornato.

Tutti i magistrati, togati e onorari, sono in possesso delle *smart card* e sono dotati di lettore; si è infine proceduto anche alla installazione della *consolle* nei singoli portatili assegnati ai magistrati, togati e giudici onorari, i quali ultimi, tuttavia hanno avuto una formazione appena iniziale.

Permane poi l'estrema difficoltà di riuscire ad estrarre i dati statistici, nel periodo successivo al 1° luglio 2023, tenuto conto del fatto che sussistono presso il Tribunale molteplici tipi di procedimento, che seguono riti diversi, per cui non è possibile riuscire ad ottenere per ognuno di questi procedimenti, prima identificati proprio con registri diversi, le pendenze medie se non ricorrendo ad una difficile conta manuale dei fascicoli o ricorrendo al codice oggetto, che spesso risente di errori da parte degli stessi ricorrenti.

I locali del Tribunale per i Minorenni di Firenze, situati in Via della Scala 79 in un edificio storico, non sono adeguatamente supportati dal punto di vista della rete informatica, non performante, peraltro non presente in alcune stanze del II piano (ad oggi in comodato provvisorio da parte del Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità) dove i giudici onorari tengono udienza (costretti ad utilizzare i propri cellulari come router in modalità hotspot) così come è assente nella camera di consiglio dell'aula di udienza penale. Sono stati tuttavia svolti nel corso dell'anno 2025 i lavori di cablaggio in vista di un ampliamento della rete informatica, lavoro questo inserito come variante delle opere di ristrutturazione dell'edificio a cura del Provveditorato delle OO.PP. nell'ambito del PNRR.

Resta poi l'incognita relativa alla destinazione di parte dei locali del II piano, ad oggi rivendicata dal Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità per alloggio di dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria, pur non essendo per legge destinati a tale uso.

È auspicabile una soluzione concordata tra il Dipartimento DOG e il Dipartimento DGCM, poiché diversamente, in caso di restituzione prima di un eventuale trasferimento di tutto il Tribunale per i minorenni in altra idonea sede, si renderebbero necessari per la loro separata utilizzabilità, ulteriori e invasivi lavori edilizi che coinvolgerebbero necessariamente anche i locali già acquisiti al Tribunale, diminuendone ancora una volta la fruibilità, dopo che da circa tre anni il

T.M. sopporta lavori di manutenzione straordinaria al suo interno, che hanno creato non pochi problemi allo svolgimento dell'attività giudiziaria. In ogni caso, la riduzione dei locali a servizio del TM renderebbe una interruzione di fatto dell'attività giudiziaria (per 30 giudici onorari sarebbero disponibili solo 3 stanze). Va aggiunto, infine, che è stato di recente effettuato uno studio da parte dei tecnici del Ministero decentrati presso la Corte d'Appello dei lavori necessari per dotare i locali della certificazione antincendio.

2. Flussi di lavoro

• *Procedimenti nuovi iscritti e raffronto di percentuale di variazione rispetto al periodo precedente*

- adozioni nazionali (ADN): 407 vs 459 = - 11,33%
- adozioni internazionali (AI domande di idoneità): 92 vs 112 = - 17,85%
- adozioni internazionali (AI trascrizioni di adozione straniera) 78 vs 70 = + 11,42%
- procedimenti contenziosi (adottabilità, interdizioni e sottrazione internazionale) 46 vs. 50 = -8%
- procedimenti nuovo contenzioso in materia *de potestate* (tutti dopo l'entrata in vigore della riforma Cartabia) pari a 628 vs totale 539 = + 16,51%
- procedimenti di volontaria giurisdizione: (art. 28 L. 184/1983, art. 31 D.Lgs 286/1998 + altri): 1.008 vs 1.150 = - 12,34%
- procedimenti amministrativi (artt. 25 ss R.D. 1404/1934): 191 vs 150 = + 27,33%
- tutele dei minori stranieri non accompagnati: 766 vs. 1.286 = - 40,43%

• *Procedimenti esauriti con percentuale di variazione rispetto al periodo precedente*

- adozioni nazionali (ADN): 429 vs. 416 = + 3,12%
- adozioni internazionali (AI domande di idoneità): 93 vs 115 = - 19,13%
- adozioni internazionali (AI trascrizioni di adozione straniera): 101 vs 79 = + 27,84%
- procedimenti contenziosi (adottabilità, interdizioni e sottrazioni internazionali) 48 vs. 45 = + 6,66%
- procedimenti *de potestate* pari a 563 vs 548 = + 2,73%
- procedimenti di volontaria giurisdizione (art. 28 L. 184/1983; art. 31 D.Lgs 286/1998 + altri): 695 vs. 786 = - 11,57%
- procedimenti amministrativi (artt. 25 ss R.D. 1404/1934): 105 vs. 99 = + 6,06 %
- tutele dei minori stranieri non accompagnati: 1.371 vs. 1.025 = + 33,75%

• *Procedimenti pendenti:*

- Totale pari a 6.186 vs. 6.524

• *Percentuale di indice di ricambio nei vari settori (definizioni/sopravvenienze)%*

- adozioni nazionali (ADN): 429/407 = 105,40%
- adozioni internazionali (AI domande di idoneità): 93/92 = 101,08%
- adozioni internazionali (AI trascrizioni di adozione straniera): 101/78 = 129,48%
- procedimenti contenziosi (adottabilità, interdizioni e sottrazione internazionale): 48/46 = 104,34%

- procedimenti *de potestate*: $563/628 = 89,64\%$
- procedimenti di volontaria giurisdizione: (art. 28 L. 184/1983, art. 31 D.Lgs 286/1998 + altri): $695/1.008 = 68,94\%$
- procedimenti amministrativi (artt. 25 ss R.D. 1404/1934): $105/150 = 73\%$
- tutele dei minori stranieri non accompagnati: $1.371/766 = 178,9\%$

- ***Percentuale di indice di smaltimento in vari ambiti (definizioni/ (pendenze iniziali + sopravvenienze)***

- adozioni nazionali (ADN): $429/(1.346 + 407) = 24,47 \%$
- adozioni internazionali (AI domande di idoneità): $93/(111+ 92) = 45,81 \%$
- adozioni internazionali (AI trascrizioni di adozione straniera): $101/ (39+78) = 86,32\%$
- procedimenti contenziosi (adottabilità, interdizioni e sottrazione internazionale): $48/(51+46) = 49,48 \%$
- procedimenti *de potestate*: $563/(1.555+628) = 25,79 \%$
- procedimenti di volontaria giurisdizione: (art. 28 L. 184/1983, art. 31 D.Lgs 286/1998 + altri): $= 695/(1.700 +1.008) = 25,66\%$
- procedimenti amministrativi (artt. 25 ss R.D. 1404/1934): $105/(301+191) = 21,34 \%$
- tutele dei minori stranieri non accompagnati: $1.371/(1.318 +766) = 65,78 \%$

- ***Produttività media dei singoli magistrati e delle varie articolazioni in cui ciascuno di essi opera***

Per il calcolo della produttività media, minimamente approssimativa, si è tenuto conto nel periodo 1.7.2024/30.6.2025 del ruolo del Presidente, considerandolo pari a 0,5 unità, la dr.ssa Grazia Maria Grieco 0,7 per le sue fragilità personali, e pertanto la media complessiva annuale è stata calcolata su 5,8 unità:

- adozioni nazionali (ADN): $429/5,8 = 73,96$
- adozioni internazionali (AI domande di idoneità): $93/5,8 = 16,03$
- adozioni internazionali (AI trascrizioni di adozione straniera): $101/5,8 = 17,41$
- procedimenti contenziosi (adottabilità, interdizioni e sottrazione internazionale): $48/5,8 = 8,27$
- procedimenti *de potestate*: $563/5,8 = 97,06$
- procedimenti di volontaria giurisdizione: (art. 28 L. 184/1983, art. 31 D.Lgs 286/1998 + altri): $695/5,8 = 119,82$
- procedimenti amministrativi (artt. 25 ss R.D. 1404/1934): $105/5,8 = 18,10$
- tutele dei minori stranieri non accompagnati: $1.371/5,8 = 236,37$

Nonostante il ridotto numero di magistrati in servizio (oltre il 25% di scoperto) tra cui un soggetto fragile, il livello di produttività nel periodo in esame si è mantenuto elevato con grande sacrificio e dedizione di tutti, così come il livello qualitativo.

Lo stesso va detto del personale amministrativo, il quale, benché mantenga un alto livello di motivazione deve essere continuamente incoraggiato dal Capo Ufficio, a causa, invece, della scarsa considerazione che viene riservata dai decidenti all'Ufficio minorile nel suo complesso, a giudicare dalle risorse umane e materiali, povere, che gli sono dedicate e a causa del super lavoro necessario per il suo funzionamento da parte di chi vi è impiegato, tenuto peraltro ad affrontare un pubblico particolarmente sensibile e ad affrontare ogni giorno situazioni nevralgiche, con il rischio costante di burnout.

È evidente che il livello di sopravvivenza è appena garantito per un monte ore determinato dall'opera di n. 12 unità di personale provenienti da Associazioni di Volontariato della Polizia di

Stato, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, volontariato che contribuisce ogni giorno al lavoro di cancelleria.

b) Crisi d'impresa

Non pertinente alla materia di competenza di questa A.G.

c) Rapporti bancari

Non pertinente alla materia di competenza di questa A.G.

d) Immigrazione

Tutele dei minori stranieri non accompagnati

Il sistema informatico SICID ancora meno si adatta alle procedure che non si sono trasformate a seguito della c.d. riforma Cartabia in contenziose, essendo tuttora governate dal rito camerale, come quelle delle tutele dei minori stranieri non accompagnati, la cui disciplina sostanziale è prevista dal D.Lvo 142/2015 e dalla L. 7/4/2017 n. 47 (cd Legge Zampa), integrata dal D.Lvo 22/12/2017 n. 220 che ha concentrato la competenza di tutta la materia sul Tribunale minorile. Le parti interessate a tale procedimento, salvo il P.M., infatti, non sono normalmente professionisti del diritto, autorizzate ad accedere al processo informatico ministeriale. Tuttora si ricevono atti cartacei ma in molti casi in formato digitale, che tuttavia deve essere appositamente scansionato dall'operatore per essere inserito nell'applicativo SICID.

Anche la rilevazione dei dati non sempre è precisa e il margine di errore è maggiore in considerazione di molti fattori riguardanti il corretto caricamento dei dati. La tutela per un minore, infatti, può essere aperta con avvio della procedura di ratifica delle misure di accoglienza sia su segnalazione della P.G., dei Servizi sociali, delle strutture o addirittura di parenti privi di rappresentanza legale, oppure molto più spesso su ricorso del P.M.

In detta materia a fronte della notevole quantità di ingressi e di presenze anche nella regione Toscana, sebbene non costanti nel corso dell'intero anno, ma discontinue in base al continuo mutamento dei flussi migratori e in base anche agli sbarchi, che ultimamente avvengono anche sulle coste toscane, tuttora sono carenti le figure dei tutori volontari, nonostante che la Garante regionale dell'Infanzia e adolescenza, abbia ripreso l'organizzazione degli appositi corsi di formazione, ancora troppo pochi, rispetto al fabbisogno. Anche rispetto al reclutamento e formazione dei tutori volontari, il Tribunale, che è competente per la creazione e tenuta degli albi, ha sempre dato il suo importante contributo.

Per questa categoria di minori l'art. 13 della Legge 47/2017 ha previsto la possibilità di prolungare l'affidamento al Servizio sociale oltre la maggiore età – analogamente a quanto accade nei procedimenti amministrativi per le misure educative – al fine di consentire il perfezionamento di quel processo di inclusione sociale, spesso difficile e ricco di insidie anche di natura burocratica, rispetto al quale i tutori costituiscono un importante supporto anche con funzione di facilitatori e di indirizzo.

Per il prezioso apporto anche alla gestione amministrativa di tutti i procedimenti di tutela, oltre alla Convenzione (prot. 143/2022) stipulata l'1.12.2022 tra il TM e l'Associazione dei tutori volontari di MSNA della Regione Toscana con la finalità anche di costituire momenti di coordinamento delle attività e di sviluppo di buone prassi e di supporto agli stessi tutori, è stato stipulato un ulteriore protocollo con la Regione, la Garante per l'Infanzia e Adolescenza della Toscana, l'Ufficio scolastico, l'ANCI, la citata Associazione dei tutori volontari e il Coordinamento regionale degli enti del Terzo settore "Pollicino", per sostenere l'inclusione e l'accompagnamento al lavoro dei MSNA e minori fuori famiglia attraverso percorsi duali di istruzione e formazione .

Data la preminenza riservata dalla Legge Zampa alla scelta dell'affido etero familiare (etero e omo culturale) dei MSNA rispetto al collocamento in struttura e proprio in virtù della necessità di sostegno e diffusione di una cultura dell'affido anche per questa categoria di minori, il Tribunale, oltre a partecipare a una serie di incontri pubblici, anche con il Coordinamento dei Centro Affidi della Regione, ha dato il proprio patrocinio al progetto FAMI: "Una casa per i Diritti. Verso una cultura e una pratica dell'affido familiare a favore di MSNA in Toscana" (coordinatore Co&mpso, partner: Oxfam Italia Intercultura, Centro Nazionale per il Volontariato, Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze Giuridiche, Istituto degli Innocenti, Associazione Tutori Volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati, Regione Toscana).

Si sono mantenuti i già previsti gruppi di giudici onorari che costituiscono il team di lavoro sulle tutele degli MSNA, ai quali vengono assegnate le varie procedure per territorio, per favorire la conoscenza degli operatori sul campo: sono continuate le giornate di formazione e di approfondimento su alcune tematiche mentre altre ne seguiranno (es. sul sistema di protezione internazionale, sul prosieguo amministrativo, sui permessi di soggiorno, sul sistema antitratta, con la Questura, Commissione prefettizia, UNCHR, SATIS, etc.)

Per il ruolo fondamentale dei tutori, in sede di prosieguo amministrativo ex art. 13 L. 47 cit. il Tribunale, considerata la delicata fase di passaggio alla maggiore età, riconosce e valorizza detta figura di tutore anche per il neomaggiorenne, ove il primo sia disponibile a continuare a svolgere attività di supporto al giovane neo-adulto nel percorso di inserimento socio-culturale, subordinatamente alla volontà dello stesso.

Il riconoscimento della tutela sociale, è stata infatti sancita e pubblicizzata a livello regionale mediante la sottoscrizione di un ulteriore protocollo tra il T.M. e la Regione Toscana, la Garante per l'infanzia e l'adolescenza regionale, l'ANCI Toscana, l'Associazione tutori volontari di MSNA Toscana e l'Istituto degli Innocenti, finalizzato ad un'azione congiunta e coordinata per il supporto e la promozione della tutela volontaria dei MSNA e della tutela sociale dei neo maggiorenni, volta a loro accompagnamento e sostegno per un migliore inserimento sociale.

I nuovi ingressi dei MSNA risentono della mutata situazione internazionale e perciò dell'incremento delle migrazioni subsahariane, dall'Est asiatico e soprattutto dal Nord Africa in cui vi è una forte destabilizzazione politica, mentre è diminuito il fenomeno di migrazione economica dall'Albania.

La maggioranza degli arrivi in prima accoglienza si concentra sul territorio fiorentino, che è quello in maggiore sofferenza, che risente della mancanza delle necessarie adeguate strutture, spesso in sovraffollamento e non idonee a fronteggiare il fabbisogno. La prima accoglienza, sia pure in via temporanea, in conseguenza delle novità introdotte dal c.d. decreto Cutro (D.L. 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50) avviene talvolta, in caso di necessità, a cura dei Prefetti presso i CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) per adulti anziché presso strutture dedicate all'interno del sistema di accoglienza e integrazione (SAI), ovvero il sistema a titolarità pubblica gestito dai Comuni.

Diversa è la situazione in seconda accoglienza, sicuramente gestita in modo più appropriato dai vari comuni toscani, anche mediante gruppi appartamento per l'autonomia, con progetti validi in proporzione alle risorse disponibili investite nel settore, che hanno determinato positivi risultati di inclusione, addirittura con qualche punta di eccellenza.

Preoccupante invece è il flusso di ingressi dal Nord Africa, in particolare dalla Tunisia, che riguarda una serie di giovani anche giovanissimi (intorno ai 14/15 anni), che facilmente vengono reclutati da soggetti facenti capo ad ambienti delinquenziali, nel caso non lo siano stati già prima della partenza, con il sospetto che ci si trovi in presenza di fenomeni collegati alla tratta di minori finalizzata alla commissione del crimine.

La necessità di aggancio precoce di questi giovani, soprattutto nel punto di sbarco, ha costituito un tema importante di scambio durante i tavoli in Prefettura sulla sicurezza.

Altro aspetto preoccupante è la situazione di molti di questi minori che giungono con forti disagi, fino a disturbi psichici veri e propri, vere e proprie vulnerabilità, derivanti dalla loro storia personale o familiare o dai traumi subiti durante il percorso migratorio, di cui non sempre è facile la cura, tanto meno l'accoglienza.

e) Contenzioso in materia di lavoro e previdenza sociale

Non pertinente alla materia trattata

f) Istituto del rinvio pregiudiziale

Niente da rilevare

g) Strumenti di definizione conciliativa e di mediazione

Non pertinente alla materia trattata

SETTORE PENALE

1. Valutazione generale sull'impatto dei più recenti interventi riformatori in primo grado sulle materie dei minori e famiglie

Continuano ad essere di impatto le definizioni con formule di proscioglimento per irreperibilità della persona imputata (art. 420 quater c.p.p.), di improcedibilità per mancanza di querela o per estinzione del reato per remissione di querela, tutte a seguito delle modifiche apportata al cod. proc. penale con D.lgs 150/2022. I casi di estinzione per mancanza di querela non sono sempre funzionali ad una strategia educativa del minore imputato, alla sua presa di coscienza del disvalore della propria condotta e quindi ad una sua riabilitazione.

Non consta ad oggi l'applicazione dell'istituto della messa alla prova anticipata ex art. 27 bis DPR 448/1988 mentre la messa alla prova in sede di giudizio (preliminare o dibattimentale) continua ad essere un percorso valido di recupero sociale dell'imputato, benché sarebbero necessari maggiori investimenti in progetti utili a tal fine.

È stato poi limitato il catalogo dei reati per i quali è prevista la possibilità di accedere alla messa alla prova per i soggetti minorenni, tra cui alcune fattispecie di rapina aggravata, di violenza sessuale e omicidio aggravato.

La preclusione aprioristica della messa alla prova per tutti i detti reati, come rilevato nell'ordinanza del Trib. Min. di Roma di rimessione della questione di illegittima costituzionale alla Corte Costituzionale ha determinato un *vulnus* di tutela e protezione del minore autore del reato, privato della possibilità di accedere ad un importante istituto di recupero e reinserimento sociale, che costituisce uno degli obiettivi del processo penale minorile, ma un *vulnus* anche all'intera collettività in termini di maggiore pericolo di recidiva specifica. Peraltro è proprio in riferimento ai reati più gravi che è sentito il bisogno dalla collettività di sicurezza oltre che di pace sociale.

L'attività dei giudici continua ad essere sempre in aumento e concentrata sull'urgenza anche nel settore penale, dove vi è stato un continuo incremento di richieste di misure cautelari oltre che di arresti/fermi in flagranza di reato e ciò ancora per effetto da una parte del decreto c.d. Caivano che ha ampliato la soglia di pena per l'applicazione delle misure cautelari e della custodia in carcere ed altresì la possibilità di arrestare minori di età, oltre ad aver aumentato le pene di alcuni reati e dall'altra per la introduzione di aggravamenti di pena per alcune fattispecie con il D.L. 11.4.2025 n. 48, infine e non da ultimo per la recrudescenza di certi fenomeni di criminalità giovanile, specie connotati da violenza alle persone anche in occasione di reati contro il patrimonio finalizzati alla realizzazione di un profitto economico irrilevante.

Le convalide di arresto e di fermo in realtà sono appena salite rispetto all'anno precedente, da 47 a 49, evidentemente per insufficienza di presidio sul territorio, mentre l'applicazione delle misure cautelari di minori a piede libero sono salite notevolmente da 96 a 165 (prescrizioni 19 vs. 7, permanenza in casa 30 vs. 9, collocamento in comunità 62 vs 50, custodia cautelare in istituto penale 54 vs. 30), di pari passo con situazioni di povertà educativa e di scarsi investimenti sull'infanzia, adolescenza e gioventù, certamente non solo rappresentata da minori stranieri non accompagnati.

Nonostante il forte incremento di misure cautelari con collocamento in comunità, sono tuttora numericamente carenti nel distretto le strutture educative adeguate necessarie all'accoglienza, ma soprattutto alla terapia, ove utile per i minori imputati, dato il crescente disagio psichico presente tra di essi (purtroppo il dato statistico rilevato, non attendibile sul punto, non rileva i numerosi casi di sentenze di assoluzione e proscioglimento ex art. 98 c.p. per incapacità di intendere e di volere per immaturità, dovuta anche a disturbi della personalità e del comportamento). Analogamente il problema si presenta nel caso di applicazione della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario da eseguirsi nella forma del collocamento in comunità, quando è necessaria una comunità contenitiva e di tipo terapeutico o in grado di assicurare trattamenti terapeutici. Si tratta di un gravissimo problema, ormai noto a tutte le Autorità competenti a livello regionale e ministeriale, da risolvere attraverso intese tra il Comparto Sanità – Salute mentale e quello della Giustizia Minorile e di Comunità, in relazione al quale ci sono state molteplici interlocuzioni anche con la Direzione del Centro Giustizia Minorile della Toscana e assessorato regionale alle Politiche sociali, ASL, Dipartimento di salute mentale, senza che ad oggi sia stato affrontato e risolto il problema con gli strumenti adeguati, posto che in Toscana non esistono strutture pubbliche di tal genere mentre quelle nel resto d'Italia, insufficienti, sono sature. Tale carenza comporta che i giovani con disturbi gravi permangano, in attesa del reperimento di una idonea struttura, presso comunità educative non in grado di far fronte alle loro esigenze, oppure presso il CPA annesso all'IPM, o addirittura in IPM, con conseguenti gravi disagi sia per la stessa persona imputata che per l'Istituto stesso e i suoi ospiti, oppure siano destinati ad essere rimessi in libertà, con evidenti pericoli per sé e per gli altri, dal momento che è venuta meno anche l'esperienza del progetto regionale di una Comunità filtro, precedentemente prevista per un periodo transitorio in tali casi.

La legge 9 agosto 2024 n. 114, ha poi modificato la procedura delle misure cautelari personali, introducendo la figura del c.d. interrogatorio anticipato, che allo stato, oltre a costituire un aggravio non irrilevante di lavoro per il giudice, non ha determinato alcun effetto positivo sul piano investigativo, venendo meno per una serie di reati la segretezza dell'attività, e sul piano dell'effettività della misura applicata, facilitando la sottrazione del soggetto alla restrizione imposta, specie nel caso di soggetti stranieri non accompagnati, senza fissa dimora e senza riferimenti stabili sul territorio.

L'udienza preliminare continua ad essere il cuore del procedimento penale minorile determinando nella maggioranza dei casi il primo impatto dell'imputato minorenni con il giudice (ove non vi sia stata misura cautelare) ed ha una funzione centrale di filtro, dove ogni strategia utile viene adottata per il recupero dell'imputato. Nella maggioranza dei casi oltre al giudizio abbreviato le definizioni alternative alla condanna vengono adottate proprio in questa fase, che più tempestiva è, maggiore probabilità di successo avrà il tentativo di avvicinamento del giovane imputato ad un progetto educativo/riabilitativo o di celere e utile fuoriuscita dal circuito penale. La celebrazione dell'udienza preliminare, tuttavia, non può essere così ravvicinata alla data di richiesta del P.M. di rinvio a giudizio a causa del numero elevato e crescente delle richieste (991 vs 966). La distanza temporale non riesce neppure a mitigarsi nonostante il numero altrettanto elevato dei processi che vengono normalmente chiamati per ogni udienza (intorno a 20), numero comunque fissato in modo compatibile con un approccio adeguato con la persona imputata (con conseguenti celebrazioni fino a tardo pomeriggio/sera, benché si sia reso necessario emettere

un ordine di servizio tendente a limitare detto orario in considerazione delle esigenze legate all'impiego del personale che presta assistenza in orario straordinario). Allo stato, infatti, vi è una sola aula di udienza disponibile; né, del resto, i giudici potrebbero sopportare un carico maggiore e ancora meno il personale amministrativo. Ferma la disponibilità dei locali del II appartamento del II piano dell'edificio, concessi in comodato temporaneo dal DGMC, vi è tuttavia il progetto di rendere la stanza più grande funzionale allo svolgimento dell'udienza preliminare per singoli processi abbreviati (o per l'ascolto dei minori nel procedimento civile), ove diversamente l'unico giorno della settimana in cui l'aula penale non è costantemente occupata per la celebrazioni di udienze collegiali, non sempre è disponibile perché si tratta di giorno dedicato agli incidenti probatori, peraltro anch'essi in aumento (46 vs. 36).

Nel settore penale l'informatizzazione del Tribunale è ancora molto indietro in quanto allo stato viene utilizzato ancora il programma SIGMA penale, il sistema SIUS per la sorveglianza oltre al sistema per notifiche telematiche ed il SIAMM per il patrocinio a spese dello Stato. Nessuna delle novità relative ad APP ha riguardato il TM e il deposito degli atti degli avvocati avviene via PEC. Si segnala, infine che il sistema di video registrazione delle testimonianze non è del tutto attivo a causa della difficoltà di ottenere assistenza qualificata all'udienza che consenta di gestire le incombenze richieste.

2. Analisi dei flussi nel settore penale

Va premesso che per la sezione GIP si è tenuto conto dei dati, così estrapolati dal SIGMA, sommando i procedimenti con richiesta di archiviazione, con quelli di sentenze monocratiche ex art. 27 DPR 448/1988 e di decreti di giudizio immediato

- ***Procedimenti nuovi iscritti e raffronto di percentuale di variazione rispetto al periodo precedente***

- GIP: 1.381 vs. 1.176 = + 17,43 %
- GUP: 991 vs. 966 = + 2,58%
- DIBATTIMENTO: 154 vs. 136 = + 13,23 %

- ***Procedimenti esauriti con percentuale di variazione rispetto al periodo precedente***

- GIP: 1.384 vs. 1.090 = + 26,97%
- GUP: 693 vs. 745 = - 6,97 %
- DIBATTIMENTO: 159 vs. 157 = + 1,27 %

- ***Procedimenti pendenti***

- GIP: 702 vs. 637 = + 10,20%
- GUP: 1.696 vs. 1.391 = + 21,92%
- DIBATTIMENTO: 157 vs. 160 = - 1,8%

- **Percentuale di indice di ricambio nei vari settori** (definizioni/ sopravvenienze)
%

- GIP: $1.384/1.381 = 100,21\%$
- GUP: $693/991 = 69,92\%$
- DIBATTIMENTO: $159/154 = 103,24\%$

- **Percentuale di indice di smaltimento in vari ambiti** (definizioni/ (pendenze iniziali + sopravvenienze)

- GIP: $1.384/(637+1.381) = 68,58\%$
- GUP: $693/(1.391+ 991) = 29,09\%$
- DIBATTIMENTO: $159/(162+154) = 50,31\%$

- **Produttività media dei singoli magistrati e delle varie articolazioni in cui ciascuno di essi opera**

Per il calcolo della produttività media, minimamente approssimativa, si è tenuto conto nel periodo 1.7.2024/30.6.2025 del numero di 5,8 magistrati considerando 0,5 unità il ruolo del Presidente, infine la dr.ssa Grazia Maria Grieco 0,7 in considerazione delle sue fragilità le sue fragilità personali, (assentatasi più volte per motivi di salute) e pertanto la media complessiva annuale è stata calcolata su 5,8 unità

- GIP: $1.384/5,8 = 238,62$
- GUP: $693/5,8 = 119,48$
- DIBATTIMENTO: $159/5,8 = 27,41$

a) Operatività degli istituti sostanziali di deflazione processuale quali l'ampliato ambito di operatività della querela, la non punibilità per speciale tenuità del fatto, l'estinzione del reato per buon esito della sospensione del procedimento o per condotte lato sensu riparatorie di illeciti contravvenzionali, le riduzioni di pena in funzione incentivante di semplificazioni processuali

Non risulta ancora essere stata effettuata applicazione dell'istituto di cui all'art. 27 bis del DPR 448/1988 in sede di indagini preliminari, che, al di là della carenza di collegialità in tale fase, in ogni caso appare ostacolante rispetto ad una proposta nel successivo giudizio, in caso di mancato immediato esito positivo, essendo richieste condizioni più gravose, laddove un minore può avere necessità per ragioni varie legati alla sua evoluzione di tempi diversi e più lunghi di maturazione per un cambiamento sostanziale.

b) verifiche sull'applicazione da parte del Pubblico Ministero della nuova regola processuale che impone la richiesta di archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentano una ragionevole previsione di condanna

Niente da rilevare, in quanto il diritto positivo ha sostanzialmente confermato l'evoluzione interpretativa giurisprudenziale sul punto.

c) Le limitazioni alle impugnazioni (inappellabilità delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa o delle sentenze di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità)

Niente da rilevare

d) Gli incentivi alla rinuncia all'impugnazione delle ipotesi di giudizio abbreviato e di giudizio per decreto

Niente da rilevare

e) riti semplificati

Continua ad essere centrale per la giustizia penale minorile l'applicazione della messa alla prova oltre il perdono giudiziale e la irrilevanza del fatto ex art. 27 DPR 47/1988. Il primo istituto consente un effettivo recupero del reo, coi limiti di cui si è detto (in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sul punto) mentre i secondi consentono la pronta fuoriuscita dell'autore del reato dal circuito penale anche in sede di udienza preliminare, previa attenta verifica oggettiva e soggettiva dei presupposti.

f) sanzioni sostitutive

Prevale ed è certamente preferibile ai fini di un recupero sociale dell'imputato minorenni l'istituto della messa alla prova. Tuttavia per alcuni casi residuali era stato ipotizzato l'istituto alternativo delle sanzioni sostitutive in sede di condanna: sanzione pecuniaria (se trattasi di neomaggiorenne percettore di reddito) o di lavoro di utilità sociale in altri casi, tuttavia finora non andati a buon fine, tranne una eccezione. La difficoltà finora riscontrata, per i lavori di utilità sociale, è quella relativa alla stesura di necessari protocolli e alla necessità di stipulazione di assicurazioni INAIL.

Al momento non è stato stilato alcun accordo/protocollo con il terzo settore (pur costituendo ciò un obiettivo da realizzare in collaborazione con l'USSM). Il Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità, d'altra parte, ha per il momento escluso i minorenni da vari progetti, portati avanti solo per gli adulti.

g) rinvio pregiudiziale per questioni sulla competenza

Niente da rilevare

h) questioni relative al regime di prescrizione e improcedibilità; tempi di trasmissione dei fascicoli da parte del tribunale; tempi di invio alla Corte di Cassazione

Si sono verificati diversi casi (qualche decina secondo un calcolo empirico, non essendo possibile l'extrapolazione precisa da SIGMA) di procedimenti definiti soprattutto all'udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere a causa della irreperibilità impeditiva dell'imputato (art. 420 quater c.p.p. novellato), sebbene ciò non determini una vera e propria definizione del procedimento, ma una sorta di sua sospensione condizionata alla reperibilità futura dell'imputato per un tempo molto lungo (il doppio del termine della prescrizione) in cui la P.G. è tenuta a rinnovare le ricerche in vista di un processo minorile eventualmente da celebrare nei confronti di un soggetto più che adulto.

Inoltre ciò determina un aggravio del lavoro di cancelleria nella tenuta e gestione di fascicoli e la necessità di maggiore spazio fisico nelle cancellerie.

Nel corso dell'ultimo anno si sono verificati diversi casi di rintraccio e quindi di celebrazione del processo, non sempre in presenza dell'imputato.

Si sono riscontrati anche molti casi di procedimenti definiti con sentenza di improcedibilità per mancanza di querela (molti per la fattispecie di furto anche aggravato) o per remissione di querela, stante l'intervenuta modifica della disciplina della procedibilità di alcune fattispecie penali di cui al D.Lvo 150 /2022 e successive modifiche.

Non sono rilevabili i dati necessari dalle statistiche SIGMA

I tempi di trasmissione dei fascicoli da parte del tribunale sono in media di 30 giorni.

i) misure adottate in materia penitenziaria – ufficio di sorveglianza

Nel settore di competenza della Magistratura di Sorveglianza, l'organico è stato finora composto da due magistrati (con la variante tabellare da tre magistrati).

Durante l'anno in esame si è delineato nella definizione dei procedimenti pendenti un tendenziale equilibrio, già emerso negli anni precedenti, seppure con numeri leggermente crescenti.

Con riferimento ai procedimenti di competenza collegiale, è stato definito un numero di 29 procedimenti (vs. 18 dello scorso anno) appena inferiore rispetto a quelli pervenuti, pari a 32 (vs. 19); per l'effetto, la pendenza iniziale di 5 procedimenti (vs.4) è risultata pari a 8 procedimenti (vs. 5).

In relazione ai procedimenti di competenza monocratica, deve rilevarsi come il numero finale complessivo di pendenze sia risultato pari a 38 (vs. 25 dello scorso anno) rispetto a quello iniziale 25 (vs.27), tenendo conto di una definizione di 154 (vs.174) procedimenti rispetto ai 167 (vs 172) sopravvenuti.

Le richieste al magistrato di sorveglianza da parte del Direttore dell'IPM di nulla osta al trasferimento del detenuto che ha compiuto ventuno anni ovvero diciotto anni, presso un istituto penitenziario per adulti, introdotto con l'art. 9 della L. 159/2023 non ha influito in maniera significativa sul complessivo carico di lavoro dell'ufficio in questione.

Per effetto del c.d. Decreto Caivano, che ha abbassato il limite di pena previsto per l'applicabilità della misura della custodia cautelare in istituto penale e per l'arresto in flagranza, la situazione carceraria del distretto ha registrato un incremento di presenze di minorenni detenuti in fase cautelare, che sommati a quelli detenuti in fase esecutiva hanno fatto registrare presso l'istituto penitenziario minorile di Firenze la presenza di un numero costantemente superiore rispetto alle possibilità recettive dell'istituto medesimo, con picchi di sovraffollamento anche del 50%, a detrimento della realizzazione dei progetti educativi ivi previsti e delle condizioni di benessere.

3. Contributo alla giurisdizione dalla magistratura onoraria

Nonostante quanto sopra detto, il contributo alla giurisdizione da parte della magistratura onoraria, non solo per le procedure su cui la riforma non ha inciso - come il settore penale e nel settore civile, le procedure di adozione e adottabilità, le procedure amministrative, le tutele dei minori stranieri non accompagnati, le procedure di volontaria giurisdizione, le procedure *de potestate* pendenti introdotte prima del 28.02.2023 - ma anche per le c.d. procedure che seguono il nuovo rito civile contenzioso, pur con le limitazioni di cui si detto (che comportano non lo sgravio dei gg.oo ma il loro lavoro in affiancamento al giudice relatore) , è rimasto fondamentale.

Il loro apporto all'esame del caso, alla interpretazione di linguaggi estranei alla giurisdizione, al raccordo con soggetti non operatori di diritto, all'ascolto del minore, in affiancamento del giudice togato, alla discussione in camera di consiglio è di fondamentale importanza per le decisioni che vanno a incidere sulle vicende delle persone fragili, in difficoltà. Il loro quotidiano contributo,

arricchendo le conoscenze e permettendo ai giudici togati di avvicinarsi a discipline umane altre, diverse dal diritto, permette anche una sorta di formazione specialistica permanente, indispensabile per un approccio multidisciplinare con la materia dei minori, delle persone e della famiglia, difficilmente acquisibile dal giudice monocratico, se la previsione della sua competenza non verrà modificata.

Una novità introdotta dalla riforma processuale è data dall'obbligo per il giudice onorario che ha svolto attività istruttoria di partecipare alla decisione conseguente – incredibilmente ora messa in discussione da alcuni disegni di legge. Se tale modalità prima costituiva una tendenza, rispettata nei casi più delicati e di decisioni maggiormente incisive sulla responsabilità genitoriale e in ogni caso nei limiti della possibilità organizzativa, oggi è espressamente prevista dalla legge, anche se non sempre di facile attuazione a livello organizzativo, almeno nella totalità dei casi, soprattutto in quelli più semplici e seriali (es. art. 31).

La costruzione dei teams che doveva servire ad affrontare tale problematica organizzativa allo stato è realizzata solo in parte in relazione ad alcuni settori di materie (teams delle adozioni, adottabilità, teams delle tutele dei MSNA) e per altre materie saranno di prossima costituzione.

Un ostacolo non da poco, peraltro, è costituito dalla rigida metodica di remunerazione dei giudici onorari, come già meglio specificato.

Nonostante i limiti alle deleghe istruttorie previste dal rito Cartabia i giudici onorari prestano identico e prezioso lavoro quando non da soli, in affiancamento dei giudici togati.

Anche i giudici onorari sono in possesso di *smart card* e sono dotati di lettore e di p.c. portatile; hanno ricevuto ultimamente anche la installazione della *consolle* nei singoli portatili hanno usufruito preliminare formazione interna per il suo uso, grazie alla collaborazione tra MAGRIF e RID. I giudici onorari ad oggi scaricano i verbali delle udienze da loro tenuti in delega sul fascicolo informatico tramite SICID.

4. Incidenza della presenza degli addetti all'ufficio per il processo sull'operatività degli uffici giudiziari e apporto alle nuove passi organizzative

L'ufficio del processo non è stato previsto e finora non ha riguardato gli Uffici minorili, che ne risentono fortemente nell'organizzazione del lavoro del giudice, privo di qualsiasi ausilio nella gestione del proprio ruolo (vedi elaborazione di bozze di provvedimenti, ricerche giurisprudenziali, verbalizzazione, costruzione di modelli mediante consolle, interfaccia con il personale di cancelleria etc.)

Solo di recente, poco dopo il periodo in esame si è avuta la presenza di una tirocinante ex art. 37 D.L. 98/2011 mentre finora nessun tirocinante ex art. art.73 D.L. 22.6.2013 n. 69 e ciò evidentemente perché i neolaureati sono meno incentivati a causa della mancata previsione dell'obbligatorietà del tirocinio ai fini concorsuali oltre che dalla propaganda negativa e fuorviante sui Tribunali minorili, in via di estinzione.

Tale enorme lacuna derivante, dall'essere stati gli Uffici minorili estromessi dalla previsione del PNRR, ha determinato la presenza di una giustizia, in particolare nel settore civile/famiglia a due velocità: una giustizia ordinaria, sebbene non meno importante ma incentrata prevalentemente sulla tutela dei diritti degli adulti, in prevalenza economici, che ha accelerato il suo corso (piano di smaltimento previsto dal PNRR, recentemente addirittura con l'applicazione "a cottimo" di magistrati provenienti da altri uffici, senza esclusioni di provenienza, neppure per i Tribunali minorili, nonostante le condizioni di estremo disagio) e una tutela dei soggetti più fragili, i minorenni e le famiglie vulnerabili che si è allungata nei suoi tempi di definizione, e che ha appesantito il ruolo dei giudici, ormai occupati pressoché quasi esclusivamente a gestire l'urgenza, come sopra detto.

L'annunciata previsione futura dell'ufficio del processo anche per il prossimo TPMF ha spinto anche il T.M. di Firenze a proporre un'organizzazione interna a modello dell'UPP con la

collaborazione di almeno due giudici onorari per ogni singolo giudice togato - che tuttavia, nonostante varie proposte già avanzate, sta trovando difficile attuazione per due ragioni: in primo luogo ogni giudice onorario è portatore di professionalità diversa, alla quale il giudice togato non può rinunciare, finendo per collaborare solo con pochi onorari; in secondo luogo il giudice onorario non potrà essere chiamato a collaborare con il giudice oltre alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio, essendo la sua retribuzione prevista mediante gettoni di presenza per dette limitate attività. Si rende quanto mai urgente perciò, in attesa di una riforma ordinamentale, che verosimilmente richiederà tempi molto più lunghi di quelli in precedenza previsti, legati ai costi economici, alle complesse soluzioni logistiche e di edilizia giudiziaria da adottare, ad alcune regole processuali da rivedere, che siano ampliate le piante organiche sia dei magistrati, sottodimensionate, sia del personale amministrativo, fermo il mantenimento dei giudici onorari, da retribuire per il loro prezioso lavoro anche fuori dell'udienza (es. studio dei fascicoli, parti di bozze di provvedimenti in materia specialistica, contatti con i Servizi socio sanitari e professioni diverse, funzioni di collegamento).

Al momento i giudici onorari oltre a comporre i collegi penali, civili e partecipare alle camere di consiglio, svolgere istruttoria delegata o in affiancamento al giudice togato, operano anche su alcune materie dove sono costituiti gruppi di lavoro (vedi gruppo dedicato alle adozioni per la ricerca delle coppie e accompagnamento della coppia abbinata al minore; gruppo dedicato alla ricerca delle origini ex art. 28 L. 184/1983 per i contatti con Servizi e accompagnamento della parte ricorrente; gruppo dedicato ai minori stranieri non accompagnati).

5. Conclusioni

L'incremento del lavoro nel settore penale è stato fronteggiato con un numero ridotto di risorse e ciò ha determinato una riduzione in tale settore della produttività complessiva di questo Tribunale, mentre è aumentata la produttività pro capite, a dimostrazione dell'intenso impegno dei singoli giudici, soprattutto nella fase delle indagini preliminari con i provvedimenti d'urgenza. La contenuta, ma non modesta, produttività complessiva nel settore civile, invece, si spiega non solo per la riduzione di risorse ma con l'attenzione dei giudici concentrata più che alla definizione dei procedimenti a fronteggiare l'emergenza sui nuovi procedimenti contenziosi con rito Cartabia. Si sono ridotte le adozioni internazionali, invece, per motivi economici e di contesti geopolitici, mentre sono aumentati i casi di adottabilità, stante il crescente disagio personale e sociale, non sanabile, in ambito familiare. Le procedure di adottabilità e adozioni nazionali al contempo sono divenute molto più complesse, richiedendo competenze sempre maggiori approfondimenti e conoscenze multidisciplinari, in relazione alle nuove prospettive che si sono aperte a livello nazionale e internazionale per effetto delle pronunce della Corte costituzionale e Corte EDU in materia di adozione aperta, di doppia maternità, di ricerca delle origini, idoneità all'adozione internazionale da parte del single (pronuncia 33/2025 sollecitata a seguito di ordinanza di rimessione di questo T.M.).

Il Tribunale per i minorenni di Firenze anche nell'ultimo anno ha visto il venir meno di personale amministrativo, raggiungendo una scopertura di circa il 50%, (e nel periodo in esame, fino a questo settembre, anche di magistrati del 25%).

Per contro, la giustizia minorile sta affrontando un momento storico particolarmente difficile dovendo far fronte ad un bisogno di giustizia e al contempo di tutela sempre più impegnativa all'interno di una società multietnica, caratterizzata da disuguaglianze sociali, disagio economico e sociale delle famiglie, dispersione scolastica, povertà educativa, rabbia crescente nei giovani che sfocia spesso in violenza, disagio psichico, ma soprattutto, in una società dove manca la volontà e capacità di investimenti pubblici destinati a far fronte ai bisogni delle persone, dove gli istituti penali sono in sovraffollamento (vedi il caso della sezione giovani adulti dell'IPM di Bologna presso la Casa circondariale della Dozza solo recentemente, dal 30.9.2025, restituito

all'Amministrazione penitenziaria adulti); dove vi è una carenza di strutture educative e di strutture terapeutiche, dove continuano a non essere superate le difficoltà e inadeguatezze nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in mancanza di una politica organica di inserimento, e molto altro.

Il Tribunale per i minorenni di Firenze con le poche risorse umane e tecnologiche di cui dispone continua a fronteggiare questa situazione, attendendo segnali forti e chiari ed interventi concreti a livello istituzionale in genere, ministeriale/governativo.

Pur avendo di recente il Tribunale minorile di Firenze avuto piena copertura, deve riscontrarsi la inadeguatezza della pianta organica dei giudici togati (8+1) per poter far fronte a tutte le richieste di tutela sempre più complesse e pressanti, per un bacino di utenti così ampio (contando il distretto di 9 province, sedi di Tribunali circondariali) e così bisognoso.

I giudici minorili, infatti, richiederebbero anche di un adeguato supporto di tipo psicologico – una sorta di supervisione – e lo stesso dicasi per il personale amministrativo. Anche questo tipo di richiesta è stata più volte richiesta dall'Associazione nazionale magistrati minorili e della famiglia. Al contempo il lavoro svolto, con dedizione, spesso sconta la inadeguatezza dell'attuazione delle stesse decisioni assunte, ove non vengano approntate le risorse necessarie in ambito di welfare. La tutela dei minori, infatti, non passa solo attraverso l'attività puramente giurisdizionale dei Tribunali e i Tribunali per i minorenni non vivono solo di vita propria, non operano isolati e disgiuntamente da altri soggetti, ma sono sinergicamente legati a tutto il sistema sociale e istituzionale di *welfare*, tanto che, l'art. 31 della Costituzione recita: la Repubblica "protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".

Anche in occasione della inaugurazione del nuovo anno giudiziario, deve registrarsi, invece, la perdurante carenza di attenzione e di sforzo da parte della politica decidente di venire incontro alle reiterate esigenze e richieste di aiuto e supporto, a conferma della constatata mancanza di interesse al buon funzionamento del sistema di tutela minorile, ma soprattutto alla miopia e assenza di lungimiranza rispetto alle prospettive di un cambiamento di rotta, teso verso una società futura migliore, basata sul raggiungimento degli obiettivi della Carta dell'ONU sui diritti del fanciullo.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A) COPERTURA DELLE PIANTE ORGANICHE DEI MAGISTRATI

La pianta organica del **Tribunale di Sorveglianza di Firenze**, comprensivo di quello degli **Uffici di Sorveglianza di Firenze, Livorno, Pisa e Siena**, prevede complessivamente la presenza di **15 magistrati**, così distribuiti: **6 a Firenze, 3 a Livorno, 3 a Pisa, 2 a Siena**, oltre al **Presidente**.

Si tratta di una pianta organica che allo stato pare sostanzialmente adeguata.

Alla data del 30.06.25 era ancora vacante un posto all'Ufficio di sorveglianza di Siena (che alla data dell'odierna relazione è stato coperto dalla dott.ssa Chiara Minerva che ha preso possesso nell'ufficio il 9.09.25). Alla stessa data odierna, risultano vacanti n. 2 posti all'Ufficio di sorveglianza di Firenze a causa del trasferimento della dott.ssa Susanna Raimondo (a far data dal 22.09.25) e della dott.ssa Giuditta Merli (a far data dal 17.09.25). Nel corso del periodo in valutazione ha preso altresì servizio, alla data dell'8.10.24, il dott. Alberto Panu presso l'Ufficio di sorveglianza di Livorno.

Uno dei 3 magistrati dell'Ufficio di sorveglianza di Pisa usufruisce di un esonero parziale dagli affari collegiali per motivi di salute.

L'organico attuale dei **Componenti esperti del Tribunale** (determinato in base al doppio dei magistrati togati in organico) è di **30 componenti esperti** con una presenza effettiva a tutt'oggi di **29 magistrati onorari** a seguito della conclusione delle procedure per la conferma e per la nomina dei nuovi componenti per il triennio 2020-2022 e di successive dimissioni e nuove nomine in subentro. (con n. **14 Esperti di nuova nomina immessi in servizio**).

Sono state già esperite alla data del 26.03.25 le procedure per la nomina e la conferma dei nuovi Componenti esperti per il **triennio 2026-2028** (attualmente in corso di valutazione presso il Consiglio giudiziario per il parere).

Alla data del 30.06.25 la pianta organica magistratuale del Tribunale e degli Uffici di sorveglianza del distretto di Firenze non era dunque interamente coperta in quanto si registrava la vacanza di 1 magistrato presso l'Ufficio di sorveglianza di Siena.

B) ANALISI DEI FLUSSI DI LAVORO

Nel periodo 1.7.2024 – 30.6.2025 per quanto riguarda gli uffici del distretto, risultano pervenuti globalmente **36.968** affari (37.102 erano nel corrispondente periodo dell'anno precedente), dei quali **7597** (8671 prec.) afferenti alle procedure di competenza del Tribunale, **13440** (12385 prec.) afferenti alle procedure di competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Firenze, **6794** (6909 prec.) per l'Ufficio di sorveglianza di Pisa, **4661** (5166 prec.) per l'Ufficio di sorveglianza di Livorno e **4476** (3971 prec) per l'Ufficio di sorveglianza di Siena (v. statistiche allegate).

Qui sotto si riportano le statistiche relative ai **procedimenti pervenuti e definiti** dal 1.07.24 al 30.06.25.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE Tel. 055 - 79951 - Fax tribsorv.firenze@giustiziacerit.it													
Statistica del 30/09/2025 relativa al periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2025													
Magistrato	Pendenti Inizio Periodo	Soprawenu ti	Accolti	Rigettati	Inammissi bilita'	NLP/NDP	Incompe nza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti Fine Periodo	DEFINITI
Procedimenti privi di magistrato	7594	2481	0	0	0	0	0	42	0	84	2	9947	128
SAVINO MARIAPIA GAETANA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
MERANI RINALDO	209	506	265	203	29	58	0	1	6	0	1	152	563
PIOLI MARIA ELISABETTA	213	430	330	53	10	80	0	5	1	0	1	163	480
DEGL'INNOCENTI LEONARDO	273	6	76	15	0	65	0	0	0	0	0	123	156
BORTOLATO MARCELLO	625	463	172	66	299	366	14	1	2	0	0	168	920
PANU ALBERTO	99	255	120	52	5	35	1	1	0	0	0	140	214
BONI PAOLA	316	309	261	117	18	78	0	0	3	0	1	147	478
CARETTO CLAUDIO	331	465	310	187	8	59	0	4	0	0	0	228	568
SGUERSO SILVIA	329	307	265	102	20	84	0	2	0	0	0	163	473
MARINO VALERIA	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
RAIMONDO SUSANNA	252	410	349	106	28	80	3	6	0	0	0	90	572
PIRATO ANTONIO	256	238	165	88	17	48	1	2	2	0	0	171	323
MUSCOGIURI GIOVANNI ANTONIO	356	394	269	109	38	91	2	3	1	0	1	236	514
VENTURINI MARIA LETIZIA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
FALDI FRANCESCO	335	480	348	118	35	106	2	5	4	0	1	196	619
MERLI GIUDITTA	248	404	308	174	24	66	0	1	0	0	2	77	575
CORNETTI ILARIA	278	401	323	70	11	84	0	1	3	0	0	187	492
MINERVA CHIARA	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0
PESCATORE EMANUELA (ESPERTO)	10	38	36	5	4	2	0	0	0	1	0	0	48
TOTALI	11748	7597	3598	1465	546	1303	23	74	22	85	9	12220	7125

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE Tel. 055 - 7991 uffsorv.firenze@giustiziacerit.it - Fax													
Statistica del 30/09/2025 relativa al periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2025													
Magistrato	Pendenti Inizio Periodo	Soprawenu ti	Accolti	Rigettati	Inammissi bilita'	NLP/NDP	Incompe nza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti Fine Periodo	Definiti
Procedimenti privi di magistrato	59	196	0	0	0	0	0	8	0	220	6	21	234
PIOLI MARIA ELISABETTA	314	2279	1555	239	22	62	1	42	7	7	243	415	2178
BORTOLATO MARCELLO	40	718	636	33	2	8	1	12	1	0	13	52	706
CARETTO CLAUDIO	843	1767	882	326	36	97	16	39	3	4	254	953	1657
SGUERSO SILVIA	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
RAIMONDO SUSANNA	700	2422	1615	222	62	117	10	47	2	8	306	733	2389
MUSCOGIURI GIOVANNI ANTONIO	471	1709	806	227	228	41	2	22	2	1	210	641	1539
FALDI FRANCESCO	539	2446	1487	250	101	82	13	57	1	9	299	686	2299
MERLI GIUDITTA	711	1900	1170	303	40	140	16	57	3	10	240	632	1979
TOTALI	3677	13438	8151	1600	491	547	59	284	19	259	1572	4133	12982

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PISA Tel. 050 - 500811 e-mail: uffsorv.pisa@giustizia.it - Fax													
Statistica del 26/09/2025 relativa al periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2025													
Magistrato	Pendenti Inizio Periodo	Soprawenu ti	Accolti	Rigettati	Inammissi bilita'	NLP/NDP	Incompe nza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti Fine Periodo	DEFINITI
Procedimenti privi di magistrato	10	86	0	0	0	0	0	2	0	91	1	2	94
MERANI RINALDO	447	2262	1707	279	30	30	7	2	14	7	151	482	2227
DEGL'INNOCENTI LEONARDO	808	3035	1928	442	92	74	20	26	50	4	185	1022	2821
BONI PAOLA	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PIRATO ANTONIO	621	1400	988	137	14	30	3	5	18	3	95	728	1293
FALDI FRANCESCO	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOTALI	1886	6786	4626	858	136	134	30	35	82	105	432	2234	6438

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI LIVORNO Tel. 0586 - 204711 - Fax 0586 - 894202													
Statistica comparata dei Magistrati del 30/09/2025 dal 01/07/2024 al 30/06/2025 per specifici oggetti.													
Magistrato	Pendenti Inizio Periodo	Soprawenuti	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per Errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti Fine Periodo	DEFINITI
MARINO VALERIA	156	1	2	0	0	3	0	1	0	0	19	132	25
PANU ALBERTO	107	794	441	100	43	16	1	2	0	2	48	248	653
SGUERSO SILVIA	679	1867	1475	197	65	80	2	11	12	2	201	501	2045
BONI PAOLA	524	1999	1557	246	69	36	0	9	10	2	230	364	2159
TOTALI	1466	4661	3475	543	177	135	3	23	22	6	498	1245	4882

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA Tel. 0577-213602 - Fax													
Statistica del 22/09/2025 relativa al periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2025													
Magistrato	Pendenti Inizio Periodo	Sopravvenuti	Accolti	Rigettati	Inammissi- bilità	NLP/NDP	Incompeten- za	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti Fine Periodo	definiti
Procedimenti privi di magistrato	198	317	0	0	0	0	0	7	0	100	196	212	303
SAVINO MARIAPIA GAETANA	173	0	3	0	0	2	0	1	0	0	2	165	8
MERANI RINALDO	0	138	89	19	9	4	1	2	1	1	11	1	137
PIOLI MARIA ELISABETTA	8	165	132	6	3	8	1	2	0	0	13	8	165
BORTOLATO MARCELLO	4	6	5	2	1	1	0	0	0	0	0	1	9
PANU ALBERTO	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
BONI PAOLA	21	109	66	17	0	2	0	0	0	0	1	44	86
CARETTO CLAUDIO	29	150	94	24	11	5	1	0	0	0	1	43	136
SGUERSO SILVIA	32	124	61	19	2	1	1	0	0	0	2	70	86
RAIMONDO SUSANNA	9	181	126	10	2	2	2	4	0	0	14	30	160
PIRATO ANTONIO	3	10	8	3	0	0	0	0	0	0	0	2	11
MUSCOGIURI GIOVANNI ANTONIO	9	220	130	23	17	3	0	3	1	0	8	44	185
VENTURINI MARIA LETIZIA	107	0	0	0	0	0	0	2	1	0	9	95	12
FALDI FRANCESCO	3	160	121	11	6	3	3	1	1	0	2	15	148
MERLI GIUDITTA	14	282	213	46	5	8	2	2	0	0	7	13	283
CORNETTI ILARIA	414	2582	1935	115	36	46	4	12	69	7	75	697	2299
TOTALI	1025	4455	2983	295	92	85	15	36	73	108	341	1452	4028

1. SOPRAVVENIENZE

Per quanto riguarda le **sopravvenienze generali** si riscontra un significativo decremento dei sopravvenuti del Tribunale (-1074) ma un incremento di oltre 1000 numeri per l'Ufficio di sorveglianza di Firenze (+1055), una diminuzione contenuta per l'ufficio di Pisa (-115), un più rilevante decremento per l'ufficio di Livorno (-505) e un rilevante aumento per Siena (+505). Complessivamente tra Tribunale e Uffici di sorveglianza gli affari sono rimasti sostanzialmente uguali all'anno precedente (-134).

2. PENDENZE

A ciò si accompagna un contestuale aumento complessivo delle pendenze che passano dalle 19825 dell'anno scorso alle **21312** attuali (1487 in più, pari al **7,5%**). L'incremento delle pendenze, rispetto all'anno scorso, è ben più contenuto (nel periodo precedente era pari al 17,6%).

3. DEFINIZIONI

Per quanto riguarda le **definizioni (35463** rispetto a 34047 dell'anno precedente) si registra un aumento di 1416, pari al **4,15%**.

Dal prospetto dei procedimenti definiti si desume che tutti gli uffici in questione sono riusciti a definire più affari rispetto all'anno precedente (tra parentesi i dati al 30.06.24).

UFFICI	Pendenti Inizio Periodo	Sopravvenuti	Pendenti Fine Periodo	DEFINITI
TRIBUNALE SORVEGLIANZA FIRENZE	11758 (9963)	7597 (8671)	12220(11758)	7125 (6873)
UFFICIO SORVEGLIANZA FIRENZE	3672 (3439)	13440(12385)	4134 (3672)	12983 (12152)
UFFICIO SORVEGLIANZA LIVORNO	1466 (1092)	4661 (5166)	1245 (1886)	4882 (4792)

UFFICIO SORVEGLIANZA PISA	1886 (1404)	6794 (6909)	2235 (1414)	6445 (6427)
UFFICIO SORVEGLIANZA SIENA	1030 (875)	4476 (3971)	1478 (1043)	4028 (3803)
TOTALE	19812 (16773)	36968 (37102)	21312 (19.773)	35463 (34047)

4. TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

L' **indice di ricambio** (*procedimenti definiti nel periodo diviso i sopravvenuti nel periodo X 100; quando è superiore a 100 l'ufficio smaltisce più di quanto sopravviene*) per il **Tribunale di sorveglianza**_(affari collegiali) è pari a **93,78** (79,26 nel periodo precedente) mentre l'**indice di smaltimento** (*rapporto tra definiti e carico di lavoro*) è pari a **36,81** (rispetto a 36,88 del periodo precedente). I **carichi di lavoro** (*stock dei casi da trattare nel periodo: pendenti iniziali + sopravvenuti*) sono tuttavia in aumento: **19355** (18634 del periodo precedente).

<u>INDICE DI RICAMBIO</u> (definiti nel periodo in rapporto ai sopravvenuti nel periodo X 100; quando è superiore a 100 l'ufficio smaltisce più di quanto sopravviene)	<u>CARICHI DI LAVORO</u> (stock dei casi da trattare nel periodo: pendenti iniziali + sopravvenuti)	<u>INDICI DI SMALTIMENTO</u> (rapporto tra definiti e carico di lavoro) definiti: (pendenti iniziali + sopravvenuti) = X 100
2014: 102	2014: 10719	2014: 81,3
2015: 96	2015: 10413	2015: 77
2016: 101	2016: 10203	2016: 78,2
2017: 95,5	2017: 10325	2017: 76
2018: 91,8	2018: 11619	2018: 72,30
2019: 82,1	2019: 12661	2019: 61,3
2020: 84,23	2020: 12691	2020: 51
2021: 88,5	2021: 15342	2021: 53,2
2022: 90,05	2022: 15445	2022: 48,24
2023: 78,45	2023: 17145	2023: 41,88
2024: 79,26	2024: 18634	2024: 36,88
2025: 93,78	2025: 19355	2025: 36,81

Dall'esame delle tabelle sopra riportate si ricava che l' indice di smaltimento è per il Tribunale rimasto inalterato rispetto all'anno precedente (comunque in sensibile calo nel decennio) spiegabile a fronte di un carico di lavoro che nel corso dell'anno è ulteriormente aumentato del 3,86 % (carichi di lavoro: 19355) e in continua crescita (se si pensa che nel 2014 era 10.719 a fronte dei 19355 attuali, pari ad un aumento percentuale nel decennio del carico di lavoro del 80,5%!).

L' indice di ricambio (che attiene al rapporto tra sopravvenuti e definiti e che è 93,78) è invece in decisa ripresa rispetto all'anno precedente (76,26) e si sta riavvicinando ai livelli del 2017 (95,5).

Questo significa che gli uffici sostanzialmente riescono a smaltire tutto quello che perviene.

Il calo dell'indice di smaltimento nel corso degli ultimi anni (comunque questa volta mantenutosi costante da un anno all'altro) si spiega considerando che si è provveduto con un piano di smaltimento straordinario all'iscrizione di numerosi fascicoli pervenuti fino al mese di aprile 2024 dalle Procure di cc.dd "liberi sospesi" (ex art. 656 co., 5 c.p.p.) che hanno sensibilmente aumentato il dato delle pendenze. Tali fascicoli si erano accumulati nel corso degli anni e non erano nemmeno stati iscritti sia per l'impossibilità di avviare in ogni caso l'istruttoria sia per carenza di personale. Tali procedimenti, che attendono a lungo l'avvio dell'istruttoria e la definizione in udienza (essendo i ruoli già carichi dei precedenti procedimenti), sono destinati anno per anno ad incrementare il numero delle pendenze sia di inizio che di fine periodo con conseguente diminuzione nel tempo degli indici di ricambio e di smaltimento.

La causa della diminuzione degli indici può infine essere individuata, oltretutto nella scarsità delle risorse umane messe a disposizione del Tribunale (i cui organici sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto a quelli definiti in tempi anteriori alle numerose riforme che ne hanno allargato le competenze, e che vengono sempre di più paralizzati dal blocco del *turn-over*), anche e soprattutto nei provvedimenti finalizzati all'abbattimento del sovraffollamento carcerario (si pensi ad es. all'innalzamento, a causa dell'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2.03.18, del limite di sospensione della pena, ex art. 656 comma 5 cpp ad anni 4) ed all'introduzione dei rimedi preventivi e risarcitori conseguenti alla pronuncia della CEDU, 'Torreggiani', del 2013 (artt. 35-*bis* e 35-*ter* o.p.) che hanno notevolmente aumentato il contenzioso avanti al Tribunale sempre più diventato 'giudice di secondo grado' in quanto chiamato a decidere i numerosi reclami avverso i provvedimenti dell'ufficio monocratico. Significativi su questa linea anche l'incremento degli appelli ex art. 680 c.p.p. al Tribunale avverso le decisioni del giudice di merito in materia di misure di sicurezza.

È un dato di fatto che in dieci anni, all'aumento dei carichi di lavoro dell'80% non è corrisposto alcun aumento né degli organici dei magistrati né del personale amministrativo.

In altre parole, l'impegno richiesto all'organo collegiale si rivela nettamente superiore rispetto al passato, anche sotto il profilo dello studio e dell'istruzione del fascicolo (spesso molto lunga e complessa), tanto da richiedere urgenti interventi quanto al reperimento di nuove risorse umane e materiali.

5. UFFICI DI SORVEGLIANZA

Gli indici di ricambio e di smaltimento dei singoli Uffici di sorveglianza sono viceversa sostanzialmente stabili con un aumento significativo solo per l'Ufficio di Livorno: **chi definisce infatti più procedimenti rispetto alle sopravvenienze (indice di ricambio più elevato) è l'ufficio di Livorno** (a seguire Firenze, Pisa e Siena).

Chi **'smaltisce' di più** (*indice di smaltimento* che comprende anche i pendenti) **è sempre l'ufficio di Livorno**, seguito da Firenze, Pisa e Siena.

Positiva è dunque quest'anno la performance di Livorno sia quanto all'indice di ricambio che di smaltimento.

Per l'ufficio di **Siena** (i cui indici sono in calo nonostante abbia definito più affari rispetto al periodo precedente) è da rilevare che a lungo è rimasto vacante un posto di magistrato cui si è supplito con applicazioni straordinarie a rotazione degli altri magistrati di tutto il Tribunale.

L'Ufficio di sorveglianza di Firenze riesce a mantenere un indice di ricambio molto elevato (prossimo a 100) il che significa che annualmente riesce a smaltire quasi tutti i procedimenti che gli sopravvivono (e nonostante le 1000 sopravvenienze in più di quest'anno).

Ufficio di sorveglianza di Firenze:

<i>Indice di ricambio:</i>	<i>Indice di smaltimento:</i>
2018: 97,3	2018: 82,9
2019: 96,7	2019: 82,7
2020: 97,4	2020: 78,8
2021: 99,6	2021: 78,7
2022: 97,86	2022: 78,7
2023: 99,6	2023: 78,2
2024: 98,11	2024: 76,79
2025: 96,59	2025: 75,87

Ufficio di sorveglianza di Pisa:

<i>Indice di ricambio:</i>	<i>Indice di smaltimento:</i>
2018: 94,8	2018: 84,8
2019: 101,5	2019: 88,5
2020: 98,57	2020: 85,48
2021: 94,17	2021: 78,6
2022: 103,62	2022: 85,98
2023: 95	2023: 81,8
2024: 93,02	2024: 77,31
2025: 94,86	2025: 74,25

Ufficio di sorveglianza di Livorno:

<i>Indice di ricambio:</i>	<i>Indice di smaltimento:</i>
2018: 96,8	2018: 84
2019: 96,1	2019: 83,3
2020: 95,47	2020: 80,12
2021: 107,03	2021: 83,9
2022: 96,83	2022: 80,77
2023: 96,7	2023: 79,6
2024: 92,76	2024: 76,57
2025: 104,74	2025: 79,68

Ufficio di sorveglianza di Siena:

<i>Indice di ricambio:</i>	<i>Indice di smaltimento:</i>
2018: 100	2018: 86,4
2019: 90,4	2019: 82,8
2020: 100,9	2020: 80,05
2021: 78,7	2021: 60,9
2022: 104	2022: 77,37
2023: 100,6	2023: 79,6
2024: 95,76	2024: 78,47
2025: 89,99	2025: 73,15

Tribunale e Uffici di sorveglianza (complessivamente considerati)

Indice complessivo di ricambio: **95,9** (91,76 prec.)

Indice complessivo di smaltimento: **62,45** (69,20 prec.)

Indice medio di ricambio: **95,9** (91,78 prec.)

Indice medio di smaltimento: **67,95** (69,20 prec.)

Conclusioni

In definitiva, per il 2025 l'indice **di ricambio** complessivo di Tribunale e Uffici di sorveglianza è pari a **95,9** (91,76 prec), in crescita significativa rispetto a quello dell'anno precedente, mentre è in calo l'indice **di smaltimento**, pari a **62,45** (69,20 prec.). Pertanto, gli uffici continuano sostanzialmente a definire quasi tutto quello che sopravviene ma non riescono a smaltire sensibilmente l'arretrato.

6. PRODUTTIVITA' DEI MAGISTRATI

TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA DI FIRENZE													
Tel. 055 - 79951 - Fax tribunalfirenze@giustiziacert.it													
Statistica del 30/09/2025 relativa al periodo dal 01/07/2024 al 30/06/2025													
Magistrato	Pendenti Inizio Periodo	Sopravveni- ti	Accolti	Rigettati	Inammissi- bilità	NLP/NOP	Incompeten- za	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti Fine Periodo	DEFINITI
Provvedimenti privi di magistrato	7594	2481	0	0	0	0	0	42	0	84	2	9647	128
SAVINO MARIAPA GAETANA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
MERANI RINALDO	209	506	265	203	29	56	0	1	6	0	1	152	563
PIOLI MARIA EUSABETTA	213	430	330	53	10	80	0	5	1	0	1	163	480
DEGL'INNOCENTI LEONARDO	273	6	76	15	0	65	0	0	0	0	0	125	159
BORTOLATO MARCELLO	625	463	172	66	299	366	14	1	2	0	0	168	920
PANI ALBERTO	99	255	120	52	5	35	1	1	0	0	0	140	214
BONI PAOLA	316	309	261	117	18	78	0	0	3	0	1	147	478
CARETTO CLAUDIO	331	465	310	187	8	59	0	4	0	0	0	228	568
SGUERSO SILVIA	329	307	265	102	20	84	0	2	0	0	0	165	473
MARINO VALERIA	3	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
RAIMONDO SUSANNA	252	410	349	106	28	80	3	6	0	0	0	90	572
PIRATO ANTONIO	256	238	165	88	17	48	1	2	2	0	0	171	323
MUSCOGIURI GIOVANNI ANTONIO	356	394	269	109	38	91	2	3	1	0	1	236	514
VENTURINI MARIA LETIZIA	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
FALDI FRANCESCO	335	480	348	118	35	106	2	5	4	0	1	196	619
MERLI GIUDITA	248	404	308	174	24	66	0	1	0	0	2	77	575
CORNETTI ILARIA	278	401	323	70	11	84	0	1	3	0	0	187	492
MINERVA CHIARA	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0
PESCATORE EMANUELA (ESPERTO)	10	38	36	5	4	2	0	0	0	1	0	0	48
TOTALI	11748	7597	3598	1465	946	1303	23	74	22	85	9	12220	7123

Da esse si evince che la **produttività media** per gli affari collegiali del Tribunale (considerati solo i 12 magistrati che sono stati in servizio per tutto il periodo in esame ed escluso il magistrato in esonero parziale) è di **548** (432 prec.) **affari collegiali definiti nell'anno per magistrato** (con un massimo di 920 ed un minimo di 323 per i 12 magistrati di cui sopra (Bortolato, Merani, Pioli, Boni, Sguerso, Caretto, Raimondo, Pirato, Muscogiuri, Faldi, Merli, Cornetti). Di questi, 6 magistrati presentano produttività superiore alla media (va tuttavia segnalato che quanto ai provvedimenti del Presidente molti di essi hanno natura seriale e che il dott. Pirato ha usufruito di un lungo periodo di congedo per malattia e pertanto, escludendo questi due, la media è in realtà di **533 affari definiti pro capite**).

La produttività media è pertanto nettamente aumentata rispetto al periodo precedente.

C) PROGRAMMI PREDISPOSTI PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO

Per far fronte alle carenze di personale, il Tribunale nel periodo considerato ha attivato o usufruito delle diverse iniziative già indicate nella relazione dell'anno precedente (n. 2 convenzioni "Cliniche legali" e n. 1 convenzione per immissione di studenti universitari per tirocinio formativo) volte a instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione in materia di approccio clinico all'interno dei corsi di laurea, consentendo agli studenti la partecipazione alle attività di preparazione delle udienze ivi compresa l'iscrizione delle istanze e la predisposizione della relativa istruttoria.

Per lo **smaltimento dell'arretrato** formatosi si è proceduto ad incrementare l'informatizzazione di tutti i servizi dell'Ufficio con lo sfruttamento delle potenzialità offerte dal sistema informatico SIUS anche in collegamento con altri sistemi informatici in uso dall'Amministrazione; la riduzione dell'accesso diretto degli Avvocati alle informazioni; l'implementazione del servizio di notifica telematica e videoconferenze; l'utilizzo dei tirocini formativi (in particolare con questi ultimi si è provveduto ad incrementare le iscrizioni delle sempre più numerose istanze pervenute dei soggetti cd 'liberi sospesi': attualmente si registra un numero di istanze inviate dalle Procure ex art. 656 co. 6 c.p.p. nel numero di circa 100 al mese.

Per quanto riguarda gli **obiettivi per il 2024** (da raggiungere cioè entro il 31.12.24) si segnalano:

1. **CONVERSIONE DELLE PENE PECUNIARIE:** contenere le pendenze. Alla luce dei risultati ottenuti nel 2023 e della carenza delle risorse, si era fissato per l'anno 2024 il medesimo obiettivo dell'anno precedente e cioè un **massimo di 1500 iscrizioni** pendenti a fine anno.

L'obiettivo è stato perfettamente raggiunto: nel corso del 2024 sono state definite **840** procedure con pendenze a fine anno di **1208**:

(tra parentesi il dato a fine anno 2023)

pendenti a fine periodo: 1208 (1225);

sopravvenienze: 823 (1083);

pendenti iniziali: 1225 (790);

definiti 840 (648)

L'obiettivo si può ritenere raggiunto posto che le pendenze a fine anno sono state inferiori a 1500.

2. Contenere ulteriormente gli **ACCESSI 'FISICI' in Cancelleria** fino al limite annuo massimo di 1200.

L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto posto che gli accessi "fisici" alla cancelleria nel corso dell'anno (tra parentesi i dati del 2023) sono stati 1110 (1303), di cui 155 (283) per deposito atti manuale, 955 (1020) per informazioni allo sportello.

Le informazioni fornite via mail, fattore che determina la forte riduzione degli accessi "fisici", sono state nel corso dell'anno 955 (1570).

Gli accessi 'fisici' dell'utenza negli anni:

2019: n. 9145;

2020: n. 3321;

2021: n. 2775;

2022: n. 1846;

2023: n. 1303;

2024: n. 1110

(pertanto, in 6 anni si è passati dai 9145 accessi del 2019 ai 1110 del 2024 con una riduzione del 87,87 %); le difficoltà ancora rimaste riguardano prevalentemente la necessità

di inserire la 'scheda avvocati' completa posto che spesso essa è carente del codice fiscale del difensore.

Nel corso del I° semestre del 2025 gli accessi "fisici" allo sportello sono stati 359 (con n. 527 informazioni rilasciate via mail (anche tramite il servizio di scambio all'indirizzo fascicoli.tribsolv.firenze@giustizia.it) **e pertanto si presume che allo scadere dell'anno in corso gli accessi "fisici" saranno non superiori a 718, nettamente inferiori al dato del 31.12.24 (1110).**

All'inizio del progetto ci si proponeva di raggiungere l'obiettivo di una complessiva riduzione di circa il 40% degli accessi in cancelleria per quanto riguarda il Tribunale e del 10 % per quanto riguarda l'Ufficio di sorveglianza di Firenze. Alla diminuzione degli accessi fisici in Cancelleria ha contribuito anche il servizio di prenotazione per la consultazione dei fascicoli e il rilascio di copie ormai a regime.

3. Iscrizione dei procedimenti del Tribunale a carico dei cd '**LIBERI SOSPESI**' (art. 656 co. 5 c.p.p.):

L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto posto che alla data del 31.12.24 sono state iscritte tutte le istanze pervenute fino al mese di novembre 2023 con n. 1892 nuove iscrizioni

"nuove" iscrizioni liberi sospesi:

2022: 1387

2023: 1695

2024: 1892

Sono state pertanto notevolmente incrementate le nuove iscrizioni dei "liberi sospesi", superando ampiamente sia le 800 istanze di obiettivo, sia l'esaurimento degli anni di riferimento (l'intero 2023 è stato di fatto esaurito benché l'obiettivo prefissato fosse soltanto fino al 30.06.23).

Di conseguenza l'arretrato di iscrizioni viene ormai contenuto pressoché nel limite di un anno.

A tutt'oggi (30.09.25) sono iscritte tutte le istanze di misura alternativa dei "liberi sospesi" pervenute fino al mese di aprile 2024.

4. Smaltimento **RICORSI PER CASSAZIONE** sopravvenuti nel corso dell'anno con riduzione a zero delle pendenze al 31.12.24.

L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto posto che le pendenze dei ricorsi per Cassazione alla data del 31.12.24 è pari a 0.

5. Monitoraggio degli inserimenti al SIUS dei **FOGLI COMPLEMENTARI** 'non andati a buon fine'; L'obiettivo è stato solo parzialmente raggiunto in quanto il monitoraggio è avvenuto attraverso l'impiego di sole 2 unità che hanno scelto di svolgere lavoro straordinario

6. NUOVI OBIETTIVI PER IL 2025 (Formazione del personale amministrativo)

Alla stregua dell'obiettivo primario di cui alla Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione del 28.11.23 riguardante le "nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale" e del 14.01.25, riguardanti la "valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti", tendenti a promuovere il ruolo fondamentale della formazione e l'individuazione di nuove forme di premialità in relazione al conseguimento di elevate *performances* individuali ed organizzative, nella prospettiva del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) volto alla creazione di un "valore-pubblico" per migliorare i servizi e rendere le amministrazioni più efficienti, e considerato infine che la progettazione nelle strutture di minori dimensioni, come il Tribunale di sorveglianza di Firenze, può adottare modalità semplificate in coerenza con il proprio assetto

organizzativo e la consistenza del personale, sono stati predisposti dei **PIANI FORMATIVI INDIVIDUALI E COLLETTIVI**.

Tali piani (già attivi per il I semestre del 2025) hanno ad oggetto tematiche di rilievo per lo sviluppo individuale professionale per un impegno complessivo, come indicato nella Circolare, **non inferiore alle 40 ore annue**. A titolo di esempio verranno predisposte attività formative vertenti su esperienze applicative sul capitale umano, sulla transizione digitale, sulla gestione di procedure complesse, sulla soluzione dei problemi e sulla gestione delle relazioni interne ed esterne, sul rapporto con il pubblico e sulla tenuta emotiva (su alcune di queste tematiche nel corso degli anni trascorsi sono stati organizzati "in autonomia" alcuni incontri formativi con esperti in relazioni interne e gestione delle emotività). I programmi formativi sono in parte gestiti "in autonomia" e in parte attraverso i percorsi formativi promossi dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Ministero della Giustizia anche attraverso la piattaforma *Syllabus* e anche a seguito di confronto informale con il personale assegnato.

Ai fini della misurazione e della valutazione delle *performances* individuali si è ritenuto maggiormente funzionale, considerata la struttura di dimensioni ridotte (25 unità effettive di personale amministrativo) e il particolare assetto organizzativo (suddiviso in n. 3 aree "tematiche": Tribunale, Ufficio e Segreteria), adottare modalità semplificate assegnando bensì obiettivi specifici (come quelli sopra riportati) ma a carattere generale e collettivo, senza assegnare singolarmente a ciascun dipendente un obiettivo individuale, nel caso di specie scarsamente significativo anche alla stregua della natura "collettiva" delle prestazioni all'interno di ogni singola area secondo una modalità che si può sinteticamente riassumere nel motto "tutti fanno tutto", particolarmente confacente alla natura del servizio degli uffici di sorveglianza.

Pertanto, l'Ufficio tende per tutto il 2025 a realizzare le condizioni per favorire la partecipazione di tutto il personale alle attività formative costituenti una "formazione sul campo": carcere e udienza, ad esempio, in autonomia. Verrà favorita la partecipazione alle udienze anche degli operatori e funzionari non abilitati alla assistenza o chiamata di causa e la partecipazione del personale in affiancamento al magistrato durante i colloqui che si tengono negli istituti penitenziari.

D) INCIDENZA DELLA PRESENZA DEGLI ADDETTI UPP SULL'OPERATIVITA' DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E SULLE NUOVE PRASSI ORGANIZZATIVE STIMOLATE DAL LORO APPORTO

Il dato non è pertinente in quanto obiettivi e interventi PNNR non sono previsti per gli Uffici di sorveglianza.

E) SITUAZIONE DELL'ORGANICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

1. TRIBUNALE E UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

a) Pianta organica ed effettive presenze

La pianta organica del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Firenze prevede **39 unità** (comprensive del Dirigente amministrativo) ma i posti realmente coperti (alla data del 30.06.25) sono **24 (in quanto 3 unità sono in "distacco" in altri uffici e sindacale)**, con una **scopertura dunque del 38,47 %**.

Ciò detto, a numero invariato di magistrati e soprattutto di personale amministrativo, non sarà possibile il miglioramento delle *performances* finora realizzate.

Alla data del 30.06.25 sono vacanti le seguenti figure professionali:

1 unità Dirigente amministrativo II fascia (collocato a riposo dal 1.02.22)

3 unità di Cancelliere (F3-F5)

7 unità di Assistente Giudiziario (F2-F4)

2 unità di Operatore amministrativo (F1-F3)

1 unità di Ausiliario

Si segnala che:

-dei 4 Assistenti in servizio (su un organico di 11) in realtà uno è assente perché in aspettativa per motivi sindacali;

-dei 3 Autisti in servizio (su un organico di 3) in realtà uno è in distacco presso la Scuola Superiore della Magistratura;

-dei 3 Ausiliari in servizio (su un organico di 4) uno è assente perché in distacco presso altro ufficio.

Si segnala altresì che è sono state comandate presso il Tribunale di sorveglianza **n. 2 unità di personale di Polizia penitenziaria, di talché le presenze effettive sono aumentate a 26.**

In definitiva la situazione al 30.06.25 è la seguente:

39 posti in organico;

12 posti vacanti "effettivi";

24 presenze effettive personale amministrativo + 2 in comando dal DAP: TOT 26 presenze effettive.

<i>Qualifica</i>	<i>Unità di personale in "pianta"</i>	<i>In servizio (effettivo)</i>	<i>Comandi /distacchi passivi</i>	<i>Posti Vacanti</i>
<i>Dirigente amministrativo (II fascia)</i>	<i>1</i>	<i>0</i>		<i>1</i>
<i>Direttore amministrativo (F3)</i>	<i>2</i>	<i>2</i>		<i>0</i>
<i>Funzionari Giudiziari (F1 – F2)</i>	<i>6</i>	<i>8 (2 in sovrannumero)</i>		<i>-2</i>
<i>Cancellieri (F3 –F5)</i>	<i>7</i>	<i>4</i>		<i>3</i>
<i>Assistenti Giudiziari (F2- F4)</i>	<i>11</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>7</i>
<i>Operatore Giudiziario (F1-F3)</i>	<i>5</i>	<i>3</i>		<i>2</i>
<i>Autisti (F2-F3)</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
<i>Ausiliario (F2-F3)</i>	<i>4</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
<i>TOT</i>	<i>39</i>	<i>24</i>	<i>3</i>	<i>12</i>

2. UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PISA

Per quanto riguarda l'Ufficio di Sorveglianza di Pisa vi prestano servizio, alla data del 30.06.25, **3 magistrati** di Sorveglianza e **5 dipendenti** su un organico di 12: sono infatti presenti 1 Direttore, 2 Funzionari, 1 Assistente, 1 Operatore, 1 Centralinista ipovedente (in soprannumero). Tale personale è affiancato dal 2023 1 Funzionario in assegnazione provvisoria. Vi è anche un'unità dei Polizia penitenziaria in comando.

La scopertura è dunque pari al 50%

Si segnala come la scopertura incida significativamente su di un ufficio che, per dimensioni e carico di lavoro, è il più grande dei 3 Uffici di sorveglianza periferici, con un carico di lavoro da alcuni anni stabilizzato nell'ordine di quasi 7000 sopravvenienze annue e che ha meritato l'attenzione del Ministero allorché ha deliberato anni fa l'aumento dell'organico da due a tre magistrati.

Il carico di lavoro è consistito in un oggettivo accrescimento del flusso dei procedimenti in entrata anche a causa della collocazione nel territorio di competenza di una REMS a 30 posti (Volterra). Le risorse materiali ed informatiche non risultano sufficienti ed al passo con l'innovazione del settore. È dunque evidente quanto sia indispensabile non solo coprire integralmente l'organico della Cancelleria ma anche ampliarlo (soprattutto per quanto riguarda il ruolo degli Operatori). L'ufficio ha competenza su uno dei più importanti istituti penitenziari della Toscana (Pisa) ove insiste anche un Servizio di assistenza integrata sanitaria (ex Centro clinico).

3. UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI LIVORNO

Per quanto riguarda l'Ufficio di Sorveglianza di Livorno, vi prestano servizio **3 magistrati** (su una pianta organica di 3) essendo stato coperto in data 8.10.24 il posto che era vacante dal 15.04.24.

Le presenze effettive alla data del 30.06.25 sono di **9 unità** su una pianta organica di 13 unità + 1 centralinista in soprannumero + 1 Unità DAP (presenze effettive al 30.06.25: 1 Direttore Amministrativo, 1 Funzionario, 1 Cancelliere, 1 Assistente giudiziario, 3 Operatori Giudiziari; 1 Conducente di Automezzi; 1 Ausiliario).

La scopertura dunque è del 30,7 %.

La fornitura informatica è vetusta e insufficiente (esiste un'unica stampante collegata alla rete). L'ufficio ha competenza su tre importanti Istituti penitenziari della Toscana, 2 dei quali 'insulari' (Casa C.le di Livorno, Casa di Gorgona Isola e Casa di Reclusione di Porto Azzurro, con anche il distaccamento di Pianosa).

4. UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI SIENA

Per quanto riguarda l'Ufficio di Sorveglianza di Siena vi presta servizio al 30.06.25 **un solo** magistrato (su un organico di 2) in quanto risultava vacante un posto a far data dal 1.07.23 (il posto è stato oggi ricoperto, in data del 9.09.25, da un secondo magistrato), e **5 dipendenti**, mentre la pianta organica è di 9 unità. Sono vacanti dunque 4 posti in organico (Funzionario, Cancelliere, Operatore e Ausiliario), **con un tasso di scopertura del 44,4 %.** Vi è comunque in assegnazione dal DAP 1 unità di Polizia penitenziaria.

All'aumento della pianta organica dei magistrati (raddoppiata nel 2015) non ha dunque corrisposto alcun intervento di copertura delle vacanze sul versante amministrativo.

Per porre rimedio alla scopertura sul versante magistratuale è stata disposta l'applicazione "a rotazione" dei magistrati di sorveglianza di tutto il distretto, con cadenza mensile. Sebbene tale situazione abbia consentito una copertura del posto vacante senza soluzione di continuità, tuttavia la continua rotazione dei magistrati ha determinato delle difficoltà circa la uniformità

delle decisioni (e loro prevedibilità) e l'impossibilità di impostare progetti anche sul breve termine, oltre alle difficoltà per le cancellerie, chiamate ad un impegno aggiuntivo. Le dotazioni informatiche sono gravemente insufficienti, in particolare di scanner e computer fissi.

È regolarmente utilizzato il sistema di videoconferenza (applicativo Teams) per le udienze monocratiche, colloqui e rogatorie, tanto più utile se si considera la lontananza degli istituti penitenziari di Massa Marittima, Grosseto e San Gimignano dall'Ufficio di sorveglianza.

Grave altresì la situazione dei locali in cui è collocato l'Ufficio: 5 stanze (di cui 2 riservate ai magistrati) molto anguste di un seminterrato e con impianti di riscaldamento vetusti e mal funzionanti. In sede di Conferenza permanente è stata più volte discussa la necessità di ampliamento dei locali ma non si è avuto alcun riscontro da parte del Ministero circa le opere di ampliamento degli spazi.

Si stanno sviluppando buone prassi che riguardano cartelle condivise tra magistrati e cancellerie, fascicolo unico del condannato e protocolli con enti esterni per l'inserimento nell'ufficio di detenuti ammessi alla semilibertà o ai lavori di pubblica utilità ex art. 20 ter o.p.

5. CONCLUSIONI

Per quanto riguarda il **personale amministrativo** la situazione non può che definirsi di estrema gravità soprattutto con riferimento alla sede del Tribunale (quasi il 40 % di scoperture) e alla sede di Pisa ove la scopertura ha raggiunto la cifra record del 50%.

Si riportano le scoperture (in ordine decrescente):

UDS Pisa: 12 (pianta organica) / 5 (presenze effettive) = tasso scopertura 50 %

UDS Siena: 9 (pianta organica) / 5 (presenze effettive) = tasso scopertura 44,4 %

TDS e UDS Firenze: 39 (pianta organica) / 24 (presenze effettive) = tasso scopertura 38,47%

UDS Livorno: 13 (pianta organica) / 9 (presenze effettive) = tasso scopertura 30,7%

In considerazione delle stesse non può non evidenziarsi la necessità che nel breve o, quantomeno, medio periodo si provveda alla copertura delle vacanze indicate necessità imposta dal numero rilevante dei procedimenti iscritti e definiti.

F) RISORSE MATERIALI E DOTAZIONI INFORMATICHE

Quanto alle risorse materiali si segnala che i fondi messi a disposizione per le spese ordinarie sono adeguati.

La dotazione informatica è assolutamente insufficiente e non adeguata alle esigenze degli uffici. Le somme rese disponibili dall'Amministrazione per il Tribunale di sorveglianza, nel corso del periodo 1.07.24-30.06.25 è di 14.076 euro.

La dotazione di computer, scanner e macchine fotocopiatrici multifunzione appare ormai non sufficientemente adeguata ai carichi di lavoro di magistrati e personale amministrativo ma l'Ufficio non trascurava la sensibilizzazione del CISIA per l'adeguatezza delle dotazioni strumentali. E' stato stipulato anche per l'anno 2025 il contratto di manutenzione 2025 per gli archivi compatibili a seguito della richiesta di fondi e conseguente determina ministeriale.

Nell'anno di riferimento è stata adeguata la dotazione per la benzina delle autovetture di servizio grazie allo stanziamento straordinario di fondi sul cap. 1451 esclusivamente dedicati ai Tribunali e Uffici di sorveglianza.

La dotazione delle auto di servizio è assolutamente carente sia per il numero (una per ogni ufficio) sia per la vetustà dei mezzi (mediamente circa 15 anni)

G) SITUAZIONE CARCERARIA DEL DISTRETTO

1. Condizione degli istituti penitenziari del distretto e loro capienza

Va premesso che la Regione Toscana è al terzo posto, dopo Sicilia (23) e Lombardia (18), per **numero di istituti penitenziari: ben 15** (16 considerando anche il presidio di Pianosa, distaccamento del carcere di Porto Azzurro) **su tutto il territorio regionale** (di cui 4 sono Case di reclusione, cioè con detenuti solo definitivi: Volterra, San Gimignano, Gorgona e Porto Azzurro) e, tuttavia, il bacino territoriale del Tribunale di sorveglianza di Firenze (che coincide con il distretto dell'omonima Corte d'Appello) è più vasto dei plurimi Tribunali di sorveglianza che insistono in quelle due Regioni (Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta in Sicilia; Milano e Brescia in Lombardia) e presenta alcune particolarità 'geografiche': ben tre strutture penitenziarie sono situate su isole (Elba, Pianosa e Gorgona). Vi è sottratto soltanto il circondario di Massa (rientrando nella Corte d'Appello di Genova). Pertanto, il bacino d'utenza del presente tribunale è particolarmente vasto e articolato, e soprattutto ricomprende istituti penitenziari disseminati largamente sul territorio, spesso molto lontani dal 'centro'.

Nel distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza sono presenti altresì 2 REMS (Volterra ed Empoli).

Gli istituti detentivi sono i seguenti: Firenze-Sollicciano, Firenze-Casa C.le 'Mario Gozzini', Prato, Arezzo, Pistoia e REMS di Empoli (Ufficio di sorveglianza di Firenze); Pisa, Lucca, Volterra e REMS di Volterra (Ufficio di sorveglianza di Pisa); Livorno, Porto Azzurro/Pianosa e Gorgona (Ufficio di sorveglianza di Livorno); San Gimignano, Siena, Grosseto e Massa Marittima (Ufficio di sorveglianza di Siena). Le Case di reclusione (detenuti definitivi) sono quattro: Porto Azzurro, Volterra, San Gimignano e Gorgona.

Si precisa che il carcere di Massa (MS), pur appartenendo geograficamente alla Regione Toscana, non rientra nella giurisdizione della Corte d'Appello di Firenze.

Detenuti presenti

Alla data del 30.06.25 le presenze nelle carceri toscane era di **3295** (comprensivo dei detenuti del carcere di Massa pari a 266), superiore al dato dell'anno precedente (3190), a fronte di una capienza regolamentare di **3160** (comprensiva di Massa che è 174).

I detenuti nelle carceri comprese nel distretto di Corte d'Appello di Firenze era dunque pari a 3029, su una capienza regolamentare di 2986.

Di essi **103** (83 prec.) sono donne e **1428** (1484 prec.) stranieri.

Detenuti Corte d'Appello di Firenze:

Totale detenuti: 3029

Capienza regolamentare: 2986

Donne: 103

Stranieri: 1428

Nel periodo in considerazione si è mantenuta dunque una popolazione detenuta sostanzialmente nel limite della soglia regolamentare (solo 43 detenuti in più).

Gli ingressi dalla libertà nel I° semestre 2025 sono stati **1122** (con una media di 187 ingressi al mese nelle carceri del distretto).

Si riportano i numeri dei detenuti nelle varie carceri toscane in ordine decrescente (tra parentesi il numero corrispondente al periodo della precedente relazione):

Prato 598 (576)

Firenze-Sollicciano 552 (565), di cui **68** donne

Porto Azzurro 327 (301)

San Gimignano 319 (314)

Pisa 290 (285), di cui **35** donne

Livorno 233 (236)
Volterra 179(179)
Firenze 'Mario Gozzini' 104 (94)
Lucca 85 (67)
Pistoia 83 (73)
Gorgona 82 (90)
Siena 68 (79)
Massa Marittima 48 (39)
Arezzo 37 (41)
Grosseto 24 (30)

Gli istituti che nel corso dell'anno hanno subito il maggior incremento sono dunque Porto Azzurro (26), Prato (22) e Lucca (18). Si tratta comunque di incrementi non significativi.

2. Analisi della composizione della popolazione carceraria

Presenze straniere

La distribuzione in Toscana nella popolazione detenuta tra i **1428 stranieri** (1484 prec.) e i detenuti italiani è pari al **47,14 %** (46,52_% nel prec.) **di presenze straniere**, dunque quasi uno su due.

Particolarmente rilevante la percentuale di detenuti stranieri a Sollicciano: **355** (371 prec.), pari al **64,31 %** (65,66 % prec.), a Pisa (**158**) pari al **54,48 %** (52,98% prec.) e a Prato (**311**), pari al **52,0 %** (51,3 % prec.). La percentuale di stranieri detenuti in Italia ammonta alla stessa data al **31,59%**.

La componente straniera pertanto nelle carceri toscane è di gran lunga superiore a quella nazionale (più del doppio nel caso di Sollicciano) e in continua crescita.

La percentuale di stranieri nel carcere di Sollicciano si colloca al IV° posto in Italia, ben sopra il 60%, dopo Trieste (71,5%), Padova CC (69,23%) e Milano San Vittore (65,6%).

Donne

Molto più contenuta la presenza di **donne detenute (103, erano 83 nel periodo prec.)**, ferma al **3,4 %** (2,6 % prec.) della popolazione detenuta in regione.

Le donne detenute sono presenti nel carcere di **Firenze-Sollicciano** (68) ed in quello di **Pisa** (35).

Nel territorio è presente un asilo-nido per detenute madri (Firenze Sollicciano) ma **alla data del 30.06.25 nessuna donna con bambino al seguito era presente.**

Posizione giuridica

Quanto alla **posizione giuridica** vi sono **2649 condannati definitivi** (2497 prec.) e **644 non definitivi** (296 prec.), pari al **19,5 %** (11,8 % prec.) del totale (il dato è comprensivo del carcere di Massa)

I detenuti non definitivi erano 296 nel periodo precedente e 589 in quello ancora precedente. **Si registra pertanto un significativo aumento dei detenuti non definitivi rispetto agli anni precedenti.**

Pene inflitte

Vi sono:

163 (167 prec.) condannati all'ergastolo
310 con pene inflitte superiori ai 20 anni
557 da 10 a 20
665 da 5 a 10
497 da 3 a 5
245 da 2 a 3
140 da 1 a 2
72 sotto l'anno.

Pene residue

Vi sono:

163 condannati in esecuzione di ergastolo
47 con pena residua superiore a 20 anni
261 da 10 a 20
546 da 5 a 10
482 da 3 a 5
345 da 2 a 3
430 da 1 a 2
375 con pena residua inferiore ad 1 anno.

Titolo di studio

Quanto al **titolo di studio**: **23** con la laurea, **217** con diploma di scuola media superiore, **31** con diploma professionale, **774** con licenza di scuola media inferiore, **175** con licenza elementare, **111** privi di titolo di studio, **33** analfabeti e **1931** con dato non rilevato.

Sovraffollamento

La situazione di grave sovraffollamento segnalata negli anni precedenti appare, allo stato, contenuta nel territorio della Corte d'Appello di Firenze: su una capienza complessiva di **2986** posti regolamentari sono presenti **3029** detenuti con un tasso dunque pari a **101,44** (100,85 prec.) confermando una situazione nel distretto positiva, in sensibile calo rispetto agli anni precedenti.

Peraltro, permane in 4 istituti toscani un tasso di sovraffollamento elevato, ben al di sopra del dato nazionale (che è 122/100):

Grosseto: 160/100

Pisa: 148/100

Lucca: 134/100

San Gimignano: 131/100

Si tratta di presenze di detenuti nei 3 istituti, alla data del 30.06.25, di gran lunga superiori rispetto alle capienze regolamentari.

Tranne le riferite eccezioni, se complessivamente considerata la situazione in sé del sovraffollamento in Toscana non è comunque allarmante, confermando una situazione nel distretto complessivamente positiva salvo quanto si dirà in relazione alle reali

condizioni detentive per alcuni istituti, sotto altri profili, che sono viceversa di estremo allarme (in particolare Sollicciano e Prato).

3. Periodi di permanenza media

Non si dispone di un sistema statistico in grado di calcolare la durata media delle custodie cautelari in carcere.

4. Applicazione delle misure alternative alla detenzione

Dai dati trasmessi dall'UEPE (cristallizzati alla data del 30.06.25), le **misure alternative** in corso nel distretto di Corte d'Appello di Firenze (escluso quindi il territorio di Massa) sono **1759** (1606 prec.) di cui **1191** affidamenti in prova (1068 prec.), **440** detenzioni domiciliari (405 prec.) e **128** semilibertà (133 prec.), per un totale di **1759 misure alternative in carico** (1606 nel 2024, 1761 nel 2023, 1497 nel 2022, 1663 nel 2021, 1663 nel 2020, 1710 nel 2019, 1614 nel 2018 e 1416 nel 2017).

Le misure in corso sono così ripartite tra uomini e donne: 1588 uomini e 171 donne.

L'incremento registratosi negli anni precedenti delle misure alternative si è dunque mantenuto pressoché costante negli anni. Si registra una decisa prevalenza della misura più ampia (affidamento in prova), pari al **67,7%** del totale (66,5 % lo scorso anno).

Alla data del 30.06.25 i **semiliberi** sono 128: il dato dei semiliberi è particolarmente significativo poiché **è tra i più alti sul territorio nazionale, pari al 8,68 % del numero nazionale complessivo (1473).**

Per quanto riguarda gli UEPE toscani (esclusa Massa) è da segnalare che alla data del 30.06.25 vi sono 7537 incarichi in corso (tra indagini e misure riguardanti sia le misure alternative che la messa alla prova e le pene sostitutive "Cartabia"). Alla data del 30.06.24 erano 8170.

Quanto ai **permessi premio** nel corso del solo **I° semestre 2025** sono stati concessi **1921** permessi premio (1478 prec.), pari al 10,7% del dato nazionale.

5. Persone affette da patologie mentali, portatrici di pericolosità sociale e relativi interventi trattamentali sia dentro che fuori dal carcere

Per quanto riguarda i dati delle persone detenute affette da patologia mentale non si dispone di un sistema statistico in grado di determinarli.

Nel distretto toscano esistono **2 Articolazioni per la tutela della salute mentale** all'interno degli istituti (a Firenze Sollicciano ed a Livorno) e 2 REMS (Volterra ed Empoli).

Nel primo caso si tratta di sezioni previste dall'Accordo del 13 ottobre 2011, sancito in Conferenza Unificata in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2008, dedicate all'accoglienza dei detenuti portatori di patologie psichiatriche sopravvenute (in precedenza ospitati negli OPG), per ricevere le necessarie cure ed assistenza. Sono a gestione "prevalentemente" sanitaria. Le seconde sono invece istituti destinati ad accogliere persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva di natura psichiatrica, provvisoria o definitive e sono a gestione "esclusivamente" sanitaria.

La **REMS di Volterra**, subito dopo l'apertura (2015), ha accolto prioritariamente ex internati dell'OPG di Montelupo Fiorentino ed attualmente ha una capienza di 30 persone (di cui 28 uomini e 2 donne).

La **REMS di Empoli** (inaugurata nel luglio 2020) ha una capienza attuale di 20 posti di cui 3 donne.

Sono in servizio 61 operatori nella REMS di Volterra e 30 nella REMS di Empoli.

Si riscontra sia a Volterra che ad Empoli la netta prevalenza di misure definitive.

Le **misure provvisorie** in Toscana sono in netto calo e in controtendenza rispetto al dato nazionale.

La **REMS di Volterra** alla data del 31.12.24 (unico dato disponibile) ospitava **26 internati**, di cui 23 definitivi, 3 provvisori e 3 in licenza finale esperimento. Le donne sono 2.

La **REMS di Empoli** alla stessa data ospitava **20 internati**, di cui 18 definitivi e 2 provvisori. Le donne sono 3.

Il totale degli internati nella Toscana è dunque al 31.12.24 di 46 persone.

Per quanto riguarda il dato degli internati in '**lista d'attesa**' per il distretto toscano si dispone del dato aggiornato al 6.03.25 che è di **60 persone** (di cui 39 provvisori e 21 definitivi, 55 uomini e 5 donne, 44 dalla Toscana e 16 dall'Umbria). Nessuno di costoro si trova in carcere *sine titolo*, 13 sono in libertà, 9 irreperibili e 7 in collocazione non disponibile.

La situazione è notevolmente migliorata da quando la Regione ha istituito il P.U.R. (il **Punto unico regionale**) in quanto le singole posizioni sono state tutte rivalutate e sono state ridotte le posizioni più gravi (tanto che non vi è più nessuno in carcere *sine titolo*). La Regione Toscana (tra le prime Regioni in Italia) ha infatti recepito l'accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 30.11.22 sulla sanità penitenziaria ed ha istituito con Delibera della Giunta regionale il "P.U.R." ("punto unico regionale", organismo previsto dell'art. 3 del predetto Accordo) che si deve occupare dei percorsi di cura dei soggetti ricoverati nelle REMS e sottoposti a misura di sicurezza psichiatrica.

Le due REMS del territorio toscano consentono di migliorare il livello e la tempestività della risposta alle richieste di ricovero che provengono dai distretti di Firenze e di Perugia anche se non si ritiene saranno sufficienti a garantirne appieno la domanda.

Quanto alle strutture psichiatriche di natura non detentiva (cd '**strutture intermedie**'), quelle a disposizione in Toscana per accogliere i pazienti psichiatrici autori di reato, in dimissione dalla REMS o in alternativa al ricovero in REMS (in misura di libertà vigilata o non) sono le seguenti:

per l'Azienda Usl **Toscana Nord Ovest**:

- Struttura residenziale psichiatrica "Tiziano" di Aulla (Ms), posti letto 10
- Struttura residenziale psichiatrica "Villa Aeoli" Volterra (Pi), posti letto 12

per l'Azienda Usl **Toscana Centro**:

- Struttura residenziale psichiatrica "Le Querce" di Firenze, posti letto 8
- Struttura residenziale psichiatrica "Villa Guicciardini" di Firenze, posti letto 10

per l'Azienda Usl **Toscana Sud Est**:

- Struttura residenziale psichiatrica "I prati" di Abbadia San Salvatore (Si), posti letto 8

Si tratta di strutture residenziali per Assistenza Psichiatrica, con alcuni posti dedicati espressamente ai pazienti psichiatrici con misure di sicurezza giudiziarie, in tutto **48 posti ulteriori** rispetto a quelli disponibili nelle REMS.

Al 31.12.24 tali strutture ospitavano 903 pazienti di cui **123 in libertà vigilata** con prescrizioni terapeutiche

Per quanto attiene la gestione della sicurezza all'interno delle REMS la situazione è apparsa molto meno problematica di quanto si poteva temere in origine. L'esperienza ha dimostrato che le strutture ed il personale, grazie alle sue elevate capacità professionali, sono in grado di ridurre gli atti di etero aggressività e nei fatti gli episodi che pure si sono verificati non hanno reso la situazione ingestibile, apparentemente in termini non dissimili da un comune SPDC ospedaliero.

6. Gestione delle persone affette da problemi di tossicodipendenza

Non si dispone, in quanto non trasmesso, del dato relativo ai detenuti affetti da dipendenza nelle carceri toscane (l'anno scorso era pari al 38% del totale).

Il dato nazionale, dal quale possiamo ragionevolmente ritenere non si discosti quello del nostro distretto, riguarda i soggetti detenuti per reati legati alla normativa sugli stupefacenti che è pari al 34% del totale (il 33% solo per condanne relative all'art. 73 DPR 309/90).

E' ancora operativo dal 2021 il **Protocollo tra Tribunale di sorveglianza e i SERD** di tutta la Toscana per l'applicazione uniforme dell'art. 94 DPR 309/90 (affidamento terapeutico per soggetti tossicodipendenti o alcolodipendenti) approvato con Delibera n. 166 della Giunta regionale Toscana dell'8.03.21 con lo scopo di perseguire una maggiore uniformità di intervento da parte di tutti i soggetti coinvolti, e di introdurre miglioramenti nelle modalità di certificazione stato di tossico-alcol dipendenza, nella verifica dell'attualità della dipendenza, nella valutazione del presupposto della "non strumentalità" della richiesta da parte del detenuto/paziente, nella formulazione del programma terapeutico e nel monitoraggio della sua attuazione.

In ogni caso l'altissima percentuale di detenuti tossicodipendenti reclusi in carcere è espressione di un non adeguato funzionamento dei servizi di recupero e delle misure alternative specifiche per affrontare la dipendenza anche per la carenza di posti disponibili nelle Comunità terapeutiche.

Nell'area **ASL Toscana Nord Ovest** esistono **14 strutture terapeutiche** per dipendenze con **145** presenze totali al 31.12.24 di cui **39 in misura restrittiva della libertà** (26,90%).

Le persone affette da **HIV** negli istituti penitenziari alla data del 30.06.25 sono **33** (24 prec.) con il numero più alto nel carcere di Pisa.

7. Eventi critici all'interno delle strutture penitenziarie

Quanto agli **eventi critici** nel periodo in considerazione (1.07.24-30.06.25) nelle carceri del distretto di Corte d'Appello di Firenze, secondo i dati trasmessi dal Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria, si evidenziano le seguenti situazioni degne di attenzione (tra parentesi i dati del periodo precedente):

-**8 suicidi** (5): 3 a Prato, 3 a Sollicciano, 1 a Livorno e 1 di un detenuto di Gorgona (avvenuto tuttavia durante un permesso premio);

-**154 tentati suicidi** (228) di cui 66 (75) a Sollicciano, 21 (7) a Livorno, 21 (21) a Prato, 19 (24) a Pisa, 15 (6) a Porto Azzurro, 1 (2) a Lucca, , 3 (3) a Grosseto, 5 (7) a Siena, 2 (2) a San Gimignano, 1 ad Arezzo;

-**873 atti di autolesionismo** (761), dei quali più della metà a Sollicciano **474** (386) e, a seguire, Pisa 106(113), Prato 78 (101), Livorno 73 (32), Porto Azzurro 50 (36), 25 Pistoia;

-**133** (138) **atti di aggressione al personale di Polizia penitenziaria** di cui 64 (72) solo a Sollicciano e 25 (22) a Prato;

-**7 evasioni da permesso premio** (7 nel precedente periodo) di detenuti (istituti di Prato, Livorno, Porto Azzurro e Gozzini);

-**4 evasioni da licenza per semilibertà** (3 Gozzini e 1 Massa Marittima);

-**1 evasione da istituto** (Prato);

-**4 evasioni da lavoro all'esterno ex art. 21 o.p.** (Gozzini, Massa Marittima, Porto Azzurro, San Gimignano);

-**303** (391) **scioperi della fame** (di cui 149 nel solo carcere di Sollicciano e 51 nel carcere di Prato);

-**667** (610) **atti di danneggiamento** beni dell'amministrazione di cui 285 (245) a Sollicciano, 103 (94) a Prato, 78 (123) a Pisa, 63 (74) a Livorno.

Va segnalato anche il **suicidio di un Agente di Polizia penitenziaria** di anni 58 avvenuto il 16.05.25 presso il carcere di Porto Azzurro.

Già da questi dati si percepisce quanto siano problematici, per quello che anche più sotto si dirà, gli istituti di Firenze-Sollicciano e Prato che nel periodo in considerazione hanno registrato ben 3 suicidi ciascuno.

8. Regime ex-art. 41 bis ord. Pen e relative questioni

Parametro non pertinente non essendovi detenuti ex art. 41 bis o.p. nel territorio toscano.

9. Risorse materiali e condizioni generali degli istituti

La condizione resta ancora assai complessa in Toscana, soprattutto con riferimento a gravissimi problemi strutturali che affliggono alcuni istituti (primi fra tutti Sollicciano, Prato e Livorno) e che da tempo non ricevono le risorse finanziarie necessarie a garantire quantomeno la manutenzione ordinaria.

a) Si segnala prima di tutto la perdurante gravissima ed assai allarmante situazione 'strutturale' del **carcere di Firenze-Sollicciano**, vieppiù aggravatasi negli ultimi anni a causa del peggioramento della situazione igienico-ambientale già ampiamente segnalata nelle precedenti relazioni annuali. Si tratta del più grande istituto della Toscana, che presenta gravissimi problemi dal punto di vista edilizio e di mantenimento di adeguate condizioni climatiche al suo interno, con problemi di vivibilità che si ripropongono annualmente (calura estiva particolarmente accentuata, perdite d'acqua, infiltrazioni, topi, cimici, umidità, sporcizia). In molti reparti (del giudiziario e del penale) si è potuta direttamente constatare la presenza sia di insetti ('cimici') che di roditori. Cronico è oramai il fenomeno delle infiltrazioni di acqua piovana con innumerevoli e costanti allagamenti anche all'interno delle camere di pernottamento. Permane infine del tutto disattesa la volontà della legge laddove intende assicurare a tutti i detenuti bagni connessi alle camere detentive muniti di acqua calda corrente e doccia. La prosecuzione dell'esperienza, unica in Italia, del 'Consiglio dei detenuti', un organo consultivo istituito nel 2018, formato da 34 reclusi democraticamente eletti che dialoga costantemente con la direzione è stata unilateralmente interrotta dalla Direzione di allora. Il mantenimento di tale esperienza avrebbe certamente attenuato il senso di estremo disagio che caratterizza quell'istituto consentendo il confronto continuo tra istituzioni e popolazione detenuta.

Le condizioni igieniche dei reparti visitati (che hanno determinato altresì l'invio di un formale atto di prospettazione al Ministro ex art. 69 co. 1 o.p. e numerose prese di posizione pubbliche da parte di enti territoriali, associazioni, Garanti e Foro e. da ultimo, un ricorso ex art. 35-bis o.p. con imposizione da parte del Tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, di un ordine di adeguamento e di ripristino degli ambienti e di disinfezione immediata dei locali, concedendo un termine di 90 gg., ampiamente disatteso se non per la parziale nuova disinfezione di alcuni reparti detentivi), sono molto allarmanti. La magistratura di sorveglianza locale ha emesso numerosi provvedimenti di accoglimento di reclami giurisdizionali ex art. 35 bis o.p. e di rimedi compensativi ex art. 35 ter o.p. che hanno prodotto finanche scarcerazioni anticipate. Pur consapevoli dell'endemicità del fenomeno – che ha molteplici cause non ultima la conformazione strutturale ed edilizia del carcere che necessiterebbe di un vasto programma di ristrutturazione complessiva – si rende necessario operare interventi di risanamento radicali che, già avviati negli anni pregressi per rilevanti importi (circa 11 milioni di euro), tra cui anche il ripristino della videosorveglianza interna, strumento indispensabile per consentire la piena applicazione nel carcere di Sollicciano della nuova circolare sulla "media sicurezza, sono sostanzialmente fermi dal febbraio 2023. Allo stato dell'arte, ove non si provvedesse in tempi rapidi al rifacimento del manto esterno per impedire le ormai copiose e diuturne infiltrazioni di acqua e il totale integrale eradicamento degli insetti, non resterebbe che la definitiva chiusura dell'istituto cittadino ed il trasferimento degli oltre 500 detenuti in altre strutture ove garantire il rispetto degli standard minimi di vivibilità, standard minimi tutt'affatto garantiti, come anche ampiamente riscontrato nelle numerose relazioni dell'ASL locale.

Tale condizione rende la detenzione nel carcere cittadino particolarmente gravosa se non, in casi sempre più frequenti, decisamente contraria al principio di umanità della pena per i condannati

e dell'esecuzione delle misure cautelari per gli imputati (particolarmente colpiti nel caso specifico). Permane infine del tutto disattesa la volontà della legge laddove intende assicurare a tutti i detenuti bagni connessi alle camere detentive muniti di acqua calda corrente e doccia.

Mancano infine del tutto spazi per la formazione e per il lavoro e manca una seria politica d'integrazione per le oltre 40 etnie presenti nell'istituto.

Il carcere di Sollicciano è stato oggetto di un evento critico particolarmente violento il giorno 4.07.24 allorché, a seguito del suicidio di un detenuto ventenne, due reparti sono stati fatti oggetto di azioni violente di un gruppo assai numeroso di detenuti che hanno distrutto beni dell'amministrazione ed appiccato il fuoco tanto da rendere a lungo inservibili i due reparti detentivi. A tale evento è seguito il trasferimento per motivi di sicurezza di oltre 70 detenuti.

Si segnala infine, ancorché fuori del periodo in considerazione, il recente suicidio di una donna detenuta avvenuto nel settembre 2025.

Il carcere anche nel corso del periodo in considerazione è stato fatto oggetto di numerose visite ed ispezioni da parte di Autorità nazionali e locali con grande risalto sulla stampa.

Quanto al fenomeno della 'radicalizzazione' si segnala che nessun condannato per reati di terrorismo è detenuto negli istituti collocati nel distretto di Corte d'Appello e che, anche attraverso una fattiva collaborazione ed interlocuzione costante con la Magistratura di sorveglianza, il fenomeno è costantemente all'attenzione degli organi competenti sul fronte della prevenzione del rischio di proselitismo soprattutto all'interno dell'istituto di Sollicciano ove sono allocati ristretti di numerosissime etnie e di diversi credo religiosi;

b) per analoghi profili si caratterizza l'altro istituto estremamente problematico del distretto: quello di **Prato**. Per quanto riguarda gli aspetti strutturali i problemi sono di minor evidenza rispetto a Sollicciano e la struttura non necessita di particolari interventi su larga scala (a differenza del carcere fiorentino), anche se si è presentato il problema delle cimici al suo interno. L'istituto è tuttavia afflitto da un sovraffollamento significativo (non tanto in termini assoluti quanto in termini di numero complessivo di detenuti con una particolarmente rilevante percentuale di detenuti stranieri: 52,0 %).

L'istituto della Dogaia è stato oggetto di una violenta manifestazione da parte dei detenuti il giorno 27.07.24 e, sebbene fuori del periodo, recentemente di una "rivolta" il 5.07.25. In questo ultimo caso l'evento scatenante è stata la recente inchiesta della Procura della Repubblica di Prato circa il ritrovamento di numerosi telefoni cellulari e quantitativi di stupefacente all'interno dell'istituto, nonché un fatto di evasione (che vede coinvolti anche alcuni agenti della Polizia penitenziaria) e, infine, alcuni casi di stupro e torture che sarebbero avvenuti all'interno delle sezioni ad opera di alcuni detenuti. I motivi del malessere generale è anche imputabile alla mancanza di un direttore stabile, alle carenze "trattamentali" dell'istituto ed alla scarsità delle risorse.

c) Sotto il profilo delle carenze strutturali si segnala anche il carcere di **Pisa** verso il quale non vi è stata una tempestiva e soddisfacente pianificazione e realizzazione di mirati interventi. In particolare, va ancora una volta segnalato il problema strutturale dei vani bagno connessi alle camere di pernottamento che presentano inconvenienti di mancata netta separazione (prevista obbligatoriamente dalla legge penitenziaria) oltre ad essere muniti, come prevede la normativa, di acqua calda corrente e doccia. Tali problemi permangono (ad eccezione della sezione femminile). Il degrado strutturale è evidente, rispetto al quale, a fronte di informale notizia giunta in passato di uno stanziamento economico relativamente significativo e destinato al miglioramento strutturale complessivo, non si è avuto ad oggi alcun seguito. Si sono pertanto viepiù rafforzate le preoccupazioni per le condizioni complessive dell'istituto "Don Bosco" di Pisa, che necessita di molteplici e robusti interventi per ricondurre l'ambiente a condizioni soddisfacenti;

d) il carcere di **Lucca** presenta due sezioni completamente inagibili mentre il numero dei detenuti è nel tempo progressivamente salito tanto che questo istituto presenta uno dei tassi di sovraffollamento più elevati: 134/100;

e) ancora sotto il profilo delle carenze strutturali si segnala la paradossale situazione della **Casa circondariale di Livorno** "Le Sughere" che, affetta da gravissime carenze strutturali e situazioni di degrado (infiltrazioni di acqua piovana e altro), attende ormai da anni l'apertura di 2 nuovissimi padiglioni (per circa 200 posti complessivi) non ancora utilizzati in quanto affetti da problematiche strutturali riguardanti la stessa progettazione degli edifici. Il quadro strutturale e impiantistico del vecchio edificio, di crescente criticità, frutto di decenni di assenza di manutenzione programmata e di un progressivo deterioramento delle infrastrutture e che ha determinato la dismissione di intere aree detentive e trattamentali, richiede una ristrutturazione radicale. L'intero padiglione "Verde", destinato alla "media sicurezza", è stato completamente chiuso, così come il teatro, la biblioteca centrale e le aule annesse e problemi rilevanti affliggono il reparto "Blu" (Alta sicurezza) e il Padiglione "Giallo". L'apertura dei nuovi padiglioni "C" e "D" rappresenterebbe un'opportunità strategica per alleggerire la pressione delle vecchie sezioni ma la loro attivazione è ostacolata da numerose criticità tra le quali anche rilevanti difetti costruttivi (camere con angoli ciechi, passeggi a rischio di evasione, docce prive di guida di raccolta acqua). Non si è ancora avuto nemmeno il collaudo statico di uno dei due padiglioni;

f) per quanto riguarda il **carcere di Grosseto**, in data 18.01.24 è stato firmato il verbale di consegna al Ministero della Giustizia di un'ampia porzione dell'ex caserma Rotilio Barbeti, originariamente in uso al ministero della Difesa, per la riconversione dell'ex caserma militare in struttura carceraria: il nuovo polo penitenziario potrà accogliere molti più detenuti dell'attuale carcere. L'obiettivo è quello di creare infatti 200 posti detentivi e una nuova caserma per la Polizia Penitenziaria. Secondo quanto annunciato recentemente anche da fonti del Ministero, la bozza preliminare del progetto sarà depositata il 15 ottobre 2025, dopodiché potranno essere affidati i lavori di costruzione. Pur essendo una struttura piccola, il carcere di Grosseto soffre del più alto tasso di sovraffollamento dell'intera regione Toscana: 160/100, avendo 24 detenuti su una capienza regolamentare di 15.

Si devono poi ricordare le vere e proprie "eccellenze" di questo distretto:

1) la **Casa di reclusione di Volterra** rappresenta un importante esempio di sinergia tra Amministrazione Penitenziaria e Enti territoriali, che consente di creare e avvalersi all'interno di opportunità e stimoli che provengono dall'esterno e che fa del carcere una struttura viva del e sul territorio, e non un'area separata e moltiplicatrice di emarginazione dalla società civile, in particolare venendo offerte ai detenuti continue e rinnovate occasioni di inserimento esterno, come l'elevato numero di programmi di trattamento ai sensi dell'art. 21 Ord. Pen. ("lavoro all'esterno") 20ter Ord. Pen. (lavoro di pubblica utilità, essenzialmente in regime di volontariato) e 50 Ord. Pen. (semilibertà) dimostra in modo diretto, insieme ai corsi scolastici di vario indirizzo superiore frequentati anche da giovani studenti che quotidianamente accedono all'Istituto, alle collaborazioni con strutture sanitarie, al Progetto *CeneGaleotte*, all'ormai nota a livello internazionale attività teatrale condotta dall'Associazione *Carte Blanche* di Armando Punzo, ed altre di vario contenuto e ampiezza; è oramai in fase di avvio anche la costruzione all'interno della "Torre" di una nuova struttura destinata a teatro;

2) l'"**isola-carcere**" di **Gorgona** (l'ultima isola-carcere del territorio italiano e l'unica rimasta in Europa) ove i detenuti, impiegati pressoché tutti in attività esterne, trascorrono gran parte del loro tempo al di fuori delle mura penitenziarie, grazie anche agli investimenti da parte di imprese esterne (una per tutte, l'Azienda Frescobaldi). L'idea vincente dell'isola è che il contesto - del

tutto particolare perché unisce il massimo isolamento geografico alle minime turbative esterne - deve favorire la riparazione delle ferite del passato. L'isola unisce il fascino estremo del paesaggio alla severità di un isolamento derivante dalle difficoltà di collegamento con la terraferma ma questo crea in sé anche il presupposto per una vera trasformazione della propria identità. Ed è anche per questo che Gorgona rappresenta il modello al quale tutte le carceri italiane dovrebbero ispirarsi.

Si segnala che è in corso sull'isola la definizione degli interventi necessari per il ripristino di un appartamento da destinare all'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2024 sulla realizzazione delle camere dell'affettività, sentenza che ancora nel territorio toscano non ha avuto attuazione ad eccezione dell'individuazione in singoli istituti dei luoghi che dovrebbero essere destinati alla realizzazione delle camere per i colloqui intimi;

3) vanno ricordate le assai positive esperienze dei cc.dd. **"poli universitari" (PUP)** presso gli istituti di **San Gimignano, Prato e Pisa**, al fine di garantire il diritto allo studio universitario ai detenuti. Il PUP offre supporto didattico e servizi di tutorato nelle carceri toscane per consentire agli studenti detenuti di iniziare o proseguire i loro percorsi accademici.;

4) vanno aggiunte le positive esperienze del lavoro (retribuito) sull'isola di **Pianosa** e di quello (gratuito) in base ai protocolli sui **lavori di pubblica utilità** nelle sedi di **Siena e Livorno**; il trattamento avanzato all'istituto **'Mario Gozzini'** e ad **Arezzo e, infine**, la positiva gestione della **sanità penitenziaria** a cura dei Servizi sanitari della Regione Toscana anche in tempi di emergenza, l'attenzione dedicata da plurime istituzioni alla delicata questione dell'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (che ha portato alla stipula di un importante Protocollo in materia di tossico/alcolodipendenze) ed alla **"Cabina di regia"** per gli investimenti in materia di inclusione attraverso i vari progetti per l'implementazione delle misure alternative alla detenzione da eseguire sul territorio;

5) Si segnalano i proficui rapporti con gli **Uffici di esecuzione penale esterna toscani** (che hanno determinato la stipula di protocolli operativi con il Tribunale di sorveglianza), la sinergia costante ed assai proficua con l'ufficio del **Garante Regionale** per i diritti dei detenuti e con i **Garanti comunali** e, non ultimi, i positivi rapporti con l'**Università di Firenze** di cui si evidenzia l'adozione di ben due Convenzioni per l'effettuazione delle **'cliniche legali'** tramite l'invio annuale di studenti dell'ultimo anno della facoltà di giurisprudenza per un tirocinio curriculare di 200 ore negli uffici di sorveglianza.;

6) Va segnalata infine l'istituzione presso il **Tribunale di sorveglianza** di un **"Tavolo di lavoro per la giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale"**, che coinvolge i vari soggetti implicati nell'applicazione della disciplina organica della giustizia riparativa *ex lege* "Cartabia", ormai in vigore (artt. 42-60 e 92-93 D. Lgs. N. 150 del 2022). Lo scopo è quella di monitorare periodicamente lo stato di attuazione in Regione Toscana della normativa e l'istituzione dei "Centri di giustizia riparativa" previsti dalla legge (almeno uno nel distretto di Corte d'Appello) così da sorvegliare insieme l'attuazione di questa normativa, posto che i Centri di Giustizia Riparativa saranno predisposti dagli Enti locali (Comuni) ed essendo già in vigore i decreti attuativi che fissano i requisiti per la iscrizione all'elenco dei mediatori, per l'accreditamento al Ministero dei futuri Centri di mediazione, previa ricognizione di quelli esistenti, e i "livelli essenziali di prestazione" (LEP), tra i quali si prevede che ogni centro disponga di almeno n. 6 mediatori. Il Tavolo si è riunito periodicamente e di esso fanno parte tutti gli operatori coinvolti nell'attuazione della normativa statale.

Per quanto riguarda gli altri istituti della Toscana si rimanda alla relazione dell'anno scorso considerato che la situazione è rimasta pressoché invariata.

10. Rapporto percentuale tra popolazione carceraria e polizia penitenziaria

Il personale di Polizia penitenziaria in servizio alla data del 30.06.25 è di **2033 unità** (2596 prec.) a fronte di 3029 detenuti: il rapporto percentuale è dunque del 67,11% (1,5 detenuti per ciascuna unità di Polizia).

11. Conclusioni

La riflessione conclusiva che si rassegna è che la condizione in cui attualmente si esegue la pena nel distretto registra una sostanziale stabilità nei numeri della popolazione detenuta.

Il numero delle misure alternative è in costante ascesa, registrandosi una decisa prevalenza della misura più ampia, l'affidamento in prova, pari al 67,7% del totale (66,5 % lo scorso anno).

L'incremento registratosi negli anni precedenti delle misure alternative si è dunque mantenuto pressoché costante negli anni. Il dato dei semiliberi è poi particolarmente significativo poiché è tra i più alti sul territorio nazionale, pari al 8,68 % del numero nazionale complessivo (1473).

Le condizioni di vita all'interno degli istituti, soprattutto in quelli le cui difficili condizioni sono state sopra ricordate (Firenze-Sollicciano sopra di tutti e poi Prato, Livorno e Pisa), sono comunque stabilmente negative e ciò rende - anche per la carenza del numero degli operatori del trattamento, la supplenza delle figure dirigenziali in molti istituti, la scarsità degli organici della Polizia penitenziaria e degli operatori del trattamento - sempre più problematico l'efficace svolgimento delle attività trattamentali, determinando, in sostanza, un' inaccettabile accentuazione del carattere afflittivo della pena e della sofferenza ad essa connessa.

Va segnalata, in controtendenza, l'immissione di un consistente numero di Direttori e Vicedirettori di nuova nomina negli istituti penitenziari che, in molti casi, ha impresso un consistente rilancio della vocazione trattamentale degli istituti ed una particolare attenzione alle condizioni dei detenuti.

Gli elementi positivi sopra pur ricordati non possono peraltro anche questa volta far tralasciare la **condizione di grave disagio della vita detentiva** (anche e soprattutto sotto il profilo della salute psichica) che incide, altresì, oggi come ieri (e su questo non vi sono significativi cambiamenti rispetto alla situazione del 2024), sulla sicurezza interna degli istituti. Il disagio tende a moltiplicare le situazioni di quotidiana conflittualità come dimostrato in primo luogo **l'alto numero dei suicidi** (8) che hanno riguardato le carceri di Sollicciano (3), di Prato (3) e di Livorno (1) ma anche un agente di Polizia penitenziaria (Porto Azzurro) ed un detenuto in permesso premio di Gorgona.

Si auspica ancora una volta la realizzazione di quelle 'Case per la semilibertà' che, pur previste dalla normativa vigente (art. 101 co. 8 Reg), non sono mai state realizzate in Italia e di cui la Toscana, stante l'annunciata realizzazione di varie case di accoglienza e strutture equivalenti, potrebbe rappresentare il primo esperimento. È infatti indispensabile aver cura di distinguere, nei progetti di realizzazione di nuovi edifici, reparti di tipo 'leggero', a custodia attenuata e fondati su attività trattamentali anche parzialmente praticabili all'esterno, ove ospitare soggetti portatori di livelli più modesti di pericolosità (ad es. condannati a pene brevi ovvero già avviati o prossimi a percorsi esterni più limitati quali permessi premio e lavoro all'esterno).

L'attenzione che le istituzioni toscane dedicano al carcere è comunque particolarmente significativa: sul territorio esistono, accanto a realtà molto negative (Sollicciano, Prato, Pisa), esempi di carcere 'aperto', 'integrato' e 'risocializzante' (Volterra, Porto Azzurro, Arezzo, Gozzini, Gorgona), cui le istituzioni toscane significativamente dedicano interesse e risorse, e che rappresentano esperienze meritevoli di essere esportate anche al di fuori dei confini regionali.

Ulteriore difficoltà è costituita dalla progressiva **riduzione dei fondi da destinare alle mercedi** dei ristretti che ha comportato la necessità di ridurre il numero delle ore lavorative determinando periodi di inattività o solo parziale occupazione con inevitabile ricaduta sulla qualità e validità dei

percorsi trattamentali individuali e sulla vivibilità stessa della carcerazione all'interno degli istituti, così che i detenuti lavorano meno a parità di retribuzione, e ciò si traduce di fatto in un danno a tutti i livelli.

La mancanza di un'adeguata e più dinamica politica di programmazione, gestione e sviluppo dell'edilizia penitenziaria (e collateralmente di irrobustimento quantitativo del personale di polizia e di Area trattamentale) sembra profilare già in un futuro prossimo il pericolo di ritrovarsi in quella condizione di allarme che ha connotato la prima decade degli anni 2000. **Non può essere l'astratta moltiplicazione delle misure alternative lo strumento atto a risolvere un tal genere di problema (peraltro sovente accompagnata da disposizioni che, contraddittoriamente, introducono preclusioni e ostacoli che ne riducono la praticabilità in sede giudiziaria), ma piuttosto l'investimento mirato e coerente di risorse che da un lato incrementino i progetti riabilitativi e li rendano efficaci per perseguire un effettivo reinserimento (anche attraverso un reale coordinamento con i settori pubblici della scuola, del lavoro, della sanità, della protezione sociale, dell'edilizia abitativa), dall'altro conducano alla realizzazione di più idonee strutture penitenziarie.**

Va infine osservato che nessun beneficio si è riscontrato a seguito dell'entrata in vigore, nel 2024, del c.d. **decreto "carcere sicuro" (d.l.92/2024 convertito in legge 112/2024)**, un provvedimento che, nonostante nei proclami dovesse costituire un vasto e strutturale intervento che affrontava in modo organico un settore del sistema dell'esecuzione penale, che avrebbe dovuto ridurre il sovraffollamento e arrestare la spirale violenta dei suicidi anche attraverso la semplificazione della liberazione anticipata e il trasferimento dei detenuti dal carcere alle comunità di accoglienza e, quelli stranieri, nei loro Paesi di origine, non ha viceversa avuto alcuna applicazione per l'inerzia delle istituzioni competenti, né ha determinato alcun arresto della spirale dei suicidi né inciso sul sovraffollamento. In particolare, la "burocratizzazione" dell'istituto della liberazione anticipata ha reso ancora più farraginoso il meccanismo di accesso alla misura e più incerta la sua concessione, ha determinato una varietà di interpretazioni nella magistratura di sorveglianza e nelle Procure, svilendo le caratteristiche premiali e incentivanti dell'istituto in chiave trattamentale e risocializzante, tanto che anche il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato una questione di legittimità costituzionale su tale nuova disciplina normativa.

L'obiettivo comune dell'esecuzione penale dovrebbe essere uno soltanto: quello del non considerare il periodo della detenzione unicamente come una parentesi afflittiva, del tutto scollegata ed indifferente ai percorsi individuali e sociali dell'autore di reato, in quanto la privazione della libertà dovrebbe essere vista come un progressivo percorso che permetta di restituire alla società un individuo realmente consapevole. Anche in molte realtà penitenziarie toscane invece, continua a consumarsi, giorno dopo giorno, un dramma umanitario che rischia di diventare la principale preoccupazione.

SINTETICHE VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Il Distretto di Corte di Appello di Firenze soffre oramai da tempo di una scopertura di organico del personale di magistratura estremamente significativa.

Tale scopertura investe tanto i Tribunali del Distretto quanto la Corte di Appello; per comodità di lettura, si allega la seguente tabella:

Ufficio	Sede	Magistrati ordinari			Vacanza relativa
		previsti	effettivi	vacanti	
Corte di Appello	Firenze	71	54	17	23,9%
Tribunale	Arezzo	23	22	1	4,3%
	Firenze	91	70	21	23,1%
	Grosseto	18	16	2	11,1%
	Livorno	26	19	7	26,9%
	Lucca	29	20	9	31,0%
	Pisa	28	24	4	14,3%
	Pistoia	20	17	3	15,0%
	Prato	26	17	9	34,6%
	Siena	19	17	2	10,5%
	Totale	280	222	58	20,7%

A fronte di tali scoperture di organico del ruolo dei magistrati si può evidenziare una ancor più significativa scopertura di organico di profili amministrativi del personale di ruolo.

Tale scopertura investe i Tribunali del Distretto, gli Uffici del Giudice di Pace e gli Uffici NEP dei rispettivi circondari nonché questa Corte di Appello – come si evince dalla tabella ivi allegata.

Ufficio giudiziario	Totale Complessivo			
	A	B	C	D
Corte di appello di Firenze	111	80	31	27,9%
Tribunale di Firenze	277	186	91	32,9%
Tribunale di Arezzo	74	57	17	23,0%
Tribunale di Grosseto	63	48	15	23,8%
Tribunale di Livorno	91	65	26	28,6%
Tribunale di Lucca	108	93	15	13,9%
Tribunale di Pisa	92	70	22	23,9%
Tribunale di Pistoia	75	49	26	34,7%
Tribunale di Prato	71	40	31	43,7%
Tribunale di Siena	64	39	25	39,1%
Ufficio del Giudice di pace di Arezzo	7	4	3	42,9%
Ufficio del Giudice di pace di Firenze	35	26	9	25,7%
Ufficio del Giudice di pace di Grosseto	8	9	-1	-12,5%
Ufficio del Giudice di pace di Livorno	12	12	0	0,0%
Ufficio del Giudice di pace di Portoferraio	3	2	1	33,3%
Ufficio del Giudice di pace di Lucca	14	15	-1	-7,1%
Ufficio del Giudice di pace di Pisa	11	5	6	54,5%
Ufficio del Giudice di pace di Pontedera	4	4	0	0,0%
Ufficio del Giudice di pace di Pistoia	11	7	4	36,4%
Ufficio del Giudice di pace di Prato	15	6	9	60,0%
Ufficio del Giudice di pace di Siena	7	4	3	42,9%
Ufficio del Giudice di pace di Montepulciano	6	6	0	0,0%
Ufficio Unico N.E.P. di Firenze	96	54	42	43,8%
Ufficio N.E.P. di Arezzo	26	13	13	50,0%
Ufficio N.E.P. di Grosseto	20	15	5	25,0%
Ufficio N.E.P. di Livorno	43	13	30	69,8%
Ufficio N.E.P. di Lucca	43	20	23	53,5%
Ufficio N.E.P. di Pisa	34	17	17	50,0%
Ufficio N.E.P. di Pistoia	24	13	11	45,8%
Ufficio N.E.P. di Prato	19	9	10	52,6%
Ufficio N.E.P. di Siena	26	12	14	53,8%

Fonte: elaborazione curata dall'Ufficio Statistiche della Corte di Appello di Firenze

Legenda:

A = Unità di personale previste dalla pianta organica

B = Unità di personale in servizio

C = Unità di personale vacante (A-B)

D = Percentuale di personale vacante rispetto a quanto previsto dalla pianta organica (C/A)

Anche gli Uffici Distrettuali del Tribunale per i Minorenni e il Tribunale di Sorveglianza, e i relativi Uffici di Sorveglianza, soffrono di scopertura per quel che riguarda il personale di magistratura:

Ufficio	Sede	Magistrati ordinari			Vacanza relativa
		previsti	effettivi	vacanti	
Tribunale per i minorenni	Firenze	9	7	2	22,2%
Tribunale di Sorveglianza	Firenze	1	0	1	100,0%
Ufficio di Sorveglianza	Firenze	6	7	-1	-16,7%
	Livorno	3	3	0	0,0%
	Pisa	3	3	0	0,0%
	Siena	2	1	1	50,0%
	Totale	14	14	0	0,0%

E di scopertura di organico di profili amministrativi del personale di ruolo:

Ufficio giudiziario	Totale Complessivo			
	A	B	C	D
Tribunale per i minorenni di Firenze	29	22	7	24,1%
Tribunale di sorveglianza di Firenze	38	27	11	28,9%
Ufficio di sorveglianza di Livorno	13	11	2	15,4%
Ufficio di sorveglianza di Pisa	12	6	6	50,0%
Ufficio di sorveglianza di Siena	9	6	3	33,3%

Fonte: elaborazione curata dall'Ufficio Statistiche della Corte di Appello di Firenze

Legenda:

A = Unità di personale previste dalla pianta organica

B = Unità di personale in servizio

C = Unità di personale vacante (A-B)

D = Percentuale di personale vacante rispetto a quanto previsto dalla pianta organica (C/A)

Merita inoltre ulteriore menzione la percentuale di scopertura nell'organico della magistratura onoraria del Distretto, con le eccezioni, alla data del 30.06.2025, degli Uffici del Tribunale per i Minorenni e il Tribunale di Sorveglianza:

Ufficio	Sede	Magistrati onorari			Vacanza relativa
		previsti	effettivi	vacanti	
Corte di Appello	Firenze	46	29	17	37,0%
Tribunale per i minorenni	Firenze	36	31	5	13,9%
Tribunale di Sorveglianza	Firenze	30	30	0	0,0%
Tribunale	Arezzo	10	4	6	60,0%
	Firenze	40	29	11	27,5%
	Grosseto	8	3	5	62,5%
	Livorno	13	5	8	61,5%
	Lucca	14	7	7	50,0%
	Pisa	12	6	6	50,0%
	Pistoia	9	5	4	44,4%
	Prato	10	6	4	40,0%
	Siena	10	7	3	30,0%
	Totale	126	72	54	42,9%

Particolare approfondimento merita la **Corte di Appello di Firenze**.

Nel **settore civile** se le criticità non hanno impedito il raggiungimento di un consistente abbattimento delle cause ultra-biennali, con pieno raggiungimento sul punto di tale obiettivo, tuttavia non hanno consentito il raggiungimento dell’obiettivo del Disposition Time; anzi, la Corte di appello è stata dichiarata sede disagiata e inserita nel programma straordinario di cui al decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117.

Di seguito in allegato le tabelle riepilogative sull’obiettivo PNRR dell’abbattimento dell’arretrato civile:

Corte di appello di Firenze
Ufficio statistiche
Monitoraggio obiettivi PNRR - Milestone Capitale Umano

Arretrato civile	Data	Valore atteso	Valore osservato	riduzione prevista	Riduzione effettiva	Variazione (rispetto alla precedente rilevazione)
Obiettivo 2024¹						
Baseline	31/12/2019		4.566			
Monitoraggio	31/12/2020		2.525		-44,7% ↓	-44,70%
Monitoraggio	31/12/2021		1.141		-75,0% ↓	-54,81%
Monitoraggio	31/12/2022		234		-94,9% ↓	-79,49%
Monitoraggio	31/12/2023		45		-99,0% ↓	-80,77%
Monitoraggio	31/12/2024		17		-99,6% ↓	-62,22%
Monitoraggio	31/10/2025		8		-99,8% ↓	-52,94%
Obiettivo 2026²						
Baseline	31/12/2022		7.575			
Monitoraggio	31/12/2023		3.847		-49% ↓	-49,21%
Monitoraggio	31/12/2024		1.659		-78% ↓	-56,88%
Monitoraggio	31/10/2025		531		-93% ↓	-67,99%
Target 2026	30/06/2026	758		-90%		

Note:
(1) Ridurre del 95% entro dicembre 2024 l'arretrato (pendenza ultrabiennale) pendente al 31/12/2019. In altre parole, riguarda la definizione dei fascicoli pendenti iscritti fino al 31 dicembre 2017.
(2) Ridurre del 90% entro giugno 2026 i fascicoli pendenti al 31/12/2022 iscritti dal 01/01/2018.

Di seguito allegata la tabella sullo stato dell'obiettivo PNRR di riduzione del DT Civile:

Corte di appello di Firenze
Ufficio statistiche
Monitoraggio obiettivi PNRR - Milestone Capitale Umano

Disposition time ¹ civile	Periodo	Valore	riduzione prevista	Valore atteso	Riduzione effettiva
Baseline ³	01/01/2019 - 31/12/2019	682			
Monitoraggio	01/01/2020 - 31/12/2020	✗ 827			+21%
Monitoraggio	01/01/2021 - 31/12/2021	✗ 668			-2%
Monitoraggio	01/01/2022 - 31/12/2022	✗ 549			-20%
Monitoraggio	01/01/2023 - 31/12/2023	✗ 568			-17%
Monitoraggio	01/01/2024 - 31/12/2024	✗ 596			-13%
Monitoraggio	01/01/2025 - 31/10/2025	✗ 554			-19%
Target finale ⁴	01/01/2026- 30/06/2026		-40%	409	

Note:

(1) Il *disposition time* è un indicatore del tempo medio (espresso in giorni) necessari per definire i fascicoli pendenti alla fine di un periodo, assumendo che sia mantenuto il medesimo livello di definizioni avuto nel periodo di riferimento; la formula matematica è la seguente:

$$Disposition\ time = \frac{[Pendenti\ fine\ periodo]}{[Esauriti\ nel\ periodo]} \cdot [Giorni\ del\ periodo]$$

(2) Poiché la composizione delle sezioni nel periodo preso come *baseline* (anno 2019) è mutata in conseguenza della riorganizzazione iniziata dal 1/4/2020, anche i valori sezionali vengono confrontati con il valore riferito all'intero Ufficio (682); come chiave di lettura, si segnala che il target finale riferito a tutto l'Ufficio (409) si otterrebbe se ciascuna sezione ottenesse la riduzione prevista (-40%) che rappresenta pertanto il valore da ricercare in queste colonne.

(3) Il valore della *baseline* a livello nazionale per le Corti di appello è 654

(4) Il valore atteso indicato (409) determinato come riduzione del -40% della *baseline* dell'Ufficio (682).

Il **settore penale** in Corte di Appello versa in ancora maggiori criticità.

Non ha giovato il rinvio per la introduzione del sistema APP e la arretratezza sul piano informatico è ormai risibile.

Si registra una pendenza di procedimenti abnorme dovuta alla totale assenza di seri provvedimenti in materia di risorse magistratuali e amministrative: senza di essi non può altro che navigarsi a vista rincorrendo l'emergenza.

In allegato tabella riepilogativa sui procedimenti pendenti finali tra le Sezioni di questa Corte e la variazione assoluta rispetto al precedente A.G. 2023/2024.

Macrosettore Penale: pendenti finali suddivisi per sezione

Sezione	Pendenti finali			
	A.G. 2023/2024	A.G. 2024/2025	Variazione assoluta	Variazione relativa
Prima Penale	6544	6.749	+205	+3%
Seconda Penale	5960	6.211	+251	+4%
Terza Penale	2057	2.013	-44	-2%
Assise	12	10	-2	-17%
Minorenni	29	28	-1	-3%
Totale	14602	15011	+409	+3%

Di seguito allegata la tabella sullo stato dell'obiettivo PNRR di riduzione del DT Penale:

Corte di appello di Firenze
Ufficio statistiche
Monitoraggio obiettivi PNRR - *Milestone* Capitale Umano

Disposition time ¹ penale	Periodo	Valore	Valore atteso	Riduzion e prevista	Riduzione effettiva
Baseline ²	01/01/2019 - 31/12/2019	✗ 745			
Monitoraggio	01/01/2020 - 31/12/2020	✗ 1.159			+56%
Monitoraggio	01/01/2021 - 31/12/2021	✗ 920			+23%
Monitoraggio	01/01/2022 - 31/12/2022	✗ 1.140			+53%
Monitoraggio	01/01/2023 - 31/12/2023	✗ 940			+26%
Monitoraggio	01/01/2024 - 31/12/2024	✗ 1.082			+45%
Monitoraggio	01/01/2025 - 31/10/2025	✗ 1.197			+61%
Target finale ³	01/01/2026- 30/06/2026		601	-19%	

Note:

(1) Il *disposition time* è un indicatore del tempo medio (espresso in giorni) necessari per definire i fascicoli pendenti alla fine di un periodo, assumendo che sia mantenuto il medesimo livello di definizioni avuto nel periodo di riferimento; la formula matematica è la seguente:

$$Disposition\ time = \frac{[Pendenti\ fine\ periodo]}{[Esauriti\ nel\ periodo]} \cdot [Giorni\ del\ periodo]$$

(2) Il valore della *baseline* a livello nazionale per le Corti di appello è 835

(3) Il valore atteso indicato (601) corrisponde al *Target finale* a livello nazionale per le Corti di appello; determinato come riduzione del -28% della *baseline* che per le Corti di appello è 835.

Per quel che riguarda i **Tribunali del Distretto**, si registra analogo trend positivo nell'ampio raggiungimento dell'obiettivo di abbattimento dell'arretrato civile; nell'allegata tabella è presente altresì la proiezione del dato alla scadenza fissata al 30.06.2026:

Aggiornamento AR Civile Obiettivo 2026 al 30/06/2025

Fonte: CSM

Monitoraggio PNRR-Giustizia

aggregato	ufficio	baseline	dato corrente	target	proiezione 2026	var% [corrente]	var% [proiezione]
AR civile	TRIBUNALE DI AREZZO	2810	182	281	-593	-94.00%	-121.00%
AR civile	TRIBUNALE DI FIRENZE	16271	1406	1627	-3517	-91.00%	-122.00%
AR civile	TRIBUNALE DI GROSSETO	4202	914	420	-139	-78.00%	-103.00%
AR civile	TRIBUNALE DI LIVORNO	3384	281	338	-872	-92.00%	-126.00%
AR civile	TRIBUNALE DI LUCCA	4238	367	424	-830	-91.00%	-120.00%
AR civile	TRIBUNALE DI PISA	6831	1417	683	-395	-79.00%	-106.00%
AR civile	TRIBUNALE DI PISTOIA	2830	265	283	-544	-91.00%	-119.00%
AR civile	TRIBUNALE DI PRATO	3512	323	351	-815	-91.00%	-123.00%

Di seguito allegata la tabella sullo stato dell'obiettivo PNRR di riduzione del DT Civile e DT penale dei Tribunali del Distretto i cui trend si rilevano tendenzialmente positivi, con particolare riferimento all'obiettivo di riduzione del DT penale:

Aggiornamento DT Civile al 30/06/2025

Fonte: CSM

Monitoraggio PNRR-Giustizia

aggregato	ufficio	baseline	dato corrente	target	proiezione 2026	var% [corrente]	var% [proiezione]
DT civile	TRIBUNALE DI AREZZO	450	189	270	172	-58%	-62%
DT civile	TRIBUNALE DI FIRENZE	530	513	318	572	-3%	8%
DT civile	TRIBUNALE DI GROSSETO	669	349	401	311	-48%	-54%
DT civile	TRIBUNALE DI LIVORNO	305	292	183	220	-4%	-28%
DT civile	TRIBUNALE DI LUCCA	308	414	185	453	34%	47%
DT civile	TRIBUNALE DI PISA	672	485	403	447	-28%	-33%
DT civile	TRIBUNALE DI PISTOIA	419	295	251	254	-30%	-39%
DT civile	TRIBUNALE DI PRATO	437	287	262	212	-34%	-51%
DT civile	TRIBUNALE DI SIENA	360	283	216	265	-21%	-26%

Aggiornamento DT Penale al 30/06/2025

Fonte: CSM

Monitoraggio PNRR-Giustizia

aggregato	ufficio	baseline	dato corrente	target	proiezione 2026	var% [corrente]	var% [proiezione]
DT penale	TRIBUNALE DI AREZZO	420	108	315	67	-74.00%	-84.00%
DT penale	TRIBUNALE DI FIRENZE	333	285	250	282	-14.00%	-15.00%
DT penale	TRIBUNALE DI GROSSETO	471	194	353	174	-59.00%	-63.00%
DT penale	TRIBUNALE DI LIVORNO	443	195	333	235	-56.00%	-47.00%
DT penale	TRIBUNALE DI LUCCA	317	187	238	196	-41.00%	-38.00%
DT penale	TRIBUNALE DI PISA	287	207	215	75	-28.00%	-74.00%
DT penale	TRIBUNALE DI PISTOIA	412	287	309	331	-30.00%	-20.00%
DT penale	TRIBUNALE DI PRATO	391	368	293	567	-6.00%	45.00%
DT penale	TRIBUNALE DI SIENA	266	220	199	318	-17.00%	20.00%

Un giudizio estremamente positivo è stato dato da tutti i Dirigenti degli Uffici con riferimento al contributo fornito dagli Addetti all'Ufficio Per il Processo alla gestione degli Uffici per il Processo, sia in primo grado che in Corte di Appello, seppure con le criticità già più volte evidenziate relative ad una figura "a termine".

Giudizio positivo inoltre sul contributo della magistratura onoraria nel primo grado di giudizio, sia con riferimento al settore civile che a quello penale della giurisdizione.

Con ossequi.

Firenze, lì 14 novembre 2025

La Presidente Vicaria, reggente della Corte di Appello di Firenze

Isabella Mariani